Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 15 aprile 1939-XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONO 50-107 — 50-033 — 53-91

ANNO 12° | 15 APRILE 1939 - ANNO XVII | FASCICOLO 4

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

BOLLETTINO DEI PREZZI

(ABBREVIAZIONE BIBLIOGRAFICA: **PREZZISTAT**)

*L'asterisco (*), quando apposto, indica nell'indice analitico, eccetto che per l'*APPENDICE*, le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate. Le cifre fra parentesi indicano le pagine dei fascicoli precedenti.*

A. — INDICE SINTETICO

B. — INDICE ANALITICO

Indici generali

Prezzi all'ingrosso

Prezzi al minuto dei principali generi di consumo

NOTE RIASSUNTIVE

PREZZI ALL'INGROSSO

L'indice nazionale dei **prezzi all'ingrosso** (base 1928=100), calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica, presenta nel mese di marzo **1939 un aumento** del **0,4 %** rispetto al precedente mese di febbraio, essendo passato da **97,2** a **97,6.** Nello stesso intervallo di tempo l'indice delle **materie grezze** segna un **aumento** dell'1,0 %, mentre quelli delle **materie semilavorate** e dei **prodotti finiti** presentano rispettivamente una **diminuzione** del **0,5 %** e del **0,2 %.**

Rispetto al marzo 1938, si sono avuti aumenti nella seguente misura: del **4,1 %** nell'**indice generale,** del **4,6 %** nell'indice delle **materie grezze,** del **2,7 %** in quello delle **materie semilavorate** e del **4,9 %** nell'indice dei **prodotti finiti.**

Tra gli indici dei prezzi relativi ai diversi gruppi di merci classificate secondo i **rami di attività economica,** sono da segnalare nel marzo 1939 le seguenti variazioni rispetto al precedente mese di febbraio: un **aumento** dell'**1,4 %** nell'indice dei prezzi dei **prodotti alimentari di origine vegetale** ed una **diminuzione** del **6,4 %** nell'indice dei prezzi del **legname da opera.**

Sempre in confronto al precedente mese di febbraio gli indici dei prezzi dei **beni di consumo** e dei **beni strumentali** risultano **aumentati,** nel marzo 1939, rispettivamente dell'**1,0 %** e del **0,1 %.** Pure **aumentati** del **0,1 %** e dell' **1,7 %** risultano gli indici delle merci **prevalentemente nazionali** e delle merci di **esportazione,** mentre l'indice delle merci **prevalentemente importate** risulta **diminuito** del **0,2 %.**

PREZZI AL MINUTO

Il numero indice dei **prezzi al minuto** dei 20 generi di prima necessità, calcolato con base 1928=100, segna alla data dell'ultimo sabato **del marzo 1939** un **aumento** del **0,5 %,** rispetto al corrispondente sabato del precedente mese di febbraio, essendo passato da **94,7** a **95,2.**

In confronto all'ultimo sabato del precedente mese di febbraio i prezzi risultano: **invariati** per il pane di frumento, la pasta alimentare, la farina di frumento, il riso, la farina di granoturco, il latte, lo zucchero e il caffè tostato; **diminuiti** del **0,2 %** e del **0,1 %,** rispettivamente per il baccalà e stoccofisso e per il salame ed infine **aumentati** del **0,8 %** per il burro naturale e la carne suina, del **0,4 %** per i fagioli secchi, del **3,0 %** per le patate, del **0,1 %** per l'olio d'oliva, dell' **1,4 %** per il lardo, del **2,0 %** per lo strutto, del **0,2 %** per il formaggio da condire, del **2,3 %** per le uova e dell' **1,9 %** per la carne bovina.

NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA
(base giugno 1928 = 100)

L'indice nazionale **complessivo del costo della vita** del mese di marzo 1939 **risulta diminuito** di punti **0,10,** pari al **0,1 %,** in confronto al precedente mese di febbraio, essendo passato da **100,05** a **99,95** e quello del **capitolo alimentazione** risulta anche esso **diminuito** nel periodo considerato di punti **0,18,** pari al **0,2 %,** essendo passato da **94,24** a **94,06.**

Gli indici complessivi, calcolati dagli Uffici dei Comuni capiluoghi di provincia, risultano **diminuiti** in **40** città ed **aumentati** in **22.**

PREZZI DEL PANE

Alla data del 1° aprile 1939-XVII, i prezzi del pane confezionato con farina tipo B, per i sottoindicati tre gruppi di forme, che sono le maggiormente consumate, sono rimasti compresi, rispetto al 1° marzo antecedente, entro gli stessi limiti estremi e precisamente:

per le **forme da gr. 100** a **200,** da un minimo di **L. 1,90** per la città di Cuneo ad un massimo di **L. 2,40** per le città di Lecce e Taranto,

per le **forme da gr. 200** a **500,** da un minimo di **L. 1,70** per la città di Verona ad un massimo di **L. 2,30** per la città di Taranto,

per le **forme da gr. 500** a **1000,** da un minimo di **L. 1,70** per le città di Rovigo, Reggio nell'Emilia, Arezzo, Ancona e Macerata ad un massimo di **L. 1,95** per la città di Pavia.

Indici generali

TAV. I — Numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso (base: 1928 = 100)

(Istituto centrale di statistica)

A) Indice generale ed indici di categoria secondo il grado di lavorazione, l'origine e l'uso delle merci

ANNI E MESI	Indice generale	Secondo il grado di lavorazione e l'uso — Materie grezze: In complesso	Materie grezze: di uso alimentare	Materie grezze: di uso non alimentare	Materie (*) semilavorate	Prodotti finiti: In complesso	Prodotti finiti: di uso alimentare	Prodotti finiti: di uso non alimentare	Secondo il grado di lavorazione, l'origine e l'uso — Materie grezze di origine: minerale (*)	vegetale: In complesso	vegetale: di uso alimentare	vegetale: di uso non alimentare	animale: In complesso	animale: di uso alimentare	animale: di uso non alimentare	Materie semilavorate di origine (*): minerale	vegetale	animale	Prodotti finiti di origine prevalen.(*): minerale	vegetale animale	Prodotti finiti di uso alimentare: di origine vegetale	di origine animale
MERCI	293	91	67	24	83	119	51	68	9	61	*53*	*8*	21	*14*	*7*	42	35	6	36	32	82	19
1934	62.0	57.8	58.8	47.5	66.6	62.5	64.9	57.2	68.6	57.9	*58.7*	*46.5*	55.0	*58.7*	*30.8*	80.4	65.5	89.9	62.9	54.9	67.2	58.9
1935	68.2	65.6	67.6	52.4	74.9	68.8	72.2	60.1	79.8	69.4	*71.0*	*49.4*	57.8	*61.7*	*32.9*	90.6	71.4	46.6	64.2	58.8	75.1	58.6
1936	76.4	76.2	77.7	65.4	89.7	72.8	73.5	71.8	94.7	78.3	*79.8*	*59.2*	70.3	*73.8*	*46.5*	109.8	83.9	55.7	73.0	70.5	74.9	66.1
1937	89.1	89.5	89.4	90.1	101.8	84.0	83.5	85.5	131.3	87.4	*88.7*	*70.5*	88.5	*90.4*	*73.3*	116.2	97.0	78.1	80.8	87.8	84.1	80.0
1938	95.3	90.7	90.8	90.5	111.2	93.9	93.5	95.2	135.9	90.5	*92.6*	*64.7*	86.6	*87.5*	*78.3*	132.9	98.5	79.4	84.5	100.4	95.1	85.0
Marzo 1938	93.8	89.4	89.0	91.9	110.5	91.4	89.9	95.8	138.2	87.8	*88.7*	*68.2*	88.0	*89.4*	*76.4*	132.2	98.5	78.9	85.0	100.2	91.2	82.9
Aprile »	95.0	91.1	91.2	90.2	111.4	91.5	90.1	95.4	136.7	90.6	*92.6*	*65.3*	87.1	*88.4*	*76.1*	133.6	98.6	79.5	85.0	100.8	91.5	82.8
Maggio »	95.7	91.0	91.1	89.5	111.2	93.0	92.1	95.6	137.2	92.1	*94.4*	*63.4*	84.3	*85.3*	*76.1*	133.0	98.8	79.8	84.9	100.8	94.0	82.3
Giugno »	96.2	91.9	92.2	89.1	111.8	94.8	93.8	95.5	137.4	93.5	*96.1*	*62.9*	84.4	*85.4*	*75.7*	132.4	98.5	79.8	84.9	100.6	96.1	82.1
Luglio »	94.9	90.4	90.4	90.4	111.0	95.3	95.3	95.5	134.8	93.1	*95.4*	*65.0*	81.3	*81.6*	*78.7*	132.5	98.8	79.8	84.7	100.6	98.0	81.8
Agosto »	96.0	90.9	91.0	89.9	111.1	96.2	96.7	94.8	134.9	93.9	*96.4*	*63.5*	81.3	*81.6*	*78.7*	132.5	98.8	80.3	84.8	100.3	99.4	83.3
Settembre »	96.8	91.5	91.8	89.5	110.9	97.1	98.2	94.9	134.4	93.2	*95.8*	*62.0*	84.3	*84.8*	*80.2*	131.9	98.7	80.4	84.6	99.8	100.0	88.9
Ottobre »	96.9	91.9	92.1	90.6	111.2	97.2	98.3	95.1	134.7	93.3	*95.8*	*63.7*	85.0	*85.5*	*80.6*	132.1	99.8	80.4	84.6	100.0	100.1	88.6
Novembre »	97.2	93.0	93.8	90.1	111.1	96.7	97.2	95.7	131.0	94.2	*96.6*	*63.9*	86.8	*87.5*	*80.8*	132.1	99.2	80.4	84.6	100.9	98.9	88.4
Dicembre »	96.4	91.7	92.1	89.0	111.7	96.1	96.5	95.6	130.5	92.8	*95.1*	*63.6*	89.5	*86.6*	*79.4*	133.0	98.9	81.6	84.6	100.8	98.0	88.2
Gennaio 1939	97.1	92.7	93.6	85.7	114.0	96.2	95.6	98.0	129.0	92.7	*95.1*	*63.6*	88.5	*90.8*	*71.0*	131.2	104.7	86.8	84.6	104.5	97.2	87.4
Febbraio »	97.2	92.6	93.7	85.1	114.1	96.1	95.5	97.9	129.0	93.9	*96.5*	*62.3*	86.5	*88.5*	*70.9*	130.8	105.5	86.8	84.6	104.4	96.9	87.8
Marzo »	97.6	93.5	94.7	84.9	113.5	95.9	95.2	97.9	128.4	95.8	*98.6*	*62.8*	85.9	*87.9*	*70.1*	130.7	103.9	86.6	84.4	104.4	96.6	87.6

(*) Gli indici delle categorie segnate con asterisco si riferiscono eclusivamente a prodotti di uso non alimentare.

B) Indici secondo i rami di attività economica e il grado di lavorazione

ANNI E MESI	Prodotti tessili, cuoi e pellami: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Prodotti metallurgici e meccanici: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Combustibili e olii minerali: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Prodotti chimici e fertilizzanti: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Carta (*)	Legname da opera (*)	Minerali non metallici ceramiche e vetri: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Prodotti alimentari (**): In complesso	di origine vegetale	di origine animale
MERCI	37	13	15	9	30	1	13	16	17	6	11	17	1	15	1	8	18	19	2	11	6	118	85	33
1934	45.8	34.4	48.1	55.0	67.7	52.7	74.6	62.4	81.4	71.3	88.6	67.1	90.4	74.5	42.4	61.5	80.4	71.2	65.3	72.7	67.3	60.0	60.8	58.1
1935	49.7	37.0	54.9	57.7	74.8	70.9	85.2	64.0	94.4	79.7	105.1	78.7	87.5	76.2	62.9	62.4	86.2	72.2	68.3	74.6	66.2	68.5	72.0	61.3
1936	61.9	49.4	67.4	68.9	87.4	84.5	101.7	72.6	118.4	93.3	137.8	83.7	87.8	83.3	84.8	80.6	98.7	79.0	74.4	79.8	76.9	76.6	78.4	72.7
1937	79.0	70.1	79.9	86.3	103.6	132.6	123.8	79.5	124.0	120.8	126.0	97.7	95.3	97.5	98.8	97.9	134.7	87.2	85.7	87.0	88.0	87.9	67.4	89.0
1938	83.0	67.3	82.5	98.8	111.4	131.7	140.0	83.2	146.1	129.9	157.3	104.5	108.4	103.4	108.5	119.1	150.7	92.0	90.9	90.9	96.7	91.3	93.2	87.2
Marzo 1938	82.9	68.2	81.7	97.9	115.7	142.7	145.0	83.8	146.2	130.9	156.7	103.7	105.9	102.9	106.6	123.8	151.4	90.8	90.8	89.4	96.2	89.1	89.3	88.6
Aprile »	82.5	66.8	82.1	97.8	114.8	135.9	144.2	83.8	145.5	129.6	156.6	104.9	106.7	103.8	109.2	123.5	151.3	90.8	90.8	89.4	96.2	90.8	92.3	87.6
Maggio »	82.8	65.7	82.3	98.4	113.7	139.2	141.3	83.7	145.7	129.5	157.1	106.0	105.9	104.2	109.7	120.7	152.0	91.0	90.9	89.6	96.2	91.2	94.2	84.9
Giugno »	81.6	63.9	82.8	98.4	113.6	136.7	141.1	83.6	146.1	130.6	156.8	106.2	106.2	104.4	109.7	119.2	152.0	91.7	90.9	90.5	96.2	92.4	96.0	84.9
Luglio «	83.2	67.9	82.3	98.6	110.7	120.9	137.3	83.4	146.4	130.8	157.7	105.5	104.6	103.8	109.1	116.9	152.6	92.5	90.9	91.6	96.2	91.5	96.0	81.7
Agosto »	82.8	66.9	82.5	98.3	110.7	117.4	137.2	83.5	146.6	130.6	157.7	105.8	104.4	103.9	109.1	116.5	152.8	92.8	91.0	91.9	96.6	92.1	97.2	81.9
Settembre »	82.4	66.6	82.2	97.9	109.9	117.6	136.0	83.3	145.5	130.7	157.6	105.0	104.4	103.8	109.1	115.8	153.5	92.7	91.0	91.7	97.0	93.1	96.8	85.4
Ottobre »	83.1	67.8	82.6	98.1	110.0	117.4	136.1	83.3	146.9	130.9	158.1	105.2	102.7	104.1	108.8	115.7	152.9	92.8	91.0	91.8	97 0	93.3	96.9	86.0
Novembre »	83.5	68.0	82.6	99.3	109.9	116.9	135.8	83.3	145.5	127.5	158.2	104.6	103.2	103.6	107.9	115.6	153.9	92.9	91.0	91.9	97.0	94.1	97.2	87.7
Dicembre »	83.0	66.1	83.3	99.3	111.2	117.4	138.8	83.3	145.1	127.0	158.3	104.5	102.0	103.5	107.9	113.9	153.6	93.1	91.0	92.1	97.0	93.0	95.9	86.9
Gennaio 1939	85.1	62.9	89.6	103.5	109.5	117.9	134.7	83.3	143.9	125.9	156.6	105.3	103.3	104.4	109.5	112.7	153.2	92.8	90.8	91.8	97.0	94.0	95.6	90.4
Febbraio »	84.8	62.1	89.7	103.5	109.3	117.6	134.4	83.3	143.6	125.9	156.1	104.3	103.8	104.5	108.8	111.2	157.3	92.7	90.9	91.6	97.0	94.0	96.6	88.5
Marzo »	84.7	61.8	89.6	103.5	108.8	113.6	134.2	83.1	143.8	126.3	156.1	104.3	106.9	103.8	106.1	110.9	147.3	92.7	90.9	91.6	97.0	94.7	98.0	87.9

(*) Gli indici dei prezzi della *carta* riguardano esclusivamente i prodotti finiti: quelli del *legname da opera* prodotti semilavorati.
(**) Gli indici per grado di lavorazione dei *prodotti di uso alimentare* sono riportati nel precedente prospetto *A*.

C) Indici dei prezzi dei beni di consumo, strumentali e secondo le correnti del traffico

ANNI E MESI	Beni di consumo: In complesso	Beni di consumo: di utilizzazione immediata	Beni di consumo: di utilizzazione mediata	Beni strumentali: In complesso	Beni strumentali: di utilizzazione immediata	Beni strumentali: di utilizzazione mediata	Provenienza o destinazione delle merci: prevalentemente nazionali	prevalentemente importate	di esportazione
1934	60.4	60.7	58.4	79.7	81.8	75.1	60.8	66.2	48.8
1935	66.2	65.6	69.9	90.6	98.7	84.7	67.8	73.0	55.8
1936	73.1	72.2	78.8	111.4	116.9	100.8	74.2	90.1	63.4
1937	85.6	85.1	89.3	122.0	122.6	120.7	86.3	102.7	81.7
1938	90.9	90.2	95.8	138.6	142.4	131.0	93.3	107.7	83.1
Marzo 1938	88.6	87.8	94.1	139.7	142.0	135,0	91.3	106.9	85.4
Aprile »	89.3	88.6	94.0	139.7	142.2	134.4	92.1	107.6	87.9
Maggio »	90.7	90 1	94.5	139.1	142.4	132.2	93.0	106.6	91.6
Giugno »	91.5	90.7	96.7	139.8	142.7	132.2	94.1	106.5	94.8
Luglio »	91.0	90.1	97.4	138.8	142.9	128.9	94.0	107.7	90.9
Agosto »	91.9	91.1	97.2	138.3	143.0	128.7	94.7	106.9	93.7
Settembre »	92.8	92.2	97.0	137.7	142.8	127.5	95.5	106.4	91.3
Ottobre »	93.1	92.4	97.3	137.9	143.1	127.6	95.3	107.7	88.9
Novembre »	93.7	93.2	97.2	137.2	142.1	127.4	95.6	106.9	87.9
Dicembre »	92.3	91.5	97.8	138.0	141.8	130.1	95.4	106.6	84.8
Gennaio 1939	93.1	92.1	100.4	136.1	140.8	126.7	95.8	108.6	84.7
Febbraio »	92.8	91.8	100.2	135.5	139.1	126.4	95.8	107.9	85.8
Marzo »	93.7	92.8	100.0	135.6	140.2	126.2	95.9	107.7	87.3

AVVERTENZA. — Le cifre che non concordano con quelle pubblicate nel fascicolo precedente sono state rettificate. Per i criteri di elaborazione dei dati, vedansi le « Relazioni sulla costruzione del numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso » pubblicate in APPENDICE ai « Bollettini dei prezzi » del novembre 1934-XIII e del maggio 1935-XIII; per l'elenco dei beni di consumo e strumentali vedasi « APPENDICE III » al fascicolo del febbraio 1937-XV e per l'elenco delle merci secondo le correnti del traffico vedasi « APPENDICE II » al fascicolo del mese di aprile 1938-XVI.

TAV. II. — Numero indice nazionale complessivo del costo della vita e del capitolo "alimentazione" (*a*)

(*Istituto centrale di statistica*)

(base : 1° giugno 1928 = 100)

MESI	NUMERO INDICE NAZIONALE COMPLESSIVO DEL COSTO DELLA VITA								
	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Gennaio	90.72	84.99	82.92	80.56	75.14	82.05	86.89	99.14	100.37
Febbraio	90.12	85.06	82.32	79.79	75.28	81.84	86.90	99.22	100.05
Marzo	90.08	85.82	81.63	79.51	75.89	81.94	87.18	99.25	99.95
Aprile	90.01	86.19	80.92	79.43	76.82	82.20	87.77	98.70	—
Maggio	89.88	85.42	80.26	75.21	76.74	83.50	90.22	99.69	—
Giugno	88.95	84.97	80.41	74.89	77.28	83.84	91.01	98.82	—
Luglio	88.48	83.78	80.10	74.83	77.52	83.55	92.86	98.96	—
Agosto	87.37	82.10	79.17	74.10	77.23	83.11	93.26	98.60	—
Settembre	86.61	81.89	79.57	74.29	77.47	83.54	94.17	98.55	—
Ottobre	86.22	82.43	79.58	74.53	79.88	85.23	95.95	99.02	—
Novembre	85.97	83.13	79.87	75.15	80.51	85.51	96.93	99.51	—
Dicembre	85.21	83.48	79.78	75.35	81.52	85.96	96.29	99.97	—
Media annua	88.26	84.10	80.50	76.39	77.48	83.52	91.74	99.12	—

MESI	NUMERO INDICE NAZIONALE DEL CAPITOLO "ALIMENTAZIONE"								
	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Gennaio	86.92	78.91	77.81	74.47	69.94	77.09	81.10	93.86	94.77
Febbraio	85.55	79.09	76.80	73.19	70.22	76.47	81.91	93.86	94.24
Marzo	85.42	80.47	75.19	72.80	70.40	76.57	82.30	93.82	94.06
Aprile	85.49	81.13	74.10	72.67	72.01	77.02	82.66	92.84	—
Maggio	85.15	80.71	73.55	69.84	72.82	78.05	83.54	93.58	—
Giugno	84.52	79.91	73.87	68.49	73.11	78.43	84.24	92.24	—
Luglio	83.84	77.96	73.40	68.41	73.27	77.88	86.80	92.34	—
Agosto	81.87	75.18	71.86	68.01	72.75	77.13	87.47	91.47	—
Settembre	80.47	74.79	72.56	68.35	73.11	77.82	89.01	91.55	—
Ottobre	80.31	76.05	72.68	68.79	74.61	79.55	90.16	92.68	—
Novembre	80.11	77.27	72.28	69.88	75.62	79.93	91.23	93.14	—
Dicembre	79.16	78.04	73.02	70.30	76.35	80.50	92.64	94.01	—
Media annua	83.23	78.29	73.84	70.43	72.81	78.04	86.09	92.95	—

(*a*) Serie derivata da quella degli indici con base 1° giugno 1927 = 100 (R. D. Legge 20 febbraio 1927, n. 222) — pubblicata fino al mese di settembre 1935 — calcolata facendo uguale a 100 l'indice di detta serie del mese di giugno 1928.

TAV. III. — Numeri indici del costo della vita in alcune città (1)

(*Uffici comunali e Istituto centrale di statistica*)

(base : 1° giugno 1928 = 100)

CITTÀ	INDICI COMPLESSIVI		NUMERI INDICI DEI SOTTOINDICATI CAPITOLI DI SPESA									
			ALIMENTAZIONE		VESTIARIO		ABITAZIONE		RISCALDAMENTO		VARIE	
	marzo 1938	marzo 1939	marzo 1938	marzo 1939	marzo 1938	marzo 1939	marzo 1938	marz 1939	marzo 1938	marzo 1939	marzo 1938	marzo 1939
CAPILUOGHI												
Alessandria	102.07	99.80	97.92	95.50	103.12	100.20	111.14	111.18	118.57	115.33	107.49	104.82
Cuneo	97.25	97.22	90.49	89.92	119.42	121.85	92.95	92.95	111.76	109.15	103.95	105.92
Novara	95.57	95.23	88.54	86.68	115.13	122.06	99.98	99.98	112.84	111.76	102.10	101.40
Torino	101.92	104.40	96.56	99.41	130.27	136.41	89.21	89.62	130.33	126.97	107.59	109.07
Vercelli	92.52	90.34	91.13	86.41	102.14	107.68	84.75	84.75	95.37	95.51	96.67	97.98
Genova	95.12	95.07	88.16	87.71	139.66	141.82	84.57	84.57	99.29	99.29	104.29	104.78
La Spezia	99.17	99.33	95.85	96.30	113.72	117.59	106.82	106.82	94.28	90.72	99.55	96.53
Savona	95.34	94 68	90.82	90.34	108.93	109.13	91.64	91.64	119.44	117.20	106.32	101.86
Bergamo	102.63	101.90	97.68	95.64	138.51	140.24	88.61	88.81	103.92	103.92	108.92	112.01
Brescia	101.56	100.17	91.78	89.73	144.23	142.48	103.26	103.30	118.04	115.54	103.89	106.60
Como	97.75	100.41	94.18	100.22	110.40	105.48	90.15	90.15	110.26	108.98	103.12	103.49
Cremona ed Uniti	101.52	100.59	91.06	88.82	146.00	149.01	90.62	90.62	119.23	118.62	108.26	109.52
Mantova	101.10	99.10	92.35	88.87	141.52	142.70	89.13	89.13	101.16	99.08	108.54	110.18
Milano	105.94	105.08	101.00	97.87	122.26	129.58	107.80	107.80	127.95	124.86	100.00	101.06
Varese	101.50	100.08	102.60	99.51	115.27	117.08	85.18	85.18	122.12	120.62	94.70	95.97
Bolzano	95.28	96.27	87.07	87.69	105.58	109.52	118.78	118.78	107.53	107.58	101.81	102.47
Trento	90.65	92.13	90.05	91.09	112.08	117.11	78.99	78.99	96.71	98.90	95.00	96.95
Padova	99.10	100.10	92.62	94.10	125.56	126.89	99.54	99.54	108.06	108.06	92.73	93.00
Treviso	95.26	95.28	90.61	89.12	103.92	108.62	85.25	85.25	106.08	106.08	132.82	136.69
Udine	95.33	93.79	95.46	93.17	95.32	95.20	83.15	83.08	100.23	101.61	107.57	104.64
Venezia	100.26	102.59	92.05	92.32	140.01	156.27	96.93	97.24	90.18	87.54	103.49	103.96
Verona	97.25	99.76	90.15	93.59	123.57	127.79	96.89	97.08	103.62	101.77	99.21	99.72
Vicenza	101.21	100.11	95.20	94.08	111.82	107.25	98.79	98.85	109.26	109.79	121.87	124.04
Fiume	87.62	89.80	81.81	84.64	86.99	90.88	95.37	95.37	116.79	115.26	96.72	97.86
Gorizia	95.07	96.79	89.82	90.76	128.74	138.93	83.74	83.74	95.08	92.86	100.31	100.94
Pola	96.84	97.30	92.77	92.47	125.38	132.03	86.14	86.14	110.30	108.85	103.29	104.05
Trieste	93.64	96.22	88.81	92.24	107.66	113.48	91.10	91.10	90.45	90.45	107.93	107.93
Bologna	98.70	100.04	96.37	98.50	145.70	146.30	77.82	77.63	100.70	98.26	91.28	92.75
Ferrara	95.63	96.89	94.41	95.52	116.67	119.79	85.07	88.84	108.85	106.74	88.23	88.50
Forlì	95.49	92.77	92.48	86.76	115.62	118.58	94.90	95.17	88.88	90.95	96.50	104.09
Modena	98.52	96.18	95.99	91.51	103.85	105.51	87.79	87.58	120.76	120.76	103.07	103.58
Parma	98.49	98.99	88.87	89.17	159.69	162.29	88.85	88.85	105.88	105.08	99.57	100.85
Piacenza	92.98	93.29	89.57	89.49	99.82	101.45	85.63	84.93	117.02	117.02	107.88	110.87
Ravenna	99.12	99.84	96.67	96.42	113.57	119.65	82.51	82.56	103.81	99.78	110.48	114.54
Apuania	94.28	95.24	94.24	93.91	106.48	115.66	74.84	74.84	79.28	81.38	114.78	115.41
Firenze	95.29	97.12	89.17	90.82	110.82	116.75	104.29	103.98	97.00	97.00	103.13	103.58
Livorno	95.54	96.93	89.92	91.52	118.01	120.24	101.22	101.09	115.85	115.85	99.13	99.77
Lucca	89.37	89.24	88.26	87.15	98.45	102.88	80.02	80.02	88.67	88.67	104.42	108.44
Pisa	94.51	95.31	91.19	92.38	116.27	118.16	88.26	88.26	84.74	81.82	106.49	106.49
Pistoia	92.80	94.38	87.12	89.14	103.75	105.28	95.97	95.97	106.16	105.88	120.00	122.23
Siena	102.65	105.13	90.62	93.07	181.69	186.20	186.93	186 93	95.50	97.88	133.84	136.27
Ancona	93.75	92.23	92.91	89.96	101.42	101.59	95.14	94.68	91.72	94.11	90.75	90.79
Ascoli Piceno	92.64	93.48	87.34	87.97	120.36	123.45	95.45	95.45	81.56	81.56	10 20	105.86
Pesaro	89.42	91.82	87.12	90.74	121.51	122.23	69.43	69.39	91.66	92.86	.88	88.91
Perugia	97.36	96.49	94.86	93.39	117.68	120.65	90.15	87.09	88.48	88.48	6.76	107.99
Terni	99.08	100.41	94.44	95.25	128.48	124.92	96.51	96.51	114.53	114.58	94.46	104.86
Roma	101.63	102.90	97.89	96.82	105.87	122.28	89.94	90.20	89.81	89.81	155.79	155.55
Viterbo	85.54	83.84	86.94	83.64	96.72	96.84	67.53	67.82	75.96	77.08	104.77	110.67
Aquila degli Abruzzi	89.93	92.66	88.32	91.54	109.74	113.36	78.76	78.76	74.83	77.52	106.23	107.35
Chieti	96.33	98.57	88.85	91.01	142.47	149.81	86.37	86.87	99.94	99.94	105.54	107.66
Teramo	95.08	93.42	97.75	94.26	110.15	110.97	72.78	72.78	101.04	104.86	102.41	105.16
Napoli	95.76	97.84	88.68	90.72	128.57	138.94	101.28	101.16	101.51	101.51	90.56	90.34
Salerno	91.23	93.18	88.73	91.35	107.94	109.21	81.74	88.03	92.68	92.68	103.06	104.19
Bari	95.98	96.10	90.14	91.53	119.95	116.92	97.04	96.70	85.91	82.85	102.75	102.41
Taranto	104.28	106.33	86.82	93.82	121.81	112.26	133.54	133.54	75.32	78.21	127.01	122.61
Matera	92.60	94.43	91.77	94.52	100.08	98.80	93.83	93.83	76.20	77.96	105.53	111.14
Reggio di Calabria	89.24	90.36	86.95	88.55	105.22	104.88	89.10	89.10	88.84	88.84	84.05	85.52
Agrigento	90.03	95.56	89.83	96.96	87.78	93.65	87.46	87.46	103.85	105.64	94.42	101.62
Catania	96.50	99.53	91.92	96.87	117.37	118.08	98.23	98.23	95.75	105.86	100.31	100.86
Messina	97.71	100.68	94.06	98.40	117.70	119.48	101.16	101.16	86.61	85.89	101.67	101.02
Palermo	98.63	99.13	89.73	91.15	142.03	138.93	109.17	110.33	101.08	96.17	97.24	97.42
Cagliari	88.20	91.36	81.43	83.45	122 58	138.68	91.98	91.42	86.45	90.32	101.84	104.02
NON CAPILUOGHI												
Biella	98.44	99.12	99.65	99.43	108.51	109.88	87.31	86.87	91.39	92.09	118.90	115.59
Cesena	101.65	99.96	96.55	92.09	138.47	147.17	89.81	89.81	93.68	93.68	113.69	114.93
Imola	97.61	96.04	98.40	95.10	97.74	99.58	81.47	81.47	109.70	106.42	99.91	109.83
Rimini	94.84	95.49	91.15	90.24	116.22	122.15	80.68	80.58	94.66	97.49	123.26	129.05
Prato	98.94	97.09	93.80	91.26	134.96	131.91	92.48	92.43	88.48	88.48	108.46	111.08
Caltagirone	87.32	91.17	90.98	98.71	102.81	96.89	62.21	62.21	66.11	66.11	96.87	96.46

(1) È appena necessario avvertire, che questi indici servono soltanto per misurare le variazioni del costo della vita, in rapporto quali si riferiscono, ma non si prestano a comparare le differenze nel costo della vita delle diverse città considerate.

***AVVERTENZA.** — A partire dal fascicolo del marzo 1939 non vengono più pubblicati i prezzi al minuto accertati mensilmente dagli Uffici comunali delle città capiluoghi di provincia. Tali prezzi verranno pubblicati nei riassunti annuali "prezzi e costo della vita in Italia" allegati al* **Bollettino dei prezzi** *del mese di febbraio di ciascun anno.*

TAV. IV. — Numeri indici nazionali e prezzi al minuto di 20 principali generi alimentari

(base degli indici: 1928 = 100)

A) INDICE GENERALE

MESI	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939
Gennaio	79.6	75.7	70.5	81.0	84.3	97.6	95.8
Febbraio	77.9	74.0	70.2	80.0	85.6	96.6	94.7
Marzo	76.7	73.2	69.8	79.7	86.5	94.4	95.2
Aprile	75.4	73.1	71.0	79.7	87.0	93.3	—
Maggio	75.1	69.7	71.3	80.6	88.1	92.5	—
Giugno	75.2	68.8	72.3	80.6	89.1	92.3	—
Luglio	74.5	68.8	72.5	80.2	91.2	92.8	—
Agosto	73.7	68.6	72.0	80.3	92.4	93.4	—
Settembre	74.1	68.9	74.2	81.1	93.4	93.9	—
Ottobre	74:5	69.4	77.1	82.0	94.1	95.1	—
Novembre	74.7	70.7	79.4	82.4	95.8	96.5	—
Dicembre	75.0	71.1	80.2	82.9	97.0	97.1	—
Medie annue	**75.5**	**71.0**	**73.4**	**80.9**	**94.0**	**94.6**	—

B) PREZZI MEDI NAZIONALI DEI SINGOLI GENERI E RELATIVI NUMERI INDICI

GENERI	Prezzi medi (1) (lire per kg)			Numeri indici			Variazioni percentuali degli indici del marzo 1939 rispetto al mese di	
	Genn. 1939	Febbr. 1939	Marzo 1939	Genn. 1939	Febbr. 1939	Marzo 1939	Febbraio 1939	Marzo 1938
Pane di frumento	1.99	1.99	1.99	107.7	107.7	107.7	—	+ 10.1
Pasta alimentare	2.96	2.96	2.96	109.9	109.9	109.9	—	+ 11.1
Farina di frumento	2.23	2.23	2.23	104.2	104.2	104.2	—	+ 5.3
Riso	2.10	2.10	2.10	107.0	107.0	107.0	—	+ 3.7
Farina di granoturco	1.32	1.32	1.32	92.2	92.2	92.2	—	+ 6.6
Fagioli secchi	2.74	2.75	2.76	106.7	107.1	107.5	+ 0.4	+ 19.0
Patate	0.66	0.67	0.69	73.4	74.5	76.7	+ 3.0	+ 27.8
Zucchero	6.65	6.65	6.65	96.0	96.0	96.0	—	—
Caffè tostato	33.19	33.17	33.17	106.5	106.4	106.4	—	— 2.3
Carne bovina	8.22	8.24	8.40	106.4	106.6	108.7	+ 2.0	— 12.8
Carne suina	9.47	9.45	9.53	93.5	93.3	94.0	+ 0.8	— 10.6
Salame	17.59	17.58	17.56	83.4	83.3	83.2	— 0.1	— 2.1
Baccalà e stoccofisso	4.88	4.88	4.87	96.7	96.7	96.5	— 0.2	— 0.2
Uova ... *dozzina*	6.98	5.30	5.42	99.0	75.1	76.8	+ 2.3	+ 16,0
Latte alimentare ... *l.*	1.17	1.17	1.17	86.6	86.6	86.6	—	— 1.6
Formaggio per cond.	14.08	14.14	14.17	75.2	75.5	75.7	+ 0.3	+ 4.4
Olio di oliva ... *l.*	8.15	8.16	8.17	89.3	89.4	89.5	+ 0,1	+ 6.9
Burro	16.61	16.74	16.87	92.6	93.3	94.0	+ 0.8	+ 21.0
Lardo	8.34	8.33	8.45	91.8	91.7	93.1	+ 1.5	— 16.4
Strutto	7.84	7.83	7.99	96.9	96.8	98.8	+ 2.1	— 15.1

(1) A partire dal fascicolo del marzo 1939 vengono riportati i prezzi medi risultanti dagli accertamenti effettuati *all'ultimo sabato di ogni mese* dagli Uffici Comunali, secondo uniformi criteri di rilevazione appositamente stabiliti.

TAV. V. — Confronto dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso e al minuto per gli stessi generi alimentari

(*Confederazione fascista dei commercianti*)

(base: 1ª quindicina gennaio 1929 = 100)

Numeri indici dei prezzi all'ingrosso

Numero delle città	GENERI	Febbraio 1938 I quind.	Febbraio 1938 II quind.	Gennaio 1939 I quind.	Gennaio 1939 II quind.	Febbraio 1939 I quind.	Febbraio 1939 II quind.
68	Frumento nazion. tenero	102.29	102.29	109.75	109.75	109.79	109.79
90	Farina di grano tenero	106.20	106.24	111.83	112.04	111.78	111.78
61	Farina di granoturco	85.03	84.97	90.62	90.80	91.26	91.30
90	Pasta	101.42	101.48	111.71	111.85	111.87	111.83
74	Riso	103.74	103.52	106.78	106.89	106.99	107.32
79	Fagioli	68.25	68.04	77.16	77.76	78.36	78.45
87	Patate	56,75	56.49	67.40	70.13	72.64	73.31
86	Olio d'oliva	91.84	91.85	98.98	98.98	99.25	99.35
67	Olio di semi	121.99	122.01	121.59	121.97	122.07	122.07
85	Lardo	103.90	103.16	83.64	83.09	82.75	82.89
85	Strutto	114.52	113.42	91.64	91.43	90.93	91.07
78	Burro	79.64	76.40	89.82	90.19	90.53	90.98
77	Latte	87.59	87.23	86.63	85.90	86.53	86.53
79	Uova	63.31	58.40	86.63	79.83	69.05	63.54
88	Formaggio	76.00	75.93	79.05	78.96	79.01	79.59
78	Buoi da macello	110.02	109.12	92.26	92.55	95.33	96.51
82	Vitelli da macello	110.70	109.33	93.13	92.71	94.63	95.27
82	Mortadella	86.66	86.78	77.79	77.13	76.65	76.14
11	Salame	83.94	83.81	80.54	80.14	79.98	80.02
78	Pesce secco	83.95	83.82	83.16	83.15	83.32	83.27
77	Conserva di pomodoro	50.57	50.36	55.23	55.42	55.43	55.46
87	Caffè crudo	108.67	108.52	107.02	107.12	107.12	106.93
89	Zucchero	99.77	99.92	100.12	100.12	100.12	100.12
82	Vino rosso	78.40	78.11	91.19	91.36	90.96	90.59
69	Vino bianco	81.45	81.03	94.60	94.76	94.79	94.65
	Indice generale	**90.26**	**89.69**	**91.53**	**91.36**	**91.25**	**91.15**

Numeri indici dei prezzi al minuto

Numero delle città	GENERI	Febbraio 1938 I quind.	Febbraio 1938 II quind.	Gennaio 1939 I quind.	Gennaio 1939 II quind.	Febbraio 1939 I quind.	Febbraio 1939 II quind.
90	Pane (forme grosse)	97.60	97.48	106.73	106.73	106.73	106.73
90	Pane (forme piccole)	97.37	97.34	106.46	106.46	106.46	106.46
61	Farina granoturco	82.79	82.82	87.87	88.23	88.47	88.57
90	Pasta	98.98	98.33	106.61	106.74	106.85	106 85
74	Riso	100.86	100.72	103.28	103.26	103.69	103.69
79	Fagioli	65.60	65.45	74.59	75.29	75.80	76.56
87	Patate	60.95	60.52	69.43	71.01	73.10	74.64
86	Olio d'oliva	87.90	87.90	92.79	92.88	93.06	93.25
67	Olio di semi	112.52	112.53	113.01	113.04	113.04	113.05
85	Lardo	103.74	103.31	85.64	85.04	84.95	84.95
85	Strutto	115.14	114.05	95.20	94.62	94.73	94.72
78	Burro	78.51	76.09	86.55	86.98	87.33	87.77
77	Latte	85.51	85.49	85.65	85.70	85.07	84.68
79	Uova	64.18	59.44	85.66	80.02	73.73	72.14
88	Formaggio	71.48	71.45	75.10	75.08	75.26	75.27
79	Carne fresca di bue	110.23	109.70	92.44	92.27	92.26	92.81
82	Carne fresca di vitello	111.61	111.16	96.40	96.35	96.42	96.91
72	Mortadella	79.47	79.39	73.11	72.71	72.58	72.41
71	Salame	79,52	79.45	76.90	76.69	77.22	77.21
78	Pesce secco	82.97	82.91	81.89	81.65	82.33	82.19
77	Conserva di pomodoro	53.65	53.68	57.20	56.98	57.38	57.44
87	Caffè tostato	103.52	103.38	101.11	101.11	101.31	101.39
89	Zucchero	95.12	95.19	95.15	95.15	95.15	95.15
82	Vino rosso	73.69	73.67	81.64	81.64	81.65	81.59
69	Vino bianco	76,13	76.15	85.39	85.21	84.79	84.37
	Indice generale	**87.56**	**87.10**	**88.63**	**88.43**	**88.37**	**88.43**

TAV. VI. — Salari medi giornalieri (1) dei prestatori d'opera del commercio

(Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio e Istituto centrale di statistica)

MESI	Retrib. media giornaliera 1936	Retrib. media giornaliera 1937	Retrib. media giornaliera 1938	Indici di variazione (base: dicembre 1930 = 100) 1936	1937	1938
Gennaio	12.61	13.99	15.38	84.0	93.2	102.5
Febbraio	12,68	14.04	15.38	84.1	93.5	102.5
Marzo	12.63	14.02	15.36	84.1	93.4	102.3
Aprile	12.63	15.50	15.33	84.1	103.3	102.1
Maggio	12.60	15.50	15.32	83.9	103.3	102.1
Giugno	12,60	15.43	15,28	83.9	102.8	101.8
Luglio	12,55	15.27	15.11	83.6	101.7	100.7
Agosto	12.53	15.20	15,05	83.5	101.3	100.8
Settembre	13,69	15.27	15.12	91.2	101.7	100.7
Ottobre	13,80	15.34	15.22	91.9	102.2	101.4
Novembre	13.88	15.36	15.23	92.5	102.3	101.5
Dicembre	13.99	15.39	15.24	93.2	102.5	101.5

(1) Si intendono i salari medi assicurati, e cioè i salari che vengono denunciati dai datori di lavoro agli effetti dell'assicurazione di malattia. Per i criteri di elaborazione dei dati, vedansi AVVERTENZE a pagg. 707 e 365 dei fascicoli n. 11 del 15 novembre 1937 e n. 5 del 15 maggio 1938.

TAV. VII. — Salari medi orari distinti per mesi, compartimenti e per categoria di industrie

(Istituto centrale di statistica e Confederazione fascista degli industriali)

A) Salari medi orari corrisposti agli operai dell'industria nel complesso del Regno e relativi numeri indici (Nuove serie) (1)

MESI	SALARI MEDI ORARI											NUMERI INDICI, BASE 1928 = 100										
	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Gennaio	2.15	2.09	2.08	1.99	1.94	1.88	1.83	1.73	1.80	1.98	2.18	102.4	99.5	99.0	94.8	92.4	89.5	87.1	82.4	85.7	94.3	103.8
Febbraio	2.14	2.08	2.06	1.95	1.91	1.87	1.83	1.73	1.80	1.98	2.16	101.9	99.0	98.1	92.9	90.9	89.0	87.1	82.4	85.7	94.3	102.9
Marzo	2.11	2.06	2.06	1.92	1.90	1.84	1.82	1.74	1.80	1.98	2.16	100.5	98.1	98 1	91.4	90.5	87.6	86.7	82.9	85.7	94.3	102.9
Aprile	2.10	2.09	2.08	1.94	1.91	1.86	1.84	1.74	1.82	1.98	2.22	100.0	99 5	99.0	92.4	90.9	88.6	87.6	82.9	86.7	94.3	105.7
Maggio	2.10	2.09	2.07	1.96	1.93	1.84	1.81	1.76	1.82	2.11	2.25	100.0	99.5	98.6	93.3	91.9	87.6	86.2	83.8	86.7	100.5	107.1
Giugno	2.12	2.10	2.12	2.00	1.93	1.88	1.80	1.77	1.84	2.17	2.25	100.9	100.0	100.9	95.2	91.9	89.5	85.7	84.3	87.6	103.3	107.1
Luglio	2.09	2.10	2.07	1.93	1.92	1.85	1.79	1.79	1.87	2.19	2.28	99.5	100.0	98.6	91.9	91.4	88.1	85.2	85.2	89.0	104.3	108.6
Agosto	2.09	2.12	2.14	1.98	1.98	1.90	1.84	1.85	1.99	2.28	2.39	99.5	100.9	101.9	94.3	94.3	90.5	87.6	88.1	94.8	108.6	113.8
Settembre	2.07	2.10	2.08	1.94	1.90	1.86	1.80	1.79	1.97	2.17	2.26	98.6	100.0	99.0	92.4	90.5	88.6	85.7	85.2	93.8	103.3	107.6
Ottobre	2.05	2.05	2.07	1.92	1.87	1.85	1.76	1.78	1.96	2.17	2.29	97.6	97.6	98.6	91.6	89.0	88.1	83.8	84.8	93.3	103.3	109.0
Novembre	2.06	2.06	2.05	1.92	1.87	1.85	1.74	1.79	1.96	2.16	2.30	98.1	98.6	97.6	91.4	89.0	88.1	82.9	85.2	93.3	102.9	109.5
Dicembre	2.10	2.09	2.02	1.94	1.88	1.85	1.76	1.80	1.99	2.18	2.36	100.0	99.5	96.2	92.4	89.5	88.1	83.8	85.6	94.8	103.8	112.4
Media annua...	2.10	2.09	2.07	1.95	1.91	1.86	1.80	1.77	1.88	2.11	2.26	100.0	99.5	98.6	92.9	90.9	88.6	85.7	84.3	89.5	100.5	107.5

B) Salari medi orari distinti per mesi, compartimenti e per categorie di industrie

COMPARTIMENTI — Categorie di industrie	2° bimestre 1938			3° bimestre 1938			4° bimestre 1938			5° bimestre 1938			6° bimestre 1938		
	Febbraio	Marzo	Aprile	Aprile	Maggio	Giugno	Giugno	Luglio	Agosto	Agosto	Settembre	Ottobre	Ottobre	Novembre	Dicembre
SALARI MEDI ORARI PER COMPARTIMENTI															
Piemonte	2.23	2.23	2.27	2.37	2.41	2.37	2.37	2.36	2.58	2.56	2.32	2.35	2.41	2.42	2.46
Liguria	2.88	2.84	2.88	2.86	2.88	2.85	2.89	2.86	2.91	2.98	2.92	2.98	2.98	2.90	3.07
Lombardia	2.11	2.12	2.17	2.17	2.18	2.17	2.20	2.23	2.40	2.39	2.21	2.28	2.25	2.25	2.31
Veneto	1.77	1.78	1.80	1.86	1.91	1.93	1.93	1.97	2.03	2.03	1.96	1.88	1.93	1.90	1.93
Venezia Tridentina	2.14	2.12	2.17	2.20	2.21	2.17	2.23	2.34	2.20	2.25	2.16	2.18	2.19	2.19	2.32
Venezia Giulia e Zara	2.58	2.61	2.64	2.65	2.57	2.63	2.49	2.64	2.63	2.64	2.68	2.68	2.63	2.64	2.41
Emilia	2.00	1.99	2.06	2.03	2.08	2.00	1.95	2.00	2.18	2.26	2.26	2.16	2.17	2.12	2.23
Toscana	2.24	2.23	2.27	2.24	2.26	2.26	2.27	2.28	2.35	2.37	2.26	2.29	2.31	2.31	2.41
Marche	1.70	1.76	1.79	1.81	1.83	1.83	1.84	1.88	1.89	1.90	1.84	1.88	1.87	1.85	1.92
Umbria	2.20	2.13	2.14	2.46	2.56	2.48	2.72	2.80	2.79	2.62	2.45	2.62	2.62	2.60	2.60
Lazio	2.30	2.29	2.34	2.35	2.40	2.36	2.42	2.42	2.45	2.44	2.42	2.38	2.36	2.37	2.38
Abruzzi e Molise	1.50	1.51	1.54	1.69	1.69	1.63	1.64	1.66	1.71	1.57	1.67	1.85	1.80	1.77	1.66
Campania	2.14	2.14	2.18	2.19	2.18	2.07	2.19	2.12	2.15	2.06	2.04	2.14	2.07	2.15	2.37
Puglie	1.62	1.52	1.63	1.78	1.69	1.72	1.80	1.75	1.69	1.75	1.82	1.79	1.74	1.56	1.80
Lucania	1.84	1.84	1.85	1.77	1.74	1.78	1.75	1.88	1.89	1.88	1.86	1.88	1.77	1.70	1.76
Calabrie	2.05	2.01	2.06	2.05	2.02	2.05	1.92	1.92	1.93	1.93	1.99	1.98	2.01	1.95	2.04
Sicilia	1.80	1.82	1.80	1.92	1.86	1.82	1.91	1.91	1.91	1.88	1.84	1.87	1.85	1.84	1.96
Sardegna	2.00	1.91	1.92	1.98	1.95	1.93	2.01	2.00	1.99	2.08	2.05	2.05	2.05	2.09	2.08
Regno . . .	2.16	2.16	2.21	2.24	2.25	2.23	2.26	2.28	2.39	2.39	2.26	2.27	2.30	2.30	2.36
SALARI MEDI ORARI PER CATEGORIE DI INDUSTRIE															
Agricole ed alimentari varie	1.76	1.69	1.76	1.88	1.80	1.67	1.69	1.61	1.65	1.78	1.71	1.79	1.78	1.82	1.78
Birra, acque gassose, malto e freddo	2.55	2.54	2.51	2.54	2.51	2.39	2.41	2.34	2.37	2.41	2.60	2.61	2.57	2.62	2.72
Mugnai, pastai e pilatori	2.02	2.03	2.08	2.08	2.07	2.07	2.03	2.06	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.14	2.15
Vini e liquori	1.96	1.98	2.04	2.04	2.01	2.00	2.01	1.96	1.81	2.11	2.04	2.03	2.04	2.05	2.07
Zucchero	2.82	2.85	2.81	2.82	2.86	2.75	2.79	2.78	2.83	2.79	2.87	2.84	3.25	3.24	3.30
Dolci	1.72	1.71	1.77	1.80	1.75	1.75	1.67	1.70	1.79	1.87	1.71	1.74	1.75	1.74	1.80
Pesca	1.34	1.27	1.25	1.30	1.28	1.26	1.23	1.20	1.36	1.39	1.30	1.19	1.27	1.32	1.29
Estrattiva	2.19	2.17	2.21	2.25	2.28	2.25	2.10	2.21	2.17	2.17	2.21	2.28	2.23	2.24	2.27
Costruzioni edilizie, stradali, idrauliche	2.31	2.30	2.32	2.31	2.31	2.27	2.35	2.33	2.31	2.32	2.30	2.32	2.39	2.38	2.47
Cemento, calce e gesso	2.21	2.21	2.20	2.36	2.30	2.25	2.40	2.42	2.42	2.29	2.27	2.31	2.29	2.25	2.36
Ceramiche e laterizi	2.09	2.03	2.08	2.01	2.02	2.00	1.97	1.99	2.02	2.05	2.06	2.05	2.08	2.08	2.22
Vetro	2.36	2.38	2.40	2.50	2.51	2.41	2.42	2.36	2.39	2.48	2.29	2.38	2.42	2.53	2.54
Meccaniche	2.71	2.71	2.75	2.78	2.81	2.78	2.82	2.82	2.97	2.96	2.77	2.81	2.84	2.83	2.86
Metallurgiche	3.00	3.03	3.13	3.16	3.19	3.14	3.14	3.09	3.19	3.21	3.09	3.15	3.20	3.20	3.27
Abbigliamento	1.64	1.63	1.65	1.62	1.65	1.63	1.59	1.64	1.78	1.80	1.67	1.58	1.66	1.68	1.72
Cappello	2.16	2.10	2.13	2.22	2.28	2.34	2.26	2.40	2.46	2.47	2.32	2.28	2.27	2.23	2.27
Conciaria	2.38	2.40	2.41	2.43	2.43	2.41	2.41	2.45	2.58	2.57	2.42	2.41	2.39	2.44	2.56
Calzature e lavori in cuoio	1.83	1.86	1.88	1.92	1.91	1.88	1.89	1.92	1.92	1.97	1.86	1.91	1.89	1.91	1.99
Cotoniera	1.59	1.59	1.62	1.58	1.58	1.55	1.56	1.63	1.98	1.93	1.72	1.72	1.76	1.76	1.80
Laniera	1.91	1.91	1.90	1.94	1.99	1.96	1.92	1.90	2.02	2.02	1.94	1.94	1.98	2.00	2.03
Serica { trattura e torcitura	0.98	0.95	0.97	0.97	0.96	1.03	1.06	1.13	1.13	1.08	1.00	0.98	0.96	0.96	0.98
Serica { tessitura	1.64	1.63	1.68	1.67	1.69	1.66	1.68	1.78	1.77	1.86	1.67	1.78	1.69	1.69	1.76
Lino, canapa, juta	1.37	1.36	1.39	1.39	1.42	1.38	1.41	1.38	1.42	1.41	1.42	1.46	1.48	1.55	1.59
Maglifici e calzifici	1.47	1.45	1.47	1.54	1.56	1.50	1.51	1.53	1.60	1.61	1.53	1.55	1.58	1.59	1.67
Tessili varie	1.78	1.77	1.81	1.85	1.87	1.82	1.82	1.83	2.00	2.02	1.81	1.83	1.81	1.84	1.89
Fibre tessili artificiali	1.98	2.00	2.09	2.09	2.13	2.05	2.03	2.07	2.29	2.30	2.10	2.14	2.14	2.14	2.21
Prodotti chimici	2.40	2.43	2.44	2.49	2.48	2.43	2.49	2.47	2.54	2.56	2.47	2.50	2.48	2.42	2.62
Cartaria	1.91	1.89	1.92	1.95	1.97	1.94	1.91	1.93	2.02	2.06	1.96	2.00	1.97	2.00	2.05
Grafica	2.46	2.51	2.57	2.56	2.55	2.54	2.62	2.61	2.73	2.69	2.57	2.62	2.65	2.65	2.71
Legno	1.91	1.92	1.91	1.94	1.97	1.98	1.96	2.01	2.03	2.22	1.99	2.00	1.97	1.99	2.08
Acquedotti e gas	3.18	3.13	3.21	3.16	3.15	3.12	3.14	3.13	3.18	3.13	3.11	3.11	3.17	3.26	3.30
Bottonieri	1.83	1.84	1.88	1.83	1.85	1.83	1.81	1.80	1.35	1.34	1.30	1.31	1.36	1.37	1.33
Giocattoli	1.10	1.11	1.14	1.16	1.16	1.19	1.10	1.10	1.16	1.34	1.13	1.12	1.18	1.14	1.15
Orafi e argentieri	2.04	2.08	2.09	2.15	2.15	2.16	2.07	2.07	2.13	2.28	2.15	2.18	2.13	2.20	2.18
Accessori dell'abbigl. e dell'arredamento	1.72	1.74	1.76	1.77	1.78	1.76	1.73	1.76	1.88	1.87	1.75	1.74	1.77	1.79	1.88
Gomma e materie plastiche	2.50	2.45	2.50	2.52	2.55	2.54	2.53	2.58	2.75	2.68	2.51	2.50	2.54	2.54	2.55
In complesso. . . .	2.16	2.16	2.21	2.24	2.25	2.23	2.26	2.28	2.39	2.39	2.26	2.27	2.30	2.30	2.36

(1) Per le ragioni esposte nella nota riportata nell'APPENDICE II del fascicolo n. 3 del 15 marzo 1938 l'Istituto centrale di statistica ha ritenuto necessario, previo approfondito esame della questione, di calcolare nuove serie di salari orari e relativi numeri indici. Queste serie sostituiscono quelle analoghe pubblicate fino a dicembre 1937. Per uniformità di riferimento con altre elaborazioni di indici economici, anche la nuova serie degli indici dei salari è stata calcolata assumendo come base la media dei salari orari del 1928, anzichè la media dei salari stessi nel periodo luglio 1928-giugno 1929 come nelle vecchie serie.

Prezzi all'ingrosso

TAV. VIII. — Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII *(a)*

Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI Unità di misura	PREZZI Lire
1. — Grano			
a) franco magazzino ammasso; prezzo al produttore:			
tenero, peso specifico 75 kg. per hl., impurità fino a 1%	30-V-1938-XVI	q	135.00
duro, peso specifico 78 kg. per hl., impurità fino a 1 %, intenerimento fino al 10%	id.	»	150.00
b) franco molino:			
tenero, peso specifico 75 kg. per hl. impurità fino a 1 %:			
1° Gruppo provinciale (1)	16-VI-1938-XVI	q	146.00
2° Gruppo provinciale	id.	»	147.00
3° Gruppo provinciale	id.	»	148.00
4° Gruppo provinciale	id.	»	149.00
5° Gruppo provinciale	id.	»	150.00
6° Gruppo provinciale	id.	»	151.00
2. — Farina di frumento miscelata, *franco vagone o carro partenza, escluso imballaggio.*			
farina tipo A:			
1° Gruppo provinciale (1)	21-VII-1938-XVI	q	232.60
2° Gruppo provinciale	id.	»	233.80
3° Gruppo provinciale	id.	»	235.00
4° Gruppo provinciale	id.	»	236.20
5° Gruppo provinciale	id.	»	237.40
6° Gruppo provinciale	id.	»	238.60
farina tipo B:			
1° Gruppo provinciale	21-VII-1938-XVI	q	178.60
2° Gruppo provinciale	id.	»	179.80
3° Gruppo provinciale	id.	»	181.00
4° Gruppo provinciale	id.	»	182.20
5° Gruppo provinciale	id.	»	183.40
6° Gruppo provinciale	id.	»	184.60
3. — Granoturco, *franco tenimento o magazziuo del produttore.*			
nazionale delle migliori qualità	20-IX-1938-XVI	q	90.00
* per semina (5)	20-III-1939-XVII	»	125.00
4. — Farina di granoturco, *nuda franco camion o vagone molino e per base Venezia.*			
bramata	17-XI-1936-XV	q	104.00
fioretto	id.	»	100.00
macinafatto	id.	»	93.00
5. — Risone, *franco magazzino agricoltore.*			
originario - resa 65% (2)	17-IX-1938-XVI	q	94-102
maratelli e P. 6 - resa 60% (2)	id.	»	101-109
vialone - resa 56% (2)	id.	»	127-135
6. — Riso, *franco vagone partenza e dal produttore al grossista tela per merce.*			
originario camolino: fino al 15 genn. 1939	17-IX-1938-XVI	q	166.00
fino al 15 marzo 1939	16-I -1939-XVII	»	168.00
fino al 15 giug. 1939	16-III-1939-XVII	»	170.00
fino al 15 sett. 1939	16-VI-1939-XVII	»	172.00
maratelli e P. 6: fino al 15 genn. 1939	17-IX-1938-XVI	»	193.00
fino al 15 marzo 1939	16-I -1939-XVII	»	195.00
fino al 15 giug. 1939	16-III-1939-XVII	»	197.00
fino al 15 sett. 1939	16-VI-1939-XVII	»	199.00
vialone: fino al 15 genn. 1939	17-IX-1938-XVI	»	248.00
fino al 15 marzo 1939	16-I -1939-XVII	»	250.00
fino al 15 giug. 1939	16-III-1939-XVII	»	252.00
fino al 15 sett. 1939	16-VI-1939-XVII	»	254.00
7. — Sottoprodotti della lavorazione del riso, *merce telata, dagli stabilimenti di produzione resa franco vagone partenza.*			
corpetto	24-IX-1938-XVI	q	138,00
mezza grana	id.	»	128.00
risina	id.	»	118.00
pula	id.	»	60.00
farinaccio	id.	»	80.00
gemma	id.	»	70.00
grana verde	id.	»	90.00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI Unità di misura	PREZZI Lire
8. — Olio di oliva, *franco vagone partenza, zone produttrici e prevalentemente esportatrici - Puglie - Lucania - Calabrie - e per merce nuda filtrata.*			
sopraffino vergine di oliva: fino al 31 gennaio 1939	19-XI-1938-XVII	q	750
fino al 30 aprile 1939	1-II-1939-XVII	»	765
fino al 31 luglio 1939	1-V-1939-XVII	»	775
fino al 31 ottobre 1939	1-VIII-1939-XVII	»	785
fino di oliva: fino al 31 gennaio 1939	19-XI-1938-XVII	»	712
fino al 30 aprile 1939	1-II-1939-XVII	»	726
fino al 31 luglio 1939	1-V-1939-XVII	»	736
fino al 31 ottobre 1939	1-VIII-1939-XVII	»	745
di oliva: fino al 31 gennaio 1939	19-XI-1938-XVII	»	693
fino al 30 aprile 1939	1-II-1939-XVII	»	707
fino al 31 luglio 1939	1-V-1939-XVII	»	717
fino al 31 ottobre 1939	1-VIII-1939-XVII	»	726
rettificato A: fino al 31 gennaio 1339	19-XI-1938-XVII	»	707
fino al 30 aprile 1939	1-II-1939-XVII	»	721
fino al 31 luglio 1939	1-V-1939-XVII	»	731
fino al 31 ottobre 1939	1-VIII-1939-XVII	»	740
rettificato B: fino al 31 gennaio 1939	19-XI-1938-XVII	»	688
fino al 30 aprile 1939	1-II-1939-XVII	»	702
fino al 31 luglio 1939	1-V-1939-XVII	»	712
fino al 31 ottobre 1939	1-VIII-1939-XVII	»	721
9. — Olio sopraffino vergine di oliva in recipienti, *merce resa al dettagliante, stazione arrivo.*			
in recipienti di capacità non superiore ad un kg.:			
in lattine	25-XI-1938-XVII	kg.	10.60
in bottiglie	id.	»	9.30
10. — Olio di semi di 1ª qualità, *merce nuda resa franco vagone o stazione partenza.*			
dal produttore al grossista, fusti non inferiori ai 200 kg.	1-II-1937-XV	q	625,00
dal grossista al dettagliante, pagamento a 45-60 giorni	id.	»	660.00
11. — Caffè crudo (3)			
Caffè etiopico, franco deposito:			
Harrar	7-VI-1937-XV	q	700.00
Gimma e Sidamo	id.	»	600,00
tipo superiore:			
Perù lavato medio, *franco deposito*	10-IX-1938-XVI	q	663
al dettagliante	id.	»	2.435
Jemen standard, *franco deposito*	6-III-1939-XVII	»	1.000
al dettagliante	id.	»	2.780
Portorico extra, *franco deposito*	10-IX-1938-XVI	»	1.063
al dettagliante	id.	»	2.800
tipo medio:			
Salvador superiore, *franco deposito*	10-IX-1938-XVI	q	535
al dettagliante	id.	»	2.300
Guatemala lavato, *franco deposito*	id.	»	600
al dettagliante	id.	»	2.370
S. Domingo lavato extra, *franco deposito*	id.	»	623
al dettagliante	id.	»	2.395
tipo corrente:			
Santos extra, *franco deposito*	10-IX—1938XVI	q	470
al dettagliante	id.	»	2.235
Santos superiore, *franco deposito*	id.	»	435
al dettagliante	id.	»	2.195
Rio superiore, *franco deposito*	id.	»	353
al dettagliante	id.	»	2.045
Bahia superiore, *franco deposito*	id.	»	368
al dettagliante	id.	»	2.125
Indie olandesi Giava robusta Wib, *franco deposito*	id.	»	413
al dettagliante	id.	»	2.170
Equador superiore, *franco deposito*	id.	»	424
al dettagliante	id.	»	2.180
Venezuela trillado, *franco deposito*	id.	»	555
al dettagliante	id.	»	2.320
Columbia trillado, *franco deposito*	6-III-1939-XVII	»	590
al dettagliante	id.	»	2.360
Nicaragua naturale superiore, *franco deposito*	10-IX-1938-XVI	»	467
al dettagliante	id.	»	2.230
12. — Caffè tostato (4), *vendite fra torrefattori e dettaglianti nei principali porti di sbarco, merce resa franco negozio acquirente.*			
tipo pregiato	10-IX-1938-XVI	kg	32.60
tipo corrente	id.	»	28.20

AVVERTENZA. — **Le disposizioni concernenti la disciplina dei prezzi emanate nel periodo 13 marzo - 12 aprile 1939-XVII sono riportate in APPENDICE.**

(*) Le merci contrassegnate da asterisco *(*)* sono quelle disciplinate per la prima volta mediante determinazione dei prezzi massimi.

(a) Prezzi stabiliti fino al 29 aprile 1937-XV dall'ex Comitato permanente di vigilanza sui prezzi, istituito presso il Direttorio Nazionale del P.N.F.; dal successivo giorno 30 e fino al 12 settembre 1938-XVI dal Ministero delle Corporazioni, in esecuzione del R. decreto-legge 23 aprile 1937-XV, n. 523; e dal 13 settembre 1938-XVI dallo stesso Ministero delle corporazioni in esecuzione dell'altro R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387. Fanno eccezione: i prezzi del grano, corrisposti dai centri ammassi ai produttori, fissati dal Comitato permanente del grano e i prezzi di acquisto del grano da parte dei molini, fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; i prezzi di alcuni metalli (nichelio, rame, stagno) stabiliti, come trovasi indicato in apposita nota, dall'Ufficio monopolio metalli presso il Ministero delle comunicazioni; i prezzi delle banane stabiliti dalla R. Azienda monopolio banane.

(1) Le provincie comprese in ciascun gruppo provinciale sono indicate nella parte B) della tav. I a pag. 295 del fascicolo n. 6 del 1937. — *(2)* Il primo prezzo viene praticato all'inizio della campagna risiera, il secondo prezzo verrà praticato alla fine della campagna risiera. — *(3)* I prezzi del caffè « franco deposito » s'intendono per merce ripesata; quelli dal « grossista al dettagliante » per merce nazionalizzata, franco negozio dettagliante o franco vagone partenza. — *(4)* Per le vendite nei centri di consumo diversi da quelli dei principali porti di sbarco è consentita la maggiorazione di 50 centesimi al chilogrammo. — *(5)* Per la varietà di prodotto, provvista di marchio, è consentita la maggiorazione di L. 5 al quintale.

(Segue) TAV. VIII. — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII** *(a)*

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
13. — Caffè in confezioni speciali (1)			
crudo:			
in scatole di cartone sino a gr. 1000 *(confezionato dalla società Cirio)*	2-XI-1938-XVII	kg	26,75
tostato:			
in barattoli di vetro gr. 100	10-VIII-1938-XVI	kg	38,50
in scatole di latta sino a gr. 200	id.	»	38,00
in scatole di latta sopra i gr. 200	id.	»	37,50
in barattoli di vetro di gr. 400	id.	»	42,50
in barattoli di vetro di gr. 500	id.	»	42,50
in scatole di latta fino a gr. 250	id.	»	39,50
in scatole di latta oltre i gr. 250	id.	»	39,00
14. — Zucchero, *dal produttore al grossista franco destino.*			
cristallino	24-XII-1937-XVI	q	622,00
raffinato	id.	»	637,0
15. — Carne congelata (2), *in quarti compensati, franco vagone o autocarro porti di sbarco per merce nazionalizzata scaricata direttamente da vapore.*			
provenienza Brasile	19-X-1938-XVI	q	470,00
id. Uruguay	id.	»	490,00
id. Argentina	id.	»	520,00
16. — Suini da macello, *franco mercato di produzione. Maggiorazione di L. 0,20 al kg. per qualitá superiore di razze pregiate vive.*			
per capi di peso: superiore ai 150 kg	22-VI-1937-XV	kg	6,80
da 101 a 150 »	id.	»	5,80
non superiore a 100 »	id.	»	4,80
17. — Mortadella, cotechini e filzette, *franco vagone partenza, imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 5 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0,20 al kg.*			
mortadella di carne bovina e suina	21-XII-1938-XVII	kg	6,50
cotechini comuni, di carne bovina e suina	id.	»	6,50
filzette di carne bovina e suina	id.	»	11,50
18. — Lardo, *franco vagone partenza, imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 50 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0,20 al kg.*			
pezzature inferiori a 20 kg.	8-III-1939-XVII	kg	6,50
id. da kg. 20 in su	id.	»	7,00
19. — Strutto, *franco vagone partenza imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 50 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0;20 al kg.*			
strutto nostrano, in qualsiasi modo conf.	8-III-1939-XVII	kg	6,50
20.— Latte industriale, *franco magazzino produttore.*			
Per lavorazione di:			
grana tipico	3-XI-1937-XVI	q	79,00
grana non tipico	id.	»	76,00
gorgonzola	id.	»	78,00
emmenthal-sbrinz	id.	»	73,00
provolone grasso	id.	»	76,00
provolone semigrasso	id.	»	73,00
similari bel paese	id.	»	80,00
stracchino e similari	id.	»	80,00
burro di centrifuga	id.	»	74,50
21. — Burro (3), *franco caseificio.*			
di affioramento emiliano	3-XI-1937-XVI	kg	13,40
di affioramento	id.	»	14,00
di centrifuga	id.	»	15,00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
22. — Formaggio, *condizioni di vendita varie.*			
Grana, zona tipica (4)			
produzione 1938, partite intere (5)	2-XI-1938-XVII	kg	9,00
produzione 1937 (6)	id.	»	10,30-11,50
produzione 1936 (6)	id.	»	11,60-12,80
Gorgonzola, base Novara (7)			
fresco (9)	3-XI-1937-XVI	»	5,80
stagionato (10)	id.	»	8,00
Emmenthal-sbrinz (8)			
fresco (9)	id.	»	8,20
stagionato (10)	id.	»	9,40
Provolone			
grasso, fresco (9)	id.	»	8,00
id. stagionato (10)	id.	»	9,30
semigrasso, fresco (9)	id.	»	7,50
id. stagionato (10)	id.	»	8,30
Similari bel paese			
fresco (9)	id.	»	7,00
stagionato (10)	id.	»	8,75
Stracchino e similari			
fresco (9)	id.	»	6,25
stagionato (10)	id.	»	7,75
23. — Uova, *peso medio di riferimento da 56 a 58 grammi, dal grossista al dettagliante e per franco stazione partenza.*			
refrigerate 1ª qualità	5-X-1938-XV	migl.	462,00
conservate in calce	id.	»	422,00
sterilizzate o stabilizzate	id.	»	492,00
24. — Cacao in grani e burro di cacao, *merce nazionalizzata franco vagone Genova.*			
Fernando Pò	7-IV-1938-XVI	q	545-560
Bahia	5-XII-1938-XVII	»	450-470
Indie Olandesi	id.	»	790-810
Burro di cacao	id.	kg	14.40
San Thomè	15-II-1939-XVII	q	455-475
Arriba	id.	»	580-600
25. — Banane, *per la cessione ai concessionari: merce resa franco banchina ai porti di sbarco.*			
Prezzo di cessione ai commissionari di vendita nel Regno	1-III-1938-XVI	q	290,00
Prezzo di vendita all'ingrosso dai concessionari ai dettaglianti	id.	kg	3,80
Prezzo di vendita al dettaglio	id.	»	4,60
26. — Baccalà, *merce franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore.*			
salinato	26-III-1937-XV	q	213,40
pressato	26-V-1937-XV	»	215,00
style	7-VII-1937-XV	»	240,00
secco	id.	»	285,00
S. Giovanni Terranova	24-XI-1938-XVII	»	340,00
27. — Stoccofisso, *merce franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore.*			
Lofoten (tipo italiano Lub, olandese Bremen, westre Lofoten)	17-XI-1937-XVI	q	472,00
Finmarken	id.	»	456,00
28. — Tonno all'olio, tonnetto e sgombri, *franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore.*			
tonno di corsa	6-X-1937-XV	q	1170,00
tonno di ritorno e intermedio	id.	»	1100,00
tonnetto	id.	»	900,00
sgombri sott'olio	id.	»	850,00
29. — Alcool (11), *franco stazione della fabbrica mittente per quantitativo di almeno 24 ettanidri.*			
commestibile ad almeno 95°, 1ª e 2ª, categoria	29-I-1938-XVI	ettan.	2.300,00
denaturato, 1ª 2ª categoria	id.	»	400,00

(a) Vedasi la nota *(a)* in calce alla pagina precedente.

(1) I primi tre prezzi si riferiscono a caffè confezionato dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio - S. Giovanni a Teduccio, Napoli; il quarto e il quinto prezzo si riferiscono a caffè confezionato dalla Ditta Jlly e Hausbrandt - Industria nazionale del caffè, Trieste; gli ultimi due prezzi si riferiscono a caffè prodotto dalle seguenti ditte; Società lombarda per l'industria e il commercio del caffè Moka Efti Milano; Soc. An. il coltivatore di Yauco, Milano: Soc. torrefazione importazione caffè S. T. I. C., Genova; F. Manaresi, importazione torrefazione del caffè, Firenze. — *(2)* Per le vendite di soli quarti anteriori verrà praticata una diminuzione di L. 50 al quintale, mentre per le vendite di soli quarti posteriori sarà applicata una maggiorazione di L. 50 al quintale. — *(3)* I prezzi indicati vanno maggiorati di L. 1.30 al chilogrammo per le vendite al dettagliante e per franco stazione partenza, imballaggio compreso. Per il burro da tavola di marca pregiata è soppressa qualsiasi maggiorazione. *(4)* Per i formaggi grana di zona non tipica, i prezzi saranno inferiori di L. 0,50 per chilogrammo rispetto a quelli fissati per il prodotto tipico. — *(5)* Per ogni mese di stagionatura il prezzo va maggiorato di centesimi 10 per chilogrammo. — *(6)* Il primo dei prezzi indicati si intende per vendita di partite intere franco magazzino stagionatura: il secondo per vendite di forme scelte dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza. — *(7)* Per il prodotto di altre provincie i prezzi sono ridotti di centesimi 10 per chilogrammo. — *(8)* Per le qualità marchiate e stagionate in frigorifero, da sei mesi sino a un anno, il prezzo è aumentato di centesimi 50 per chilogrammo. Per stagionatura da uno a due anni, l'aumento è di L. 1 al chilogrammo e per stagionatura di oltre due anni, l'aumento è di 1,50 per chilogrammo. — *(9)* Il prezzo dei formaggi freschi si riferisce a merce nuda franco caseificio. — *(10)* Il prezzo dei formaggi stagionati si riferisce a vendite dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso. — *(11)* Per l'alcool di 1ª categoria, sia commestibile che denaturato, i prezzi indicati sono comprensivi del diritto erariale stabilito nella nuova misura: di L. 250 per ettanidro per l'alcool commestibile e di L. 180 per ettanidro per l'alcool denaturato (v. R. decreto 24 gennaio 1938, n. 8 e R. decreto-legge 30 luglio 1938-XVI, n. 1189). Inoltre nel prezzo dell'alcool commestibile di 1ª e 2ª categoria è compresa l'imposta di fabbricazione nella misura di L. 1850 per ettanidro.

(Segue) TAV. VIII. — Prezzi massimi all'ingrosso fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII (a)

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
30. — Vini per la distillazione, *franco distilleria, per ogni grado ettolitro.*			
fino a gradi 6	23-II-1939-XVII	grado	3,45
da gradi 6,1 a gradi 7	id.	»	4,00
da gradi 7,1 a gradi 8	id.	»	4,10
oltre gradi 8	id.	»	4,15
31. — Olio lampante, *merce nuda franco vagone partenza zona di produzione.*			
base 3 gradi di acidità:			
fino al 31 gennaio 1939	24-XI-1938-XVII	q	629,00
fino al 30 aprile 1939	1°-II-1939-XVII	»	643,00
fino al 31 luglio 1938	1°-V-1939-XVII	»	653,00
fino al 31 ottobre 1939	1°-VIII-1939-XVII	»	662,00
32. — Olio al solfuro, *merce nuda franco stabilimento di estrazione.*			
bassa acidità, base 20 gradi	24-XI-1938-XVII	q	450,00
33. — Sanse di oliva, *franco stabilimento di estrazione.*			
umidità naturale — grado acidità 20% resa 8% (1)	24-XI-1938-XVII	q	29,40
34. — Acido grasso, *merce nuda franco stabilimento deglicerinazione.*			
di sego nostrale	15-VI-1937-XV	q	535,00
di grasso d'ossa	1-I-1938-XVI	»	480,00
35. — Acido tartarico e cremortartaro			
acido tartarico	10-VI-1938-XVI	q	1104-1169
cremortartaro raffinato 99 (2)	Id.	»	587-627
36. — Sego e grasso, *merce nuda franco stabilimento colatura.*			
sego nostrano colato all'acido 1ª qualità	15-IV-1937-XV	q	500,00
grasso fresco scelto	id.	kg	4,50
grasso colato all'acqua 1° sugo, per uso alimentare	1-I-1938-XVI	q	600,00
grasso colato all'acqua per uso industriale	id.	»	550,00
grasso estratto da ossa	id.	»	430,00
37. — Glicerina, *franco fabbrica produttore, escluso il fusto.*			
grezza per saponificazione 88 %	15-IV-1937-XV	q	900,00
grezza sottoliscivia 80 %	id.	»	735,00
bidistillata medicinale 30° Bè f. u.:			
per quantitativi superiori ai 100 q.	id.	»	1275,00
id. id. da 10 fino a 100 q.	id	»	1300,00
38. — Oleina, *merce nuda franco fabbrica.*			
per saponificazione 98/99	20-II-1939-XVII	q	450,00
bidistillata	id.	»	485,00
39. — Stearina, *franco fabbrica, imballaggio compreso.*			
per saponificazione 54/55	20-II-1939-XVII	q	600,00
per saponificazione 55/56	id.	»	660,00
40. — Ossa grasse ad uso industriale, *dal grossita all'industriale, merce resa franco fabbrica.*			
ossa grasse di cucina, pulite, per la migliore qualità	10-I-1938-XVI	q	65,00
ossa grasse di macello, bovine e suine	id.	»	65,00
ossa grasse di macello, equine	id.	»	50,00
ossa di spazzatura	id.	»	55,00
ossa di vitello, fresche di macellerie	id.	»	25,00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
41. — Saponi e liscivia, *condizioni di vendita: vedi* (3).			
Saponi unicolori freschi:			
exstra puro	6-III-1939-XVII	q	375-395
puro	id.	»	350-370
puro resinato	id.	»	325-345
comune	5-X-1938-XVI	»	290-305
tipo unico	21-II-1938-XVI	»	210-225
Saponi marmorati d'impasto:			
di prima qualità	6-III-1939-XVII	»	300-320
tipo unico	21-II-1938-XVI	»	210-225
di seconda qualità	5-X-1938-XVI	»	195-205
liscivia saponosa solida 20 % acidi grassi	21-[illegible]-1938-XVI	»	120-130
Saponi molli: 37/40 % acidi grassi:			
dal produttore al grossista	21-VI-1938-XVI	»	227,00
dal grossista al dettagliante	id.	»	235,00
al consumo	id.	»	255,00
42. — Zolfo (4), *vagone completo merce nuda fabbrica e per qualità normali.*			
doppio raffinato in pani	18-XI-1937-XVI	q	61,30
raffinato ventilato	id.	»	72,30
43. — Solfato di rame (5), *franco vagone partenza fabbriche Alta Italia e Toscana.*			
per quantitativi:			
non inferiori a 5.000 q.	13-I-1939-XVII	q	178,50
inferiori a 5.000 ma non inferiori a 2.500 q.	id.	»	179,50
inferiori a 2.500 ma non inferiori a 1.000 q.	id.	»	180,50
inferiori a 1.000 ma non inferiori a 500 q.	id.	»	181,50
inferiori a 500 q.	id.	»	182,50
44. — Ossicloruro di rame (6), *franco vagone partenza per qualsiasi quantitativo.*			
titolo 17 %, in sacchi nuovi	13-I-1939-XVII	q	168,00
45. — Nitrato di soda (7)			
naturale del Cile	8-I-1938-XVI	q	91,00
46. — Mercurio			
per bombola del peso di kg. 34.500, secondo il quantitativo delle partite	5-V-1937-XV	—	1000-1050
47. — Derivati dal cromo			
acido cromico	15-IV-1937-XV	q	805-880
allume cromo potassico	id.	»	200-220
allume cromo ammonico	id.	»	190-210
bicromato potassa cristalli	id.	»	595-635
bicromato soda uso	id.	»	485-525
galbocromo	id.	»	310
giallo cromo	id.	»	665-720
aranci cromo	id.	»	710-740
gialli di zinco	id.	»	690-715
verde vagone	id.	»	1080-1180
cromato potassa	id.	»	850
cromato soda in cristalli	id.	»	665
48. — Piriti di ferro nazionali (8)			
qualità comuni 47 % di zolfo	7-VIII-1937-XV	t.	3,00
qualità con caratteristiche tecniche superiori, se destinate ad usi speciali	id.	»	3,00
49. — Legname (9)			
Abete: tavolame conico mm. 20/60:			
1° assortimento	6-X-1937-XV	m^3	48[illegible],00
2° assortimento	id.	»	328,00
2° assortimento andante	id.	»	280,00
3° assortimento	id.	»	245,00
morali da m. 4	id.	»	275,00
Larice: tavole mm. 20/60:			
1° assortimento	id.	»	540,00
2° assortimento	id.	»	440,00
3° assortimento	id.	»	270,00
Pioppo: compensato in fogli interi:			
spessore mm. 3	15-II-1938-XVI	m^3	2240,00
spessore mm. 4	id.	»	1940,00
spessore mm. 5	id.	»	1840,00
spessore mm. 6	id.	»	1740,00

(a) Vedasi la nota *(a)* in calce alla pag. 206.

(1) Per ogni chilogrammo di resa in più o in meno dell'8 % il prezzo base dovrà essere aumentato o diminuito di L. 4,50. Per ogni grado di acidità in meno o in più del 20 % il prezzo base dovrà essere aumentato o diminuito di L. 0,40. — *(2)* Con riduzioni proporzionali per titoli inferiori. — (3) I prezzi s'intendono riferiti al peso di sapone fresco. Non sono ammessi aumenti sul prezzo per eventuale stagionatura. Il primo dei prezzi si riferisce per vendite dal produttore al grossista, franco stazione destino imballo compreso; il secondo per vendite dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante. — *(4)* Per successive rivendite è autorizzata l'applicazione della stessa maggiorazione netta autorizzata ai produttori. — *(5)* I prezzi sopra indicati sono quelli base dicembre 1938. Per le vendite effettuate durante il mese di gennaio 1939, i prezzi sono maggiorati di L. 1.00 al quintale; lo stesso aumento sarà apportato mensilmente a partire dal primo giorno di ciascun mese successivo a quello di gennaio, sino alla fine della campagna. — *(6)* Il prezzo base sopra indicato è valevole fino a tutto il mese di aprile 1939; a partire dalle vendite effettuate dal 1° maggio 1939 è consentita la maggiorazione mensile di L. 1.00 al quintale. — (7) Il prezzo del nitrato di soda naturale del Cile si riferisce a nitrato greggio nazionalizzato, in sacchi di iuta, franco vagone porti di sbarco. Per il nitrato granulare verrà applicato un aumento di L. 1 al quintale per la qualità ed un ulteriore aumento di L. 1,50 al quintale nel caso venga consegnato in sacchi di canapa foderati di carta. Il prezzo fissato in L. 91 è stato praticato nel mese di dicembre 1937, con maggiorazione mensile di centesimi 95 al quintale per i successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo. — (8) I prezzi delle piriti si intendono franco vagone partenza alla miniera. Gli stessi prezzi sono validi anche per le spedizioni fob. In tal caso essi vengono maggiorati delle spese, a carico del compratore, occorrenti per portare la merce da vagone a fob. Per le piriti di qualsiasi qualità destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura valgono i prezzi della qualità comune. — *(9)* I prezzi del legname si intendono per merce franco vagone partenza, zona di produzione. Per il tavolame di abete parallelo è consentito un aumento di L. 12 al m^3. Per la merce di produzione pregiata è consentito mantenere il normale distacco di soprapprezzo soltanto per il primo e secondo assortimento, escluso il secondo assortimento andante.

(*Segue*) TAV. VIII. — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII** (*a*)

(*segue*) *Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:*

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
50. — Bitume nazionale per uso stradale			
merce nuda, franco stabilimento costiero di produzione (1)	18-V-1938-XVI	t	450,00
merce in fusti, resa cif ai porti nazion. (2)	id.	»	620,00
merce in fusti, resa franco magazzino costiero dei porti nazionali	id.	»	650,00
51. — Carboni fossili nazionali (3), *merce resa franco vagone Genova.*			
Arsa, *pezzatura*	1-XI-1938-XVII	t	148,70
Arsa, *minuto*	id.	»	131,80
Bacu Abis, *pezzatura*	id.	»	129,80
Bacu Abis, *minuto*	id.	»	113,00
52. — Rottami di ghisa, *franco fonderia per vendite fra commercianti e industriali fonditori.*			
ghisa meccanica e navale:			
provincie del Piemonte, Lombardia, Liguria e provincia di Piacenza	I-X-1938-XVI	t	650,00
provincie della Toscana	id.	»	640,00
provincie del Veneto, Marche, Umbria ed altre provincie dell'Emilia	id.	»	620,00
altre provincie del Regno	id.	»	600,00
ghisa comune:			
provincie del Piemonte, Lombardia, Liguria e provincia di Piacenza	id	»	550,00
province della Toscana	id.	»	540,00
province del Veneto, Marche, Umbria ed altre provincie dell'Emilia	id.	»	520,00
altre provincie del Regno	id.	»	500,00
ghisa bruciata:			
provincie del Piemonte, Lombardia, Liguria e provincia di Piacenza	id.	»	400,00
provincie della Toscana	id.	»	370,00
province del Veneto, Marche, Umbria ed altre provincie dell'Emilia	id.	»	360,00
altre provincie del Regno	id.	»	340,00
53. — Rottami di metalli non ferrosi, *franco vagone partenza.*			
rottami di rame			
rosso massiccio 1ª scelta	1-VII-1938-XVI	q	705,00
leggero non stagnato	id.	»	665,00
» stagnato o vasellame	id.	»	635,00
rottami di ottone			
ritagli lastre, tubi e bossoli	id.	»	515,00
tornitura	id.	»	465,00
rottami di bronzo			
meccanico	id.	»	555,00
comune	id.	»	495,00
tornitura	id.	»	465,00
rottami di zinco			
ritagli lastra nuova	16-I-1938-XVI	»	235,00
rottami di alluminio			
ritagli lastra nuova	id.	kg	10,50
vasellame smanicato e senza ferro	id.	»	8,50
carter	id.	»	6,50
54. — Argento			
argento fino titolo 1000 millesimi, di qualsiasi provenienza	28-V-1938-XVI	kg	367,00
argento lavorato titolo 800 millesimi	id.	»	337,00
55. — Nichelio (4), *franco su carro banchina o deposito.*			
in catodi tagliati	1-III-1938-XVI	kg	17,80/17,85
56. — Rame (4), *franco su carro banchina o deposito.*			
in wirebars	1-III-1939-XVII	kg	4,90/ 4.95
in catodi	id.	»	4,85/ 4.90
57. — Laminati e trafilati di rame, *franco magazzino grossista per quantitativi minimi di una tonnellata. Per quantitativi inferiori è stabilito un aumento non superiore a L. 60 al quintale.*			
rame in lastre	1-VII-1938-XVI	q	1155,00
» » filo	id.	»	1040,00
» » barre	id.	»	1145,00
» » tubi	id.	»	1175,00
58. — Stagno (4), *franco su carro banchina o deposito.*			
in pani	1-I-1939-XVII	kg	21,25/21,30
59. — Piombo di 1ª fusione in pani			
per quantitativi:			
da 10 tonn. in più	19-I-1939-XVII	t	2.475
da 5 fino a tonn. 9.99	id.	»	2.525
inferiori a 5 tonn	id.	»	2.575
60. — Piombo di 2ª fusione e semilavorati di piombo, *franco stabilimento produttore.*			
piombo 2ª fusione	16-I-1938-XVI	q	315,00
tubo di piombo	id.	»	360,00
lastra di piombo	id.	»	370,00
pallini da caccia	id.	»	380,00
61. — Minio di piombo, *franco vagone partenza.*			
minio di piombo	24-XI-1937-XVI	q	380,00
62. — Zinco di 1ª fusione in pani			
per quantitativi:			
da 20 tonn. in più	19-I-1939-XVII	t	2.500
da 5 fino a tonn. 19,99	id.	»	2.600
inferiore a 5 tonn.	id.	»	2.700
63. — Zinco elettrolitico in pani			
per quantitativi:			
da 20 tonn. in più	19-I-1939-XVII	t	2.550
da 5 fino a tonn. 19,99	id.	»	2.650
inferiore a 5 tonn.	id.	»	2.750
64. — Zinco di 2ª fusione e semilavorati di zinco, *franco stabilimento produttore.*			
zinco 2ª fusione	16-I-1938-X	q	265,00
lastra nuova base n. 10	id.	»	405,00
65. — Laminati e trafilati di ottone, *franco magazzino grossista per quantitativi minimi di una tonnellata. Per quantitativi inferiori è stabilito un aumento non superiore a L. 60 al quintale.*			
ottone in lastre	1-VII-1938-XVI	q	960,00
» » filo	id.	»	940,00
» » barre	id.	»	795,00
» » tubi	id.	»	1005,00
66. — Alluminio di 1ª fusione			
in lingotti titolo 99 %:			
per assegnazioni di almeno 10 tonn.	15-VI-1937-XV	kg	11,00
» non inferiori a 5 tonn.	id.	»	11,15
» inferiori a 5 tonn.	id.	»	11,30
67. — Alluminio di 2ª fusione e semilavorati di alluminio, *franco vagone stabilimento produttore per quantitativi di almeno 50 quintali.*			
alluminio 2ª fusione	28-I-1938-XVI	kg	11,00
lastre e fili di alluminio	id.	»	13,70
68. — Ferro molibdeno			
prezzo per chilo di molibdeno contenuto nella lega	15-III-1938-XVI	—	57,00
69. — Filati misti di cotone e fibre nazionali			
Filati cotone America base 20 misti con:			
75 % di fibre nazionali	14-I-1939-XVII	Kg	12,85
50 % di fibre nazionali	id.	»	14,50
25 % di fibre nazionali	id.	»	16,15
Filato puro fiocco raion	id.	»	11,20

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 206.

(*1*) Per le consegne dagli stabilimenti di produzione di Milano e Roma i prezzi sopra riportati saranno maggiorati delle spese di trasporto dal porto più vicino fra quelli appresso indicati, allo stabilimento di produzione. — (*2*) I porti nazionali menzionati nella disposizione del Ministero delle corporazioni sono i seguenti: Genova, Livorno, Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste e Fiume. — (*3*) I prezzi dei carboni fossili esteri, fissati dall'Ufficio monopolio carboni, sono riportati a pag. 220 della tav. XIII. — (*4*) Prezzi fissati dall'Ufficio monopolio metalli. Il primo dei prezzi indicati si riferisce alle piazze di Genova, Livorno e Napoli: il secondo alle piazze di Milano, Torino, Verona, Venezia e Trieste.

(*segue*) TAV. VIII. — Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII (*a*)

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
70. — Panelli e farine di estrazione (1), *dal produttore al rivenditore, per qualsiasi quantitativo, per merce nuda posta franco vagone o autocarro allo stabilimento di produzione.*			
Panello di arachide (tela per merce)	19-X-1938-XVI	q	65.00
Panello di lino di prima pressione	11-VI-1938-XVI	»	81.00
Panello di lino comune	id.	»	74 00
Panello di cocco chiaro	id.	»	70.00
Panello di cocco normale	id.	»	65.00
Panello di cocco scuro	id.	»	60.00
Farina di estrazione di lino	id.	»	74.00
Panelli o farina di estrazione di sesamo	id.	»	60.00
Panelli o farina di estrazione di germe di granone	19-X-1938-XVI	»	70.00
Panelli o farina di estrazione di colza e ravizzone	11-VI-1938-XVI	»	36.00
Panelli o farina di estrazione di soja	id.	»	75.00
Panelli o farina di estrazione di zucca	id.	»	50.00
Panelli o farina di estrazione di girasole: con contenuto di proteina e grasso 36/38 %	id.	»	47.00
Panelli o farina di estrazione di girasole: con contenuto di proteina e grasso 22/24 % (normale)	id.	»	29.00
Panelli o farina di estrazione di vinaccioli	id.	»	10 00
71. — Mangimi di gronoturco (2), *prezzi base per la vendita al consumo, tela per merce, per vagoni di 100 quintali, franco destino Lombardia, Tre Venezie, Toscana.*			
Semola glutinata, Globo fir.	11-VI-1938-XVI	q	70.00
Farina glutinata, Promais	id.	»	73.00
Farina glutinata, Diamante	id.	»	78.00
Farina di puro germe di mais	id.	»	80.00
Germe di granone 15 % (*franco stabilimento degerminazione*)	19-X-1938-XVI	»	80.00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI	
		Unità di misura	Lire
72. — Polpe di barbabietole, *condizioni di vendita: vedi* (3)			
polpe secche:			
chiare	24-VIII-1938-XVI	q	59.00
scure	id.	»	54.00
polpe fresche:			
base 6 % di sostanza secca	24-IX-1938-XVI	q	2.00
73. — Melasso di canna (4), *franco vagone Savona, in fusti del compratore.*			
Per uso zootecnico	24-VIII-1938-XVI	q	44.00
74. — Sottoprodotti della macinazione del grano, *condizioni di vendita: vedi* (5)			
Crusca e cruschello	14-XI-1938 XVII	q	60.00 67.50
Tritello	id.	»	65.00 72.50
Farinaccio	id.	»	72.00 79.50
75. — Perfosfato minerale, *merce nuda, per vendite di almeno 5.000 q. per ciascuna campagna stagionale.*			
Genova marittima	campagna 1938-39	unità anidride	1.39
La Spezia marittima e Venezia marittima	id.	»	1.42
Ravenna Darsena	id.	»	1.485
Livorno marittima	id.	»	1.505
Ancona porto e Civitavecchia porto	id.	»	1.515
Ortona a mare	id.	»	1.60
Altri scali (6)	id.	»	1.62

76. — Fertilizzanti azotati (7)

(*prezzi per quintale di merce nuda, per vendita di vagoni di almeno 50 quintali*)

DECORRENZA DEI PREZZI	SOLFATO AMMONICO 20/21 %			NITRATO DI CALCIO 15.50 %			NITRATO DI CALCIO 13/14 %			NITRATO AMMONICO 15/16 %			FOSFATO BIAMMONICO			CALCIOCIANAMIDE 15/16		
	I zona	II zona	III zona	I zona	II zona	III zona	I zona	II zona	III zona	I zona	II zona	III zona	I zona	II zona	III zona	I zona	II zona	III zona
Luglio 1938	77.45	78.40	79.35	78.40	79.35	80.30	69.00	69.95	70.90	68.90	69.85	70.80	151	156	161	62.25	62.95	63.70
Agosto .... »	77.45	78.40	79.35	79.35	80.30	81.25	69.95	70.90	71.85	68.90	69.85	70.80	152	157	162	62.25	62.95	63.70
Settembre ... »	78.40	79.35	80.30	80.30	81.25	82.20	70.90	71.85	72.80	69.85	70.80	71.75	153	158	163	62.95	63.70	64.40
Ottobre ...... »	79.35	80.30	81.25	81.25	82.20	83.15	71.85	72.80	73.75	70.80	71.75	72.70	154	159	164	62.95	63.70	64.40
Novembre.... »	80.30	81.25	82.20	83.15	84.10	85.05	73.75	74.70	75.65	71.75	72.70	73.65	155	160	165	63.70	64.40	65.10
Dicembre .... »	81.25	82.20	83.15	85.05	86.00	86.95	75.65	76.60	77.55	72.70	73.65	74.60	156	161	166	64.85	65.60	66.30
Gennaio 1939	82.70	83.65	84.60	86.00	86.95	87.90	76.60	77.55	78.50	73.65	74.60	75.55	158	163	158	66.30	67.00	67.75
Febbraio ..... »	83.65	84.60	85.55	86.95	87.90	88.85	77.55	78.50	79.45	74.60	75.55	76.50	160	165	170	67.25	67.95	68.65
Marzo-giugno »	84.60	85.55	86.50	87.90	88.85	89.80	78.50	79.45	80.40	75.55	76.50	77.45	162	167	172	67.25	67.95	68.65

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 206.

(*1*) Per le vendite al consumo viene consentito agli industriali produttori ed ai rivenditori di applicare, sui prezzi base sopraindicati, una maggiorazione non superiore al 4 %, per i mangimi aventi un prezzo da L. 60 al quintale in sopra, e una maggiorazione non superiore al 5 % per i mangimi aventi un prezzo inferiore a L. 40 al quintale. Ai prezzi così risultanti saranno aggiunte soltanto le effettive spese di trasporto dai luoghi di produzione al luogo di consegna della merce al consumatore. In ogni caso le spese di trasporto addebitate al consumatore non potranno superare quelle risultanti per un vagone di 50 quintali. — (*2*) I prezzi si riferiscono ai mangimi di granoturco prodotti dalla Soc. an. fabbriche riunite amido, glucosio e destrina. — (*3*) I prezzi delle polpe secche di barbabietole si intendono riferiti alla condizione di vendita « dal produttore al rivenditore per qualsiasi quantitativo, merce telata resa franco vagone o autocarro allo stabilimento di produzione ». Per merce resa in tele dal compratore i prezzi suindicati saranno ridotti di L. 12.00 al quintale. Il prezzo delle polpe fresche di barbabietole si intende riferito alla condizione di vendita « franco vagone o autocarro stabilimento di produzione ». — (*4*) Per consegne in fusti del venditore il prezzo sarà aumentato di L. 5.00 al quintale. — (*5*) I prezzi di L. 60, 65 e 72 sono quelli di cessione di merce nuda, dai molini alla Federazione dei consorzi agrari; i prezzi di L. 67.50, 72.50 e 79.50 sono quelli da praticarsi dalla Federazione dei consorzi agrari, per le vendite al consumo di merce insaccata, in tele del compratore, franco magazzino. Per la vendita al consumo, franco stazione destino, questi ultimi prezzi saranno aumentati di L. 2 per quintale. — (*6*) Altri scali: Napoli Campi Flegrei, Portici fabbrica; Salerno porto, Cotrone fabbrica, Barletta marittima, Brindisi porto, Taranto porto, Milazzo fabbrica, Catania porto, Siracusa porto, Porto Empedocle porto, Termini Imerese, Palermo porto, Trapani porto, Licata porto, Cagliari fabbrica. — (*7*) Agli effetti dell'applicazione dei prezzi dei fertilizzanti azotati, le provincie del Regno sono state raggruppate in tre zone e precisamente: I zona: provincie appartenenti alle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, Emilia; II zona: provincie appartenenti alle seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi e Sardegna (nelle vendite di fosfato biammonico saranno applicati per la Sardegna i prezzi fissati per la terza zona); III zona: provincie appartenenti alle seguenti regioni: Campania, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia.

(*Segue*) TAV. VIII — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII** (*a*)

(*segue*) ***Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:***

Pelli crude, pelli conciate, calzature: (1)

PIAZZE E QUALITÀ	PREZZI Unità di misura	 Lire
77. — Pelli crude (*decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV*)		
Piemonte:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg.	kg	7.90
Tori del peso coda fino a 40 kg.	»	7.20
Vitelli e scottoni del peso coda da 26 a 40 kg.		
pelli quadrate	»	8.90
pelli con teste e con zampe	»	8.10
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg.	»	16.90
Id, id, id, id, da 6 a 8 »	»	15.20
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	»	12.15
Id, id, id, id, da 12 a 20 »	»	11.40
Id, id, id. id, da 20 a 26 »	»	9.40
Lombardia:		
Buoi, vacche e tori del peso coda fino a 40 kg. (scortico meccanico L, 0,20 in più	kg	7.90
Scottoni e bovetti del peso coda fino a 30 kg,	»	8.60
Id, id, id, id, da 30 a 40 kg,	»	8.30
Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 3 a 6 kg, (per partite consorzio del peso medio di kg, 5)	»	15.90
Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 6 a 8 kg, (per partite consorzio del peso medio di kg, 7)	»	14.70
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 8 a 12 kg,	»	11.90
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 12 a 18 kg,	»	10.40
Cavalli coda	»	6.40
Muli coda	»	5.10
Asini coda	»	4.45
Emilia:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg,	kg	8.15
Scottone coda del peso fino a 40 kg,	»	8.40
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 8 kg, (per partite del peso medio di kg, 6)	»	16.90
Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg,	»	12.65
Cavalli coda	»	6.40
Muli coda	»	5.10
Asini coda	»	4.40
Toscana:		
Vitellame del peso coda da 12 a 40 kg, zampa corta	kg	8.30
Vacche	»	7.85
Vitelloni del peso coda da 12 e 26 kg, zampa corta	»	8.55
Vitelloni del peso coda da 21 a 40 kg, zampa corta	»	8.25
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg,	»	12.15
Vitelli del peso coda da 3 a 6 kg, (quadrati)	»	16.70
Vitelli del peso coda da 6 a 8 kg, (quadrati)	»	15.40
Marche e Abruzzi:		
Vitelloni e scottoni del peso coda fino a 30 kg,	kg	8.20
Vitelloni e scottoni del peso coda da 30 a 40 kg,	»	7.70
Vacche e buoi	»	7.70
Lazio:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg,	kg	7.50
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 8 kg,	»	16.40
Id, id, id, id. da 8 a 12 kg,	»	11.90
Id, id, id, id, da 12 a 20 kg,	»	10.90
Id, id, id, id, oltre 20 kg,	»	8.90
Cavalli coda	»	6.15
Muli coda		4.90
Asini coda		4.20
Campania (Prov. Napoli):		
Vacche e buoi del peso coda da 30 a 40 kg,	kg	7.40
Annecchie del peso coda da 30 a 40 kg,	»	7.90
Annecchie del peso coda da 20 a 30 kg,	»	8.25
Cavalli coda	»	5.40
Muli coda	»	4.30
Asini coda	»	3.75
78. — Pelli conciate (1) (*decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV*)		
Suola macello:		
Concia rispondente ai requisiti stabiliti dal capitolato militare spessore da 4 a 5 mm,:		
1ª scelta	kg	20.55
2ª scelta	»	20.15
(*segue*) **78. — Pelli conciate**		
(*segue*) ***Suola macello:***		
Concia corrente, spessore da 4 a 5 mm,:		
1ª scelta	kg	19.05
2ª scelta	»	18.55
Vitelli di macello nazionale al cromo fine e corrente, concia tipo nazionale:		
Neri, di piedi quadrati da 6 a 9 per pelle:		
1ª scelta	p. q	9.40
2ª scelta	»	9.10
3ª scelta	»	8.80
4ª scelta	»	8.50
Neri, di piedi quadrati oltre 9 fino a 13 per pelle:		
1ª scelta	p. q	9.50
2ª scelta	»	9.20
3ª scelta	»	8.90
4ª scelta	»	8.60
Neri, di piedi quadrati oltre 13 fino a 16 per pelle:		
1ª scelta	p. q	9.40
2ª scelta	»	9.10
3ª scelta	»	8.80
4ª scelta	»	8.50
vitelli di macello extra, concia tipo importazione:		
Neri, di piedi quadrati da 6 a 9 per pelle:		
1ª scelta	p. q	10.00
2ª scelta	»	9.70
3ª scelta	»	9.40
4ª scelta	»	9.10
Neri, di piedi quadrati oltre 9 fino a 13 per pelle:		
1ª scelta	p. q	10.10
2ª scelta	»	9.80
3ª scelta	»	9.50
4ª scelta	»	9.20
Neri, di piedi quadrati oltre 13 fino a 16 per pelle:		
1ª scelta	p. q	10.00
2ª scelta	»	9.70
3ª scelta	»	9.40
4ª scelta	»	9.10
mezzi vitelloni di macello nazionale al cromo:		
Neri, fino a 20 piedi quadrati per mezza pelle:		
1ª scelta	p. q	7.55
2ª scelta	»	7.35
3ª scelta	»	7.15
79. — Calzature (*decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV*)		
Scarpetta o scarponcino con tomaia nera, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame, a taglio semplice, modello classico, liscio o a una suola, fondo a cucitura mista:		
dal produttore al commerciante	paio	43
al consumatore	»	55
Calzature di vitellone, da uomo, tomaia di vitellone al cromo tipo corrente, di buona scelta, taglio semplice, modello classico liscio, ad una suola, lavorazione a guardolo cucito, di tutto cuoio:		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	55
colorate	»	56
al consumatore:		
nere	»	69
colorate	»	70
Calzature di vitello, da uomo, tomaia di vitello al cromo tipo corrente, di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice, modello classico liscio ad una suola, lavorazione al guardolo cucito, di tutto cuoio;		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	60
colorate	»	61
al consumatore:		
nere	»	74
colorate	»	75
Calzature di vitello fine, da uomo, tomaia di vitello al cromo di 1ª scelta, concia di massimo pregio:		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	65
colorate	»	66
al consumatore:		
nere	»	81
colorate	»	82

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 206.

(*1*) I prezzi delle pelli crude nazionali sono comprensivi delle spese di raccolta e di calatura. Per le pelli crude di vacche, buoi e scottoni di produzione del Veneto, valgono i prezzi della Lombardia, ridotti del 3 %. Per le pelli crude di vitelli senza testa con zampe, di produzione del Veneto, valgono i prezzi della Lombardia, ridotti del 2 %. Per le pelli crude di produzione delle varie provincie della Campania, valgono i prezzi stabiliti per la produzione della provincia di Napoli ridotti del 5 %. Per le pelli conciate (suola macello) di scelte inferiori, saranno praticate le riduzioni d'uso. Per concia alla corteccia — spessore da 3 ½ a 4 mm. — valgono le riduzioni d'uso. Per le pelli conciate colorate di vitelli e di mezzi vitelloni, valgono i prezzi fissati per i neri, aumentati di L. 0,30 per piede quadrato.

(*Segue*) TAV. VIII. — **Prezzi massimi all'ingrosso fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 aprile 1939-XVII**

(*segue*) ***Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:***

80. — Olii di oliva di pressione

(*decorrenza dei prezzi: dal 1° febbraio 1939-XVII*)

PROVINCE (CAPILUOGHI)	Prezzi praticati dal produttore al grossista (1)			Prezzi praticati dal grossista al dettagliante (2)		
	Olio sopraffino vergine d'oliva	Olio fino d'oliva	Olio d'oliva	Olio sopraffino vergine d'oliva	Olio fino d'oliva	Olio d'oliva
Alessandria	—	—	—	861	822	803
Aosta	—	—	—	865	826	807
Asti	—	—	—	861	822	803
Cuneo	—	—	—	864	825	806
Novara	—	—	—	861	822	803
Torino	—	—	—	863	824	805
Vercelli	—	—	—	861	822	803
Bergamo	—	—	—	860	821	802
Brescia	795	756	737	859	820	801
Como	—	—	—	861	822	803
Cremona	—	—	—	858	819	800
Mantova	—	—	—	857	818	799
Milano	—	—	—	860	821	802
Pavia	—	—	—	860	821	802
Sondrio	—	—	—	863	824	805
Varese	—	—	—	862	823	804
Belluno	—	—	—	860	821	802
Padova	—	—	—	863	818	799
Rovigo	—	—	—	856	817	798
Treviso	—	—	—	858	819	800
Udine	—	—	—	861	822	803
Venezia	—	—	—	858	819	800
Verona	794	755	736	858	819	800
Vicenza	—	—	—	858	819	800
Bolzano	—	—	—	861	822	803
Trento	796	757	738	860	821	802
Fiume	—	—	—	863	824	805
Gorizia	—	—	—	861	82	803
Pola	800	761	742	864	825	806
Trieste	—	—	—	861	822	803
Zara	—	—	—	(a)	(a)	(a)
Genova	798	759	740	859	820	801
Imperia	790	751	732	854	815	796
Savona	790	751	732	854	815	796
La Spezia	790	751	732	854	815	796
Bologna	—	—	—	854	815	797
Ferrara	—	—	—	855	816	797
Forlì	789	750	731	853	814	795
Modena	—	—	—	856	817	798
Parma	—	—	—	857	818	799
Piacenza	—	—	—	858	819	800
Ravenna	—	—	—	853	814	795
Reggio nell'Emilia	—	—	—	856	817	798
Apuania	795	756	737	859	820	801
Arezzo	791	752	733	855	816	797
Firenze	792	753	734	856	817	798
Grosseto	792	753	734	856	817	798
Livorno	795	756	737	859	820	801
Lucca	794	755	736	858	819	800
Pisa	794	757	736	858	819	800
Pistoia	790	751	732	854	815	796
Siena	790	751	732	854	815	706
Ancona	784	745	726	848	809	790
Ascoli Piceno	782	743	724	846	807	788
Macerata	784	745	726	848	809	790
Pesaro	786	747	728	850	811	792
Perugia	789	750	728	853	814	795
Terni	787	748	729	851	812	793
Aquila degli Abruzzi	784	745	726	848	809	790
Campobasso	775	736	717	834	795	776
Chieti	775	736	717	834	795	776
Pescara	779	740	721	843	804	785
Teramo	782	743	724	844	805	786
Frosinone	784	745	726	847	808	789
Littoria	784	745	726	848	809	790
Rieti	786	747	728	850	811	792
Roma	786	747	728	850	811	792
Viterbo	785	746	727	849	810	791
Avellino	778	789	720	842	803	784
Benevento	777	738	719	841	802	783
Napoli	780	741	723	844	805	786
Salerno	780	741	723	843	804	785
Bari	765	726	707	824	785	766
Brindisi	765	726	707	824	785	766
Foggia	765	726	707	824	785	766
Lecce	765	726	707	824	785	766
Taranto	765	726	707	824	785	766
Matera	765	726	707	824	785	766
Potenza	765	726	707	824	785	766
Catanzaro	765	726	707	824	785	766
Cosenza	765	726	707	824	785	766
Reggio di Calabria	765	726	707	824	785	766
Agrigento	795	756	737	859	820	801
Caltanissetta	794	755	736	858	819	800
Catania	791	753	733	854	815	796
Enna	793	754	735	857	818	799
Messina	785	746	727	849	810	791
Palermo	794	755	736	858	819	800
Ragusa	706	757	738	860	821	802
Siracusa	793	754	735	857	818	799
Trapani	795	756	737	859	820	801
Cagliari	779	740	721	842	803	784
Nuoro	765	726	707	824	785	766
Sassari	776	737	721	824	785	766

(*a*) I prezzi sono fissati localmente.

(*1*) Prezzi da praticarsi dal produttore o dal grossista per quintale franco vagone partenza e per merce nuda filtrata. — (*2*) Prezzi da praticarsi dal grossista o semigrossista al dettagliante e per quintale franco stazione arrivo pagamento a 45–60 giorni (sconto 1 % per pagamento a contanti), costo fusto o nolo e ritorno da fatturarsi a parte.

TAV. IX. — **Variazioni di prezzi autorizzate dal Ministero delle Corporazioni nel periodo 13 marzo - 12 aprile 1939-XVII** (1)

Nessuna variazione di prezzi è stata autorizzata nel periodo considerato.

(*1*) Per le variazioni autorizzate a tutto il 12 dicembre 1938-XVII vedansi i fascicoli « Prezzi e costo della vita in Italia negli anni 1937 e 1938», pubblicati come Appendice ai Bollettini n. 2 dei mesi di febbraio 1938 e 1939 e per le variazioni autorizzate dal 13 dicembre 1938 al 12 marzo 1939, vedansi i precedenti Bollettini del corrente anno.

TAV. X. — Prezzi all'ingrosso del grano e della farina miscelata con il 10 % di farina di granoturco, fissati dai competenti Organi per l'anno commerciale 1938-39 ed in vigore alla data del 1° aprile 1939-XVII (1)

(Consigli provinciali delle corporazioni)

(prezzi in lire per quintale, escluso imballaggio)

Gruppo provinciale	PIAZZE	Prezzi del grano		Prezzi della farina	
		tenero	duro	tipo A	tipo B
1	Alessandria	146	—	233.60	179.60
4	Aosta	149	—	236.20	182.20
2	Asti	147	—	233.80	179.80
1	Cuneo	146	—	232.60	178.60
2	Novara	147	—	233.80	179.80
3	Torino	148	—	235.00	181.00
1	Vercelli	146	—	232.60	178.60
3	Genova	148	157	235.00	181.00
3	Imperia	148	—	235.00	181.00
3	La Spezia	148	157	235.00	181.00
3	Savona	148	157	235.00	181.00
1	Bergamo	146	—	232.60	178.60
1	Brescia	146	—	232.60	178.60
3	Como	148	—	235.00	181.00
1	Cremona	146	—	222.50	178.60
1	Mantova	146	—	232.60	178.60
3	Milano	148	—	230.00	181.00
1	Pavia	146	—	232.60	178.60
4	Sondrio	149	—	240.00	186.00
3	Varese	148	—	235.00	181.00
4	Bolzano	149	—	236.20	182.20
4	Trento	149	—	232.50	184.50
4	Belluno	149	—	236.20	182.20
1	Padova	146	—	232.60	178.60
1	Rovigo	146	—	232.60	178.60
1	Treviso	146	—	232.60	178.60
1	Udine	146	—	232.60	178.60
1	Venezia	146	—	232.60	178.60
1	Verona	146	—	232.60	178.60
1	Vicenza	146	—	233.60	179.60
4	Gorizia	149	—	237.10	183.10

Gruppo provinciale	PIAZZE	Prezzi del grano		Prezzi della farina	
		tenero	duro	tipo A	tipo B
4	Pola	149	—	246.00	186.00
4	Trieste	149	—	236.20	182.20
1	Bologna	146	—	232.60	178.60
1	Ferrara	146	—	232.60	178.60
1	Forlì	146	—	232.60	178.60
1	Modena	146	—	232.60	178.60
1	Parma	146	—	232.60	178.60
1	Piacenza	146	—	232.60	178.60
1	Ravenna	146	—	232.60	178.60
1	Reggio nell'Em.	146	—	232.60	178.60
2	Arezzo	147	—	233.80	179.80
4	Firenze	149	—	236.20	182.20
2	Grosseto	147	157	233.80	179.80
3	Livorno	148	157	235.00	181.00
3	Lucca	148	—	235.00	181.00
3	Apuania	148	—	235.00	181.00
3	Pisa	148	157	235.00	181.00
4	Pistoia	149	—	236.20	182.20
1	Siena	146	157	232.60	178.60
1	Ancona	146	—	232.60	178.60
1	Ascoli Piceno	146	—	232.60	178.60
1	Macerata	146	—	232.60	178.60
1	Pesaro	146	—	232.60	178.60
1	Perugia	146	—	232.60	178.60
3	Terni	148	—	234.50	180.50
5	Frosinone	150	157	245.00	190.00
4	Littoria	149	—	241.20	187.20
4	Rieti	149	—	236.20	182.20
4	Roma	149	157	236.20	182.20
2	Viterbo	147	157	233.80	179.80
3	Aquila degli Ab.	148	157	235.00	181.00

Gruppo provinciale	PIAZZE	Prezzi del grano		Prezzi della farina	
		tenero	duro	tipo A	tipo B
3	Campobasso	148	157	235.00	181.00
3	Chieti	148	157	235.00	181.00
3	Pescara	149	157	235.00	181.00
3	Teramo	148	—	235.00	181.00
4	Avellino	149	157	236.00	182.00
4	Benevento	149	157	236.20	186.20
3	Napoli	148	157	235.00	181.00
3	Salerno	148	—	235.00	181.00
3	Bari	148	—	235.00	181.00
4	Brindisi	149	157	236.20	182.20
3	Foggia	148	157	235.00	181.00
5	Lecce	150	157	248.55	194.55
5	Taranto	150	—	239.50	185.50
4	Matera	149	157	236.20	182.20
5	Potenza	150	157	237.40	183.40
5	Catanzaro	150	157	237.40	183.40
6	Cosenza	151	157	239.00	186.00
6	Reggio di Cal.	151	157	241.20	187.20
6	Agrigento	151	157	—	—
6	Caltanissetta	151	—	234.60	184.60
4	Catania	149	157	236.00	182.00
6	Enna	151	157	238.00	—
4	Messina	149	157	236.20	182.20
4	Palermo	149	157	236.20	182.20
5	Ragusa	150	157	237.40	183.40
4	Siracusa	149	157	236.00	182.00
4	Trapani	149	157	236.20	182.20
5	Cagliari	150	157	239.40	185.40
5	Nuoro	150	157	237.40	183.40
5	Sassari	150	157	237.40	183.40

(1) I prezzi del grano tenero si intendono franco molino, peso specifico 75 kg per hl, 1 % di impurità.
I prezzi del grano duro si intendono franco magazzino ammasso alla rinfusa, peso specifico 78 kg. per hl, 1 % di impurità, intenerimento fino al 10 %.
I prezzi delle farine sono riferiti al peso netto di un quintale di farina e per merce nuda franco vagone o carro partenza, pagamento a 15 giorni e tasso del 6% per le maggiori dilazioni. Per le caratteristiche di ciascun tipo di farina e per la composizione della miscela, valgono le disposizioni emanate dal Ministero delle corporazioni con la Circolare n. 309 del 16 luglio 1938-XVI, riportata in APPENDICE a pag. 21* del fascicolo n. 8 del successivo mese di agosto.

TAV. XI. — Prezzi all'ingrosso della pasta alimentare nei principali Comuni capiluoghi di provincia, in vigore alla data del 1° aprile 1939-XVII

(Consigli provinciali delle corporazioni)

PIAZZE	Tipo extra (1)	Tipo 1ª qualità (2)	Tipo comune (3)
Alessandria	315	300	—
Aosta	325	305	248
Cuneo	320	290	230
Novara	325	305	—
Torino	313	292	240
Vercelli	320	300	255
Genova	293	283	245
Imperia	310	290	235
Bergamo	315	295	245
Brescia	310	300	250
Cremona	299	284	236
Mantova	293	277	240
Milano	325	295	225
Pavia	295	285	242
Varese	325	300	251
Bolzano	320	300	251
Belluno	310	290	—
Padova	291	285	237
Treviso	302	285	252
Venezia	300	290	245
Verona	290	277	—
Vicenza	300	290	250
Trieste	320	295	256
Bologna	320	295	260
Ferrara	295	280	245
Modena	300	285	—
Parma	292	274	235
Piacenza	300	280	—
Reggio nell'Emilia	295	280	240
Firenze	285	273	242
Grosseto	284	272	240
Livorno	286	276	242
Lucca	284	274	236
Pisa	285	244	216
Macerata	286	273	251
Perugia	286	275	224
Littoria	285	275	—
Roma	287	276	249
Viterbo	295	285	230
Aquila degli Abruzzi	285	265	—
Campobasso	280	265	237
Chieti	285	270	225
Pescara	285	265	225
Teramo	285	270	230
Benevento	267	254	230
Napoli	276	264	230
Salerno	270	260	235
Brindisi	270	253	240
Foggia	270	255	—
Lecce	276	265	242
Matera	270	255	—
Potenza	277	265	236
Catanzaro	300	286	250
Cosenza	298	285	246
Reggio di Calabria	270	255	235
Catania	—	—	210
Messina	275	260	235
Palermo	270	245	220
Cagliari	—	—	—
Sassari	275	262	241

(1) Confezionata col 100 % di semola tipo zero. — (2) Confezionata col 33 % di semola tipo zero, 33 % semola tipo uno e 34 % semola tipo due. — (3) Confezionata col 50 % di semola tipo zero e 50 % di fiore svestimento.

TAV. XII. — Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari

(*Consigli provinciali delle corporazioni ed altri Enti*)

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
1. — Granoturco				
Alessàndria	91	91	91	91
Cùneo	88	88	90	90
Bergamo, *nazionale nostrano secco fino*	—	—	—	—
Id. *id. id. comune*	88	88	90	90
Id. *id. id. stagionato*	—	—	—	—
Brèscia, *agostano*	90	90	90	90
Cremona, *id.*	—	90	90	90
Id. *tagliolone*	—	90	90	90
Màntova, *mercantile*	92	92	92	92
Milano, *alto milanese*	90	90	90	90
Pavia, *nostrano*	90	90	90	90
Pàdova, *id.*	87	87	87	87
Id. *bianco*	90	90	90	90
Rovigo, *giallo*	90	90	90	90
Id. *bianco*	90	90	90	90
Treviso, *nostrano giallo*	90	90	90	90
Id. *id. bianco*	90	90	90	90
Udine	90	89	89	90
Venèzia, *piave, essicato giallo colorito*	94	94	94	94
Verona, *nostrano colorito*	100–102	93	93	93
Vicenza, *id. id. secco*	92	92	92	92
Bologna, *nazionale secco*	90	90	90	90
Piacenza, *fino nazionale*	92	92	91-92	91–92
Firenze, *nazionale maremma*	90	90	90	90
Macerata, *nostrano*	90	90	90	90
Roma, *provincia di Roma*	90	90	90	90
Campobasso	105	105	108	109
Nàpoli, *rosso tempestivo*	90	90	90	90
2. — Farina di granoturco				
Alessàndria, *integrale*	99	99	99	99
Cùneo, *nazionale abburattata*	108	108	108	108
Torino, *semola abburattata 67–88 %*	108	108	108	108
Id. *id. id. 65 %*	112	112	112	112
Bèrgamo, *fioretto*	115	115	115	115
Brèscia, *nostrana speciale*	103–105	103–105	103–105	103-105
Cremona, *grana*	122–124	127–128	127–128	130–132
Id. *comune*	108–110	115–116	115–116	118–120
Màntova, *id. abburattata*	110	110	110	110
Milano, *bramata*	118	118	118	118
Id. *fioretto*	113	113	113	113
Pàdova, *giallona tipo Verona*	112	112	112	112
Treviso, *gialla*	110	110	110	110
Id. *bianca*	110	110	110	110
Udine, *gialla fioretto*	108	108	108	108
Venèzia, *lusso speciale bianca*	107	107	107	107
Id. *id. id. gialla*	112	112	112	112
Verona, *gialla lusso*	115–117	115–117	115–117	115–117
Id. *fina*	102–103	102–103	102–103	102–103
Trieste, *gialla lusso*	120	120	120	120
Bologna, *fina*	105	105	105	105
Piacenza, *stacciata*	105	105	105	105
Firenze, *gialla nuova*	98	98	98	98
Macerata	100	100	100	100
Roma	—	—	—	—
Campobasso	110	110	115	115
Nàpoli, *napoletana*	100–102	100–102	100–102	100–102
3. — Risone				
originario				
Novara	95	96	97	96
Vercelli	93–97	92–98	92–98	92–98
Milano	90–96	90–96	92–97	94–98
Pavia, *comune*	93	92	92	92
altre varietà				
Milano, *maratelli*	103	103	103	105
Id. *vialone*	129	129	129	131
4. — Riso				
vialone				
Milano, *camolino*	250	250	250	252
Verona, *id.*	257-266	257-266	259-268	259-268
Bologna, *id*	249	249	249	249
maratelli				
Milano, *camolino*	195	195	195	197
Verona, *id.*	197-202	197-202	199-204	199-204
(segue) **4. — Riso**				
originario				
Novara, *camolino*	161–163	163–165	163–165	163–165
Torino, *id.*	166	166	166	166
Vercelli, *id.*	159	159	159	159
Verona, *id. comune*	166–168	166–168	168–170	168–170
Novara, *raffinato*	160–162	162–164	162–164	162–164
Vercelli, *id.*	156	156	156	166
Milano, *id.*	160–166	160–166	160–166	160–167
Vercelli, *brillato*	159	159	156	156
Bologna, *id.*	161–163	161–163	161–163	161–163
Nàpoli, *id.*	171–172	171–172	171–172	175–176
Torino, *maratelli*	193	195	195	195
Roma, *puro*	172	172	172	174
Pavia	161	161	161	161
altre varietà				
Roma, *cinese imperiale*	275–280	275-280	275–280	275-280
Id. *carolina bianco 1ª qualità*	203	203	203	205
5. — Patate				
Cùneo, *gialle*	41	51	41	46
Torino, *piemonte bianche*	60	60	64	70
Milano	51–55	50–55	50–55	50-55
Trento, *produzione locale*	48	42	47	55
Udine	47–57	47–57	45–57	60–70
Bologna	60	60	50-60	50–60
Firenze, *bianche lunghe nuove*	34–35	34–35	39-40	39–40
Id. *gialle tonde nuove*	37–40	37–40	42-45	42–45
Macerata	54	54	54	54
Campobasso, *nostrane*	52	55	65	66
Id. *biancone quarantine lunghe*	56	60	70	72
Nàpoli, *riccie*	50–55	50–55	50–55	60–70
Sàlerno, *tardive*	37-39	45–55	45-55	45–55
6. — Fagioli secchi				
Cùneo, *regina*	220	220	220	220
Id. *saluggia*	195	195	195	195
Milano, *borlotti vigevano*	300–310	300–310	300–310	300–310
Id. *colorati saluggia*	200–210	200–210	200–210	200–210
Verona, *gnocchi nostrani*	240–260	240–260	240–260	240–260
Id. *canelloni*	230–240	230–240	230–240	230–240
Bologna, *colorati*	220–230	220–230	220–230	220–230
Aquila degli Abruzzi, *bianchi comuni*	—	—	—	—
Nàpoli, *cannellini napoletani*	275–280	275-280	275-280	275–280
Salerno, *bianchi locali*	200–220	200-220	200-220	200-220
7. — Olio di oliva				
Gènova, *superiore locale*	798	798	798	798
Firenze, *1ª qualità*	792	792	792	792
Id. *2ª id.*	753	753	753	753
Lucca, *superiore locale*	843	843	843	843
Perùgia, *fino locale*	736	750	750	750
Id. *commestibile locale*	717	731	731	731
Chieti, *1ª qualità*	760	760	760	760
Nàpoli, *1ª qualità*	844	844	844	844
Id. *2ª id.*	805	805	805	805
Bari, *superiore locale*	765	765	765	765
Id. *sopraffino locale*	726	726	726	726
Brindisi, *sopraffino vergine*	—	—	—	—
Fòggia, *dolce fino*	712	712	726	726
Id. *id. comune*	693	693	707	707
Lecce, *lampante*	629	643	643	643
Id. *mangiabile*	765	765	765	765
Catanzaro, *fino*	726	726	726	726
Cosenza, *mangiabile*	766	766	766	766
Règgio di Calàbria, *mangiabile*	765	765	765	765
Càtania, *acidità massima 2 %*	830–835	830–835	830–835	830–835
8. — Olio di semi				
Torino, *Winter prima*	625	625	625	625
Gènova, *id. id.*	625	625	625	625
Milano, *raffinato*	625	625	625	625
Pàdova, *2ª qualità*	670	670	670	670
Venezia, *1ª id.*	660	660	660	660
Id. *2ª id.*	650	650	650	650
Roma, *di arachide*	640–645	640–645	640–645	640-645

(*Segue*) TAV. XII. — Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ		18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
9. — Conserva di pomodoro					
Milano, *estratto, doppio concentrato in latte da 5 a 10 kg.*		275-285	275-285	275-285	275-285
Parma, *conserva in scatole da un kg*		295	295	295	295
Piacenza, *id. in fusti*		220-240	220-240	220-240	220-240
Roma, *concentrato doppio in latte da 5 a 10 kg. col 3 % di latta*		270-290	280-290	280-290	280-290
Id. *concentrato doppio in latte da gr. 500 ad 1 kg.*		280-290	280-300	280-300	280-300
Napoli, *salsina napoletana quintini gr. 200*		310-320	310-320	310-320	310-320
Id. *id. id. quartini gr. 250.*		310-320	310-320	310-320	310-320
Salerno, *pelati in casse da scatole 24 da gr. 1200* (1)		43-46	45-50	45-50	42-44
Id. *salsa in scatole da gr. 500*		280-295	285-300	285-300	280-285
Id. *id. da gr. 250*		305-320	310-320	310-320	300-305
Id. *doppio concentrato in scatole da gr. 500*		300-320	320-325	320-325	300-310
Id. *doppio concentrato in scatole da gr. 200*		330-340	330-340	330-340	310-330
10. — Vino					
Alessàndria, *rosso da pasto 10°-11°*	hl	91-111	91-111	96-116	96-116
Id. *barbera 12°-13°*	»	156-171	156-171	156-171	156-171
Torino, *comune rosso 9°*	»	120-130	120-130	120-130	110-120
Mantova, *del Serraglio colorito*	»	105	105	105	105
Id. *del distretto di Mantova*	»	88	88	83	83
Milano, *uvaggio Monferrato*		75-105	80-105	80-105	80-105
Id. *Reggiano qualità corrente*		65-80	65-80	65-80	65-80
Id. *Barlettano extra da taglio*		125-150	125-150	125-150	120-145
Treviso, *nero Corbino*	hl	—	—	—	—
Id. *nero Raboso veronese*	»	130-135	130	130	130
Bologna, *comune da pasto 1ª qualità*	»	120-140	120-140	120-140	120-140
Id. *id. 2ª qualità*	»	100-110	100-110	100-110	100-110
Mòdena, *Lambrusco 11°-12°*	»	100-110	100-110	100-110	100-110
Id. *rosso da pasto 10°-11°*	»	90-100	90-100	90-100	85-95
Règgio nell'Emilia *comune 10°*	»	85-90	85-90	85-90	80-90
Id. *rosso superiore 11°*	»	107-110	107-110	107-110	99-110
Firenze, *comune 11°-12° rosso*		140-160	140-160	140-160	140-160
Pisa, *del piano di Pisa 1ª qualità*		100	100	100	100
Id. *collina comune da pasto*		—	—	—	—
Roma, *Frascati, Grottaferrata, Marino*	hl	150-180	50-180	150-180	150-180
Id. *Velletri rosso*	»	120-140	120-140	120-140	100-140
Chieti, *rosso locale 1ª qualità 13°-14°*		140-160	140-160	145-150	145-150
Id. *bianco id. id. 11°-12°*		120-140	120-140	120-140	120-140
Nàpoli *comune da pasto*	hl	100-110	100-110	100-110	100-110
Id. *Foria 13° bianco*	»	125-130	125-130	125-130	125-130
Id. *Salopaca*	»	120-130	120-130	120-130	120-130
Id. *Vesuvio 1ª qualità 12° rosso*	»	110-115	110-115	110-115	110-115
Id. *bianco Fratta 10°-11°*	»	80-100	80-100	80-100	80-100
Id. *bianco Aversa*	»	90-100	90-110	90-110	90-110
Id. *Pozzuoli rosso 12°-13°*	»	100-120	100-120	100-120	100-120
Bari, *comune 11°*	»	103-108	103-108	105-110	105-110
Id. *barlettano 14°*	»	144	144	140	136
Brindisi, *rosso da 13°-14°*	»	124-133	114-123	114-123	111-119
Id. *id. 14°-15°*	»	136-146	126-135	126-135	123-131
Fòggia, *rosso da taglio superiore*	»	155	155	155	150
Id. *rosso da taglio comune*	»	145	145	145	140
Id. *bianco 11,5°-12°*	»	115	115	110	110
Id. *bianco 12,5°-13°*	»	130	120	120	115
Lecce, *rosso 12°*	»	—	—	—	—
Id. *rosso 13°-15°*	»	117-140	111-135	103-125	104-123
Catània, *Riposto Piana Mascali rosso da taglio*	»	125-135	125-135	115-125	115-125
Id. *Catania vini del Bosco rossi*	»	—	110-125	120-130	110-125
Id. *Castiglione Sollecchiata rossi comuni*	»	110-125	110-125	110-120	100-120
Palermo, *comune 14°*	»	117-123	117-123	115-118	110-115
Tràpani, *comune 14°*	»	115-119	115-118	107-111	106-110
Id. *id. 15°*	»	124-128	125-128	119-122	116-119
Id. *id. 16°*	»	134-137	135-138	129-132	126-129
Id. *id. 17°*	»	147-152	150-155	140-146	141-146
Id. *marsala 17°*	»	248-257	253-263	253-263	253-263
Càgliari, *comune 11°-12° rosso*	»	155-160	155-160	155-160	155-160
11. — Zucchero raffinato					
pilè					
Gènova		637	637	637	637
Pàdova		637	637	637	637
cristallino					
Gènova		622	622	622	622
Padova		622	622	622	622
Trieste		632	632	632	632
Bologna		622-624	622-624	622-624	622-624
Ferrara		622	622	622	622
(*segue*) **11. — Zucchero raffinato**					
semolato					
Bologna, *F. (fabbrica)*		637-639	637-639	637-639	637-639
Ferrara, *id.*		637	637	637	637
Trieste		647	647	647	647
Padova		637	637	637	637
12. — Caffè crudo					
Portorico					
Livorno, *fino*		2915	2915	2915	2915
Santos					
Gènova, *superiore*		2145	2145	2145	2145
Livorno, *id.*		2245	2245	2245	2245
Roma, *id.*		2175	2175	2175	2175
Trieste, *buono*		2195	2195	2195	2195
Napoli, *vero tipo medio good*		2235	2235	2235	2235
13. — Cacao in polvere (2)					
Roma ed altre, *zuccherato*	kg	11.00	11.00	11.00	11.00
Id. id. *tipo comune*	»	11.50	11.50	11.50	11.50
14. — Cioccolato (2)					
Roma ed altre, *al latte qualità comune*	kg	17.00	17.00	17.00	17,00
Id. id. *tipo Sanìè per famiglia*	»	14.50	14.50	14.50	14.50
15. — Biscotti (2)					
Roma ed altre, *stampati*	kg	7.50	7.50	7.50	7.50
16. — Caramelle (2)					
Roma ed altre, *incartate comuni*	kg	11.50	11.50	11.50	11.50
17 — Buoi da macello (*peso vivo*)					
1ª qualità					
Alessandria		280-390	300-400	300-400	300-410
Novara		380-390	390-400	410-420	415-425
Brèscia		320-340	320-340	320-340	370-390
Cremona		300-350	320-360	330-360	350-380
Màntova		390	390	390	390
Milano		465	485	480	500
Pàdova		350-380	370-400	360-410	380-430
Treviso		300-325	320-350	320-350	—
Udine		320-380	340-380	340-380	360-400
Venèzia		317	363	363	303
Verona		280-320	—	—	—
Vicenza		360	370	390	405
Bologna		385-405	385-405	385-405	385-405
Ferrara		350-400	360-390	370-410	400-430
Forlì		370-380	380-390	390-410	445-575
Mòdena		370-420	380-420	380-420	400-430
Parma		330-380	340-390	350-420	370-440
Piacenza		350-380	350-400	380-400	390-420
Ràvenna		360-375	375-400	390-410	390-415
Règgio nell'Emilia		340-380	360-400	370-410	390-430
Firenze		340-380	340-380	355-400	355-400
Grosseto		330	330	300	350
Livorno		380-390	380-390	380-390	380-390
Pisa		340-380	340-380	340-380	340-380
Perùgia		320-350	330-360	350-380	350-380
Roma		368	394	406	427
Chieti		270-300	270-300	270-300	270-300
Nàpoli		330	345		331
Bari		293	293	293	293
Catània		281-306	281-306	281-306	281-306
2ª qualità					
Alessàndria		280-390	300-400	300-400	300-410
Novara		360-370	370-380	360-370	365-375
Brescia		300-320	300-320	300-320	350-370
Cremona		240-270	250-290	250-300	270-310
Milano		405	430	430	445
Pàdova		270-310	280-330	290-340	310-360
Treviso		240-290	270-310	270-310	—
Venèzia		278	321	321	321
Verona		200-250	—	—	—
Vicenza		315	325	340	350
Bologna		325-350	325-350	325-350	325-350
Ferrara		260-320	280-330	290-350	330-370
Forlì		310-320	310-320	330-340	350-400
Mòdena		320-350	330-380	330-380	360-400
Parma		280-310	290-310	300-330	330-350
Piacenza		270-300	270-300	270-300	300-320

(1) Prezzo per cassa. — (2) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati.

(*Segue*) TAV. XII. — **Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALILÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) **17. — Buoi da macello** (*peso vivo*)				
(*segue*) *2ª qualità*				
Ravenna	285-315	315-330	325-340	330-345
Règgio nell'Emilia	300-340	320-360	330-370	350-380
Grosseto	280	280	280	300
Livorno	320-330	320-330	320-330	320-330
Pisa	310-340	310-340	310-340	310-340
Perugia	280-300	290-310	310-330	310-330
Roma	306	325	344	369
Chieti	210-250	210-250	210-250	210-250
Napoli	330	345	—	331
Bari	285	285	285	285
Catania	246-266	246-266	246-266	256-276
18. — Vacche da macello (*peso vivo*)				
1ª qualità				
Alessandria	200-300	220-330	220-330	230-330
Novara	215-250	240-260	250-270	234-278
Brescia	265-280	265-280	265-280	280-290
Cremona	260-300	270-310	280-320	290-330
Mantova	300	310	310	310
Milano	430	450	435	470
Padova	320-360	340-370	330-380	350-400
Treviso	250-290	280-320	280-320	—
Udine	200-300	220-300	220-300	240-340
Venezia	240	284	284	284
Verona	230-260	—	—	—
Vicenza	305	305	330	340
Bologna	355-395	355-395	355-395	355-395
Ferrara	340-380	340-380	350-400	370-415
Forlì	320-330	320-330	370-380	400-500
Modena	300-340	310-350	310-350	380-400
Parma	250-330	260-350	260-350	270-360
Piacenza	280-320	280-320	280-320	280-320
Ravenna	345-370	360-385	365-390	370-395
Reggio nell'Emilia	300-340	320-360	330-370	350-400
Grosseto	275	275	275	295
Livorno	320-330	320-330	320-330	320-330
Lucca	270	292	292	310
Pisa	240-300	240-300	240-300	240-300
Perugia	280-320	310-330	330-350	330-350
Roma	331	343	344	375
Aquila degli Abruzzi	208-218	—	—	—
Chieti	260-290	260-290	260-290	260-290
Napoli	309	321	313	327
Bari	293	293	293	293
Catania	296-321	296-321	296-321	296-321
Palermo	265	265	285	285
2ª qualità				
Alessandria	200-300	220-330	220-330	230-330
Novara	135-170	160-180	170-190	160-200
Brescia	250-265	250-265	250-265	270-280
Cremona	210-250	230-260	230-270	240-270
Milano	355	380	370	405
Padova	250-290	270-310	270-310	290-330
Treviso	150-180	200-240	200-240	—
Venezia	207	247	247	247
Verona	160-180	—	—	—
Vicenza	225	225	250	270
Bologna	310-340	310-340	310-340	310-340
Ferrara	240-310	250-320	260-340	300-360
Forlì	260-270	260-270	290-310	330-370
Modena	230-260	250-290	250-290	340-380
Piacenza	200-220	200-220	200-220	200-220
Ravenna	275-310	290-320	310-335	320-335
Reggio nell'Emilia	220-280	240-300	250-310	280-340
Grosseto	215	225	225	245
Livorno	240-250	240-250	240-250	240-250
Pisa	210-240	210-240	210-240	210-240
Perugia	220-260	230-270	250-290	250-290
Roma	280	287	278	318
Aquila degli Abruzzi	149-172	—	—	—
Chieti	200-240	200-240	200-240	200-240
Napoli	309	321	313	327
Bari	285	285	285	285
Catania	261-281	261-281	261-281	271-291
19. — Vitelli da macello (*peso vivo*)				
1ª qualità				
Alessandria	480-650	480-650	460-630	440-600
Novara	505-625	605-635	590-620	575-605
(*segue*) **19. — Vitelli da macello** (*peso vivo*)				
(*segue*) *1ª qualità*				
Torino	420-650	440-680	450-680	450-680
Brescia	500-520	500-520	500-520	500-520
Cremona	460-520	460-520	460-520	450-500
Mantova, *da latte*	485	500	470	470
Milano	700	670	640	620
Padova	550-610	500-560	490-540	460-520
Treviso	480-530	450-500	440-480	—
Udine	480-560	480-560	480-560	440-510
Venezia	526	526	526	526
Verona	300-400	—	—	—
Vicenza	580	560	470	500
Bologna	460-510	460-510	460-510	460-510
Ferrara	450-475	450-500	460-510	450-500
Forlì	380-390	380-390	390-400	500-530
Parma	450-600	420-580	360-550	360-540
Piacenza	520-550	550-580	550-580	500-520
Ravenna	375-400	380-405	405-420	410-420
Reggio nell'Emilia	410-510	400-450	350-460	350-460
Firenze	365-445	365-445	395-495	395-495
Grosseto	378	390	390	450
Livorno	420-430	450-460	450-460	450-460
Lucca	395	407	393	407
Perugia	300-320	330-350	360-380	360-380
Roma	462	477	475	473
Aquila degli Abruzzi	349-369	—	—	—
Chieti	390-460	390-460	390-460	390-460
Napoli	385	394	394	393
Bari	564	564	564	564
Catania	342-357	342-357	342-357	342-357
Palermo	370	370	370	370
2ª qualità				
Alessandria	330-440	350-450	360-460	360-450
Novara	475-505	485-515	485-515	480-510
Torino	390-430	320-430	330-440	330-440
Brescia	420-470	420-470	420-470	420-470
Cremona	400-450	400-450	380-430	350-400
Milano	620	590	520	520
Padova	440-520	400-450	380-450	400-450
Treviso	400-450	380-430	370-410	—
Venezia	456	456	456	456
Verona	260-290	—	—	—
Bologna	340-430	340-430	340-430	340-430
Ferrara	300-420	350-420	360-430	340-430
Forlì	320-330	320-330	330-340	330-340
Parma	300-360	300-360	300-360	320-380
Piacenza	350-400	350-400	350-400	350-400
Ravenna	335-350	335-350	340-360	340-365
Reggio nell'Emilia	330-410	320-400	280-350	300-350
Livorno	380-390	420-430	420-430	420-430
Lucca	360	372	358	365
Perugia	270-285	300-315	330-345	330-345
Roma	415	380	435	411
Aquila degli Abruzzi	319-344	—	—	—
Chieti	360-440	360-440	360-440	360-440
Napoli	385	394	394	393
Bari	483	483	483	483
20. — Suini				
Cuneo	460	465	460	485
Torino, *grassi*	475	500	500	500
Brescia, *peso base kg. 180*	480-500	500-520	520-540	520-540
Cremona, *grassi da kg. 180 in più*	530-545	530-540	530-540	540-550
Id. *grassi da kg. 150 a 180*	500-530	525-530	510-530	520-540
Id. *magroni da kg. 80 a 90*	480	470-480	450-470	470-480
Mantova, *grassi 160-200 kg.*	520	510	520	530
Milano, *da macello da kg. 180 in più*	535-545	530-540	535-545	550-560
Udine, *sotto i 150 kg.*	390-430	390-430	390-430	390-410
Bologna, *grassi*	480-550	480-550	480-550	500-570
Modena, *grassi kg. 180*	515-520	530-540	530-540	550-560
Parma, *magroni razza parmense*	440-460	440-460	440-460	440-460
Ravenna, *grassi*	480-500	485-490	500-515	510-525
Reggio nell'Emilia, *grassi da 180 a 200 kg.*	520-540	530-550	515-535	535-555
Grosseto, *magroni*	355	385	—	—
Macerata, *grassi*	400	—	—	—
Roma, *peso vivo 1ª qualità*	541	577	555	603
21. — Ovini				
Grosseto, *agnelli vissani*	410	390	390	390
Id. *id. merini*	380	370	370	370
Roma, *abbacchi abruzzesi*	687-747	675-729	642-686	758-808

(*Segue*) TAV. XII. — **Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) 21. — Ovini				
Campobasso, *agnelli*	425	430	430	430
Chieti, *agnelli 1ª qualità*	360-400	360-400	360-400	360-400
Lecco, *agnelli*	—	430-460	450-460	460-470
Sàssari, *montoni e pecore*	—	—	—	—
22. — Carne congelata				
Gènova, *quarti anteriori*	440-470	440-470	440-470	440-470
Id. *quarti posteriori*	540-570	540-570	540-570	540-570
Milano, *1ª qualità 4 quarti compensati*	520	520	520	520
23. — Lardo nostrano				
Cuneo	650	650	650	650
Torino	625	625	625	625
Cremona	600-650	600-650	650-700	650-700
Milano, *pezzature grandi*	630-640	630-640	630-650	650-670
Udine, *pezzature 20-25*	710	710	710	760
Bologna	600-650	600-650	600-650	600-650
Mòdena *20-30 kg. (pezzi)*	600-650	600-650	600-650	650-700
Règgio nell'Emilia	575-625	575-625	600-650	650-700
Roma	640-660	620-630	670-680	670-690
24. — Strutto nostrano				
Cuneo	600	600	600	650
Torino	600	600	600	600
Cremona	600	600	659	650
Milano	570-590	570-590	580-600	600-630
Ùdine	660	660	660	710
Bòlogna	600	600	600	600
Reggio nell'Emilia	570	570	600	650
Roma	—	—	—	—
25. — Latte alimentare				
Milano . . . hl	118	118	118	118
Bologna . . . »	90	90	90	90
Firenze . . . »	103	103	102	102
Roma . . . »	132	132	132	132
Napoli . . . »	140	140	140	140
Palermo . . . »	100-105	100-105	100-105	100-105
26. — Latte industriale				
Cremona	—	—	—	—
Pavia	68	70	70	71
Piacenza	64	64	65	65
27. — Burro				
Brèscia, *1ª qualità extra* . . . kg	14.00	14.00	14.00	14.00
Milano, *di affioramento dei casoni milanesi* . . . »	14.00	14.00	14.00	14.00
Trento, *di casello* . . . »	13.30	13.30	13.80	13.80
Treviso, *centrifugato* . . . »	15.20	15.20	16.20	16.20
Bologna, *naturale emiliano* . . . »	12.80-13.20	12.80-13.20	12.80-13.20	12.80-13.20
Piacenza, *di scrematrice* . . . »	15.00	15.00	15.00	15.00
28. — Formaggio				
a) di pasta dura				
GRANA				
Brèscia, *tipo reggiano*	740-800	740-800	720-800	720-800
Mòdena, *modenese forma scelta*	1180	1190	1190	1200
Parma, *parmigiano 1935*	—	—	—	—
Id. *id. 1936*	1310	1320	1320	1330
Piacenza, *maggengo 1935*	—	—	—	—
Id. *vernengo 1935-36*	1170	1180	1180	1190
Règgio nell'Emilia, *reggiano 1934*	—	—	—	—
Id. id. *id. 1935*	—	—	—	—
Id. id. *id. 1936*	1190	1190	1200	1200
PECORINO				
Roma, *romano scelto*	1075	1075	1075	1075
Id. *romano sottoscelto*	1005	1005	1005	1005
Fòggia, *foggiano stagionato*	925	925	925	925
Cosenza, *di Crotone*	1164	1164	1164	1164
(*segue*) 28. — Formaggio				
(*segue*) ***a) di pasta dura***				
(*segue*) PECORINO				
Càgliari, *fiore sardo*	—	—	—	—
Id. *tipo romano*	875-900	875-900	875-900	875-900
Sàssari, *fiore sardo 1ª scelta*	850	850	850	850
Id. *id. id. 2ª id.*	800	800	800	800
b) di pasta semidura				
SBRINZ				
Torino, *vernengo*	1000	1000	1000	1000
Brèscia	660-720	660-720	640-700	640-700
Cremona	650-700	650-700	650-700	650-700
EMMENTHAL				
Torino, *nazionale stagionato*	870	870	870	870
Brèscia	660-720	660-720	640-700	640-700
Cremona	660-720	660-710	660-710	660-720
Milano, *nazionale*	900-920	900-920	900-920	900-920
CACIOCAVALLO				
Brèscia	620-680	620-680	620-650	620-650
Cremona, *grasso*	620-675	620-675	620-660	620-670
Salerno, *tutto burro*	965	965	965	965
Cosenza, *nostrano fresco*	883	883	883	883
PROVOLONE				
Piacenza, *grasso*	650-670	650-670	650-670	650-670
Salerno, *tutto burro*	965	965	965	965
c) di pasta molle				
GORGONZOLA				
Novara, *fresco*	395	420	440	500
Milano, *verde nostrano*	730-750	730-750	730-750	730-750
29. — Uova				
1ª qualità				
Novara . . . dozz.	4.50	4.50	4.60	4.60
Torino . . . »	4.80	4.60-4.70	4.90	5.00-5.10
Gènova . . . »	5.28-5.40	4.92-5.04	4.92-5.04	4.92-5.04
Milano . . . »	5.00-5.10	4.80-4.90	5.00-5.10	5.20-5.30
Padova . . . »	4.95-5.05	4.45-4.55	4.55-4.65	4.55-4.65
Rovigo . . . »	5.28-5.40	—	4.62-4.68	4.78-4.80
Venèzia . . . »	6.00	4.80	4.90	4.90
Trieste . . . »	5.16	4.80	4.80	5.28
Forlì . . . »	4.56-4.68	4.20-4.32	4.44-4.50	4.56-4.68
Piacenza . . . »	4.80-5.04	4.56-4.80	4.80-5.16	5.04-5.16
Grosseto . . . »	6.60	6.60	4.50	5.10
Livorno . . . »	4.30-4.50	4.40-4.50	4.90-5.00	4.90-5.00
Lucca . . . »	6.90	4.80	4.80	4.80
Pisa . . . »	6.40-6.80	6.00-6.60	5.80-6.20	5.80-6.20
Perùgia . . . »	5.10-5.40	4.80-5.10	4.80-5.10	4.80-5.10
Roma . . . »	4.98	4.56	4.74	5.04
Aquila degli Abruzzi . . . »	5.40-6.00	4.80-5.40	5.40-6.00	5.40-6.00
Bari . . . »	—	—	—	4.20
Catania . . . »	6.00-6,60	4.20-4.80	4.20-4.80	4.80-6.00
Palermo . . . »	4.80-5.40	4.20-4.80	4.20-4.80	4.20-4 80
Cagliari . . . »	—	—	—	—
30. — Merluzzo				
Gènova, *Labrador Style nuovo*	240	240	240	240
Livorno, *Labrador Style pressato*	240	240	240	240
Id. *Francese Lavè*	—	—	—	—
Roma, *Islanda secco*	305	305	305	305
31. — Stoccofisso				
Gènova, *Bergen prima westre*	456	456	456	456
Venèzia *id. id. id. magro*	557	557	557	557
Id. *Hammerfest-Finmarken*	496	496	496	496
Roma, *italiano*	—	—	—	—
32. — Tonno all'olio				
Gènova, *produzione nazionale*	1100	1100	1100	1100
Milano, *di corsa in latte da kg. 10*	1180-1200	1180-1200	1180 1200	1180-1200
Livorno, *di corsa nazionale*	1100-1150	1100-1150	1100-1150	1100-1150
Roma, *di corsa nazionale in latte*	1080	1080	1080	1080
Palermo, *produzione locale*	1075-1100	1075-1100	1075-1100	1100-1120
Tràpani, *ventresca*	—	—	—	—
33. — Ghiaccio artificiale				
Torino, *franco domicilio acquirente*	10.00	10.00	10.00	10.00
Gènova, *franco fabbrica*	8.50	8.50	8.50	8.50
Milano, *id. id.*	6.00	6.00	6.00	6.00
Firenze, *id. id.*	9.00	9.00	9.00	9.00
Roma, *id. id.*	6.34	6.34	6.34	6.34

TAV. XIII. — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(Consigli provinciali delle corporazioni ed altri Enti)

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
***A*) MATERIE E PRODOTTI TESSILI, CUOI E PELLAMI**				
34. — Cotone greggio (1)				
Milano, *Americani: Orl. Texas Midding 15/16* ... kg	4.53	4.58	4.50	4.42
Id. *Indiani: Bengala Fine M. G.* »	—	—	—	—
Id. *id. Oomra Fine standard I* »	3.00	3.00	3.02	2.97
Id. *Egiziani: Alto Egitto-Good extra Staple* ... »	5.10	5.10	5.17	4.92
Id. *Sakellaridis-Good extr. Staple* »	7.35	7.35	7.33	7.06
35. — Filati di cotone (1)				
Milano, *America base 20 unico* ... kg	—	—	—	—
36. — Tessuti di cotone (1)				
Milano, *madapolam candido 79/80 26/26, 29/27* ... m	2.95	2.95	3.00	3 00
Id. *ghinea greggia cm. 75, 16/16, 25/25* ... »	3.05	3.05	3.10	3.10
Id. *tovagliato candido america primissima alt. cm. 150, 16/14, 27, 5/29* ... »	7.90	7.90	8.00	8.00
37. — Lana greggia				
Torino, *sudicia bianca, Bengasi* ...	—	—	—	—
Gènova, *lavata Sardegna, bianca* ...	2950	2950	2950	2950
Id. *id. id. bigia* ...	1950	1950	1950	1950
Id. *id. id. agnello* ...	1900	1900	1900	1900
Id. *id. Sicilia, bianca* ...	2400	2400	2400	2400
Id. *id. id. bigia* ...	2000	2000	2000	2000
Id. *id. Bengasi, bianca* ...	3400-3500	3400-3500	3400-3500	3400-3500
Id. *id. id. bigia* ...	2700-2800	2700-2800	2700-2800	2700-2800
Roma, *saltata vissana* ...	2602	2602	2602	2602
Fòggia, *id. 1ª Puglia* ...	—	—	—	—
Id. *id. 2ª id.* ...	—	—	—	—
Lecce, *sudicia bianca* ...	—	—	—	—
38. — Filati di lana (2)				
Biella ed altre, *filato 2/45 ritorto greggio, 50 % lana e 50 % snia fiocco o altro fiocco raion* ... kg	50.20-55.60	50.20-55.60	50.20-55.60	50.20-55.60
39. — Tessuti di lana (2)				
Tessuti da uomo, misti 30 % fiocco raion				
Biella ed altre, *pettinato prima (tinto in fiocco):*				
Id. id. *gr. 385 per 150 cm.* m	48.30	48.30	48.30	48.30
Id. id. *gr. 515 per 150 cm.* »	55.80	55.80	55.80	55.80
pettinato prima (tinto in pezze):				
Id. id. *gr. 425 per 150 cm.* »	46.00	46.00	46.00	46.00
Id. id. *gr. 520 per 150 cm.* »	51.60	51.60	51.60	51.60
cardato prima (tinto in fiocco):				
Id. id. *gr. 530 per 150 cm.* »	42.10	42.10	42.10	42.10
da donna, misti di lana e fiocco				
Biella ed altre, *popeline* A, *80 cm.* . m	7.10	7.10	7.10	7.10
Id. id. *veste* B, *68 cm.* . »	5.65	5.65	5.65	5.65
Id. id. *extra* C, *125 cm.* . »	19.70	19.70	19.70	19.70
Id. id. *saglia* D, *140 cm.* . »	10.05	10.05	10.05	10.05
40. — Cappelli (3)				
Alèssandria ed altre, *comune di lana* class.	11.00	11.00	11.00	11.00
Id. id. *comune senza fodera* ... »	33.00	33.00	33.00	33.00
Id. id. *superiore senza fodera* ... »	47.00	47.00	47.00	47.00
Id. id. *di lusso tipo unico* »	65.00	65.00	65.00	65.00
41. — Bozzoli				
Cremona, *degli ammassi a fresco* ... kg	—	—	—	—
Milano, *freschi-base (franco ammasso)* »	—	—	—	—
Id. *secchi-tali e quali (franco ammasso)* ... »	26.75	26.75	26.75	26.75
Forlì, *secchi-tali e quali (franco ammasso)* ... »	33.55	33.55	33.55	33.35
Règgio di Calàbria, *secchi 4/1* ... »	32,00	30,75	30.75	30.00
42. — Seta greggia				
Torino, *13/20 extra* ... kg	149	149	149	149
Cremona, *titolo 13/15 extra* ... »	147-149	147-149	150	150
Milano, *gialla classica 13/15 per esportazione* ... »	147	149	150	151
Id. *gialla classica 9/11 per il consumo interno* ... »	154	157	157	159
Règgio di Calàbria, *gialla extra* ... »	149	148	148	148
43. — Organzini				
Torino, *20/22* ...	174	174	174	174
Milano, *gialli classici 19/21* ...	—	—	—	—
(segue) A) **MATERIE E PRODOTTI TESSILI, CUOI E PELLAMI**				
44. — Tessuti di seta (4)				
Como, *crepe de Chine alt. cm. 94* ... m	18.00	18.00	18.00	18.00
Id. *crepe Georgette alt. cm. 96* ... »	20.50	20.50	20.50	20.50
Id. *crepe Marocain alt. cm. 96* ... »	27.00	27.00	27.00	27.00
Id. *tela di seta comune alt. cm. 80* »	13.00	13.00	13.00	13.00
Id. *taffetas seta per ombrelli alt. cm. 56* ... »	15.50	15.50	15.50	15.50
Id. *velluto Chiffon tramato* ... »	21.00	21.00	21.00	21.00
Id. *velluto trasparente (seta e raion) alt. cm. 90* ... »	32.00	32.00	32.00	32.00
Id. *velo di seta per molino n. 10, XXX, alt. cm. 100* ... »	57.50	57.50	57.50	57.50
45. — Fibre artificiali (*raion*) (5)				
Roma, *titolo 75 1ª qualità* ... kg	29.15	29.15	29.15	29.15
Id. *id. 120 id.* ... »	23.10	23.10	23.10	23.10
Id. *id. 150 id.* ... »	21.45	21.45	21.45	21.45
Id. *id. 75 2ª qualità* ... »	26.40	26.40	26.40	26.40
Id. *id. 120 id.* ... »	20.90	20.90	20.90	20.90
Id. *id. 150 id.* ... »	19.80	19.80	19.80	19.80
Id. *id. 200 id.* ... »	17.60	17.60	17.60	17.60
Id. *id. 300 id.* ... »	14.85	14.85	14.85	14.85
46. — Canapa greggia				
Bologna, *partite buone* ...	590	590	590	590
Id. *partite medie* ...	580	580	530	530
Nàpoli, *grezza paesana (zona Napoli) eletta*	590	590	590	590
Id. *grezza forestiera (zona Caserta) eletta* ...	565	565	565	565
47. — Filati di canapa e di lino				
Torino, *di canapa lungo tiglio base n. 10* ..	1563	1563	1563	1563
Id. *di lino nazionale base titolo 30* ...	2700	2700	2700	2700
48. — Tessuti di canapa e di lino (7)				
Milano, *olona greggia cm. 100 di altezza* m	11.65	11.65	11.65	11.65
Id. *cremata canapa per lenzuola cm. 100 di altezza* ... »	7.30	7.30	7.30	7.30
Id. *strofinaccio canapa cremato cm. 60 di altezza* ... »	3.60	3.60	3.60	3.60
Id. *tela lino candida per lenzuola cm. 100 di altezza* ... »	11.30	11.30	11.30	11.30
49. — Pelli greggie (7)				
pelli secche				
Milano, *Buenos-Aires bovine 10-11 kg classiche 30 % desechos* ...	590	590	590	590
Id. *Montevideo bovine classiche 30 % desechos* ...	745	775	755	755
Nàpoli, *Buenos-Aires messo pelo in su 30 %*	—	—	—	—
pelli fresche				
Torino, *vitelloni* ...	1100	1100	1100	1100
Milano, *buoi da 30/40 kg* ...	790	790	790	790
Id. *vacche sino a kg. 35* ...	790	790	790	790
Pisa, *vacca* ...	785	785	785	783
Id. *bue* ...	810	810	810	810
Roma, *di vitello da kg. 8,2 a 12* ...	1190	1190	1190	1190
Id. *di buoi del continente da kg. 41 in su* ...	790	790	790	850
Id. *bassette fresche buone della campagna romana* ...	—	—	—	—
Nàpoli, *buoi, tori, vacche e vitelli* ...	720	720	720	720
50. — Pelli conciate				
per suola				
Torino, *cuoio macello nazionale* ...	2155	2155	2155	2155
Milano ed altre, *pelli di macello (7)*. kg	20.55	20.55	20.55	20.55
Id. id. *pelli esotiche (7)* ... »	18.50	18.50	18.50	18.50
Id. *cuoio macello fino a kg. 10* ...	2015-2055	2015-2055	2015-2055	2015-2055
Pisa, *cuoio macello nostrale 1/3 kg. 6/8 concia lenta* ...	1908	1908	1908	1908
Roma, *cuoio America, Cina, Australia, lavorazione primaria* ...	—	—	—	—
al cromo per tomaia				
Torino, *vitello nero nazionale* ... p.q	9.75	9.75	9.75	9.75
Id. *vacchette nere esotiche* ... »	4.95	4.95	4.95	4.95
Milano ed altre, *vacchette nere (7)* . »	6.75	6.75	6.75	6.75
Id. id. *colorate (7)* ... »	7.05	7.05	7.05	7.05
Id. id. *verniciate (7)* ... »	10.10	10.10	10.10	10.10
Pisa, *vacchette Dacca per tomaie 1ª e 2ª scelta, kg. ¼ concia lenta* ...	3100	3100	3100	3100

(1) Prezzi comunicati dall'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri. — (2) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali lanieri. — (3) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello. — (4) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta. — (5) Prezzi praticati alla fabbrica dalla S. A. Italraion e comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali. — (6) Prezzi comunicati dalla Soc. An. Linificio e canapificio nazionale di Milano. — (7) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

(*Segue*) TAV. XIII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) *A*) — **MATERIE E PRODOTTI TESSILI, CUOIO E PELLAMI**				
(*segue*) **50. — Pelli conciate**				
Milano ed altre, *vitell. mac. nero* (7) p.q	7.95	7.95	7.95	7.95
Id. id. *macello colore* (7) . »	8.30	8.30	8.30	8.30
Id. id. *vit. macell. nero* (7) »	10.00	10.00	10.00	10.00
Id. id. *macello colore* (7) . »	10.30	10.30	10.30	10.30
Id. id. *spalle cav. nere* (7) »	7.10	7.10	7.10	7.10
Id. id. *cavallo colore* (7)... »	7.40	7.40	7.40	7.40
Nàpoli, *agnellini per guanti 3 paia 1ª scelta (a pelle)*	18-20	18-20	18-20	18-20
Id. *agnellini per guanti paia 2 ½, 1ª scelta (a pelle)*	15-17	15-17	15-17	15-17
Id. *agnellini per guanti paia 2, 2ª scelta (a pelle)*	12-14	12-14	12-14	12-14
Id. *agnellini per guanti paia 1 ½, 1ª scelta (a pelle)*	9-10	9-10	9-10	9-10
51. — Calzature (1)				
Milano ed altre, *polacco uomo vitellone nero nas. al guardolo*...	61-65	61-65	61-65	61-65
Id. id. *scarponcino uomo vitellone nero al guardolo*...	54-56	54-56	54-56	54-56
Id. id. *scarponcino donna vitellino nas. tacco cuoio fondo Blacke*	48-50	48-50	48-50	48-50
B) — **PRODOTTI METALLURGICI**				
52. — Rottami metallici				
Torino, *di ferro e acciaio spessore mm. 5 e più*	27	27	27	27
Gènova, *massiccio*	29	29	29	29
Milano, *di ferro e acciaio pesante dello spessore di mm. 5 e più*...........	32	32	32	32
Roma, *massiccio facile taglio alla cesoia.*	20-22	20-22	20-22	20-22
53. — Ghisa				
Torino, *di Cogne per affinazione*	666	666	666	666
Gènova, *Eglinton, n. 1*	—	—	—	—
Milano, *Ematite, n. 1*	—	—	—	—
54. — Ferro e acciaio				
omogeneo in travi				
Torino, *ad U da 80 a 250 mm. ed oltre*	120	120	120	120
Milano, *tondo da mm. 8 a 40*.........	121	121	121	121
Roma, *a doppio T da più di 180 a 300*...	124	124	124	124
Catania, *da cm. 8/10-20*	161	161	161	161
omogeneo profilato				
Torino	127	127	127	127
Milano	126	126	126	126
Roma, *quadro base*	135	135	135	135
Napoli, *base*	134-142	134-142	134-142	134-142
tubi di ferro				
Torino, *per gas e acqua senza saldatura*...	253	253	253	253
Gènova, *neri per acqua e gas*..........	223-243	223-243	223-243	223-243
Milano, *neri per acqua e gas*..........	223	223	223	223
Roma, *neri senza saldatura*............	253	253	253	253
tubi saldati e senza saldatura (2)				
Gènova, *senza saldatura*	253-273	253-273	253-273	253-273
Milano, *saldati diam. poll. ¼*.........	298	298	298	298
Id. *saldati da 1 a 2 ½*	223	223	223	223
Id. *senza saldatura diam. poll. ¼*...	439	439	439	439
Id. *id. da 1 a 2 ½*....	253	253	253	253
Id. *id. da 4 ½ a 6*.....	293	293	293	293
tubi senza saldatura e di acciaio dolce (2)				
Milano, *commer. a caldo*	331	331	331	331
Id. *per caldaie a caldo*	351	351	351	351
Id. *id. a freddo*............	383	383	383	383
Id. *commer. a caldo*	291	291	291	291
Id. *per caldaia a caldo*	311	311	311	311
Id. *id. a freddo*	342	342	342	342
Id. *commer. a caldo*	300	300	300	300
Id. *per caldaia a caldo*	320	320	320	320
lamiere nere di ferro				
Torino, *omogeneo, da mm. 4 e più*.....	146	146	146	146
Gènova, *base mm. 4*	142	142	142	142
Milano, *mm. 4 e più*	143	143	143	143
Roma, *base 40/10 m. 2 × 1*..........	150	150	150	150
Catania, *omogeneo da 15/10 a 40/10*...	209-214	209-214	209-214	209-214
lamiere di acciaio (2)				
Milano, *comune tondo*	115	115	115	115
Id. *id. profilato*	120	120	120	120
Id. *omogeneo tondo*	119	119	119	119
Id. *id. profilato*	124	124	124	124
(*segue*) *B*) — **PRODOTTI METALLURGICI**				
(*segue*) **54. — Ferro e acciaio**				
Milano, *omogeneo moiette*	124	124	124	124
Id. *id. id.*	129	129	129	129
Id. *id. billette*	115	115	115	115
Id. *id. tondo in rotoli*......	126	126	126	126
Id. *travi mm. 80 e più*	117	117	117	117
Id. *5,50 tondo quadro e profilato* ...	129	129	129	129
Id. *moiette*	141	141	141	141
Id. *billette*	121	121	121	121
lamiera e latta (2)				
Gènova, *lamiere acciaio mm. 4*	139	139	139	139
Id. *bande stagnate (latta)*	126	126	126	126
Id. *lamiere grosse spess. mm. 6* ..	142	142	142	142
bande stagnate				
Torino, *IX 20 × 28 fogli 40 per cassa*...	171	171	171	171
Gènova, *I C cm. 51 × 35 cassa da 112 fogli*	123	123	123	123
Milano, *I C-20/14 cassa da 112 fogli per cassa*	141	141	141	141
Venezia, *base I C per cassa*	164	164	164	164
Roma, *base I C (latta)*	127	127	127	127
Napoli, *I C—W 20 × 14 cassa da 112 fogli*	123	123	123	123
derivati dalla vergella (2)				
Milano, *filo lucido crudo n. 20*	157	157	157	157
Id. *punte n. 20*	164	164	164	164
Id. *griglie crude n. 6*	289	289	289	289
Id. *corde spinose a 2 o 3 fili n. 12*...	226	226	226	226
bulloni e simili (2)				
Milano, *bulloni con testa e dado esagono* (3)	362	362	362	362
Id. *id. id.* (4)	243	243	243	243
Id. *viti di legno testa quadra ed esagonale* (5) .... *100 pezzi*	18	18	18	18
Id. *id.* (6) .... *100 pezzi*	106	106	106	106
Id. *chiodi da ribattere diam. mm. 10 e 13*	223	223	223	223
Id. *id. mm. 20*	191	191	191	191
55. — Alluminio				
Torino, *in pani*	1115	1115	1115	1115
Milano, *in fogli comuni*	1550	1550	1550	1550
Roma, *in lastre, barre base mm. 1 e più*...	1370	1370	1370	1370
Napoli, *in pani*	1100-1200	1100-1200	1100-1200	1100-1200
56. — Rame in fogli				
Torino, *comuni*	1135	1135	1135	1135
Gènova, *id.*	1135	1135	1135	1135
Milano, *id.*	1135	1135	1135	1135
Roma, *lastra ricotta base*	1135	1135	1135	1135
Napoli	1215	1195	1195	1195
Catania	1125-1175	1125-1175	1125-1175	1125-1175
57. — Stagno in verghe				
Torino	3000	3000	3000	3000
Gènova, *in pani*	2125	2125	2125	2125
Milano, *in pani marca Stretto*	—	—	—	—
Venezia, *vergine*	3180	3180	3180	3180
Roma, *vergine*	—	—	—	—
Napoli	2325	2325	2325	2325
58. — Piombo in pani				
Torino, *1ª fusione*............	285	285	285	285
Gènova, *id.*	—	—	—	—
Milano, *id.*	293	293	293	293
Roma, *id.*	293	293	293	293
Napoli, *id.*	340-360	340-360	340-360	340-360
Catania	390-400	390-400	390-400	390-400
59. — Zinco in fogli				
Torino, *n. 8*	470	470	470	470
Gènova, *base n. 10*	469	469	469	469
Milano, *n. 10*	460	460	460	460
Venezia	460	460	460	460
Roma, *laminato m. 1 × 2 base*	405	405	405	405
Napoli	430-450	430-450	430-450	430-450
Catania	510-550	510-550	510-550	510 555
60. — Ottone in fogli				
Torino, *1° titolo*	960	960	960	960
Gènova, *id.*	960	960	960	960
Milano, *id.*	960	960	960	960
Roma, *lastra B 5/10 e più*	960	960	960	960
Napoli, *lastra base*	1020	1020	1020	1020
Catania	1150-1250	1150-1250	1150-1250	1150-1250

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista dell'industria italiana calzature e affini. — *(2)* Prezzi comunicati dall'Associazione nazionale fascista fra gli industriali metallurgici italiani. — *(3)* Diametro mm. 10, lunghezza del gambo da mm. 25 a 40. — *(4)* Diametro mm. 15, lunghezza del gambo da mm. 135 a 140. — *(5)* Diametro mm. 10 lunghezza totale mm. 75. — *(6)* Diametro mm. 19, lunghezza mm. 200. — *(7)* I rezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

(Segue) TAV. XIII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e il 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ		18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
O) — COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI					
61. — Carbon fossile (1)					
da vapore					
CARDIFF					
Gènova, *primario*	t	188	188	188	188
Id. *secondario e Newport*	»	184	184	184	184
WESTFALIA					
Gènova, *grosso* (Fettstuick)	t	178	178	178	178
Milano, *id. id.*	»	220	220	220	220
Gènova, *tout-venant* (*Fettfoerder*)	»	168	168	168	168
Milano, *id. id.*	»	210	210	210	210
ALTA SLESIA					
Gènova, *Tedesca e Polacca grosso*	t	169	169	169	169
Id. *id. id. tout-venant*	»	168	168	168	168
Id. *Polacca (minuti e pisello)*	»	—	—	—	—
BELGIO					
Gènova, *grosso*	t	186	186	186	186
Id. *noci*	»	176	176	176	176
a fiamma lunga					
SPLINT					
Gènova, *primario*	t	179	179	179	179
Id. *secondario*	»	169	169	169	169
WESTFALIA					
Gènova, *gasflamm grosso*	t	176	176	176	176
Milano, *id. id.*	»	212	212	212	212
ALTA SLESIA TEDESCA E POLACCA TIPO SPLINT					
Gènova, *grosso*	t	169	169	169	169
Id. *noci*	»	168	168	168	168
SAAR TIPO SPLINT					
Milano, *grosso*	t	206	206	206	206
Id. *noci*	»	217	217	217	217
da gas					
DURHAM					
Gènova, *primario*	t	175	175	175	175
Id. *secondario*	»	170	170	170	170
Id. *Westfalia*	»	168	168	168	168
Milano, *id.*	»	205	205	205	205
antraciti					
INGLESE					
Gènova, *pezzatura cobbles (esclusa grigliatura)*	t	309	309	309	309
Id. *french nuts (esclusa grigliatura*	»	312	312	312	312
Id. *stove nuts (esclusa grigliatura)*	»	314	314	314	314
WESTFALIA PRIMARIA					
Milano, *grossa*	t	310	310	310	310
Gènova, *pezzatura 80/120*	»	—	—	—	—
Milano, *id. id.*	»	324	324	324	324
Gènova, *noci prima*	»	315	315	315	315
Milano, *id.*	»	338	338	338	338
Gènova, *noci seconda*	»	325	325	325	325
Milano, *id.*	»	353	353	353	353
WESTFALIA SECONDARIA					
Milano, *grossa*	t	290	290	290	290
Id. *pezzatura 80/120*	»	295	295	295	295
Id. *noci prima*	»	310	310	310	310
Id. *noci seconda*	»	324	324	324	324
ALTRE ANTRACITI					
Gènova, *Belgio*	t	—	—	—	—
mattonelle					
Gènova, *Westfalia*	t	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *Belgio*	»	—	—	—	—
62. — Coke					
da gas					
NAZIONALE					
Torino *officina di Torino*	t	315	315	315	315
Gènova, *pezzatura grossa*	»	283	283	283	283
Milano, *id. id.*	»	305	305	305	305

PIAZZE E QUALITÀ		18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(segue) **O) — COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI**					
62. — Coke					
metallurgico					
NAZIONALE					
Torino, *grosso*	t	278	278	278	278
Gènova, *pezzatura grossa*	»	278	278	278	278
Milano, *id.*	»	325-334	325-334	325-334	325-334
Venèzia	»	278	278	278	282
WESTFALIA (1)					
Gènova, *grosso*	t	309	309	309	309
Id. *da fonderia (Giessereikoks)*	»	—	—	—	—
Milano, *id. id.*	»	350	350	350	350
Gènova, *60-80/60-90*	»	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *35-50/40-60*	»	319	319	319	319
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *20-40*	»	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *10-20*	»	—	—	—	—
63. — Carbone vegetale					
Milano, *spacco*		44-46	44-46	44-46	44-46
Firenze, *quercia, faggio spacco*		38	38	38	38
Id. *cannello*		43	43	43	43
Grosseto, *cannello*		39	39	39	39
Id. *spacco*		33	33	33	33
Lucca, *essenza forte cannello*		50	50	50	50
Pisa, *essenza forte pedagna o forteto*		43	43	43	43
Id. *id. id. spacco*		40	40	40	40
Id. *ciocco*		35	35	35	35
Perùgia, *essenza forte cannello*		40-50	40-45	40-45	40-45
Roma, *id. id. id.*		33-35	33-35	33-35	33-35
Id. *id. id. spacco e ramo*		27-29	27-29	27-29	27-29
Viterbo, *spacco e ramo*		34	34	34	34
Id. *cannello*		38	38	38	38
Aquila degli Abruzzi, *faggio, cannello e spacco*		37-40	36-39	37-39	37-45
Chieti, *faggio e cannello*		45	45	45	45
Nàpoli, *misto cannello e spacco*		34-36	34-36	34-36	34-36
Salerno, *essenza forte*		31-33	31-33	31-33	31-33
Id *essenza dolce*		26-28	26-28	26-28	26-28
Bari, *faggio e spacco*		38	38	38	38
Catanzaro, *essenza forte*		30	30	30	30
Id. *id. dolce*		26	26	26	26
Cosenza, *essenza forte*		31	31	31	31
Id. *id. dolce*		27	27	27	27
Càgliari, *misto spacco e ramo*		35	35	35	35
64. — Legna da ardere					
essenza forte					
Alessàndria		13.00-15.00	13.00-15.00	13.00-15.00	13.00-15.00
Cùneo		14.00	14.00	14.00	14.00
Novara		15.00	15.00	15.00	15.00
Vercelli		14.50	14.50	14.50	14.50
Milano		16.00-17.00	16.00-17.00	16.00-17.00	16.00-17.00
Brèscia		17.00	17.00	17.00	17.00
Bolzano		14.00-15.00	14.00-15.00	14.00-15.00	14.00-15.00
Trento		15.00	15.00	15.00	14.50
Udine		11.50	11.50	11.50	11.50
Piacenza		12.00-13.00	12.00-13.00	12.00-13.00	12.00-13.00
Règgio nell'Emilia		13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50
Firenze		11.00	11.00	11.00	11.00
Grosseto		10.00	10.00	10.00	10.00
Perugia		9.00-10.00	9.00-10.00	9.00-10.00	9.00-10.00
Roma		7.50-8.00	7.50-8.00	7.50-8.00	7.50-8.00
Viterbo		7.50-8.00	7.50-8.00	7.50-8.00	7.50-8.00
Chieti		13.00	13.00	13.00	13.00
Salerno		9.00-11.00	10.00-12.00	10.00-12.00	10.00-12.00
Aquila degli Abruzzi, *quercia*		7.00-7.75	7.00-8.00	7.00-7.75	7.00-9.00
Bari		14.00	14.00	14.00	14.00
Catanzaro		9.00	9.00	9.00	9.00
Cagliari		11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00
essenza dolce					
Alessàndria		11.00-13.00	11.00-13.00	11.00-13.00	11.00-13.00
Cùneo		—	—	—	—
Novara		13.00	13.00	13.00	13.00
Vercelli		12.70	12.70	12.70	12.70
Brèscia		15.50	15.50	15.50	15.50
Bolzano		13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50
Trento		14.00	14.00	14.00	14.00
Piacenza		7.00-8.00	7.00-8.00	7.00-8.00	7.00-8.00
Règgio nell'Emilia		11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50	11.00-11.50
Firenze		8.00	8.00	8.00	8.00
Grosseto		9.00	9.00	9.00	9.00
Perùgia		8.00-9.00	8.00-9.00	8.00-9.00	8.00-9.00
Viterbo		5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00

(1) Prezzi fissati dall'Ufficio monopolio carboni.

(*Segue*) TAV. XIII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) *C)* COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI				
(*segue*) 64. — Legna da ardere				
(*segue*) *essenza dolce*				
Salerno	7-9	8-9	8-9	8-10
Catanzaro	7.50	7.50	7.50	7.50
Catania, *olivo*	12.00	12.00	12.00	12.00
Palermo, *id.*	12.60	12.60	12.60	12.60
65. — Petrolio				
Torino, *nudo*	392	392	392	392
Genova, *id.*	373	373	373	373
Milano, *id.* (*di marca*)	376-386	376-386	376-386	376-386
Roma, *1ª qualità*	386	386	386	386
66. — Benzina				
Torino, *in fusti per autoveicoli*	465	465	465	465
Gènova *id. id.*	473	473	473	473
Milano, *id. id.*	459	459	459	459
Roma, *id. id.*	459	457	457	457
67. — Olio minerale combustibile				
Torino, *nafta fluida per caldaie e forni*	376	376	376	376
Gènova, *nafta per caldaie e forni*	391	391	391	391
Id. *id. per motori Diesel*	148	148	148	148
Milano, *nafta fluida per caldaie e forni*	426-450	426-450	426-450	426-450
Roma, *fluidissimo densità 850/880*	247	247	247	247
Id. *Diesel densità 895/915*	148	148	148	138
68. — Olio lubrificante				
Torino, *per automobili, semidenso*	692	692	692	692
Id. *per trasmissioni leggere*	396	396	396	396
Id. *per motori Diesel*	580	580	580	580
Gènova, *per trasmissioni medie*	335-345	335-345	335-345	335-345
Milano, *per automobili, semidenso*	446-476	446-476	446-476	446-476
Id. *per trasmissioni medie*	356-496	356-496	356-496	356-496
Roma, *per auto e moto-aratrici, tipi commerciali semidensi*	400-460	400-460	400-460	400-460
Napoli, *per trasmissioni in genere*	350-550	350-550	350-550	350-500
***D)* PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI**				
69. — Acido solforico				
Milano, *50* Bè (*1*)	17-22	17-22	17-22	17-22
70. — Soda caustica				
Torino, *liquida 36* Bè	45	45	45	45
Milano, *elettrolitica* (*1*)	123-127	123-127	123-127	122-126
Id. *marca Solvay 97/98 %*	130	130	130	130
Roma, *nazionale 76/78*	115-120	115-120	115-120	115-120
Napoli, *70/72*	130-140	130-140	130-140	130-140
71. — Perfosfato minerale				
Novara, *18/20*	31	31	31	31
Torino, *14/16* a *18/20*	23	23	23	23
Milano, *14/16*	25	25	25	25
Id. *15/17* (*1*)	27	27	27	—
Id. *16/18* (*1*)	29	29	29	29
Id. *18/20* (*1*)	32	32	32	32
Verona, *18/20*	35	35	35	35
Bologna, *base Ravenna*	26-29	26-29	26-29	26-29
Firenze, *14/16*	23.33	23.33	23.33	23.33
Roma, *14/16*	25	25	25	25
Nàpoli, *14/16*	27-33	27-33	27-33	27-33
72. — Nitrato di soda				
Novara, *15/16 sintetico*	—	—	—	—
Milano, *15/16*	99	100	100	100
Verona, *15/16*	102	103	103	103
Bologna, *15/16*	105-106	106-107	106-107	106-107
Firenze, *ordinario naturale del Cile*	89-91	89-91	89-91	89-91
Id. *granulare id. id.*	—	—	—	—
Napoli, *15/16*	98-101	98-101	99-104	99-104
73. — Calciocianamide				
Torino, *15/16*	73	74	74	74
Milano, *15/16*	73	73	73	73
Verona, *15/16*	73	74	74	74
Bologna, *15/16*	75-76	76-77	76-77	76-78
Firenze, *15/16*	70-72	70-72	76	76
Roma, *oleata tipo 15/16*	68	68	68	68
Napoli, *15/16*	90	90	90	90

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) *D)* PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI				
74. — Solfato ammonico				
Novara, *20/26 sacco iuta*	93	94	94	94
Torino, *20/21*	90	91	91	92
Milano, *20/21*	90	91	91	91
Verona, *20/21*	91	91	91	91
Bologna, *sintetico 20/21*	93	94	94	94
Firenze, *20/21*	88-90	88-90	96	96
Napoli, *20/21*	85-99	85-99	86-100	87-100
75. — Solfato di potassio				
Novara, *40/42 sacco iuta*	65	65	65	65
Milano, *base 90*	94	94	94	94
Genova, *48/50*	92-93	92-93	92-93	92-93
Verona, *48/50*	105	105	105	105
Bologna, *90/95*	—	—	—	—
Napoli, *48/50*	105-110	105-110	105-110	105-110
76. — Solfato di rame				
Novara	195	196	196	197
Torino, *98/99*	181	182	182	183
Milano, *98/99*	189	189	190	190
Bologna, *98/99*	198-200	199-201	199-201	200-202
Firenze, *98/99*	206-208	206-208	190	190
Roma, *nazionale in cristalli 98/99*	194	194	195-197	195
Napoli, *nazionale in sacco*	187	187	188	191
77. — Zolfo				
greggio				
Milano, *ventilato Romagna*	—	—	—	—
Roma, *molito Floristella finezza garantita 40/45*	81-83	80-82	80-82	80-82
Catania, *alla rinfusa*	39	39	39	39
raffinato				
Milano, *ventilato doppio*	94-97	95-98	95-98	95-98
Bologna, *molito grammi 70 in sacchi di cotone da kg. 50*	95-97	95-97	95-97	94-96
Firenze, *ventilato 99/100-70/75 fino*	86-89	86-89	86-89	86-89
Id. *id. 99/100 %-90/95% id.*	89-91	89-91	89-91	89-91
Roma, *ventilato 70/75, finezza garantita 60/65*	86-88	85-87	85-87	85-87
Catania, *doppio ventilato in sacchi di iuta da kg. 50*	83-87	83-87	83-87	83-87
Id. *sublimato puro in sacchi di iuta da kg. 50/100*	82	82	82	82
Id. *molito in sacchi di iuta da chilogrammi 50*	75	75	75	75
78. — Acido citrico				
Milano, *in cristalli*	948-1038	948-1038	948-1038	940-1038
Roma, *id.*	1000	950-1000	950-1000	950-1000
79. — Acido tartarico				
Milano, *in cristalli* (*fusto compreso*)	1104-1169	1104-1169	1104-1169	1104-1169
Roma, *id.*	1169	1169	1169	1169
80. — Estratto di castagno				
Genova, *liquido 30 %*	105-111	105-111	105-111	105-111
Milano, *30 % (tannino al filtro)*	122	122	122	122
Napoli	121-126	121-126	121-126	121-126
Torino, *30 %* al grado	3.70	3.70	3.70	3.70
81. — Alcool				
Genova, *triplo 95°* ettan	2300	2300	2300	2300
Milano *id.* »	2300	2300	2300	2300
Venezia, *id.* »	2375-2400	2375-2400	2375-2400	2375-2400
Padova, *denaturato col n. 2* (*2*) »	445	445	445	445
Roma, *di 2ª categoria non meno di 95°*	2325-2335	2325-2335	2325-2335	2325-2335
82. — Sapone				
Torino, *bianco tipo Marsiglia fresco 80/82 acidi grassi*	400	400	400	400
Milano, *tipo oleina puro secco*	375	375	350	350
Id. *bianco tipo Marsiglia 60/63 acidi grassi (1)*	400	400	400	375
Id. *tipo oleina fresco 60/63 acidi grassi (1)*	373	173	373	350
Id. *marmorato fresco 50/52 acidi* Id. *grassi (1)*	325	225	325	325
Roma, *giallo acidità 60/62*	350	360	325	325

(*1*) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici. — (*2*) Il prezzo dell'alcool denaturato, praticato sulla piazza di Padova, differisce da quello di L. 400 stabilito dal Ministero delle corporazioni, essendo il primo riferito a vendite dal *grossista al dettagliante per piccole partite* mentre il secondo è riferito a vendite *franco stazione mittente*, per quantitative di almeno 24 ettanidri.

(segue) TAV. XIII. — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(segue) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI				
83. — Candele steariche (1)				
Milano, *1ª qualità*	650	650	650	650
Id. *2ª qualità*	600	600	600	585
CARTA				
84. — Carta				
Torino, *da giornali*	165	165	165	165
Milano, *da stampa satinata comune*	210-230	210-230	210-230	210-230
Roma, *per giornali a rotoli*	160-165	160-165	160-165	155-160
***E)* LEGNAME DA OPERA, LATERIZI, VETRI, CERAMICHE**				
85. — Legname da opera				
abete				
TRONCHI				
Sòndrio m^3	115-125	115-125	115-125	115-125
Bolzano »	140-180	140-180	140-180	140-180
Trento »	185	150-200	190	160-220
TAVOLE 1ª SCELTA				
Sòndrio m^3	335-365	335-365	335-365	335-365
Bolzano »	480-520	480-520	480-520	480-520
Belluno »	480	480	480	480
Trento »	528	528	528	528
Venèzia (*Cadore*) »	525	525	525	525
Gorizia »	380-420	380-420	380-420	400
TAVOLE 2ª SCELTA				
Sòndrio m^3	265-285	265-285	265-285	265-285
Bolzano »	350-380	350-380	350-380	350-380
Belluno »	328	328	328	328
Trento »	350	350	350	350
Vicenza (*Sette Comuni*) *da mm. 20 a 60* »	370	370	370	370
Id. (*Carinzia*) »	420	420	420	420
Gorizia »	380-420	380-420	380-420	400
Roma, *tavolame e pontame mm. 30 a 60* »	390	390	390	390
TAVOLE 3ª SCELTA				
Sòndrio m^3	230-240	230-240	230-240	230-240
Milano »	340	340	340	340
Bolzano »	280-285	280-285	280-285	280-285
Trento »	269	269	308	269
Belluno »	245	245	245	245
Gorizia »	330-340	330-340	330-340	340
Catania, *di Romania tombante* »	393	393	393	393
Id. *di Bosnia id.* »	393	393	393	393
MORALI				
Sòndrio m^3	250-270	250-270	250-270	250-270
Bolzano, *da m. 4* »	300-320	300-320	300-320	300-320
Trento, *da m. 4* »	350	350	302	302
Belluno »	275	275	275	275
Gorizia »	350-370	345-360	345-360	355
Catània, *di Romania* »	413	413	413	413
Id. *di Boemia* »	413	413	413	413
TRAVI				
Sòndrio m^3	210-230	210-230	210-230	210-230
Gorizia, *uso Trieste* »	230-240	230-240	230-240	245
larice				
TRONCHI				
Sòndrio m^3	150-160	150-160	150-160	150-160
TAVOLE 1ª SCELTA				
Sòndrio m^3	345-365	345-365	345-365	345-365
Bolzano »	550-600	550-600	550-600	550-600
Trento »	594	594	594	594
Belluno »	540	540	540	540
Venèzia (*Cadore*) »	626	626	626	626
Gorizia »	550-650	550-650	550-650	575
TAVOLE 2ª SCELTA				
Sòndrio m^3	325-345	325-345	325-345	325-345
Bolzano »	400-420	400-420	400-420	400-420
Milano »	600	600	600	600
Belluno »	440	440	440	440
Trento »	484	484	484	484
Vicenza, (*Pusteria*) *da mm. 20 a 60* »	530	530	530	530
Id. (*Carinzia*) *id. id.* »	—	—	—	—
(segue) *E)* LEGNAME DA OPERA, LATERIZI, VETRI, CERAMICHE				
(segue) 85. — Legname da opera				
TAVOLE 3ª SCELTA				
Sòndrio m^3	230-250	230-250	230-250	230-250
Bolzano »	270-290	270-290	270-290	270-290
Trento »	297	297	297	297
Belluno »	270	270	270	270
MORALI				
Belluno m^3	—	—	—	—
TRAVI				
Sondrio m^3	290-345	290-345	290-345	290-345
Bolzano, *travicelli* »	240-250	240-250	240-250	240-250
Belluno »	—	—	—	—
Trento »	270	270	260	200
faggio				
TRONCHI				
Cosenza m^3	175-195	175-195	175-195	175-195
TAVOLE 1ª SCELTA				
Gorizia, *comuni* m^3	380-430	380-430	380-430	400
Venezia, *naturali evaporate Slavonia* »	725	725	725	725
Napoli »	600-700	600-700	600-700	600-700
Cosenza, *segate* »	305-330	305-330	305-330	305-330
castagno				
TRONCHI				
Sondrio m^3	100-110	100-110	100-110	100-110
Roma, *produzione dell'annata travatura per tetto* »	270-300	270-300	270-300	270-300
Napoli »	—	—	—	—
Cosenza »	130-150	130-150	130-150	130-150
TAVOLE				
Genova, *1ª scelta* m^3	500-535	500-535	500-535	500-535
Id. *2ª scelta* »	410-445	410-445	410-445	410-445
Sondrio, *1ª scelta* »	280-290	280-290	280-290	280-290
Napoli »	360-500	360-500	360-500	360-500
Cosenza »	298-345	298-345	298-345	298-345
noce				
Genova, *tavole 1ª scelta* m^3	1290-1420	1290-1420	1290-1420	1290-1420
Id. *id. 2ª scelta* »	1060-1270	1060-1270	1060-1270	1060-1270
Sondrio, *id. 1ª scelta* »	610-630	610-630	610-630	610-630
rovere				
Milano, *tavole di Slavonia* m^3	1000-1100	1000-1100	1000-1100	1000-1100
Gorizia, *tavoloni 1ª scelta* »	600-650	600-700	600-700	650
pioppo				
Napoli, *tavole* m^3	160-360	160-360	160-360	160-360
Cosenza, *in tronchi* »	100-113	100-113	100-113	100-113
Id. *tavole* »	155-183	155-183	155-183	155-183
pino				
Cosenza, *tronchi* m^3	113-139	113-139	113-139	113-139
Id. *tavole* »	228-252	228-252	228-252	228-252
Id. *morali* »	233-263	233-263	233-263	233-263
pitch-pine				
TAVOLE				
Genova, *da 25/30 a 105/110 mm.* m^3	1060-1100	1060-1100	1060-1100	1060-1100
Milano, *segato* »	1250-1400	1250-1400	1250-1400	1250-1400
TRAVI				
Genova, *cm. 26 × 28 in avanti* m^3	1190-1230	1190-1230	1190-1230	1190-1230
Roma, *travatura mercantile, sezione 16 × 16 a 26 × 26*	—	—	—	—
86. — Calce (2)				
idraulica				
IN ZOLLE				
Casale Monferrato	10.69	10.69	10.69	10.69
Torino	12.19	12.19	12.19	12.19
IN POLVERE				
Torino	9.56	9.56	9.56	9.56
Genova	7.31	7.31	7.31	7.31
Bergamo	8.44	8.44	8.44	8.44
Como	7.88	7.88	7.88	7.88
Milano	7.88	7.88	7.88	7.88
Padova	10.13	10.13	10.13	10.13
Udine	8.44	8.44	8.44	8.44
Venezia	9.00	9.00	9.00	9.00
Bologna	9.56	9.56	9.56	9.56
Ancona	7.31	7.31	7.31	7.31

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici. — (2) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento.

(*Segue*) Tav. XIII. — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) *E*) — LEGNAME DA OPERA, LATERIZI, VETRI, CERAMICHE				
(*segue*) 86. — Calce (1)				
idrata — IN POLVERE				
Dronero	16.88	16.88	16.88	16.88
Genova	16.88	16.88	16.88	16.88
Bergamo	8.45	8.45	8.45	8.45
Roma	9.00	9.00	9.00	9.00
Id. *fiore*	13.50	13.50	13.50	13.50
87. — Cemento (1)				
agglomerante cementizio — KG 300 PER CM³				
Casale Monferrato	13.01	13.01	13.01	13.01
Torino	13.01	13.01	13.01	13.01
Genova	14.53	14.53	14.53	14.53
Bergamo	14.14	14.14	14.14	14.14
Como	14.14	14.14	14.14	14.14
Milano	14.53	14.53	14.53	14.53
Padova	15.88	15.83	15.88	15.83
Udine	16.11	16.11	16.11	16.11
Venezia	16.11	16.11	16.11	16.11
Trieste	15.26	15.26	15.26	15.26
Bologna	14.70	14.70	14.70	14.70
Arezzo	15.00	15.00	15.00	15.00
Firenze	15.00	15.00	15.00	15.00
Livorno	15.00	15.00	15.00	15.00
Pisa	15.00	15.00	15.00	15.00
Ancona	14.70	14.70	14.70	14.70
Roma	16.50	16.50	16.50	16.50
Napoli	16.25	16.25	16.25	16.25
Bari	15.26	15.26	15.26	15.26
Reggio di Calabria	17.13	17.13	17.13	17.13
Messina	16.13	16.13	16.13	16.13
Palermo	15.63	15.63	15.63	15.63
Cagliari	15.75	15.75	15.75	15.75
cemento — KG 450 PER CM³				
Casale Monferrato	15.26	15.26	15.26	15.26
Torino	15.26	15.26	15.26	15.26
Genova	16.83	16.83	16.83	16.83
Bergamo	16.39	16.39	16.39	16.39
Como	16.39	16.39	16.39	16.39
Milano	15.66	15.66	15.66	15.66
Padova	19.08	19.08	19.08	19.08
Udine	18.36	18.36	18.36	18.36
Venezia	18.36	18.36	18.36	18.36
Trieste	17.51	17.51	17.51	17.51
Bologna	16.95	16.95	16.95	16.95
Arezzo	17.00	17.00	17.00	17.00
Firenze	17.00	17.00	17.00	17.00
Livorno	17.00	17.00	17.00	17.00
Pisa	17.00	17.00	17.00	17.00
Ancona	16.95	16.95	16.95	16.95
Roma	18.50	18.50	18.50	18.50
Napoli	18.25	18.25	18.25	18.25
Bari	17.51	17.51	17.51	17.51
Reggio di Calabria	19.13	19.13	19.13	19.13
Messina	18.13	18.13	18.13	18.13
Palermo	17.63	17.63	17.63	17.63
Cagliari	17.75	17.75	17.75	17.75
88. — Mattoni (2)				
pieni				
Alessandria, *24 × 12 × 6* ... 1000	126-135	126-135	126-135	126-135
Milano, *comuni 23 × 11 ½ × 5* ... »	100-110	100-110	100-110	100-110
Id. *id. 23 × 11 ½ × 6,2* ... »	120-130	120-130	120-130	120-130
Gorizia, *id. 26 × 13 × 6* ... »	120-125	120-125	120-125	120-125
Firenze, *27 × 13 × 6* ... »	145	145	145	145
Roma, *28 × 14 × 5,5* ... »	138-144	138-144	138-144	138-144
forati				
Alessandria, *24 × 12 × 8 ½* ... 1000	84-85	84-85	84-85	84-85
Milano, *24 × 12 × 8 ½* ... »	110-120	110-120	110-120	110-120
Id. *30 × 15 × 4 ½* ... »	115-125	115-125	115-125	115-125
Id. *24 × 12 × 6* ... »	95-105	95-105	95-105	95-105
89. — Gesso (1)				
Bergamo, *da muro*	10.13	10.13	10.13	10.13
Id. *da ornato*	14.06	14.06	14.06	14.06
90. — Tegole (2)				
Alessandria, *marsigliesi* ... 1000	210-211	210-211	210-211	210 211
Milano, *id.* ... »	260-285	260-285	260-285	260-285
Firenze, *id.* ... »	220	220	220	220
Milano, *curve comuni* ... »	130-150	130-150	130-150	130-150
Id. *tavelloni 60/90 × 25 × 7/5* . m²	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50

PIAZZE E QUALITÀ	18 febbraio 1939	4 marzo 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
(*segue*) *E*) — LEGNAME DA OPERA, LATERIZI, VETRI, CERAMICHE				
91. — Vetri (3)				
Milano ed altre, *martellati da tettoia mm. 4 a 6* ... m²	23.56	23.56	23.56	23.56
Id. id. *retinati larg. cm. 60 spessore 5-6 mm.* »	30.09	30.09	30.09	30.09
vetri cattedrali — *spessore mm. 2/5 a 3*				
Milano ed altre, *bianchi* ... m²	22.44	22.44	22.44	22.44
Id. id. *colorati* ... »	25.25	25.25	25.25	25.25
vetri stampati — *spessore mm. 3 a 4*				
Milano ed altre, *bianchi* ... m²	23.56	23.56	23.56	23.56
Id. id. *colorati* ... »	26.93	26.93	26.93	26.93
tegole di vetro				
Milano ed altre, *piane tipo marsigliese* ... (ciascuna)	7.55	7.55	7.55	7.55
92. — Cristalli, specchi e lastre (3)				
cristalli — *spessore mm. 3 a 8*				
Milano ed altre *m² 0,27* ... m²	84.15	84.15	84.15	84.15
Id id. *» 0,66* ... »	98.74	98.74	98.74	98.74
Id. id. *» 0,93* ... »	107.71	107.71	107.71	107.71
Id. id. *» 1,41* ... »	107.71	107.71	107.71	107.71
Id. id. *» 2,31* ... »	114.44	114.44	114.44	114.44
specchi				
Milano ed altre, *60 × 45* ... ciasc	31.30	31.30	31.30	31.30
lastre di vetro tirato				
Milano ed altre, *cm. 84* ... m²	11.74	11.74	11.74	11.74
Id. id. *» 171* ... »	14.83	14.83	14.83	14.83
Id. id. *uso Belgio cm. 84* .. »	12.51	12.51	12.51	12.51
Id. id. *emidoppio cm. 84* .. »	16.94	16.94	16.94	16.94
93. — Articoli di vetro (3)				
Milano ed altre, *bicchieri alla pressa tipo 1/8 litro* ... cento	35.74	35.74	35.74	35.74
Id. id. *calamai imbuto mm. 50* ... ciasc.	0.56	0.56	0.56	0.56
Id. id. *bottiglie nere per vino* ... cento	89.91-98.57	89.91-98.57	89.91-98.57	89.91-98.57
Id. id. *damigiane nude litri 25-27* ... ciasc.	5.41	5.41	5.41	5.41
Id. id. *damigiane nude da litri 50-55* . »	8.34	8.34	8.34	8.34
94. — Terraglie (2)				
Milano ed altre, *tondino inglese liscio pollici 7½ diam. cm. 20* ... dozz.	9.05-9.95	9.05-9.95	9.05-9.95	9.05-9.95
Id. *id. tazzina liscia forma Milano n. 4 diametro cm. 10,5* (ciasc. pezzo)	0.75-0.85	0.75-0.85	0.75-0.85	0.75-0.85
Id. *id. catino forma Spagna pollici 18 diametro cm. 34* .. (ciasc. pezzo)	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00
Id. *id. brocca forma Spagna n. 2 litri 2,20 alt. cm. 24 ½* ... (ciasc. pezzo)	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00
Id. *id. servizio caffè 6 persone, 15 pezzi: 6 piatti con tazze comuni, una caffettiera, una zuccheriera, una lattiera* ... (15 pezzi)	13.60-14.90	13.60-14.90	13.60-14.90	13.60-14.90
Id. *id. servizio tavola forma inglese per 6 persone* ... (39 pezzi)	86.50-95.10	86.50-95.10	86.50-95.10	86.50-95.10
95. — Porcellane				
Milano ed altre, *tondino cm. 23, scelta unica* ... (ciasc. pezzo)	2.55-2.70	2.55-2.70	2.55-2.70	2.55-2.70
Id. *id. servizio caffè 15 pezzi 6 persone scelta corrente* ... (ciasc. serv.)	15.25-16.70	15.25-16.70	15.25-16.70	15.25-16.70
96. — Materiale igienico (2)				
Milano ed altre, *vaso a cavalletto con effetto d'acqua tipo corrente* ... (watercloset) *4822 cm. 36 × 45 × 40* ..(ciasc. pezzo)	52.40-57.70	52.40-57,70	52.40-57.70	52.40-57.70
Id. *id. lavabo quadrilungo con sponde tipo corr. cm. 60 × 46* ...(ciasc. pezzo)	79.15-84.10	79.15-84.10	79.15-84.10	79.15-84.10
Id. *id. bidet con doccia tipo corr. circa cm. 35 × 59 × 39.* (ciasc. pezzo)	96.10 / 105.70	96.10 / 105.70	96.10 / 105.70	96.10 / 105.70

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento. Detti prezzi sono riferiti alla condizione di merce posta su vagone o banchina arrivo, compreso imballaggio e pertanto essi sono comprensivi della spesa di trasporto e del costo dell'imballaggio — (2) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi. — (3) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro.

TAV. XIV. — Confronto tra i prezzi per quintale a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello

(Consigli provinciali delle corporazioni e Istituto centrale di statistica)

PIAZZE	Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto		Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto	
	18 marzo 1939	1° aprile 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939	18 marzo 1939	1° aprile 1939
	Buoi di 1ª qualità						**Buoi di 2ª qualità**					
Novara	410-420	415-425	757-777	767-787	185	185	360-370	365-375	703-724	713-734	195-196	195-196
Milano	480	500	755	778	157	156	430	445	686	716	160	161
Pàdova	360-410	380-430	720-790	760-820	200-193	200-191	290-340	310-360	640-700	680-750	221-206	219-208
Venèzia	363	363	595	595	164	164	321	321	555	555	173	173
Bologna	385-405	385-405	723-758	723-758	188-187	188-187	325-350	325-350	684-737	684-737	210-211	210-211
Ferrara	370-410	400-430	740-788	800-827	200-192	200-192	290-350	330-370	630-745	717-787	217-213	217-213
Parma	350-420	370-440	614-751	653-790	175-179	176-180	300-330	330-350	516-575	575-614	172-174	174-175
Règgio nell'Emilia	370-410	390-430	637-712	674-750	172-174	173-174	330-370	350-380	598-678	638-698	181-183	182-184
Firenze	355-400	355-400	610-690	610-690	172-173	172-173	—	—	—	—	—	—
Livorno	380-390	380-390	760-780	760-780	200	200	320-330	320-330	640-660	640-660	200	200
Pisa	340-380	340-380	680-760	680-760	200	200	310-340	310-340	620-680	620-680	200	200
Perùgia	350-380	350-380	601-660	601-660	172-174	172-174	310-330	310-330	535-575	535-575	173-174	173-174
Roma	406	427	717	756	177	177	344	369	651	701	189	190
Chieti	270-300	270-300	487-544	487-544	180-181	180-181	210-250	210-250	404-484	404-484	192-194	192-194
Napoli	—	331	—	674	—	204	—	331	—	674	—	204
Bari	293	293	635	635	217	217	285	285	620	620	218	218
Catania	281-306	281-306	630-680	630-680	224-222	224-222	246-266	256-276	560-600	580-620	228-226	227-225
	Vacche di 1ª qualità						**Vacche di 2ª qualità**					
Novara	250-270	234-278	467-507	435-523	187-188	186-188	170-190	160-200	339-382	317-404	199-201	198-202
Milano	435	470	710	763	163	162	370	405	606	678	164	167
Padova	330-380	350-400	680-760	720-800	206-200	206-200	270-310	290-330	610-650	650-700	226-210	224-212
Venezia	284	284	485	485	171	171	247	247	429	429	174	174
Bologna	355-395	355-395	663-740	663-740	187	187	310-340	310-340	649-713	649-713	209-210	209-210
Ferrara	350-400	370-415	729-800	771-830	208-200	208-200	260-340	300-360	578-739	667-783	222-217	222-218
Parma	260-350	270-360	441-624	461-645	170-178	171-179	—	—	—	—	—	—
Reggio nell'Emilia	330-370	350-400	631-716	673-780	191-194	192-195	250-310	280-340	528-670	599-742	211-216	214-218
Livorno	320-330	320-330	710-730	710-730	222-221	222-221	240-250	240-250	530-555	530-555	221-222	221-222
Lucca	292	310	650	690	223	223	—	—	—	—	—	—
Pisa	240-300	240-300	480-600	480-600	200	200	210-240	210-240	420-480	420-480	200	200
Perùgia	330-350	330-350	575-615	575-615	174-176	174-176	250-290	250-290	425-507	425-507	170-175	170-175
Roma	344	375	634	694	184	185	278	318	538	620	194	195
Aquila degli Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	260-290	260-290	480-550	480-550	185-190	185-190	200-240	200-240	400-484	400-484	200-202	200-202
Napoli	313	327	647	677	207	207	313	327	647	677	207	207
Bari	293	293	635	635	217	217	285	285	620	620	218	218
Catania	296-321	296-321	630-680	630-680	213-212	213-212	261-281	271-291	560-600	580-620	215-214	214-213
Palermo	285	285	540	540	189	189	—	—	—	—	—	—
	Vitelli di 1ª qualità						**Vitelli di 2ª qualità**					
Novara	590-620	575-605	910-960	885-935	154-155	154-155	485-515	480-510	774-827	765-818	160-161	159-160
Torino	450-680	450-680	640-946	640-946	142-139	142-139	330-440	330-440	480-626	480-626	145-142	145-142
Milano	640	620	836	811	131	131	520	520	705	705	136	136
Padova	490-540	460-520	660-720	630-690	135-133	137-133	380-450	400-450	540-630	570-620	142-140	143-138
Venezia	526	526	777	777	148	148	456	456	715	715	157	157
Bologna	460-510	460-510	769-853	769-853	167	167	340-430	340-430	569-719	569-719	167	167
Ferrara	460-510	450-500	727-774	709-757	158-152	158-151	360-430	340-430	588-692	551-692	163-161	162-161
Parma	360-550	360-540	558-796	558-783	155-145	155-145	300-360	320-380	483-558	508-583	161-155	159-153
Reggio nell'Emilia	350-460	350-460	482-678	482-678	138-147	138-147	280-350	300-350	393-528	393-528	140-151	131-151
Firenze	395-495	395-495	760-850	760-850	192-172	192-172	—	—	—	—	—	—
Livorno	450-460	450-460	815-835	815-835	181-182	181-182	420-430	420-430	760-780	760-780	181	181
Lucca	393	407	785	815	200	200	358	365	745	760	208	208
Perùgia	360-380	360-380	607-646	607-646	169-170	169-170	330-345	330-345	562-591	562-591	170-171	170-171
Roma	475	473	745	742	157	157	435	411	727	684	167	166
Aquila degli Abruzzi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chieti	390-460	390-460	675-800	675-800	173-174	173-174	360-440	360-440	633-780	633-780	176-177	176-177
Napoli	394	393	736	785	187	187	394	393	736	735	187	187
Bari	564	564	867	867	154	154	483	483	731	731	151	151
Catania	342-357	342-357	730-760	730-760	213	213	—	—	—	—	—	—
Palermo	370	370	670	670	181	181	—	—	—	—	—	—

Prezzi al minuto dei principali generi di consumo

TAV. XV. — Prezzi massimi al minuto stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni

Prezzi in lire per kg in vigore al 1° aprile 1939

N. d'ordine	CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Pane — Confezionato con farina tipo B in forme				Farina di frumento		Pasta alimentare			Riso			Farina di granoturco			Fagioli secchi		N. d'ordine
		fino a g 100	fino a g 200	fino a g 500	fino a 1000 g ed oltre	Tipo A	Tipo B	di semola extra	di semola 1ª qual.	comune	vialone	maratelli	originario camolino	bramata	fioretto	stacciata macinofatto	qual. pregiate	qual. comuni	
1	Alessandria	2.15	2.10	2.00	—	2.50	2.00	3.40	3.20	2.65	2.90	2.25	1.90	1.30	1.15	1.15	—	1.50	1
2	Aosta	2.35	2.10	1.85	1.75	2.70	2.00	3.50	3.25	2.70	2.80	2.10	1.90	1.30	1.20	1.10	2.70	1.50	2
3	Asti	2.20	—	2.10	—	2.50	2.00	3.45	3.05	2.45	2.95	2.25	1.90	1.30	1.20	—	—	1.80	3
4	Cuneo	2.05	1.90	1.80	—	—	2.00	3.45	3.10	2.40	2.90	2.20	1.95	1.30	1.20	—	—	—	4
5	Novara	2.15	2.05	1.90	—	2.70	2.10	3.45	3.20	2.45	2.90	2.20	1.85	1.40	1.30	—	—	—	5
6	Torino	2.40	—	2.10	—	—	2.20	3.50	3.25	2.60	3.00	2.30	1.95	1.35	1.30	—	4.00	2.40	6
7	Vercelli	2.20	—	1.95	—	2.50	2.00	3.45	3.20	2.70	—	*2.30*	1.80	1.35	1.20	1.10	—	2.10	7
8	Genova	2.30	—	2.10	—	2.55	2.00	3.25	3.10	2.60	3.05	2.40	2.05	—	—	—	3.70	2.40	8
9	Imperia	2.10	2.00	1.95	1.75	2.60	2.00	3.30	3.05	2.70	2.90	2.25	1.95	1.40	1.35	1.25	2.80	2.40	9
10	La Spezia	2.30	2.15	1.95	1.85	2.55	2.00	3.30	3.05	2.60	3.00	2.30	2.00	1.45	1.35	1.25	—	—	10
11	Savona (1)	2.20	—	1.90	—	2.55	2.00	3.30	3.05	2.55	—	2.25	1.90	1.35	1.30	1.30	2.40	1.90	11
12	Bergamo	2.20	—	—	—	2.50	2.00	3.50	3.30	2.65	3.00	2.20	1.85	1.25	1.20	1.15	—	—	12
13	Brescia	2.20	2.10	2.00	—	—	1.95	3.35	3.20	2.65	2.90	2.25	1.95	1.25	1.20	1.15	3.50	2.50	13
14	Como	2.30	2.10	2.00	—	2.60	2.00	3.55	3.15	2.65	3.00	2.30	2.00	1.35	1.30	1.20	3.40	2.50	14
15	Cremona	*2.15*	—	1.95	—	2.50	1.95	3.40	3.20	2.65	*3.15*	*2.35*	*1.95*	1.45	1.45	—	—	—	15
16	Mantova (1)	2.20	2.05	—	—	2.50	2.00	3.30	3.10	2.60	2.90	2.20	1.90	1.35	1.25	—	3.60	2.30	16
17	Milano	2.30	2.05	1.95	—	—	2.00	3.55	3.20	2.70	—	2.30	1.90	1.40	—	—	4.00	2.50	17
18	Pavia	2.15	2.10	—	1.95	2.60	2.00	3.45	3.25	2.60	2.90	2.25	1.75	1.40	—	1.30	3.60	2.60	18
19	Sondrio	2.20	2.10	1.90	1.75	2.65	2.05	3.30	3.10	2.70	2.85	2.25	1.90	1.35	1.25	1.20	2.80	1.80	19
20	Varese	2.20	2.10	1.95	—	2.60	2.00	3.50	3.20	2.65	2.90	2.30	1.85	1.35	1.25	—	3.50	2.50	20
21	Bolzano	2.50	2.20	2.00	1.90	2.50	2.00	3.50	3.20	2.70	—	2.40	2.00	1.40	1.35	—	—	1.80	21
22	Trento	2.40	2.20	2.00	—	2.60	2.00	3.40	3.20	2.65	2.95	2.25	1.95	1.30	1.25	1.20	2.80	2.00	22
23	Belluno	2.35	2.25	2.15	—	2.60	2.00	3.45	3.15	2.90	3.00	2.35	2.00	—	1.30	—	2.30	1.80	23
24	Padova	2.30	2.20	2.00	—	2.50	2.00	3.25	3.10	*2.60*	2.90	2.30	2.00	1.25	—	1.15	3.50	2.40	24
25	Rovigo	2.25	2.10	—	1.70	2.50	1.95	3.25	3.05	2.55	2.90	2.20	1.90	—	—	1.25	3.60	2.20	25
26	Treviso	2.30	—	2.10	—	2.60	2.00	3.30	3.10	2.70	—	2.30	2.05	1.25	—	1.15	—	2.20	26
27	Udine	2.45	2.20	2.05	1.80	2.60	2.00	3.30	3.10	2.60	3.10	2.40	2.00	—	1.20	1.10	—	2.30	27
28	Venezia	2.40	—	2.10	—	2.55	2.00	3.25	3.10	2.60	3.00	2.40	2.05	—	—	—	—	—	28
29	Verona	2.20	2.05	1.70	—	2.60	2.00	3.20	3.00	2.60	—	2.30	1.90	—	1.25	1.15	—	*2.40*	29
30	Vicenza	2.40	2.10	2.00	—	2.60	2.00	3.25	3.10	2.65	3.00	2.35	1.95	1.25	—	1.15	3.60	2.60	30
31	Fiume	—	—	1.70	—	—	—	2.60	2.40	—	3.30	2.40	2.05	1.40	—	—	2.00	—	31
32	Gorizia	2.40	2.20	2.00	1.90	2.50	2.00	3.40	3.15	2.65	3.00	2.30	2.00	1.40	1.30	1.20	—	2.00	32
33	Pola	2.30	2.10	2.00	1.80	2.60	2.00	3.40	3.10	2.65	3.00	2.25	1.95	1.30	—	1.20	3.60	2.10	33
34	Trieste	2.40	2.20	2.00	1.90	2.65	2.05	3.45	3.15	2.65	2.80	2.20	2.00	1.30	1.25	1.20	3.60	2.20	34
35	Zara	—	—	1.40	—	—	—	2.20	—	1.80	2.80	2.30	2.00	1.50	—	—	—	1.90	35
36	Bologna	—	2.30	2.10	1.75	2.50	2.00	3.50	3.20	2.80	3.10	2.40	1.95	1.45	1.35	1.25	3.00	2.50	36
37	Ferrara (1)	2.40	2.20	2.10	—	2.50	1.95	3.20	3.00	2.60	2.95	2.30	1.90	1.40	1.35	1.30	—	2.30	37
38	Forlì	—	2.10	2.00	1.80	2.50	1.95	3.30	3.10	2.75	—	—	1.90	1.50	—	1.25	—	2.60	38
39	Modena	—	2.10	2.00	—	2.55	2.00	3.25	3.10	2.60	3.00	2.30	1.95	1.45	1.35	1.25	—	2.75	39
40	Parma	—	2.20	2.00	—	2.50	2.00	3.20	3.05	2.55	3.00	2.30	1.95	1.40	1.35	1.30	—	—	40
41	Piacenza	2.05	—	1.90	—	2.60	2.00	3.35	3.00	2.50	2.85	2.25	1.85	—	—	1.15	3.60	2.40	41
42	Ravenna	2.25	2.10	1.90	1.75	2.55	2.05	3.55	3.30	2.55	—	2.20	1.90	—	—	—	—	—	42
43	Reggio nell'Em.	2.20	—	2.10	1.70	2.45	1.95	3.20	3.00	2.55	2.90	2.30	1.95	1.40	1.35	1.30	4.00	2.70	43
44	Apuania	2.20	2.10	1.95	1.80	2.45	1.95	3.15	3.00	2.50	2.85	2.20	1.95	1.40	1.35	1.25	2.75	2.40	44
45	Arezzo	2.30	—	2.00	1.70	2.50	1.90	3.10	2.95	2.65	—	2.30	1.95	—	—	—	—	2.60	45
46	Firenze	2.30	—	2.10	1.80	2.50	2.00	3.10	3.00	2.50	3.00	2.35	1.95	1.50	1.35	1.20	3.00	—	46
47	Grosseto	—	2.10	1.95	1.80	2.60	2.00	3.10	2.95	2.60	2.85	2.30	1.95	—	—	1.20	—	2.45	47
48	Livorno	2.35	—	2.15	1.85	2.70	2.10	3.10	2.95	2.50	2.95	2.35	2.00	—	—	1.25	3.00	2.55	48
49	Lucca	2.30	—	2.10	1.80	2.50	1.95	3.10	2.95	2.50	—	2.30	1.95	—	—	—	—	2.15	49
50	Pisa	2.40	—	2.20	1.85	2.60	2.00	3.10	2.95	2.50	—	2.30	1.95	—	—	1.20	—	—	50
51	Pistoia	—	2.10	1.90	1.75	2.50	1.95	3.05	2.95	2.45	2.90	2.30	1.95	—	1.35	1.25	2.90	2.20	51
52	Siena	2.30	2.10	2.00	1.90	2.60	2.00	3.10	2.95	2.50	2.95	2.25	1.95	1.55	1.50	1.30	3.00	2.50	52
53	Ancona	2.30	2.10	2.00	1.70	2.50	1.85	3.15	3.00	2.55	—	2.35	1.85	1.50	—	1.20	—	2.00	53
54	Ascoli Piceno	2.00	—	1.80	1.75	2.40	1.90	3.10	2.90	2.65	3.05	2.40	1.95	1.50	—	1.20	3.00	1.90	54
55	Macerata (1)	—	2.00	1.80	1.70	2.50	1.90	3.10	2.90	2.70	2.90	2.45	1.95	—	—	1.10	3.00	2.25	55
56	Pesaro (1)	—	2.10	2.00	1.75	2.50	1.95	3.20	3.00	2.55	2.90	2.40	1.95	1.50	1.25	1.10	3.20	2.60	56
57	Perugia (1)	2.30	—	2.10	1.80	2.50	1.95	3.15	3.00	2.55	2.80	2.30	1.95	—	—	—	—	2.20	57
58	Terni	—	—	2.20	1.85	2.55	2.00	3.15	3.00	2.55	—	2.35	1.95	—	1.35	—	—	2.30	58
59	Frosinone	2.50	2.15	1.90	1.80	2.65	2.00	3.15	3.00	2.85	—	2.25	1.95	—	—	1.20	3.10	2.40	59
60	Littoria	—	2.10	2.00	1.80	2.55	2.00	3.15	2.95	2.55	—	2.30	1.95	1.50	1.40	—	2.70	2.20	60
61	Rieti	—	2.10	2.00	1.80	2.45	1.90	3.10	2.90	2.50	2.80	2.30	2.00	—	1.35	—	2.80	2.20	61
62	Roma	—	2.20	—	1.80	2.80	2.00	3.15	2.95	2.65	3.20	2.40	2.05	1.50	1.40	—	3.00	2.40	62
63	Viterbo	—	—	2.10	1.75	2.50	1.90	3.15	3.00	2.50	—	2.35	2.10	—	—	1.25	—	2.00	63
64	Aquila	2.25	—	2.10	1.90	2.50	1.95	3.10	2.85	—	2.90	2.30	2.05	—	—	1.55	3.00	2.20	64
65	Campobasso	—	—	2.10	1.75	2.60	2.00	3.05	2.85	2.50	3.10	2.45	2.15	1.40	—	1.10	2.40	2.20	65
66	Chieti	—	2.00	1.90	1.80	2.50	1.90	3.10	2.90	2.45	3.00	2.40	2.00	1.50	1.45	1.35	2.60	2.20	66
67	Pescara	2.30	—	2.10	1.75	2.55	1.95	3.10	2.85	2.40	—	—	1.95	—	—	1.50	—	2.60	67
68	Teramo	2.00	—	1.90	1.75	2.65	2.15	3.10	2.90	2.50	—	2.40	2.00	1.40	1.30	1.15	—	2.50	68
69	Avellino	—	—	1.90	1.85	2.55	1.95	2.95	2.85	2.50	—	—	2.00	—	—	—	2.80	2.00	69
70	Benevento	—	2.00	1.80	1.75	2.60	2.00	2.95	2.80	2.50	—	—	2.05	—	—	—	2.60	2.40	70
71	Napoli	—	—	2.00	1.85	2.60	2.00	3.05	2.90	2.50	3.00	2.40	2.00	1.50	—	1.50	2.90	2.70	71
72	Salerno	—	—	1.90	—	2.50	2.00	2.95	2.75	2.50	2.65	2.10	1.95	—	—	—	—	2.50	72
73	Bari	2.40	2.30	2.20	1.85	2.45	2.00	2.90	2.75	2.40	2.90	2.35	2.05	—	—	—	3.25	2.55	73
74	Brindisi	2.60	—	—	1.80	2.60	2.00	2.95	2.75	2.55	2.80	2.25	2.00	1.40	—	—	3.20	2.50	74
75	Foggia	—	—	2.00	1.80	2.60	2.00	2.95	2.70	2.45	—	2.20	2.00	1.40	1.30	1.20	3.00	2.50	75
76	Lecce	—	2.40	2.20	1.85	2.60	2.05	3.00	2.85	2.55	3.10	2.40	2.05	1.50	—	—	3.20	2.60	76
77	Taranto	2.60	2.40	2.30	1.85	2.60	2.00	2.90	2.70	2.40	—	2.20	1.95	1.50	—	—	3.00	2.00	77
78	Matera	2.30	—	1.85	1.75	2.50	1.95	2.90	2.70	2.40	2.55	2.25	1.95	1.50	—	1.40	3.20	2.50	78
79	Potenza	—	—	1.80	1.70	2.55	2.00	3.15	3.00	2.65	2.65	—	2.15	—	—	—	3.00	2.50	79
80	Catanzaro	—	—	2.00	1.90	2.70	2.15	3.20	3.00	2.60	3.10	2.35	2.05	—	—	1.40	2.80	2.00	80
81	Cosenza	—	—	2.00	1.85	2.60	2.00	3.15	3.00	2.65	3.00	2.35	2.05	1.60	—	1.25	3.00	2.30	81
82	Reggio di Cal.	—	—	2.10	—	2.70	2.10	2.90	2.75	2.50	3.00	2.40	2.05	1.45	—	—	3.00	1.90	82
83	Agrigento	—	—	1.90	1.85	—	—	—	2.55	—	2.90	—	2.00	—	—	—	2.55	2.45	83
84	Caltanissetta	—	2.20	2.00	—	2.50	1.95	2.70	2.65	2.45	—	—	2.00	—	—	1.80	—	2.10	84
85	Catania	—	—	2.00	1.90	2.50	1.95	2.70	2.60	2.40	3.00	2.35	2.05	1.50	—	—	2.20	1.80	85
86	Enna (1)	—	—	1.85	1.80	—	—	2.75	2.60	2.45	2.50	2.20	2.00	—	—	1.60	2.40	2.10	86
87	Messina	—	—	2.10	1.90	2.60	2.05	2.90	2.75	2.50	—	2.30	2.05	1.60	1.40	—	2.45	2.00	87
88	Palermo	—	2.20	2.00	—	2.65	2.05	2.90	2.60	2.35	—	—	2.05	1.50	—	—	2.60	2.25	88
89	Ragusa	—	—	2.00	—	2.55	1.95	2.75	2.55	2.35	3.00	2.55	2.00	—	—	—	2.50	1.60	89
90	Siracusa	—	2.05	2.00	1.90	2.50	1.95	2.75	2.65	2.30	—	—	2.00	—	—	—	2.30	1.70	90
91	Trapani (1)	—	—	2.00	1.80	2.60	1.90	—	—	2.60	2.95	2.40	2.10	—	1.65	—	3.00	2.70	91
92	Cagliari	2.20	2.05	—	1.80	2.70	2.00	3.00	2.80	2.50	—	—	2.25	1.75	—	—	—	2.35	92
93	Nuoro	2.00	2.00	—	—	2.50	2.00	3.00	2.90	2.55	—	—	2.10	1.70	—	—	2.70	2.05	93
94	Sassari	2.30	—	2.15	—	2.70	2.15	3.00	2.85	2.55	—	—	2.05	1.65	—	—	2.60	2.25	94
95	Tripoli (1)	2.40	—	2.30	2.00	—	2.30	—	3.20	2.80	—	—	2.00	—	—	—	3.00	—	95

AVVERTENZA. — A partire dal fascicolo del marzo 1939 non vengono più riportati i prezzi in vigore al 1° del mese precedente a quello considerato ed i prezzi relativi alle qualità di taluni generi, considerati soltanto da pochissimi listini. Sono segnati in **neretto** i prezzi che presentano una diminuzione rispetto al mese precedente, ed in *corsivo* invece quelli che presentano un aumento.

Non si pubblicano i prezzi delle città di Bengasi, Derna e Misurata non essendo finora pervenute le relative comunicazioni.

(1) Prezzi del mese precedente, non essendo finora pervenuti i listini del 1° aprile 1939-XVII.

(*Segue*) TAV. XV. — **Prezzi massimi al minuto stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni**

Prezzi in lire per kg in vigore al 1° aprile 1939

N. d'ordine	CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Patate – Qual. pregiate	Patate – Qual. comuni	Olio di oliva – Sopraffino (litro)	Olio di oliva – Fino (litro)	Olio di oliva – Oliva (litro)	Olio di semi (litro)	Burro – Centrifugato	Burro – Di affioramento dei casoni – lombardi	Burro – Di affioramento dei casoni – emiliani	Lardo – Pezzatura alta	Lardo – Pezzatura bassa	Strutto	Conserva di pomodoro – Doppio concentrato sciolto	Conserva di pomodoro – In scatole da grammi 200 (scatola)	Conserva di pomodoro – In scatole da grammi 500 (scatola)	Conserva di pomodoro – In scatole da grammi 1000 (scatola)	Latte di mucca (litro)	N. d'ordine
1	Alessandria	0.70	0.60	8.70	8.30	8.00	6.65	18.50	17.50	16.00	8.80	8.30	8.00	4.00	0.95	2.00	4.20	1.20	1
2	Aosta	0.50	0.40	8.60	8.20	7.95	6.70	16.50	15.50	15.00	9.00	8.50	8.50	3.80	1.00	1.90	3.60	1.10	2
3	Asti	0.65	0.55	8.65	8.30	8.10	6.70	18.00	17.00	16.00	9.50	8.50	8.50	3.75	0.85	1.90	3.60	1.25	3
4	Cuneo	—	—	8.60	8.20	7.95	6.80	16.50	—	14.50	9.25	8.65	8.20	4.00	1.00	2.00	4.00	0.85	4
5	Novara	0.85	—	8.60	8.20	7.95	6.70	15.00	14.00	13.00	8.25	—	7.50	4.00	0.90	2.00	3.90	1.00	5
6	Torino	—	0.65	8.65	8.30	8.00	6.70	18.00	16.50	15.50	9.00	8.50	8.00	3.80	—	—	—	1.20	6
7	Vercelli	—	0.75	8.55	8.15	7.90	6.70	17.00	—	16.00	9.00	8.50	8.00	3.75	0.86	1.90	3.80	1.05	7
8	Genova	0.65	0.55	8.60	8.20	8.00	6.65	18.00	17.00	16.50	9.00	8.30	8.50	3.75	0.85	2.00	3.95	1.45	8
9	Imperia	0.60	—	8.45	8.05	7.80	6.65	18.50	17.50	15.50	9.20	8.70	8.55	3.85	0.90	2.05	3.95	1.20	9
10	La Spezia	0.70	0.65	8.55	8.15	7.90	6.70	18.50	17.00	16.00	9.20	8.50	8.20	3.50	0.85	1.80	3.50	1.25	10
11	Savona (1)	—	0.55	8.55	8.15	7.95	6.70	18.00	16.50	15.50	8.50	8.00	7.50	3.60	0.80	1.80	3.50	1.10	11
12	Bergamo	—	—	(a)9.35	(a)8.75	(a)8.55	(a)7.30	17.50	16.50	16.00	8.50	8.00	7.50	3.90	—	—	—	1.00	12
13	Brescia	0.85	0.70	8.55	8.15	7.90	6.60	17.00	16.00	—	8.50	8.00	8.00	3.80	0.90	1.90	3.60	1.30	13
14	Como	—	—	8.65	8.25	8.00	6.70	18.00	17.00	—	8.50	8.00	7.50	4.00	0.95	1.95	3.70	1.25	14
15	Cremona	—	—	8.65	8.25	8.00	6.70	17.60	16.60	—	9.30	8.70	8.40	4.00	—	—	—	1.35	15
16	Mantova (1)	0.75	0.65	8.50	8.15	7.95	6.50	16.50	—	—	8.75	7.75	7.75	3.90	0.95	1.90	3.60	1.00	16
17	Milano	0.80	0.65	8.65	8.30	8.00	6.70	18.00	17.00	16.00	8.70	8.10	8.00	4.10	0.95	1.95	3.70	1.40	17
18	Pavia	0.75	—	(a)9.45	(a)8.95	(a)8.70	(a)7.40	17.00	16.00	15.25	7.70	—	7.50	4.00	—	—	—	1.05	18
19	Sondrio	0.55	0.50	8.60	8.20	7.95	6.50	15.00	14.00	14.00	—	7.50	7.00	3.50	0.86	1.90	3.50	1.00	19
20	Varese	0.70	0.60	8.60	8.20	7.90	6.75	17.70	16.70	15.80	8.20	7.50	7.50	4.00	0.85	1.85	3.70	1.40	20
21	Bolzano	0.75	0.55	8.65	8.25	8.05	6.70	17.00	—	15.00	8.60	8.00	7.80	4.20	1.00	1.90	3.70	1.00	21
22	Trento	—	—	8.65	8.20	8.05	6.70	—	—	15.00	8.50	8.00	8.00	3.80	0.90	1.85	3.60	1.00	22
23	Belluno	0.80	0.70	8.70	8.30	8.00	6.70	—	—	—	9.50	9.00	9.00	4.25	1.00	2.00	3.60	0.95	23
24	Padova	—	0.70	8.60	8.20	8.00	6.70	16.50	15.50	—	8.50	8.00	8.00	4.50	0.86	1.90	3.60	0.90	24
25	Rovigo	—	—	8.50	8.10	7.85	6.70	17.00	—	16.00	8.50	7.50	8.00	3.80	0.90	—	—	0.95	25
26	Treviso	—	0.70	8.60	8.20	8.00	6.65	16.50	—	—	9.00	8.50	8.50	4.00	—	—	—	0.90	26
27	Udine	—	0.80	8.65	8.30	8.10	6.70	15.50	—	—	9.50	9.00	9.00	4.30	0.95	2.00	3.90	1.00	27
28	Venezia	—	—	8.55	8.15	7.90	6.70	17.00	—	—	—	8.75	8.00	3.70	0.90	2.00	3.70	1.20	28
29	Verona	—	0.65	8.50	8.15	8.00	6.50	—	—	—	9.25	8.75	8.25	4.00	—	—	—	1.20	29
30	Vicenza	—	0.75	8.60	8.20	7.90	6.60	—	—	—	9.30	8.50	8.20	4.00	1.00	2.00	3.90	0.85	30
31	Fiume	—	—	8.70	8.30	8.10	4.00	15.50	—	—	7.80	7.30	7.60	—	—	—	—	—	31
32	Gorizia	—	0.55	8.65	8.25	8.00	6.60	16.50	—	—	8.50	8.00	7.60	3.50	0.90	1.90	3.70	1.00	32
33	Pola	0.70	0.60	8.50	8.15	7.90	6.60	17.70	16.40	15.80	8.40	7.90	7.80	3.80	0.90	1.80	3.40	1.20	33
34	Trieste	0.70	0.60	8.55	8.20	7.95	6.60	17.20	15.70	15.30	8.95	8.45	8.20	3.50	0.92	2.00	3.60	1.20	34
35	Zara	0.80	0.60	8.55	7.00	6.00	3.80	15.00	—	—	—	—	7.50	4.50	1.00	2.05	4.00	1.80	35
36	Bologna	0.70	0.60	8.50	8.10	7.85	6.60	18.00	17.00	16.50	9.20	9.20	8.80	3.75	0.90	1.90	3.50	1.20	36
37	Ferrara (1)	—	—	8.50	8.10	7.85	6.75	16.50	—	15.50	8.50	8.00	7.50	3.90	0.85	1.85	3.40	1.10	37
38	Forlì	0.70	0.60	8.60	8.20	8.00	(a)7.20	18.00	17.00	16.00	—	8.00	8.00	3.70	0.85	1.90	3.50	1.00	38
39	Modena	0.70	0.60	8.55	8.15	7.90	6.60	—	—	—	—	8.50	8.00	3.75	0.90	1.85	3.50	1.00	39
40	Parma	0.75	0.55	8.60	8.10	7.85	6.50	—	—	—	9.00	8.50	8.00	—	—	—	—	1.35	40
41	Piacenza	0.70	—	(a)9.30	(a)8.90	(a)8.60	(a)7.50	17.50	—	—	9.00	8.50	8.50	3.80	0.90	1.90	3.60	0.90	41
42	Ravenna	—	—	(a)9.40	(a)8.90	(a)8.70	(a)7.10	17.50	16.50	15.50	—	7.50	8.80	4.00	1.00	1.90	3.50	1.00	42
43	Reggio nell'Em.	0.65	—	8.55	8.10	7.85	(a)7.20	17.50	—	15.90	9.00	8.00	8.00	3.90	0.84	1.85	3.60	1.20	43
44	Apuania	—	0.60	8.50	8.15	7.95	6.60	18.30	17.30	16.30	8.75	8.25	8.00	3.50	0.75	1.70	3.30	1.00	44
45	Arezzo	—	0.70	8.60	8.20	8.00	6.70	18.50	17.50	16.50	—	8.50	8.00	4.00	0.90	2.10	4.10	1.00	45
46	Firenze	—	0.75	8.40	8.05	7.85	6.60	18.50	17.50	16.50	10.50	9.50	9.00	4.00	0.95	2.25	4.30	1.80	46
47	Grosseto	0.75	0.65	8.60	8.20	8.00	6.60	19.00	17.50	16.50	8.30	7.80	8.00	3.50	0.80	1.80	3.50	1.20	47
48	Livorno	0.85	0.70	8.35	7.95	7.70	6.70	18.50	17.00	16.00	8.00	8.00	8.00	3.80	0.90	1.95	3.80	1.20	48
49	Lucca	—	—	8.40	8.00	7.80	6.60	17.50	16.20	15.20	9.00	8.50	8.40	3.60	—	—	—	0.95	49
50	Pisa	—	—	8.50	8.10	7.85	(a)7.20	18.50	17.50	16.50	8.75	—	8.50	3.80	0.90	2.05	4.00	1.00	50
51	Pistoia	0.70	0.55	8.40	8.05	7.80	6.60	18.00	17.00	16.00	—	8.00	7.50	3.80	0.85	2.00	3.90	1.00	51
52	Siena	—	—	8.50	8.00	7.80	—	18.50	17.50	16.00	9.00	8.00	8.00	3.70	0.85	1.95	3.70	1.15	52
53	Ancona	0.70	0.65	8.35	8.00	7.80	6.95	18.00	16.50	15.50	9.00	8.50	8.50	3.50	0.75	1.70	3.25	0.90	53
54	Ascoli Piceno	—	0.65	8.35	7.90	7.70	6.70	18.00	17.00	16.00	9.30	8.80	8.70	3.75	0.72	1.68	3.80	1.10	54
55	Macerata (1)	0.70	0.65	8.60	8.20	7.95	6.80	18.00	17.00	16.00	8.50	8.00	7.60	3.80	0.80	1.80	3.40	1.00	55
56	Pesaro (1)	—	0.60	8.50	8.10	7.90	6.80	18.00	17.00	16.00	—	8.30	8.00	4.00	0.80	1.75	3.50	1.00	56
57	Perugia (1)	0.70	0.50	8.40	8.00	7.80	6.55	18.00	16.50	16.50	8.50	8.00	7.50	4.00	—	1.80	3.50	1.10	57
58	Terni	0.75	0.65	8.40	8.00	7.80	6.70	18.50	17.00	16.50	9.00	8.50	8.30	4.00	—	1.80	3.50	1.10	58
59	Frosinone	—	0.65	8.50	8.10	7.90	7.00	15.00	—	—	9.00	8.50	8.50	3.40	—	1.90	3.40	1.15	59
60	Littoria	0.75	0.70	8.50	8.00	7.80	6.80	17.50	16.50	15.50	8.50	8.00	7.50	3.60	0.85	1.80	3.40	1.05	60
61	Rieti	—	0.60	8.30	7.80	7.65	6.50	18.00	17.00	16.00	—	8.50	7.50	3.25	—	1.73	3.35	1.20	61
62	Roma	—	—	8.50	8.00	7.80	6.80	18.50	17.30	16.30	8.50	—	7.50	—	—	—	—	1.55	62
63	Viterbo	—	0.50	8.70	8.30	8.20	6.90	18.00	17.50	17.00	9.00	8.50	8.50	4.00	—	1.83	3,65	0.95	63
64	Aquila	0.60	0.55	8.40	8.00	7.80	7.00	19.00	18.00	17.00	9.50	8.50	8.50	3.80	0.90	1.90	3.80	1.20	64
65	Campobasso	0.70	0.55	8.20	7.85	7.60	—	18.90	17.90	16.90	8.80	8.20	8.00	4.00	0.75	1.80	3.60	0.80	65
66	Chieti	0.60	0.50	8.25	7.90	7.70	6.90	19.00	18.00	17.00	8.50	8.00	8.00	4.00	0.90	1.90	3.80	1.20	66
67	Pescara	0.60	0.50	8.40	8.00	7.70	6.80	18.00	—	16.00	9.50	8.70	8.50	4.00	0.90	1.95	3.80	1.50	67
68	Teramo	0.70	0.60	8.30	7.90	7.70	6.80	18.00	17.00	16.00	10.00	9.30	9.00	3.90	0.85	1.80	3.60	1.20	68
69	Avellino	—	—	8.25	7.95	7.70	6.70	14.00	—	—	9.00	8.50	8.50	—	0.80	—	—	1.10	69
70	Benevento	0.65	0.50	8.45	8.05	7.85	—	18.00	16.90	16.90	8.70	8.30	8.20	—	0.70	1.60	3.10	1.20	70
71	Napoli	0.75	0.65	8.50	8.10	7.85	6.90	18.50	17.50	17.50	9.60	9.00	9.00	3.40	0.70	1.80	—	1.60	71
72	Salerno	—	—	8.40	7.80	7.50	—	14.00	—	—	9.80	9.30	9.20	3.50	0.70	—	—	1.40	72
73	Bari	0,70	—	8.25	7.85	7.60	6.80	19.50	18.50	18.00	9.50	8.95	8.80	—	—	—	—	1.30	73
74	Brindisi	0.80	—	8.10	7.70	7.40	6.80	19.00	18.00	17.00	9.50	—	9.05	—	0.75	1.85	3.50	1.50	74
75	Foggia	0.60	0.50	8.10	7.80	7.50	6.70	18.50	17.50	16.50	9.00	—	8.50	4.00	0.75	1.75	3.50	1.40	75
76	Lecce	0.80	0.75	8.10	7.80	7.60	6.80	19.00	18.00	17.00	9.50	9.00	9.00	—	0.70	1.65	3.15	1.60	76
77	Taranto	0.90	0.80	8.00	7.60	7.30	6.80	18.50	17.00	16.50	9.50	9.50	9.00	—	—	—	—	1.80	77
78	Matera	—	0.70	8.00	7.60	7.30	—	19.00	18.50	18.00	8.45	7.90	7.70	—	—	—	—	1.20	78
79	Potenza	0.80	0.70	8.50	8.10	7.90	—	17.00	—	16.00	9.10	8.50	8.50	3.30	—	—	—	1.40	79
80	Catanzaro	—	0.70	8.00	7.70	7.40	—	18.80	17.60	16.80	9.00	8.50	8.50	—	—	—	—	1.90	80
81	Cosenza	0.75	0.65	8.10	7.70	7.40	6.90	19.00	18.00	17.00	9.00	—	8.50	—	0.75	1.70	3.30	1.40	81
82	Reggio di Calabr.	—	0.70	8.00	7.70	7.60	—	18.50	—	—	9.70	9.10	9.10	4.00	0.90	2.00	3.80	1.60	82
83	Agrigento	—	0.60	8.50	8.00	7.80	6.70	18.00	—	—	10.60	—	10.00	3.50	0.80	1.75	3.50	1.70	83
84	Caltanissetta	0.85	0.75	8.50	8.20	8.00	—	17.00	16.00	15.50	9.60	—	9.00	3.20	0.80	—	—	1.70	84
85	Catania	—	—	8.80	8.40	8.10	—	18.90	17.90	17.30	9.55	9.00	9.25	—	—	—	—	1.60	85
86	Enna (1)	0.85	0.75	8.40	8.00	7.75	7.50	18.50	17.50	17.00	9.00	9.00	9.50	3.50	0.80	1.75	3.50	1.80	86
87	Messina	0.90	—	8.50	8.10	7.90	—	19.00	18.00	17.50	10.00	9.50	9.50	4.40	0.90	1.90	3.50	1.80	87
88	Palermo	—	—	8.80	8.40	8.20	7.15	19.50	—	—	—	9.20	9.00	3.30	0.75	—	—	1.70	88
89	Ragusa	—	0.70	8.50	8.10	7.90	6.90	16.50	15.50	14.00	9.80	9.80	8.80	—	—	—	—	1.30	89
90	Siracusa	0.70	—	8.50	8.10	7.90	—	18.00	—	—	9.80	—	9.20	—	—	—	—	1.50	90
91	Trapani (1)	0.80	—	8.50	8.10	7.85	6.90	19.00	18.00	17.00	10.00	9.50	9.40	4.00	—	1.90	3.80	1.60	91
92	Cagliari	0.85	0.80	8.45	8.00	7.75	6.90	18.00	—	—	—	9.80	9.70	4.30	0.85	2.10	4.00	1.40	92
93	Nuoro	—	—	—	7.75	7.50	6.90	17.50	—	—	—	9.50	9.50	4.00	0.90	2.00	—	1.20	93
94	Sassari	0.85	—	8.15	7.75	7.50	6.90	18.70	—	—	—	9.50	9.50	4.00	0.90	2.15	4.30	1.20	94
95	Tripoli (1)	0.80	—	—	—	—	7.80	21.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.10	95

AVVERTENZA. — Vedi *Avvertenza* a pag. 225.
(1) Vedi nota *(1)* a pag. 225.
(a) Prezzi per Kg.

(*Segue*) TAV. XV. — **Prezzi massimi al minuto stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni**

Prezzi in lire per kg in vigore al 1° aprile 1939

N. d'ordine	CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Formaggi											Uova		Zucchero semolato	Caffè			N. d'ordine
		PECORINO		GRANA, PARMIGIANO E REGGIANO				PROVOLONE E CACIOCAVALLO		EMMENTHAL NAZIONALE	GROVIERA	GORGONZOLA	FRESCHE (dozz.)	ALTRE CONSERVATE (dozz.)		TIPO SUPERIORE	EXTRA-FINO HARAR	TIPO CORRENTE	
		romano	sardo e altro	TIPICO 1936	TIPICO 1937	NON TIPICO 1936	NON TIPICO 1937	tutto grasso	semi-grasso										
1	Alessandria	13.00	—	16.00	14.50	15.50	14.00	10.20	9.50	11.00	11.00	11.00	—	—	6.60	36.00	35.00	30.50	1
2	Aosta	—	—	15.50	14.20	—	—	—	—	11.00	—	9.50	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	2
3	Asti	—	10.50	*15.90*	*14.20*	*15.40*	*13.70*	10.70	—	—	11.30	9.75	—	5.60	6.55	36.00	35.00	31.00	3
4	Cuneo	—	—	*15.10*	*13.80*	*14.60*	*13.30*	11.00	10.00	11.50	—	8.00	—	—	6.60	36.00	35.00	31.00	4
5	Novara	—	—	15.50	14.00	15.00	13.50	11.00	10.00	11.00	—	7.20	*5.00*	—	6.60	36.00	35.00	31.00	5
6	Torino	—	—	15.00	13.50	14.50	13.00	10.00	9.00	11.00	11.00	9.50	—	5.10	6.60	36.00	35.00	31.00	6
7	Vercelli	—	—	*15.50*	*14.00*	*15.00*	*13.50*	11.00	10.00	10.50	10.50	7.50	*4.90*	—	6.60	36.00	35.00	31.00	7
8	Genova	—	—	*15.30*	*14.00*	*14.80*	*13.50*	9.70	8.50	10.30	—	8.50	6.00	—	6.55	35.50	34.50	30.50	8
9	Imperia	—	14.00	16.00	14.50	15.50	14.00	11.35	10.20	12.00	—	10.00	—	—	6.60	36.00	35.00	31.00	9
10	La Spezia	—	—	15.20	14.00	14.70	13.50	10.75	9.75	—	11.00	9.50	5.10	—	6.60	36.00	35.00	31.00	10
11	Savona (1)	—	13.50	15.00	13.70	14.50	13.20	10.50	—	11.00	11.00	9.00	—	—	6.55	36.00	35.00	31.00	11
12	Bergamo	—	—	15.50	14.00	14.80	13.30	10.50	—	—	11.00	8.00	5.40	—	6.55	36.00	35.00	31.00	12
13	Brescia	—	—	*14.70*	*13.40*	*14.20*	*12.90*	9.70	—	—	10.00	10.00	*5.10*	—	6.55	36.00	35.00	31.00	13
14	Como	—	—	*15.40*	*14.10*	*14.90*	*13.60*	—	—	10.50	10.50	9.00	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	14
15	Cremona	—	—	*15.80*	*14.30*	*15.00*	*13.50*	10.50	9.10	11.50	—	10.10	*5.40*	—	6.60	36.00	35.00	31.00	15
16	Mantova (1)	—	—	—	—	14.30	13.00	—	—	—	11.00	10.00	—	—	6.65	—	—	31.55	16
17	Milano	—	—	—	*14.00*	—	—	10.00	—	—	11.50	9.50	*5.90*	—	6.60	36.00	35.00	31.00	17
18	Pavia	—	—	14.50	—	—	12.50	—	—	—	11.00	8.00	6.00	5.60	6.60	36.00	35.00	31.00	18
19	Sondrio	—	—	14.50	13.00	14.00	12.50	—	—	11.00	11.00	9.00	9.60	—	6.65	36.00	35.00	31.00	19
20	Varese	—	—	*15.10*	*13.30*	*14.60*	*12.80*	—	—	11.00	—	8.00	5.70	—	6.65	36.00	35.00	31.00	20
21	Bolzano	—	—	*15.10*	*13.80*	*14.60*	*13.30*	—	—	—	11.00	9.00	6.60	—	6.70	36.00	35.00	31.00	21
22	Trento	—	—	15.10	13.60	14.60	13.10	—	—	10.60	10.60	9.60	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	22
23	Belluno	—	—	15.20	13.80	—	—	—	—	—	—	9.00	—	—	6.65	36.00	—	31.00	23
24	Padova	—	10.00	15.50	14.00	15.00	13.50	11.00	10.00	11.50	—	10.50	5.10	—	6.65	36.00	35.00	31.00	24
25	Rovigo	—	—	15.00	13.00	—	—	—	—	—	11.00	10.00	—	—	6.65	36.00	—	31.00	25
26	Treviso	—	—	15.00	13.50	14.50	13.00	11.00	—	—	—	—	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	26
27	Udine	—	—	*15.70*	*14.50*	—	—	10.70	—	11.20	—	11.00	—	—	6.65	36.00	—	31.00	27
28	Venezia	—	—	15.10	13.65	—	—	11.75	9.75	—	11.65	10.10	—	5.70	6.65	35.50	34.50	30.50	28
29	Verona	—	—	*15.50*	*13.80*	*15.00*	*13.30*	—	—	—	—	9.50	—	—	6.65	36.00	—	31.00	29
30	Vicenza	—	—	*16.25*	*13.45*	*14.75*	*12.95*	—	—	11.50	—	10.00	*5.10*	—	6.65	36.00	35.00	31.00	30
31	Fiume	—	—	14.50	13.20	14.00	12.70	10.80	—	—	11.30	—	—	—	2.10	11.20	—	10.40	31
32	Gorizia	—	—	*15.30*	*14.00*	*14.80*	*13.50*	10.80	9.50	11.00	11.00	10.50	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	32
33	Pola	—	11.50	14.40	13.60	13.90	13.10	10.00	9.00	—	10.80	10.00	4.50	—	6.65	36.00	34.00	31.00	33
34	Trieste	—	—	*14.90*	*13.60*	*14.40*	*13.10*	10.00	—	10.20	10.30	9.90	*6.00*	—	6.70	35.50	33.50	30.50	34
35	Zara	—	10.00	15.00	—	—	—	—	—	13.00	13.00	13.00	3.60	—	1.40	15.00	—	8.60	35
36	Bologna	13.00	14.00	*15.00*	*13.75*	—	—	12.00	11.00	12.00	12.00	11.00	—	—	6.60	36.00	35.00	31.00	36
37	Ferrara (1)	—	—	14.50	13.20	—	—	10.00	—	11.00	11.00	10.50	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	37
38	Forlì	—	—	*15.00*	*13.70*	—	—	—	—	11.00	11.00	—	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	38
39	Modena	—	—	14.90	13.80	—	—	—	—	—	11.50	10.00	6.00	—	6.65	36.00	35.00	31.00	39
40	Parma	—	—	*15.00*	*13.50*	—	—	—	—	—	12.00	10.50	4.58	—	6.65	36.00	—	31.00	40
41	Piacenza	13.50	13.50	*15.10*	*13.90*	*14.60*	*13.40*	9.50	—	—	11.00	9.50	5.40	—	6.65	36.00	35.00	31.00	41
42	Ravenna	—	—	15.00	—	14.50	—	—	—	—	—	—	—	—	6.65	36.50	35.00	31.50	42
43	Reggio nell'Em.	—	—	14.70	13.40	—	—	—	—	—		10.00	*4.92*	—	6.65	36.00	—	31.00	43
44	Apuania	—	12.50	*15.50*	*14.00*	*15.00*	*13.50*	9.50	9.00	—	11.50	10.00	6.00	5.40	6.65	36.00	35.00	31.00	44
45	Arezzo	—	—	15.50	14.00	15.00	13.50	11.00	10.00	—	11.50	9.50	*5.40*	—	6.65	36.00	—	31.00	45
46	Firenze	—	13.00	15.00	13.50	14.00	12.50	11.00	10.00	11.50	—	10.00	*7.80*	—	6.65	36.00	35.00	31.00	46
47	Grosseto	—	11.80	*15.20*	*13.70*	*14.70*	*13.20*	—	—	11.00		10.00	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	47
48	Livorno	—	12.00	15.50	14.00	15.00	13.50	11.00	10.00	—	11.50	10.00	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	48
49	Lucca	—	12.00	*15.40*	*13.90*	—	—	11.00	10.00	11.25	—	9.80	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	49
50	Pisa	—	—	14.50	—	14.00	—	—	—	11.00	—	10.50	—	—	6.65	36.00	—	31.00	50
51	Pistoia	13.00	12.00	15.00	13.50	14.50	13.00	11.00	—	—	11.50	10.00	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	51
52	Siena	—	12.30	*15.40*	*15.00*	—	—	11.00	10.00	—	11.80	10.00	*5.70*	—	6.95	37.00	36.00	32.00	52
53	Ancona	12.00	13.00	15.00	14.00	—	—	11.00	8.50	—	11.50	10.00	—	—	6.65	36.00	—	31.00	53
54	Ascoli Piceno	13.00	11.00	15.40	13.90	14.90	13.40	11.50	10.35	12.30	—	10.10	5.40	—	6.65	36.00	35.00	31.00	54
55	Macerata (1)	—	13.00	15.10	14.10	14.60	13.60	10.50	—	—	12.00	—	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	55
56	Pesaro (1)	12.00	11.00	15.50	14.00	—	—	11.00	10.00	11.00	—	10.30	—	—	6.65	36.00	—	31.00	56
57	Perugia (1)	13.00	—	—	—	14.50	13.00	10.50	9.50	—	11.50	9.50	5.40	6.00	6.60	36.00	—	31.00	57
58	Terni	13.00	12.50	*15.50*	*14.00*	*15.00*	*13.50*	12.00	11.00	13.00	—	—	—	6.00	6.65	36.00	35.00	31.00	58
59	Frosinone	11.50	—	15.00	13.50	—	—	11.20	10.20	12.00	—	9.50	—	5.40	6.75	—	—	31.00	59
60	Littoria	12.50	11.50	14.50	13.50	14.00	13.00	10.50	9.50	—	11.00	10.00	6.60	6.00	6.70	36.00	35.00	31.00	60
61	Rieti	12.00	11.00	—	—	14.00	12.50	9.80	9.00	—	9.00	9.50	6.00	—	6.60	36.00	—	31.00	61
62	Roma	13.00	—	15.50	14.00	—	—	10.00	9.00	—	11.00	10.00	—	—	6.55	36.00	35.00	31.00	62
63	Viterbo	12.50	—	*15.10*	*13.80*	*14.60*	*13.30*	10.50	—	—	11.00	10.50	6.00	—	6.75	36.00	—	31.00	63
64	Aquila	13.00	—	15.50	14.00	—	—	11.50	10.50	—	11.50	10.50	7.20	—	6.70	36.00	—	31.00	64
65	Campobasso	12.00	12.00	16.20	14.70	15.70	14.20	11.80	10.60	11.90	—	10.80	—	—	6.70	36.00	35.00	31.00	65
66	Chieti	—	—	15.10	13.70	—	—	10.60	9.50	12.10	—	10.50	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	66
67	Pescara	—	10.20	15.10	13.70	—	—	10.60	9.50	—	12.20	10.50	—	—	6.65	36.00	—	31.00	67
68	Teramo	—	11.50	—	—	14.40	—	11.00	10.00	—	12.00	11.00	4.80	—	6.65	36.00	35.00	31.00	68
69	Avellino	12.00	—	—	—	14.25	13.25	10.50	9.50	—	—	—	*5.40*	—	6.65	36.00	—	31.00	69
70	Benevento	12.00	12.00	*15.80*	*14.30*	*15.00*	*13.70*	10.60	9.50	11.00	—	10.90	*6.00*	—	6.75	36.00	—	31.00	70
71	Napoli	13.00	12.50	*14.80*	*13.50*	*14.30*	*13.00*	11.00	9.80	11.40	—	—	6.60	—	6.65	35.50	—	30.50	71
72	Salerno	—	12.00	15.00	13.50	—	—	11.00	—	—	—	10.50	—	—	6.65	36.00	—	31.00	72
73	Bari	14.40	11.70	15.60	14.00	—	—	12.30	—	—	11.50	—	6.60	—	6.65	37.80	36.80	32.80	73
74	Brindisi	14.00	11.50	*16.20*	*14.50*	*15.70*	*14.00*	10.50	9.50	—	—	11.70	6.60	3.60	6.75	36.00	35.00	31.00	74
75	Foggia	12.00	11.00	15.00	14.00	—	—	11.00	10.00	12.00	—	11.00	6.60	5.40	6.75	36.00	35.00	31.00	75
76	Lecce	13.00	12.20	15.50	14.00	15.00	13.50	11.80	10.00	12.50	—	12.00	5.40	—	6.75	36.00	35.00	31.00	76
77	Taranto	13.00	11.50	15.00	13.50	14.50	13.00	10.50	9.50	—	11.50	—	6.00	4.80	6.65	37.00	35.00	31.50	77
78	Matera	12.00	11.50	15.50	14.00	15.00	13.50	11.00	—	—	11.50	11.00	—	6.60	6.75	36.00	—	31.00	78
79	Potenza	—	10.80	—	14.20	—	13.70	11.50	9.90	—	—	10.50	—	—	6.75	36.00	—	31.00	79
80	Catanzaro	—	13.00	15.70	14.20	—	—	11.30	10.30	11.50	11.50	10.80	5.40	—	6.70	36.00	35.00	31.00	80
81	Cosenza	13.50	13.00	15.50	14.00	15.00	13.50	10.50	9.80	11.00	—	11.00	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	81
82	Reggio di Cal.	—	—	*15.90*	*14.40*	—	—	11.00	9.70	—	11.30	10.70	5.40	—	6.65	36.00	35.00	31.00	82
83	Agrigento	—	12.00	15.50	14.00	—	—	11.50	10.80	—	12.00	11.00	—	—	6.75	36.00	35.00	31.00	83
84	Caltanissetta	—	12.50	15.40	13.80	—	—	12.00	—	—	11.00	11.00	—	—	6.75	36.00	—	31.00	84
85	Catania	—	—	15.40	14.00	14.90	13.50	—	10.50	—	12.00	11.30	—	—	7.05	38.00	37.00	33.00	85
86	Enna (1)	—	11.80	14.00	—	13.50	—	11.80	10.60	—	—	10.30	—	—	6.85	37.00	—	31.50	86
87	Messina	—	—	15.50		—	—	12.40	—	—	13.00	12.50	—	—	6.70	36.00	35.00	31.00	87
88	Palermo	—	11.20	15.65	*14.20*	—	—	12.00	—	—	—	—	—	—	7.05	37.85	36.85	32.85	88
89	Ragusa	—	—	15.80	14.30	—	—	12.00	—	—	12.25	—	—	—	6.75	36.00	—	31.00	89
90	Siracusa	—	—	16.00	14.50	—	—	11.70	—	—	12.50	—	—	—	6.70	36.00	—	31.00	90
91	Trapani (1)	—	12.50	15.50	14.50	15.00	14.00	11.00	10.00	—	12.75	11.00	—	—	6.70	37.00	36.25	32.00	91
92	Cagliari	—	13.00	16.20	14.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.65	36.00	35.00	31.00	92
93	Nuoro	—	—	16.00	14.00	15.50	13.50	11.80	10.80	11.90	—	10.50	5.40	—	6.75	36.00	—	31.00	93
94	Sassari	12.00	9.50	15.60	14.30	15.10	13.80	11.60	—	—	12.20	10.70	5.40	—	6.70	36.00	35.00	31.00	94
95	Tripoli (1)	—	15.00	—	—	—	—	15.00	—	—	—	—	—	—	4.50	—	—	14.00	95

AVVERTENZA. — Vedi *Avvertenza* a pag. 225.

(1) Vedi nota *(1)* a pag. 225.

(*Segue*) TAV. XV. — **Prezzi massimi al minuto stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni**

Prezzi in lire per kg in vigore al 1° aprile 1939

N. d'ordine	CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Baccalà non bagnato: S. GIOVANNI	Baccalà non bagnato: SECCO	Baccalà non bagnato: STYLE	Baccalà non bagnato: PRESSATO	Baccalà non bagnato: SALINATO	Stoccofisso non bagnato: LOFOTEN E SIMILARI	Stoccofisso non bagnato: FINMARKEN	Tonno all'olio: DI CORSA	Tonno all'olio: DI RITORNO	Mortadella MISTA	Salame PURO SUINO	Carne fresca di vitello: 1° TAGLIO SENZA OSSO	Carne fresca di vitello: 2° TAGLIO CON OSSO	Carne fresca di vitello: 3° TAGLIO SCELTO CON OSSO	Carne fresca di vitellone e manzo: 1° TAGLIO SENZA OSSO	Carne fresca di vitellone e manzo: 2° TAGLIO CON OSSO	Carne fresca di vitellone e manzo: 3° TAGLIO SCELTO CON OSSO	N. d'ordine
1	Alessandria	—	4.00	3.60	3.00	3.15	6.50	—	17.00	15.00	9.50	—	16.30	9.90	7.80	12.80	7.80	6.30	1
2	Aosta	—	3.80	3.15	—	—	—	—	17.00	16.00	9.00	15.00	13.50	8.45	6.75	11.00	6.90	5.15	2
3	Asti	—	3.90	3.35	3.00	—	—	—	17.20	16.00	9.00	16.50	13.00	9.00	6.50	—	—	—	3
4	Cuneo	—	3.80	3.25	—	3.15	—	—	17.00	16.00	9.25	14.50	14.50	8.00	6.50	—	—	—	4
5	Novara	—	3.90	3.50	—	—	—	—	17.00	16.00	9.00	15.00	15.25	9.40	7.35	13.60	8.40	6.60	5
6	Torino	—	3.80	3.15	2.85	3.15	6.00	5.80	17.00	16.50	10.00	—	13.50	8.50	7.00	—	—	—	6
7	Vercelli	—	—	3.50	3.25	3.00	—	—	17.00	16.00	9.00	16.00	15.00	9.30	7.00	11.00	7.00	6.00	7
8	Genova	—	3.95	3.40	3.35	3.35	6.20	6.00	17.90	16.55	9.00	—	—	—	—	13.50	7.00	6.00	8
9	Imperia	—	3.85	3.50	3.30	—	6.20	6.00	16.80	15.80	10.00	17.40	—	—	—	14.00	8.00	—	9
10	La Spezia	—	3.90	3.40	3.30	3.10	6.30	6.00	16.50	15.50	9.50	17.50	—	—		13.20	8.00	6.60	10
11	Savona (1)	—	3.95	3.25	2.95	3.20	6.00	5.70	16.00	15.00	9.00	—	—	—	—	11.00	—	—	11
12	Bergamo	—	3.80	3.30	3.00	—	6.00	5.80	17.00	16.00	9.00	—	—	—	—	11.00	7.00	5.50	12
13	Brescia	—	—	—	—	—	6.50	6.30	17.00	16.00	8.75	15.50	15.50	11.00	—	11.00	6.75	5.25	13
14	Como	—	4.20	3.50	3.30	—	6.60	6.00	17.75	16.75	8.50	—	—	—	—	—	—	—	14
15	Cremona	—	4.00	—	—	—	—	—	17.50	—	9.90	22.50	14.00	8.50	7.50	11.00	6.50	5.50	15
16	Mantova (1)	—	4.00	3.60	—	3.50	—	6.00	17.50	16.50	8.50	18.00	—	—	—	—	6.50	5.00	16
17	Milano	—	4.50	3.80	3.50	3.60	6.60	6.00	18.00	17.00	9.50	—	—	—	—	—	—	—	17
18	Pavia	—	4.00	3.80	—	3.60	—	—	17.50	15.50	9.00	—	16.50	10.50	—	—	—	—	18
19	Sondrio	—	4.00	3.60	3.30	3.30	6.60	6.00	16.50	15.00	8.00	15.00	—	—		10.00	5.50	3.70	19
20	Varese	—	—	3.90	3.10	3.10	—	—	17.00	16.00	9.00	—	—	—	—	13.00	7.80	6.00	20
21	Bolzano	—	4.10	3.50	—	—	6.40	6.20	18.00	17.00	8.00	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Trento	—	3.80	3.30	—	2.90	6.00	6.00	17.00	16.00	9.00	18.00	—	—	—	—	—	—	22
23	Belluno	—	—	—	—	—	—	—	17.00	—	9.00	16.00	—	—	—	—	—	—	23
24	Padova	—	—	4.00	—	—	6.50	6.00	17.00	15.50	8.50	17.50	—	—	—	—	—	—	24
25	Rovigo	—	3.90	3.20	2.90	3.40	6.00	5.50	17.50	16.00	8.50	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Treviso	—	—	—	—	—	—	6.00	17.00	—	9.00	—	—	—	—	—	—	—	26
27	Udine	—	—	—	—	3.40	6.60	—	16.80	16.30	10.50	17.00	—	—	—	10.80	6.80	5.00	27
28	Venezia	—	3.95	3.10	2.95	3.40	6.60	6.00	18.00	—	10.00	20.50	16.00	10.00	7.50	—	—	—	28
29	Verona	—	3.50	—	—	—	—	—	—	—	9.00	16.80	—	—	—	—	—	—	29
30	Vicenza	—	—	3.50	—	—	6.50	6.00	17.50	16.00	9.00	18.00	—	—	—	—	—	—	30
31	Fiume	—	—	—	—	—	6.20	5.80	—	—	9.00	18.00	—	—	—	—	—	—	31
32	Gorizia	—	3.90	3.50	—	3.10	6.30	5.75	18.00	17.30	8.00	—	—	—	—	12.50	7.20	5.30	32
33	Pola	—	4.00	—	—	3.60	6.40	5.70	16.50	15.50	8.80	20.00	—	—	—	10.00	6.20	4.80	33
34	Trieste	—	4.00	3.50	3.25	3.00	6.45	6.25	19.60	17.60	9.00	18.60	—	—	—	—	—	—	34
35	Zara	—	—	—	—	4.00	6.00	5.70	14.00	—	10.00	20.00	—	—	—	—	4.80	3.80	35
36	Bologna	—	4.00	3.70	3.50	3.60	6.60	6.00	18.50	17.50	10.00	20.00	—	—	—	—	—	—	36
37	Ferrara (1)	—	4.00	—	—	—	6.50	6.00	18.00	17.00	9.50	20.00	16.50	8.50	—	—	—	—	37
38	Forlì	4.80	4.30	4.00	3.90	3.80	—	—	—	—	9.00	17.00	—	—	—	11.00	7.50	6.50	38
39	Modena	—	4.00	3.30	3.20	3.30	—	—	17.60	16.60	8.00	19.00	—	—	—	—	7.00	5.50	39
40	Parma	—	—	—	—	—	—	—	18.00	16.50	8.50	19.00	—	—	—	—	—	—	40
41	Piacenza	—	3.70	3.30	3.00	3.40	6.80	6.00	17.50	16.50	8.50	18.00	—	—	—	11.50	7.00	5.50	41
42	Ravenna	—	—	—	—	—	—	—	16.50	15.50	9.00	—	—	—	—	—	—	—	42
43	Reggio nell'Em.	—	4.00	3.45	3.20	—	—	—	17.00	16.00	8.00	—	—	8.00	6.00	—	6.50	5.00	43
44	Apuania	—	4.30	3.50	3.30	3.10	6.00	5.80	17.00	16.00	9.00	16.50	12.20	12.00	9.00	8.70	7.50	5.50	44
45	Arezzo	—	3.90	3.45	3.15	3.25	—	—	17.00	16.00	9.00	—	13.00	8.00	7.00	12.00	7.50	6.50	45
46	Firenze	—	4.10	3.60	—	3.40	—	—	19.00	—	10.50	—	14.00	9.00	6.75	13.00	8.00	6.25	46
47	Grosseto	—	—	3.20	3.20	—	—	—	17.50	16.50	8.40	—	13.00	7.50	5.70	13.00	7.50	5.70	47
48	Livorno	—	3.35	3.35	3.35	3.10	—	—	17.50	16.00	10.00	—	—	—	—	13.50	8.50	6.00	48
49	Lucca	—	—	3.30	2.90	—	—	—	18.00	16.50	9.60	—	13.00	8.00	6.20	12.00	7.50	5.40	49
50	Pisa	—	—	3.50	3.50	—	—	—	18.50	—	10.00	—	—	—	—	14.50	9.00	7.00	50
51	Pistoia	5.00	4.00	3.50	3.30	—	—	—	17.00	16.00	9.50	—	12.50	8.00	6.00	11.50	7.50	5.30	51
52	Siena		3.95	3.50	3.10	3.15	—	—	17.50	—	9.50	18.00	14.00	8.50	7.00	13.00	8.00	6.00	52
53	Ancona	4.90	—	3.50	3.10	3.45	7.65	6.35	17.50	16.50	9.00	16.60	—	—	—	10.00	6.80	5.00	53
54	Ascoli Piceno	—	4.05	3.60	3.25	3.30	6.95	6.15	17.80	16.70	10.50	17.00	11.80	7.40	5.60	11.80	7.40	5.60	54
55	Macerata (1)	5.00	—	3.35	3.25	—	7.20	6.40	17.00	16.00	9.00	16.20	—	—	—	10.50	6.70	4.90	55
56	Pesaro (1)	—	—	3.50	3.10	3.20	7.65	6.85	17.00	16.00	9.00	15.00	—	—	—	11.00	7.00	5.00	56
57	Perugia (1)	—	3.65	3.20	—	3.00	—	5.70	17.00	15.00	8.50	17.00	13.00	7.50	6.00	11.50	6.50	5.00	57
58	Terni	4.60	—	3.40	—	—	—	—	17.00	16.00	9.50	17.50	12.50	7.70	6.30	12.00	8.00	6.00	58
59	Frosinone	4.50	4.15	—	—	—	—	5.30	17.00	16.00	10.50	16.00	10.20	5.70	4.20	10.20	5.70	4.20	59
60	Littoria	4.60	3.60	3.10	—	3.00	5.80	5.50	17.00	16.00	9.00	16.50	11.00	7.00	5.00	11.00	7.00	5.00	60
61	Rieti	4.50	3.50	3.10	—	—	—	—	16.00	15.00	9.00	17.00	13.50	8.50	7.00	11.50	7.50	5.25	61
62	Roma	4.60	3.80	3.20	—	3.15	5.70	5.40	19.00	18.00	9.00	19.00	13.50	—	6.00	13.50	—	6.00	62
63	Viterbo	4.80	3.80	3.30	—	—	—	—	17.00	16.00	9.00	15.50	—	—	—	—	—	—	63
64	Aquila	4.50	3.80	3.40	—	—	—	—	18.00	16.50	9.50	15.10	—	—	—	11.00	7.00	5.00	64
65	Campobasso	—	4.00	3.50	3.20	3.50	6.10	5.90	15.00	14.20	8.75	16.00	—	—	—	11.70	7.70	5.90	65
66	Chieti	5.00	4.00	3.50	—	—	—	—	17.50	16.50	9.00	16.60	—	—	—	11.20	7.70	5.50	66
67	Pescara	—	3.90	3.40	2.80	3.10	5.70	5.40	18.00	17.00	9.50	—	—	—	—	10.70	8.00	5.50	67
68	Teramo	—	3.50	—	—	—	7.00	—	18.00	17.00	9.00	17.00	12.00	7.30	5.50	12.00	7.30	5.50	68
69	Avellino	5.00	4.50	—	—	3.00	—	—	16.50	14.50	9.00	16.50	—	—	—	9.50	6.50	4.50	69
70	Benevento	5.00	—	—	—	3.60	6.00	—	16.50	15.25	9.00	—	10.50	6.30	5.00	—	—	—	70
71	Napoli	—	3.50	—	—	—	—	—	17.00	16.00	9.50	16.30	14.40	12.00	9.80	—	—	—	71
72	Salerno	—	—	—	—	3.30	—	—	—	—	10.00	17.00	11.70	7.60	5.80	9.70	6.70	4.90	72
73	Bari	4.65	3.90	—	—	3.30	5.95	5.80	18.00	16.00	10.00	—	—	—	—	13.50	9.50	7.50	73
74	Brindisi	5.20	3.90	3.10	—	—	6.35	6.00	—	17.50	9.50	17.00	14.00	10.00	7.50	13.00	8.70	6.70	74
75	Foggia	—	4.00	—	—	3.00	—	—	18.00	16.50	10.00	17.00	13.00	9.00	7.00	12.50	8.50	6.50	75
76	Lecce	5.20	4.40	3.90	3.65	3.40	6.15	5.90	17.60	16.50	9.00	19.00	—	—	—	12.00	10.50	9.25	76
77	Taranto	4.80	4.50	4.00	3.70	3.60	6.10	5.90	—	16.00	9.80	18.00	13.50	9.00	7.50	13.00	8.80	7.00	77
78	Matera	—	3.60	—	—	3.30	5.60	5.40	17.50	16.50	9.50	18.00	12.50	8.50	6.00	12.00	7.50	5.50	78
79	Potenza	—	3.60	—	—	—	—	—	17.30	15.50	9.20	16.00	11.00	6.80	4.80	9.90	6.00	3.70	79
80	Catanzaro	4.60	4.00	3.60	3.30	3.20	6.10	5.90	18.00	17.00	9.50	18.00	13.40	8.80	7.00	13.40	8.80	7.00	80
81	Cosenza	4.70	4.00	3.60	3.30	3.25	6.00	5.80	17.50	15.80	9.00	17.60	11.00	7.30	5.70	11.00	7.30	5.70	81
82	Reggio di Cal.	5.00	3.75	—	—	—	6.30	6.10	17.00	16.10	10.00	—	11.20	7.40	5.20	11.20	7.40	5.20	82
83	Agrigento	5.50	—	—	—	3.00	—	—	—	—	11.00	18.15	13.30	—	6.60	11.70	—	6.20	83
84	Caltanissetta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.60	18.80	13.50	—	—	13.50	—	—	84
85	Catania	—	4.20	3.70	2.75	3.20	6.10	5.85	17.20	16.50	10.40	19.00	12.40	10.20	8.00	11.60	9.80	7.80	85
86	Enna (1)	—	—	—	—	—	—	—	17.50	17.30	10.00	18.00	12.80	8.80	—	11.00	8.20	—	86
87	Messina	5.30	5.00	—	—	—	6.40	6.00	18.00	17.00	11.00	17.50	16.70	8.80	6.00	15.80	7.65	5.00	87
88	Palermo	4.60	4.00	3.50	—	2.90	—	—	17.00	16.00	9.50	18.00	13.50	11.00	6.50	13.00	10.00	6.00	88
89	Ragusa	5.00	4.00	3.70	—	—	6.40	6.25	16.50	—	10.20	18.00	—	—	—	13.00	8.05	—	89
90	Siracusa	—	—	—	—	—	—	—	18.00	18.00	10.65	—	14.00	11.50	8.25	12.00	10.25	6.85	90
91	Trapani (1)	—	4.10	3.80	3.50	3.50	—	—	17.00	—	10.30	—	14.00	9.65	7.65	11.75	8.00	6.20	91
92	Cagliari	—	4.40	3.80	3.60	3.60	—	—	17.00	—	11.80	—	—	—	—	—	—	—	92
93	Nuoro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	13.80	8.20	6.00	11.50	7.20	4.80	93
94	Sassari	4.95	4.30	3.80	3.55	—	—	—	—	—	9.70	—	—	—	—	11.00	7.00	5.40	94
95	Tripoli (1)	—	4.20	—	—	—	—	—	—	—	14.00	25.00	12.50	9.50	7.00	12.50	9.50	7.00	95

AVVERTENZA. — Vedi *Avvertenza* a pag. 225.

(1) Vedi nota (1) a pag. 225.

(*Segue*) TAV. XV. — **Prezzi massimi al minuto stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni**

Prezzi in lire per kg in vigore al 1° aprile 1939

N. d'ordine	CAPILUOGHI DI PROVINCIA	Carne fresca di bue, vacca e toro				Carne suina		Carne ovina				Carbone vegetale		Legna da ardere		Sapone			N. d'ordine
		1° TAGLIO SENZA OSSO	2° TAGLIO CON OSSO	3° TAGLIO SCELTO CON OSSO	3° TAGLIO COMUNE CON OSSO	SENZA OSSO	CON OSSO	DI AGNELLO QUARTO POSTERIORE	DI AGNELLONE QUARTO POSTERIORE	DI CAPRETTO QUARTO POSTERIORE	DI CASTRATO QUARTO POSTERIORE	ESSENZA FORTE CANNELLO (quintale)	ESSENZA FORTE SPACCO (quintale)	ESSENZA FORTE (quintale)	ESSENZA DOLCE (quintale)	EXTRA PURO	MARMORATO D'IMPASTO 1ª QUALITÀ	TIPO UNICO PEZZ. GR 200	
1	Alessandria	11.10	6.70	5.20	4.20	—	10.00	11.00	—	11.00	—	65.00	60.00	19.00	18.00	4.25	—	2.50	1
2	Aosta	9.40	5.90	4.35	3.85	11.50	9.50	—	—	—	—	65.00	60.00	19.50	18.00	4.50	3.75	2.50	2
3	Asti	—	—	—	—	11.50	10.50	—	—	—	—	60.00	60.00	16.00	12.00	4.25	3.50	2.50	3
4	Cuneo	11.00	7.20	5.00	—	10.50	9.00	9.50	—	—	—	—	55.00	—	—	4.25	3.50	2.50	4
5	Novara	13.00	7.85	6.00	5.00	13.00	9.20	—	—	—	—	70.00	—	18.00	16.00	4.25	3.50	2.50	5
6	Torino	—	—	—	—	13.00	11.00	—	—	—	—	60.00	—	21.00	—	4.25	3.50	2.50	6
7	Vercelli	—	—	—	—	13.00	10.50	—	—	—	—	60.00	60.00	18.50	16.70	4.25	3.50	2.50	7
8	Genova	11.25	5.40	4.65	4.00	12.00	9.00	11.00	—	11.00	10.00	65.00	60.00	23.50	—	4.25	3.50	2.50	8
9	Imperia	10.50	6.00	—	—	—	—	—	—	—	—	55.00	50.00	15.00	13.00	4.25	3.50	2.50	9
10	La Spezia	11.00	6.00	5.20	4.20	13.00	11.00	—	9.00	—	9.00	65.00	60.00	18.00	16.00	4.50	3.75	2.50	10
11	Savona (1)	—	—	—	—	10.00	8.50	—	—	—	—	65.00	60.00	17.00	13.00	4.50	3.75	2.50	11
12	Bergamo	9.00	4.50	4.00	8.00	12.00	11.00	—	—	—	—	—	60.00	18.00	16.00	4.25	3.50	2.50	12
13	Brescia	—	4.30	3.20	2.70	11.20	10.20	—	—	—	—	58.00	—	16.00	—	4.25	—	2.50	13
14	Como	13.00	8.00	6.00	5.00	12.80	9.95	—	—	—	—	60.00	60.00	19.00	17.50	4.50	3.75	2.50	14
15	Cremona	9.00	5.50	4.50	3.50	—	11.80	—	—	—	—	60.00	—	18.00	15.00	4.25	3.50	2.50	15
16	Mantova (1)		5.50	3.50	3.00	10.25	7.25	—	—	—	—	60.00	55.00	21.00	17.00	4.50	3.75	2.50	16
17	Milano	12.80	7.20	5.60	4.80	13.00	12.00	—	—	—	—	65.00	60.00	23.00	21.00	4.25	3.50	2.50	17
18	Pavia	—	7.90	6.00	5.00	13.00	4.00	—	—	—	—	65.00	60.00	—	—	4.50	—	2.50	18
19	Sondrio	7.50	4.50	3.00	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	17.00	11.00	4.25	3.50	2.50	19
20	Varese	9.50	5.50	4.50	3.50	13.50	10.50	—	—	—	—	—	65.00	17.00	15.00	4.25	3.50	2.50	20
21	Bolzano	—	—	—	—	9.20	8.70	—	—	—	—	—	—	—	—	4.25	3.50	2.50	21
22	Trento	8.60	7.00	5.30	4.30	9.00	8.00	—	—	—	—	55.00	55.00	16.00	15.00	4.50	3.75	2.50	22
23	Belluno	8.60	6.70	4.50		9.00	7.50	—	—	—	—	60.00	55.00	15.00	11.50	4.25	3.50	2.50	23
24	Padova	12.00	7.50	5.50	4.00	11.50	10.00	—	—	—	—	60.00	55.00	21.50	20.00	4.50	3.75	2.50	24
25	Rovigo	—	6.50	4.00	—	—	—	—	—	—	—	65.00	55.00	20.00	19.00	4.50	3.75	2.50	25
26	Treviso	—	6.00	5.00	4.00	—	10.00	—	—	—	—	60.00	55.00	20.00	18.00	4.50	3.75	2.50	26
27	Udine	9.40	6.00	4.00	3.00	—	9.20	—	—	—	—	60.00	60.00	14.00	—	4.25	—	2.50	27
28	Venezia	13.00	8.00	6.50	5.50	13.00	9.50	—	—	—	—	55.00	—	19.50	18.50	4.50	3.75	2.50	28
29	Verona	12.00	6.50	4.50	—	—	—	—	—	—	—	60.00	—	20.00	—	4.25	3.50	2.50	29
30	Vicenza	—	7.50	7.50	5.00	10.50	9.50	—	—	—	—	60.00	—	19.50	16.00	4.25	3.50	2.50	30
31	Fiume	9.20	6.00	4.40	3.40	—	6.40	—	—	—	—	50.00	—	—	—	—	—	2.50	31
32	Gorizia	11.50	6.20	4.30	3.30	11.30	8-30	—	—	—	—	55.00	—	12.00	—	4.50	3.75	2.50	32
33	Pola	9.00	5.40	4.00	3.00	10.20	8.20	7.60	7.00	7.60	7.00	60.00	60.00	18.00	—	4.50	3.75	2.50	33
34	Trieste	9.20	7.60	6.00	5.00	—	8.80	—	—	—	—	—	55.00	18.00	—	4.25	3.50	2.50	34
35	Zara	—	4.20	3.40	—	8.00	7.00	—	5.80	—	5.00	—	60.00	14.00	—	—	—	2.50	35
36	Bologna	10.00	8.00	6.00	5.00	12.00	11.00	—	—	—	—	70.00	55.00	22.00	22.00	4.25	3.50	2.50	36
37	Ferrara (1)	13.00	7.00	5.50	4.50	11.00	8.75	10.00	—	—	—	70.00	60.00	21.50	18.50	4.50	3.75	2.50	37
38	Forlì	10.50	6.50	5.50	4.00	9.50	8.50	—	—	—	—	65.00	55.00	17.00	—	4.50	3.75	2.50	38
39	Modena	—	5.50	4.00	3.00	—	9.50	—	—	—	—	60.00	50.00	17.00	—	4.25	3.50	2.50	39
40	Parma	—	7.50	6.00	5.00	—	—	—	—	—	—	57.00	50.00	16.00	—	4.25	3.50	2.50	40
41	Piacenza	10.75	6.50	5.00	4.20	12.00	11.00	8.50	6.50	—	6.50	—	50.00	16.00	13.00	4.25	3.50	2.50	41
42	Ravenna	11.00	6.70	5.00	4.00	—	—	—	—	—	—	65.00	60.00	18.00	—	4.50	—	2.50	42
43	Reggio nell'Em.	—	5.50	4.50	3.50	—	—	—	—	—	—	55.00	50.00	—	—	4.25	3.50	2.50	43
44	Apuania	6.70	5.70	4.20	3.20	10.50	—	—	—	—	—	60.00	45.00	16.00	11.00	4.25	3.50	2.50	44
45	Arezzo	11.50	7.00	6.00	5.00	—	—	—	—	—	—	55.00	50.00	11.50	9.00	4.25	3.50	2 50	45
46	Firenze	11.00	7.00	5.50	4.50	11.00	9.50	9.50	—	9.50	—	60.00	50 00	16.00	13.50	4.25	3.50	2.50	46
47	Grosseto	10.50	6.00	4.50	3.50	8.50	7.00	7.50	—	—	—	50.00	40.00	10.00	9.00	4.50	3.75	2.50	47
48	Livorno	10.00	6.50	4.50	—	12.00	10.50	10.00	—	—	—	60.00	50.00	15.50	11.00	4.50	3.75	2.50	48
49	Lucca	9.50	5.50	4.20	3.20	11.00	9.00	—	—	—	—	60.00	50.00	15.00	13.00	4.25	3.50	2.50	49
50	Pisa	12.00	7.00	5.00	4.00	—	—	—	—	—	—	65.00	55.00	15.00	13.00	4.50	3.75	2.50	50
51	Pistoia	10.00	6.50	4.70	3.70	10.50	5.00	9.00	—	9.00	—	60.00	50.00	14.00	11.50	4.25	3.50	2.50	51
52	Siena	11.50	7.30	5.50	4.30	—	—	9.00	—	—	—	55.00	45.00	—	—	4.25	3.50	2.50	52
53	Ancona	7.70	5.00	4.00	3.00	11.00	9.00	—	8.00	—	8.00	60.00	55.00	17.50	17.50	4.25	3.50	2.50	53
54	Ascoli Piceno	11.80	7.40	5.60	4.60	8.20	7.50	7.20	6.40	—	6.40	52.00	42.00	10.50	9.50	4.25	3.50	2.50	54
55	Macerata (1)	9.00	5.50	4.20	3.20	8.25	7.25	7.50	7.00	7.50	7.00	60.00	55.00	14.00	—	4.50	3.75	2.50	55
56	Pesaro (1)	8.60	5.50	4.00	3.00	10.00	8.00	—	—	—	8.00	60.00	55.00	16.00	15.00	4.50	3.75	2.50	56
57	Perugia (1)	10.10	6.00	4.50	3.50	9.00	8.00	9.50	—	—	7.50	50.00	45.00	10.50	—	4.50	3.75	2.50	57
58	Terni	10.50	6.50	5.20	4.20	10.00	8.00	8.50	8.00	8.50	8.00	50.00	45.00	12.50	—	4.25	3.50	2.50	58
59	Frosinone	9.00	5.70	3.70	3.80	8.75	7.25	7.50	7.50	—	7.50	38.00	36.00	9.00	8.00	4.25	3.50	2.50	59
60	Littoria	10.00	6.50	4.50	3.50	9.50	8.00	7.50	7.00	8.00	7.00	50.00	45.00	13.50	11.00	4.25	3.50	2.50	60
61	Rieti	9.00	6.00	4.25	3.75	8.50	7.00	8.00	7.00	8.00	7.00	50.00	—	7.50	—	4.50	3.75	2.50	61
62	Roma	11.00	6.80	5.00	4.00	12.50	9.00	—	—	—	—	60.00	50.00	18.50	15.00	4.25	3.50	2.50	62
63	Viterbo	11.00	6.30	4.80	4.30	9.50	7.50	7.00	—	—	—	50.00	45.00	8.50	7.00	4.25	3.50	2.50	63
64	Aquila	8.00	4.50	3.50	2.50	9.00	8.50	7.50	6.00	7.50	6.00	50.00	—	9.00	8.00	4.25	—	2.50	64
65	Campobasso	8.90	5.90	4.50	3.50	7.80	6.90	7.20	6.20	7.20	6.20	45.00	40.00	9.00	8.00	4.50	3.75	2.50	65
66	Chieti	7.50	5.00	3.70	2.70	8.50	8.00	7.00	6.50	7.50	6.50	60.00	55.00	14.00	13.00	4.50	3.75	2.50	66
67	Pescara	—	4.80	3.70	2.70	8.50	8.50	7.00	—	7.00	—	—	—	15.70	14.55	4.50	3.75	2.50	67
68	Teramo	8.40	5.20	3.90	2.90	7.00	7.30	7.30	—	7.30	—	60.00	55.00	11.00	10.00	4.25	3.50	2.50	68
69	Avellino	8.20	5.50	3.50	—	7.50	6.50	5.80	4.00	7.50	—	50.00	45.00	8.00	7.00	4.20	3.50	2.50	69
70	Benevento	7.60	4.60	4.60	3.50	8.00	6.50	6.50	5.60	7.50	5.60	50.00	45.00	10.00	8.00	4.50	3.75	2.50	70
71	Napoli	12.40	9.60	8.40	6.00	—	—	—	—	—	—	55.00	45.00	20.00	—	4.25	3.50	2.50	71
72	Salerno	8.60	5.90	4.60	3.40	9.80	8.30	—	—	—	—	45.00	40.00	—	—	4.25	3.50	2.50	72
73	Bari	10.50	7.00	5.00	4.00	11.50	10.00	8.50	8.00	8.50	8.00	60.00	55.00	—	—	4.65	3.90	2.75	73
74	Brindisi	11.50	7.50	5.50	4.50	10.00	8.00	7.50	7.00	7.50	7.00	55.00	55.00	16.50	—	4.25	3.50	2.50	74
75	Foggia	11.00	7.50	5.50	4.50	10.50	9.00	8.00	—	—	8.00	55.00	50.00	15.00	15.00	4.65	3.90	2.50	75
76	Lecce	10.50	8.50	7.75	4.00	10.50	9.50	7.00	6.00	7.00	6.00	60.00	60.00	14.00	—	4.25	3.50	2.50	76
77	Taranto	11.00	7.50	5.80	4.80	10.50	9.50	8.00	7.50	8.00	7.50	60.00	50.00	14.00	—	4.25	3.50	2.50	77
78	Matera	9.00	6.50	4.50	3.50	8.50	7.50	7.50	6.50	7.50	6.50	55.00	40.00	16.00	12.00	4.25	3.50	2.50	78
79	Potenza	7.80	5.80	3.50	2.50	9.00	8.00	7.00	6.20	7.50	6.20	40.00	—	9.00	—	4.50	3.75	2.50	79
80	Catanzaro	9.60	6.20	5.00	4.00	9.00	6.80	—	6.00	7.60	6.00	—	42.00	—	—	4.25	3.50	2.50	80
81	Cosenza	7.50	5.00	3.80	2.80	9.00	—	7.00	6.50	7.50	—	40.00	—	8.75	7.00	4.25	3.50	2.50	81
82	Reggio di Cal.	8.70	5.10	3.70	2.90	7.90	7.20	7.00	6.00	7.50	5.40	45.00	—	12.65	10.35	4.25	3.50	2.50	82
83	Agrigento	9.00	—	5.20	—	10.50	9.00	6.40	6.40	7.40	7.40	60.00	55.00	—	—	—	—	2.55	83
84	Caltanissetta	9.70	—	—	—	9.40	8.40	6.60	8.00	8.00	—	—	65.00	14.00	—	—	—	2.50	84
85	Catania	10.60	8.80	6.75	—	10.60	8.60	6.70	—	7.50	—	50.00	—	20.00	15.00	4.65	3.90	2.65	85
86	Enna (1)	9.00	7.00	—	—	8.80	8.00	6.50	6.70	7.00	6.70	—	60.00	15.00	14.00	4.50	3.75	2.50	86
87	Messina	14.80	6.00	4.40	3.20	11.00	9.50	—	—	—	—	—	50.00	14.50	12.50	4.25	3.50	2.50	87
88	Palermo	11.50	9.00	5.00	—	—	10.00	8.00	—	9.00	—	65.00	60.00	15.60	13.60	—	—	2.65	88
89	Ragusa	10.50	6.45	—	4.20	8.00	8.00	6.50	—	7.00	7.00	—	65.00	15.00	15.00	4.50	3.75	2.50	89
90	Siracusa	10.75	8.75	6.00	—	11.50	9.50	6.50	6.00	7.50	6.00	—	60.00	12.00	10.00	—	—	2.50	90
91	Trapani (1)	—	—	—	—	10.50	9.50	8.00	7.50	9.00	7.50	65.00	—	—	—	—	—	2.50	91
92	Cagliari	12.00	7.50	5.50	4.50	10.00	9.00	—	—	—	—	50.00	45.00	—	—	4.50	3.75	2.50	92
93	Nuoro	11.50	7.20	4.80	—	7.00	6.00	5.50	5.70	6.00	—	45.00	40.00	—	-	4.25	3.50	2.50	93
94	Sassari	11.00	7.00	5.40	4.40	10.00	8.00	7.00	—	—	—	50.00	50.00	12.00	11.00	4.25	3.50	2.50	94
95	Tripoli (1)	—	—	—	—	13.00	12.00	—	—	—	—	65.00	—	—	—	—	—	3.15	95

AVVERTENZA. — Vedi ***Avvertenza*** a pag. 225.

(1) Vedi nota *(1)* a pag. 225.

AVVERTENZA. — A partire dal fascicolo del marzo 1939 non si pubblicano più i prezzi del pane accertati dalle Prefetture e quelli praticati dalle principali Cooperative, costituendo una duplicazione dei **prezzi fissati dai Comitati di Presidenza dei Consigli** provinciali delle Corporazioni, riportati in questa tavola.

TAV. XVI. — **Prezzi del gas per cottura cibi e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private e relativi numeri indici (1)**

(base 1° giugno 1928 = 100)

(*Uffici comunali e Istituto centrale di statistica*)

CITTÀ	GAS						ENERGIA ELETTRICA					
	Prezzi per m³			Numeri indici			Prezzi per kwh			Numeri indici		
	1° marzo 1938	1° febbraio 1939	1° marzo 1939	1° marzo 1938	1° febbraio 1939	1° marzo 1939	1° marzo 1938	1° febbraio 1939	1° marzo 1939	1° marzo 1938	1° febbraio 1939	1° marzo 1939
CAPILUOGHI												
Alessandria	0,925	0,925	0,925	112,12	112,12	112,12	1,75	1,75	1,75	101,45	101,45	101,45
Cuneo	0,860	0,860	0,860	96,09	96,09	96,09	1,70	1,70	1,70	113,33	113,33	113,33
Novara	0,870	0,870	0,870	108,75	108,75	108,75	1,85	1,85	1,85	102,78	102,78	102,78
Torino	0,770	0,770	0,770	110,00	110,00	110,00	1,735	1,735	1,735	142,21	142,21	142,21
Vercelli	0,880	0,880	0,880	102,92	102,92	102,92	1,75	1,75	1,75	110,76	110,76	110,76
Genova	0,735	0,735	0,735	104,44	104,44	104,44	1,80	1,80	1,80	120,40	120,40	120,40
La Spezia	0,655	0,655	0,655	81,88	81,88	81,88	2,10	2,10	2,10	130,43	130,43	130,43
Savona	0,870	0,870	0,870	118,37	118,37	118,37	2,00	2,00	2,00	111,11	111,11	111,11
Bergamo	0,895	0,895	0,895	107,83	107,83	107,83	1,65	1,65	1,65	115,38	115,38	115,38
Brescia	0,835	0,835	0,835	112,08	112,08	112,08	2,05	2,05	2,05	132,26	132,26	132,26
Como	0,735	0,765	0,765	90,74	94,44	94,44	1,62	1,62	1,62	110,20	110,20	110,20
Cremona ed Uniti	0,903	0,903	0,903	111,21	111,21	111,21	1,85	1,85	1,85	112,12	112,12	112,12
Mantova	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Milano	0,671	0,671	0,671	103,83	103,83	103,83	1,85	1,85	1,85	126,71	126,71	126,71
Varese	0,865	0,865	0,865	112,34	112,34	112,34	1,90	1,90	1,90	111,76	111,76	111,76
Bolzano	0,915	0,915	0,915	101,67	101,67	101,67	1,55	1,55	1,55	119,23	119,23	119,23
Trento	0,910	0,910	0,910	100,55	100,55	100,55	1,70	1,70	1,70	130,77	130,77	130,77
Padova	0,710	0,710	0,710	101,43	101,43	101,43	1,95	1,95	1,95	108,33	108,33	108,33
Treviso	0,850	0,850	0,850	113,33	113,33	113,33	1,75	1,75	1,75	116,67	116,67	116,67
Udine	0,715	0,715	0,715	102,14	102,14	102,14	1,70	1,70	1,70	103,03	103,03	103,03
Venezia	0,875	0,875	0,875	114,38	114,38	114,38	1,80	1,80	1,80	120,00	120,00	120,00
Verona	0,885	0,885	0,885	103,51	103,51	103,51	1,75	1,75	1,75	152,17	152,17	152,17
Vicenza	0,835	0,835	0,835	110,41	110,41	110,41	1,85	1,85	1,85	119,35	119,35	119,35
Fiume	0,760	0,760	0,760	86,86	86,86	86,86	2,10	2,10	2,10	100,00	100,00	100,00
Gorizia	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	1,60	1,60	1,60	106,67	106,67	106,67
Pola	0,885	?	0,885	98,33	?	98,33	2,15	?	2,15	109,14	?	109,14
Trieste	0,735	0,735	0,735	86,47	86,47	86,47	2,00	2,00	2,00	111,11	111,11	111,11
Bologna	0,660	0,660	0,660	87,42	87,42	87,42	2,10	2,10	2,10	107,69	107,69	107,69
Ferrara	0,840	0,840	0,840	5,00	105,00	105,00	2,20	2,20	2,20	114,58	114,58	114,58
Forlì	0,860	0,860	0,860	100,58	100,58	100,58	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Modena	0,835	0,835	0,835	111,33	111,33	111,33	2,10	2,10	2,10	110,53	110,53	110,53
Parma	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	2,15	2,15	2,15	113,16	113,16	113,16
Piacenza	0,885	0,885	0,885	120,41	120,41	120,41	1,90	1,90	1,90	127,52	127,52	127,52
Ravenna	0,780	0,780	0,780	100,00	100,00	100,00	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Apuania	0,825	0,825	0,825	97,06	97,06	97,06	1,90	1,90	1,90	105,56	105,56	105,56
Firenze	0,763	0,763	0,763	98,29	98,29	98,29	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Livorno	0,840	0,840	0,840	120,00	120,00	120,00	2,06	2,06	2,06	108,42	108,42	108,42
Lucca	0,880	0,880	0,880	158,27	158,27	158,27	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Pisa	0,870	0,870	0,870	89,69	89,69	89,69	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Pistoia	0,890	0,890	0,890	108,54	108,54	108,54	2,15	2,15	2,15	107,50	107,50	107,50
Siena	1,060	1,060	1,060	83,14	83,14	83,14	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Ancona	0,835	0,835	0,835	104,38	104,38	104,38	2,25	2,25	2,25	115,38	115,38	115,38
Ascoli Piceno	1,010	1,010	1,010	101,00	101,00	101,00	2,29	2,29	2,29	111,71	111,71	111,71
Pesaro	0,735	0,735	0,735	91,88	91,88	91,88	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Perugia	1,210	1,210	1,210	107,56	107,56	107,56	2,35	2,35	2,35	137,03	137,03	137,03
Terni (2)	1,035	1,035	1,035	—	—	—	1,59	1,59	1,59	117,78	117,78	117,78
Roma	0,717	0,717	0,717	101,52	101,52	101,52	1,941	1,941	1,941	120,86	120,86	120,86
Viterbo	1,110	1,110	1,110	105,21	105,21	105,21	2,12	2,12	2,12	126,95	126,95	126,95
Aquila degli Abruzzi	—	—	—	—	—	—	2,10	?	2,10	116,67	?	116,67
Chieti	0,930	0,930	0,930	84,55	84,55	84,55	2,20	2,20	2,20	89,07	89,07	89,07
Teramo	—	—	—	—	—	—	2,25	2,25	2,25	136,36	136,36	136,36
Napoli	0,745	0,745	0,745	92,68	92,68	92,68	1,90	1,90	1,90	122,58	122,58	122,58
Salerno	1,010	1,010	1,010	96,65	96,65	96,65	1,95	1,95	1,95	97,50	97,50	97,50
Bari	1,010	1,010	1,010	98,54	98,54	98,54	2,69	2,69	2,69	99,63	99,63	99,63
Lecce	1,310	?	?	91,93	?	?	2,80	?	?	90,90	?	?
Taranto (2)	1,060	1,060	1,060	—	—	—	2,80	2,80	2,80	101,82	101,82	101,82
Matera	—	—	—	—	—	—	2,45	2,45	2,45	122,50	122,50	122,50
Potenza	—	—	—	—	—	—	2,45	2,45	?	105,60	105,60	?
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	—	2,25	2,25	2,25	112,50	112,50	112,50
Agrigento	1,140	1,140	1,140	102,24	102,24	102,24	2,59	2,685	2,645	108,37	112,34	110,67
Catania	1,080	1,080	1,080	96,00	96,00	96,00	2,445	2,445	2,445	106,30	106,30	106,30
Messina (2)	1,060	1,060	1,060	—	—	—	2,445	2,405	2,405	108,67	106,89	106,89
Palermo	0,935	0,935	0,935	93,50	93,50	93,50	2,595	2,555	2,555	112,83	111,09	111,09
Cagliari	0,812	0,812	0,812	93,87	93,87	93,87	2,20	2,20	2,20	136,43	136,43	136,43
Tripoli (2)	0,850	0,850	0,850	—	—	—	1,94	1,94	1,94	79,51	79,51	79,51
NON CAPILUOGHI												
Biella	0,980	0,980	0,980	100,51	100,51	100,51	1,36	1,36	1,36	118,78	118,78	118,78
Cesena	0,839	0,839	0,839	97,56	97,56	97,56	2,375	2,375	2,375	110,47	110,47	110,47
Imola	0,860	0,860	0,860	91,01	91,01	91,01	2,45	2,45	2,45	110,36	110,36	110,36
Rimini	0,920	0,920	0,920	87,20	87,20	87,20	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Prato	0,770	0,770	0,770	101,99	101,99	101,99	2,05	2,05	2,05	110,81	110,81	110,81
Caltagirone	—	—	—	—	—	—	2,395	2,395	2,395	79,83	79,83	79,83

(1) I prezzi sono comprensivi dell'imposta governativa di consumo, dell'imposta comunale pure di consumo e dell'eventuale compartecipazione comunale. — (2) Per le città di Terni, Taranto, Messina e Tripoli, i numeri indici dei prezzi del gas non sono stati calcolati, perchè al 1° giugno 1928 in dette città non era ancora in funzione il gassogeno.

TAV. XVII. — Salari percepiti dagli operai adulti distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno

(Uffici comunali)

CATEGORIE DI INDUSTRIE — CITTÀ	Salari orari 1° gennaio 1938	Salari orari 1° luglio 1938	Salari orari 1° gennaio 1939	Salari settimanali 1° gennaio 1938	Salari settimanali 1° luglio 1938	Salari settimanali 1° gennaio 1939
INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI						
1. — *Muratori*						
Torino, 1ª *categoria*	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
Id. 2ª *id.*	3.40	3.40	3.40	136.00	136.00	136.00
Id. *addetti ad opere di manutenzione*	3.20	3.20	3.20	128.00	128.00	128.00
Genova, 1ª *categoria*	3.35	3.35	3.20	134.00	134.00	96.00
Id. 2ª *id.*	2.90	2.90	3.20	116.00	116.00	96.00
Brescia, 1ª *id.*	2.96	2.96	2.96	118.49	118.40	118.40
Id. 2ª *id.*	2.66	2.66	2.66	106.40	106.40	106.40
Milano	3.52	3.52	3.60	147.84	168.96	151.20
Venezia, 1ª *categoria*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Trieste, 1ª *id.*	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	121.60
Id. 2ª *id.*	3.58	3.58	3.58	143.20	143.20	114.56
Firenze	3.03	3.03	3.03	121.20	121.20	121.20
Roma, 1ª *categoria*	3.45	3.45	3.45	138.00	138.00	138.00
Id. 2ª *id.*	3.00	3.00	3.00	120.00	120.00	120.00
2. — *Posatori di mattoni*						
Genova, 1ª *categoria*	3.35	3.35	3.20	134.00	134.00	96.00
Id. 2ª *id.*	2.90	2.90	3.20	116.00	116.00	96.00
Brescia, *qualificati*	2.90	2.90	2.90	116.00	116.00	116.00
Milano	3.52	3.52	3.60	147.84	168 96	151.20
Venezia, 2ª *categoria*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Trieste, 1ª *id.*	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	121.60
Id. 2ª *id.*	3.58	3.58	3.58	143.20	143.20	114.56
Bologna, 1ª *id.*	3.35	3.35	3.35	134.00	134.00	134.00
Id. 2ª *id.*	3.05	3.05	3.05	122.00	122.00	122.00
Firenze	3.03	3.03	3.03	121.20	121.20	121.20
Roma	3.45	3.45	3.45	138.00	138.00	138.00
3. — *Carpentieri*						
Torino, 1ª *categoria*	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
Genova, 1ª *id.*	3.65	3.65	3.35	146.00	146.00	100.50
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.35	126.00	126.00	100.50
Brescia, 1ª *id.*	2.96	2.96	2.96	118.40	118.40	118.40
Id. 2ª *id.*	2.66	2.66	2.66	106.40	106.40	106.40
Milano	3.82	3.82	3.90	160.44	183.36	163.80
Venezia, 1ª *categoria*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Trieste, 1ª *id.*	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	121.60
Id. 2ª *id.*	3.58	3.58	3.58	143.20	143.20	114.56
Bologna, *specializzati*	3.65	3.65	3.65	146.00	146.00	146.00
Id. *qualificati*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Firenze	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Roma	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	152.00
4. — *Falegnami*						
Torino	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Genova, 1ª *categoria*	3.65	3.65	3.35	146.00	146.00	100.50
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.35	126.00	126.00	100.50
Brescia, *qualificati*	2.90	2.90	2.90	116.00	116.00	116.00
Milano	2.88	2.88	3.00	120.96	138.24	126.00
Venezia, 1ª *categoria*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Trieste	3.85	3.85	3.85	154.00	154.00	123.20
Bologna, *specializzati*	3.45	* 3.00	3.00	138.00	*120.00	120.00
Id. *qualificati*	2.95	* 2.65	2.65	118.00	*106.00	106.00
Firenze, *armatori pontai*	2.92	2.92	2.92	116.80	116.80	116.80
Roma	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
5. — *Stagnini (lattonieri idraulici)*						
Torino, 1ª *categoria*	3.87	3.87	3.87	154.80	154.80	154.80
Id. 2ª *id.*	3.50	3.50	3.50	140.00	140.00	140.00
Genova, *operai in genere*	3.00	3.00	?	120.00	120.00	?
Brescia, *qualificati*	2.66	2.66	2.66	106.40	106.40	106.40
Milano, *specializzati*	4.27	4.27	4.27	170.80	170.80	170.80
Id. *qualificati*	3.72	3.72	3.72	148.80	148.80	148.80
Venezia, 1ª *categoria*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Trieste	4.62	4.62	4.62	184.80	184.80	147.84
Bologna	3.10	3.10	3.10	124.00	124.00	124.00
Firenze	3.20	3.20	3.20	128.00	128.00	128.00
Roma	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
6. — *Pittori in genere*						
Torino, *decoratori* 1ª *categoria*	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
Id. *verniciatori* 2ª *categ.*	3.10	3.10	3.10	124.00	124.00	124.00
Genova, 1ª *categoria*	3.55	3.55	4.10	142.00	142.00	164.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.40	126.00	126.00	136.00
Id. *specializzati*	4.10	4.10	—	164.00	164.00	—
(segue) INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI						
(segue) 6. — *Pittori in genere*						
Brescia, *qualificati*	3.50	3.50	3.50	140.00	140.00	140.00
Milano	4.09	4.09	4.09	171.78	196.32	171.78
Venezia, 1ª *categoria*	5.15	5.15	5.15	206.00	206.00	206.00
Id. 2ª *id.*	4.20	4.20	4.20	168.00	168.00	168.00
Id. *verniciatori*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Trieste, 1ª *categoria*	4.40	4.40	4.40	176.00	176.00	140.80
Id. 2ª *id.*	3.69	3.69	3.69	147.60	147.60	118.08
Bologna, *imbianchini* 1ª *categ.*	2.95	2.95	2.95	118.00	118.00	118 00
Id. *id.* 2ª *id.*	2.75	2.75	2.75	110.00	110.00	110.00
Id. *verniciatori qualific.*	2.95	2.95	2.95	118 00	118.00	118.00
Id. *riquadratori*	3.35	3.35	3.35	134.00	134.00	134.00
Firenze	3.69	3.69	3.69	147.60	147.60	147.60
Roma, 1ª *categoria*	3.90	3.90	3.90	156.00	156.00	156.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
7. — *Addetti alle costruzioni in ferro*						
Genova	3.50	3.50	3.30	140.00	140.00	99.00
Brescia	2.90	2.90	2.90	116.00	116.00	116.00
Milano, *ferraioli*	3.52	3.52	3.60	147.84	168.96	151.20
Venezia, 1ª *categoria*	2.60	2.60	2.60	104.00	104.00	104.00
Trieste, 1ª *id.*	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	121.60
Id. 2ª *id.*	3.58	3.58	3.58	143.20	143.20	114.56
Bologna, 1ª *id.*	3.65	3.65	3.65	146.00	146.00	146.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Firenze	2.53	2.53	2.53	101.20	101.20	101.20
Roma	3.80	3.80	3.80	152.00	152.00	152.00
8. — *Cementisti*						
Torino	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
Id. *stuccatori di* 1ª *categor.*	3.85	3.85	3.85	154.00	154.00	154.00
Genova, *maestri cementisti*	3.50	3.50	3.20	140 00	140.00	96.00
Id. *operai in genere*	2.90	2.90	3.20	116.00	116.00	96.00
Brescia, *qualificati*	3.38	3.38	3.38	135.20	135.20	135.20
Milano	3.88	3.88	3.88	162.96	186.24	162.96
Venezia, 1ª *categoria*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Id. 2ª *id.*	3.15	3.15	3.15	126.00	126.00	126.00
Trieste, *betonisti*	3.58	3.58	3.58	143.20	143.20	114.56
Bologna, 1ª *categoria*	3.10	3.10	4.00	124.00	124.00	160.00
Id. 2ª *id.*	2.90	2.90	3.10	116.00	116.00	124.00
Firenze	3.08	3.08	3.08	123.20	123.20	123.20
Roma	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
9. — *Manovali (in genere)*						
Torino	2.30	2.30	2.30	92.00	92.00	92.00
Genova, 1ª *categoria*	2.60	2.60	2.55	104.00	104.00	76.50
Id. 2ª *id.*	2.40	2.40	2.55	96.00	96.00	76.50
Brescia	2.06	2.06	2.06	82.40	82.40	82.40
Milano	2.22	2.22	2.25	93.24	106.56	94.50
Venezia, 1ª *categoria*	2.40	2.40	2.40	96.00	96.00	96.00
Id. 2ª *id.*	2.30	2.30	2.30	92.00	92.00	92.00
Trieste	2.64	2.64	2.64	105.60	105.60	84.48
Bologna	1.85	1.85	1.85	74.00	74.00	74.00
Firenze	2.15	2.15	2.15	86.00	86.00	86.00
Roma	2.85	2.85	2.85	114.00	114.00	114.00
INDUSTRIA MECCANICA						
10. — *Aggiustatori*						
Torino, *specializzati*	3.65	3.65	3.65	146.00	146.00	146.00
Genova, 1ª *categoria*	3.39	3.39	3.50	135.60	135.60	140.00
Id. 2ª *id.*	2.54	2.54	2.75	101.60	101.60	110.00
Brescia, *qualificati*	2.75	2.75	2.75	110.00	110.00	110.00
Milano, *id.*	2.81	2.81	2.81	112.40	112.40	112.40
Venezia, *id.*	2.50	* 2.48	2.48	100.00	* 99.20	99.20
Trieste, *specializzati*	3.41	3.41	3.41	136.40	136.40	136.40
Id. *qualificati*	2.53	2.53	2.53	101.20	101.20	101.20
Bologna, *qualificati*	2.49	2.49	2.49	99.60	99.60	99.60
Firenze	2.54	2.54	2.54	101.60	101.60	101.60
Roma	3.55	3.55	3.55	142.00	142.00	142.00
11. — *Tornitori*						
Torino, *qualificati*	2.85	2.85	2.85	114.00	114.00	114 00
Genova, 1ª *categoria*	3.39	3.39	3.50	135.60	135.60	140.00
Id. 2ª *id.*	2.54	2.54	2.75	101.60	101.60	110.00
Brescia, *qualificati*	2.75	2.75	2.75	110.00	110.00	110.00
Milano, *id.*	2.81	2.81	2.81	112.40	112.40	112.40
Venezia, *id.*	2.50	* 2.48	2.48	100.00	*99.20	99.20
Trieste, *specializzati*	3.41	3.41	3.41	136.40	136.40	136.40
Id. *qualificati*	2.53	2.53	2.53	101.20	101.20	101.20
Bologna, *specializzati*	3.33	3.33	3.33	133.20	133.20	133.20
Firenze	2.54	2.54	2.54	101.60	101.60	101.60
Roma	3.55	3.55	3.55	142.00	142.00	142.00

(*) Cifre rettificate.
N.B. — Vedansi « *Avvertenze* » a pag. 288.

(Segue) TAV. XVII. — **Salari percepiti dagli operai adulti distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno**

CATEGORIE DI INDUSTRIE — CITTÀ	SALARI ORARI 1° gennaio 1938	SALARI ORARI 1° luglio 1938	SALARI ORARI 1° gennaio 1939	SALARI SETTIMANALI 1° gennaio 1938	SALARI SETTIMANALI 1° luglio 1938	SALARI SETTIMANALI 1° gennaio 1939
(segue) INDUSTRIA MECCANICA						
12. — *Modellatori (in sabbia)*						
Torino, *specializzati*	3.65	3.65	3.65	146.00	146.00	146.00
Genova, 1ª *categoria*	3.39	3.39	3.50	135.60	135.60	140.00
Id. 2ª *id.*	2.54	2.54	2.75	101.60	101.60	110.00
Brescia, *specializzati*	3.37	3.37	3.37	134.80	134.80	134.80
Milano *id.*	3.52	3.52	3.52	140.80	140.80	140.80
Venezia *id.*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Trieste,	2.64	2.64	2.64	105.60	105.60	105.60
Bologna, *qualificati*	2.49	2.49	2.49	99.60	99.60	99.60
Id. *specializzati*	3.33	3.33	3.33	133.20	133.20	133.20
Firenze	2.54	2.54	2.54	101.60	101.60	101.60
Roma	3.20	3.20	3.20	128.00	128.00	128.00
13. — *Disegnatori*						
Genova, *tracciatori specializzati*	3.39	3.39	3.50	135.60	135.60	140.00
Brescia, *tracciatori su disegno (operai specializzati)*	3.37	3.37	3.37	134.80	134.80	134.80
Id. *tracciatori su modello (operai qualificati)*	2.75	2.75	2.75	110.00	110.00	110.00
Id. *tracciatori su sagoma (manovali specializzati)*	2.29	2.29	2.29	91.60	91.60	91.60
Venezia, *tracciatori qualificati*	2.50	2.50	2.50	100.00	100.00	100.00
Trieste, *tracciatori specializzati*	3.41	3.41	3.41	136.40	136.40	136.40
Bologna,	5.07	5.07	5.07	202.80	202.80	202.80
Id. *tracciatori riquadratori*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Firenze, *tracciatori*	3.33	3.33	3.33	133.20	133.20	133.20
14. — *Manovali non qualificati*						
Torino	2.30	2.30	2.30	92.00	92.00	92.00
Genova	2.30 2.18	2.30 2.18	2.45 2.30	92.00 87.20	92.00 87.20	98.00 92.00
Brescia	2.07	2.07	2.07	82.80	82.80	82.80
Milano	2.29	2.29	2.29	91.60	91.60	91.60
Venezia	2.00	* 1.98	1.98	80.00	* 79.20	79.20
Trieste	2.20	2.20	2.20	88.00	88.00	88.00
Bologna	2.24	2.24	2.24	89.60	89.60	89.60
Firenze	2.06	2.06	2.06	82.40	82.40	82.40
Roma	2.40	2.40	2.40	96.00	96.00	96.00
INDUSTRIA DEI MOBILI						
15. — *Ebanisti*						
Torino, *specializzati*	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Genova *id.*	3.86	3.86	3.86	154.40	154.40	154.40
Brescia, *qualificati*	3.08	3.08	3.08	123.20	123.20	123.20
Milano, *specializzati*	3.63	3.63	3.80	145.20	145.20	152.00
Venezia *id.*	3.50	3.50	3.50	140.00	140.00	140.00
Id. 1ª *categoria*	3.10	3.10	3.10	124.00	124.00	124.00
Id. 2ª *id.*	2.25 2.65	2.25 2.65	2.25 2.65	90.00 106.00	90.00 106.00	90.00 106.00
Trieste, 1ª *id.*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Id. 2ª *id.*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Bologna, 1ª *id.*	2.95	2.95	3.00	118.00	118.00	120.00
Id. 2ª *id.*	2.60	2.60	2.65	104.00	104.00	106.00
Firenze	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Roma, 1ª *categoria*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Id. 2ª *id.*	3.40	3.40	3.40	136.00	136.00	136.00
16. — *Tappezzieri*						
Torino	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Genova, *qualificati*	3.52	3.52	3.52	140.80	140.80	140.80
Brescia *id.*	2.83	2.83	2.83	113.20	113.20	113.20
Milano, *operai provetti*	3.28	3.28	3.45	131.20	131.20	138.00
Venezia, *qualificati*	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Trieste, 1ª *categoria*	4.42	4.42	4.42	176.80	176.80	176.80
Id. 2ª *id.*	3.14	3.14	3.14	125.60	125.60	125.60
Bologna, *specializzati*	3.60	3.60	3.60	144.00	144.00	144.00
Id. 1ª *categoria*	3.00	3.00	3.00	120.00	120.00	120.00
Id. 2ª *id.*	2.75	2.75	2.75	110.00	110.00	110.00
Firenze, 1ª *id.*	3.35	3.35	3.35	134.00	134.00	134.00
Roma	4.25	4.25	4.25	170.00	170.00	170.00
17. — *Pulitori*						
Torino, *specializzati*	3.25	3.25	3.25	130.00	130.00	130.00
Genova, *qualificati*	3.52	3.52	3.52	140.80	140.80	140.80
Brescia, *id.*	2.83	2.83	2.83	113.20	113.20	113.20
Milano *id.*	2.76	2.76	2.90	110.40	110.40	116.00
Venezia *id.*	3.10	3.10	3.10	124.00	124.00	124.00
Trieste, 1ª *categoria*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Id. 2ª *id.*	3.30	3.30	3.30	132.00	132.00	132.00
Bologna, 1ª *id.*	3.60	3.60	?	144.00	144.00	?
Id. 2ª *id.*	2.95	2.95	?	118.00	118.00	?
Firenze, 1ª *id.*	2.80	2.80	2.80	112.00	112.00	112.00
Roma	3.40	3.40	3.40	136.00	136.00	136.00
INDUSTRIA TIPOGRAFICA						
18. — *Compositori a mano*						
Torino, 1ª *categoria*	4.556	4.556	4.556	182.25	182.25	182.25
Genova, 1ª *id.*	4.30	4.30	4.30	172.00	172.00	172.00
Id. 2ª *id.*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Brescia, 1ª *id.*	4.42	4.42	4.42	176.70	176.70	176.70
Id. 2ª *id.*	3.68	3.68	3.68	147.35	147.35	147.35
Milano, 1ª *id.*	4.65	4.65	4.65	186.00	186.00	186.00
Id. 2ª *id.*	4.44	4.44	4.44	177.60	177.60	177.60
Venezia, 1ª *id.*	4.65	4.65	4.65	186.00	186.00	186.00
Trieste, 1ª *id.*	4.66	4.66	4.66	186.40	186.40	186.40
Id. 2ª *id.*	4.31	4.31	4.31	172.40	172.40	172.40
Bologna, 1ª *id.*	4.20	4.20	4.20	168.00	168.00	168.00
Firenze, 1ª *id.*	3.95	3.95	3.95	158.00	158.00	158.00
Roma	4.05	4.05	4.05	162.00	162.00	162.00
19. — *Compositori a macchina*						
Torino, *monotipisti e linotipisti*	4.956	4.956	4.956	198.25	198.25	198.25
Genova, *linotipisti*	4.55	4.55	4.55	182.00	182.00	182.00
Brescia, *linotipisti e monotipisti*	5.10	5.10	5.10	204.05	204.05	204.05
Milano, *id.* *id.*	4.85	4.85	4.85	194.00	194.00	194.00
Venezia, *id.* *id.*	5.02	5.02	5.02	200.80	200.80	200.80
Trieste, *id.* *id.*	5.36	5.36	5.36	214.40	214.40	214.40
Bologna, *id.* *id.*	4.95	4.95	4.95	198.00	198.00	198.00
Firenze, *monotipisti*	4.45	4.45	4.45	178.00	178.00	178.00
Roma	4.25	4.25	4.25	170.00	170.00	170.00
20. — *Addetti alle macchine*						
Torino, 1ª *categoria*	4.675	4.675	4.675	187.00	187.00	187.00
Genova 1ª *id.*	4.30	4.30	4.30	172.00	172.00	172.00
Id. 2ª *id.*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Brescia, *impress.* 1ª *categoria*	4.42	4.42	4.42	176.70	176.70	176.70
Id. *id.* 2ª *id.*	3.68	3.68	3.68	147.35	147.35	147.35
Milano, 1ª *categoria*	5.06	5.06	5.06	202.40	202.40	202.40
Id. 2ª *id.*	4.37	4.37	4.37	174.80	174.80	174.80
Venezia, 1ª *id.*	4.65	4.65	4.65	186.00	186.00	186.00
Trieste, 1ª *id.*	4.66	4.66	4.66	186.40	186.40	186.40
Id. 2ª *id.*	4.31	4.31	4.31	172.40	172.40	172.40
Bologna, *impressori*	4.20	4.20	4.20	168.00	168.00	168.00
Firenze, 1ª *categoria*	3.95	3.95	3.95	158.00	158.00	158.00
Roma	4.05	4.05	4.05	162.00	162.00	162.00
21. — *Rilegatori*						
Torino, 1ª *categoria*	4.518	4.518	4.518	180.70	180.70	180.70
Genova, 1ª *id.*	4.30	4.30	4.30	172.00	172.00	172.00
Id. 2ª *id.*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Brescia, 1ª *id.*	4.28	4.28	4.28	171.10	171.10	171.10
Id. 2ª *id.*	3.56	3.56	3.56	142.30	142.30	142.30
Milano, 1ª *id.*	4.60	4.60	4.60	184.00	184.00	184.00
Id. 2ª *id.*	4.41	4.41	4.41	176.40	176.40	176.40
Venezia, 1ª *id.*	4.65	4.65	4.65	186.00	186.00	186.00
Trieste, 1ª *id.*	4.52	4.52	4.52	180.80	180.80	180.80
Id. 2ª *id.*	4.10	4.10	4.10	164.00	164.00	164.00
Bologna, 1ª *id.*	3.90	3.90	3.90	156.00	156.00	156.00
Id. 2ª *id.*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Firenze, 1ª *id.*	3.95	3.95	3.95	158.00	158.00	158.00
Roma	3.35 3.50	3.35 3.50	3.35 3.50	134.00 140.00	134.00 140.00	134.00 140.00
22. — *Manovali*						
Torino, *ausiliari grafici*	2.743	2.743	2.743	109.70	109.70	109.70
Genova, *id.* *id.*	3.10	3.10	3.10	124.00	124.00	124.00
Brescia, *id.* *id.*	2.45	2.45	2.45	98.00	98.00	98.00
Milano, *id.* *id.*	3.48	3.48	3.48	139.20	139.20	139.20
Venezia, *id.* *id.*	2.00	2.00	2.00	80.00	80.00	80.00
Trieste, *id.* *id.*	2.96	2.96	2.96	118.40	118.40	118.40
Bologna, *id.* *id.*	2.95	2.95	3.15	118.00	118.00	126.00
Firenze, *id.* *id.*	2.52	2.52	2.52	100.80	100.80	100.80
Roma, *id.* *id.*	2.65	2.65	2.65	106.00	106.00	106.00
INSTALLAZIONI ELETTRICHE						
23. — *Elettromontatori qualificati*						
Torino	3.575	3.575	3.575	143.00	143.00	143.00
Genova, *operai scelti*	3.39	3.39	3.50	162.65	162.65	168.00
Brescia	4.07	4.07	4.07	162.80	162.80	162.80
Milano, *qualificati*	3.45	3.45	3.45	165.60	165.60	165.60
Id. *comuni*	2.26	2.26	2.26	108.48	108.48	108.48
Venezia	3.30	3.30	3.30	158.40	158.40	158.40
Trieste, *A. C. E. G. A. T.*	4.50	4.50	4.50	216.10	216.10	216.10

(*) Cifre rettificate.

N. B. — Vedansi «*Avvertenze*» a pag. 238.

(*Segue*) Tav. XVII. — Salari percepiti dagli operai adulti distinti secondo le principali professioni in alcune categorie di industrie in nove grandi città del Regno

CATEGORIE DI INDUSTRIE — CITTÀ	Salari orari 1° gennaio 1938	Salari orari 1° luglio 1938	Salari orari 1° gennaio 1939	Salari settimanali 1° gennaio 1938	Salari settimanali 1° luglio 1938	Salari settimanali 1° gennaio 1939
(*segue*) INSTALLAZIONI ELETTRICHE						
(*segue*) 23. — *Elettromontatori qualificati*						
Bologna	3.33	3.33	?	133.20	133.20	?
Firenze, 1ª *categoria*	4.15	4.15	4.15	199.20	199.20	199.20
Id. 2ª *id.*	3.49	3.49	3.49	167.52	167.52	167.52
Roma	4.90	4.90	4.90	196.00	196.00	196.00
DISTRIBUZIONE ELETTRICA						
24. — *Elettromontatori qualificati*						
Torino	3.40	3.40	3.40	136.00	136.00	163.20
Genova, *operai scelti*	3.56	3.56	3.56	171.00	171.00	171.00
Trieste	4.21	4.21	4.21	202.15	202.15	202.15
Bologna	3.78	3.78	3.78	151.20	151.20	151.20
25. — *Manovali non qualificati*						
Torino	2.35	2.35	2.35	94.00	94.00	112.80
Genova	2.78	2.78	2.78	133.60	133.60	133.60
Brescia	2.24	2.24	2.24	107.52	107.52	107.52
Trieste	3.34	3.34	3.34	160.20	160.20	160.20
Bologna	2.49	2.49	2.49	99.60	99.60	99.60
Roma	1.60	1.60	1.60	64.00	64.00	64.00
INDUSTRIA DEI TRASPORTI						
26. — *Conducenti di tram*						
Torino	3.211 3.824	3.211 3.824	3.211 3.824	154.128 183.552	154.128 183.552	154.128 183.552
Genova	3.75	3.75	3.75	195.07	195.07	195.07
Milano	3.28	3.28	3.28	144.32	144.32	144.32
Trieste	3.19	3.19	3.19	152.88	152.88	152.88
Firenze	2.52	2.52	2.52	131.04	131.04	131.04
27. — *Conducenti di autobus*						
Torino	3.211 3.824	3.211 3.824	3.211 3.824	154.128 183.552	154.128 183.552	154.128 183.552
Genova	4.52	4.52	4.52	216.93	216.93	216.93
Milano	3.79	3.79	3.79	181.92	181.92	181.92
Trieste	3.74	3.74	3.74	179.52	179.52	179.52
Firenze	2.52	2.52	2.52	131.04	131.04	131.04
28. — *Fattorini di tram*						
Torino	3.00 3.616	3.00 3.616	3.00 3.616	144.00 173.568	144.00 173.568	144.00 173.568
Genova	3.52	3.52	3.52	182.88	182.88	182.88
Milano	3.19	3.19	3.19	140.36	140.36	140.36
Venezia	2.25	2.25	2.25	108.00	108.00	108.00
Trieste	3.04	3.04	3.04	145.98	145.98	145.98
Firenze	2.25	2.25	2.25	117.00	117.00	117.00
29. — *Fattorini di autobus*						
Torino	3.00 3.616	3.00 3.616	3.00 3.616	144.00 173.568	144.00 173.568	144.00 173.568
Genova	3.34	3.34	3.34	160.25	160.25	160.25
Milano	3.24	3.24	3.24	155.52	155.52	155.52
Venezia	2.30	2.30	2.30	110.40	110.40	110.40
Trieste	3.04	3.04	3.04	145.98	145.98	145.98
Firenze	2.25	2.25	2.25	117.00	117.00	117.00
30. — *Conduttori di autocarri*						
Torino	2.45 2.80	2.595	2.595	107.80 123.20	129.75	129.75
Genova	2.75	2.75	2.75	137.50	137.50	137.50
Brescia	2.80	2.80	2.80	140.00	140.00	140.00
Milano, *portata inferiore a q 30*	2.72	2.72	2.72	136.00	136.00	136.00
Id. *portata super. a q 30*	2.88	2.88	2.88	144.00	144.00	144.00
Venezia	2.30	2.30	2.30	115.00	115.00	115.00
Trieste	3.11	3.11	3.11	155.50	155.50	155.50
Bologna	1.958	1.958	1.958	97.90	97.90	97.90
Firenze	2.52	2.52	2.52	151.20	151.20	151.20
Roma	3.55 4.30	3.55 4.30	3.55 4.30	170.40 206.40	170.40 206.40	170.40 206.40
31. — *Cocchieri (con cavalli)*						
Torino	2.30 2.35	2.44	2.44	92.00 94.00	122.00	122.00
Genova, *tombarellanti*	2.30	2.30	2.30	115.00	115.00	115.00
Brescia	2.09	2.09	2.09	104.50	104.50	104.50
Venezia	1.95	1.95	1.95	97.50	97.50	97.50
(*segue*) INDUSTRIA DEI TRASPORTI						
(*segue*) 31. — *Cocchieri (con cavalli)*						
Trieste	2.11	2.11	2.11	105.50	105.50	105.50
Bologna	1.778	1.778	?	88.90	88.90	?
Firenze	2.38	2.38	2.38	142.80	142.80	142.80
32. — *Portatori di merce alla ferrovia (facchini)*						
Torino	2.10 2.20	2.215	2.215	84.00 88.00	110.75	110.75
Genova	2.20	2.20	2.20	88.00	88.00	88.00
Milano	2.35	2.35	2.35	117.50	117.50	117.50
Venezia	2.30	2.30	2.30	115.00	115.00	115.00
Trieste	2.49	2.49	2.49	99.60	99.60	99.60
Bologna	2.20	2.20	2.50	110.00	110.00	125.00
Firenze	2.55	2.55	2.55	153.00	153.00	153.00
33. — *Operai permanenti addetti alle rotaie*						
Torino	2.653 4.452	2.653 4.452	2.653 4.452	127.344 213.696	127.344 213.606	127.344 213.696
Genova	3.67	3.67	3.67	190.97	190.97	190.97
Brescia	2.03	2.03	2.03	81.40	81.40	81.40
Milano	2.695	2.695	2.695	129.36	129.36	129.36
Venezia	1.85	1.85	1.85	88.80	88.80	88.80
Trieste, 1ª *categoria*	3.43	3.43	3.43	150.92	150.92	150.92
Id. 2ª *id.*	3.25	3.25	3.25	143.05	143.05	143.05
Firenze	2.25	2.25	2.25	117.00	117.00	117.00
Roma	3.75	3.75	3.75	148.00	148.00	148.00
INDUSTRIA ALIMENTARE						
34. — *Fornai*						
Torino, *infornatori*	4.06	4.06	4.06	162.40	162.40	162.40
Id. *impastatori*	3.83	3.83	3.83	153.20	153.20	153.20
Id. *aiutanti specializzati*	3.48	3.48	3.48	139.20	139.20	139.20
Id. *id. semplici*	2.46	2.46	2.46	98.40	98.40	98.40
Genova, *infornatori*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Id. *impastatori*	3.65	3.65	3.65	146.00	146.00	146.00
Id. *aiutanti specializzati*	3.00	3.00	3.00	120.00	120.00	120.00
Id. *id. semplici*	2.35	2.35	2.35	94.00	94.00	94.00
Brescia, *infornatori e impastatori*	3.50	3.50	3.50	122.50	122.50	122.50
Id. *aiutanti specializzati*	2.60	2.60	2.60	91.00	91.00	91.00
Milano, *infornatori*	3.90	3.90	3.90	156.00	156.00	156.00
Id. *impastatori*	3.75	3.75	3.75	150.00	150.00	150.00
Id. *aiutanti specializzati*	3.35	3.35	3.35	134.00	134.00	134.00
Id. *id. semplici*	2.35	2.35	?	94.00	94.00	?
Venezia, *infornatori*	3.74	* 3.83	3.83	149.60	*153.20	153.20
Id. *impastatori*	3.56	* 3.64	3.64	142.40	*145.60	145.60
Id. *aiutanti specializzati*	3.08	* 3.18	3.18	123.20	*127.20	127.20
Id. *id. semplici*	2.67	* 2.69	2.69	106.80	*107.60	107.60
Trieste, *infornatori*	3.83	3.83	3.83	153.20	153.20	153.20
Id. *impastatori*	3.59	3.59	3.59	143.60	143.60	143.60
Id. *aiutanti specializzati*	3.24	3.24	3.24	129.60	129.60	129.60
Id. *id. semplici*	2.58	2.58	2.58	103.20	103.20	103.20
Bologna, *infornatori*	3.8058	3.8058	3.85	182.68	182.68	184.80
Id. *impastatori*	3.6740	3.6740	3.75	176.35	176.35	180.00
Id. *aiutanti specializzati*	3.3221	3.3221	3.40	159.46	159.46	163.20
Id. *id. semplici*	2.1450	2.1450	2.40	102.96	102.96	115.20
Firenze, *infornatori e impast.*	3.92	3.92	3.92	164.64	164.64	164.64
Id. *aiutanti specializzati*	3.58	3.58	3.58	150.36	150.36	150.36
Id. *id. semplici*	2.91	2.91	2.91	122.22	122.22	122.22
Roma, *infornatori e impastatori*	3.40	3.40	3.40	136.00	136.00	136.00
Id. *aiutanti specializzati*	3.00	3.00	3.00	120.00	120.00	120.00
Id. *id. semplici*	2.45	2.45	2.45	98.00	98.00	98.00
ENTI LOCALI						
35. — *Operai non qualificati*						
Torino	1.92 2.27	1.92 2.27	1.92 2.27	92.16 108.96	92.16 108.96	92.16 108.96
Brescia	2.15	2.15	2.15	83.85	83.85	83.85
Milano	3.10	3.10	3.10	148.80	148.80	148.80
Venezia	2.30	2.30	2.30	110.40	110.40	110.40
Trieste	2.89	2.89	2.89	138.60	138.60	138.60
Bologna	2.30	2.30	2.30	92.00	92.00	92.00
Firenze	2.10 2.53	2.10 2.53	2.10 2.53	84.00 101.20	84.00 101.20	84.00 101.20
Roma	2.55	2.55	2.55	122.40	122.40	122.40

(*) Cifre rettificate.

N. B. — Vedansi «*Avvertenze*» a pag. 238.

Noli e relativi numeri indici

TAV. XVIII. — Noli per il trasporto del carbone dal Regno Unito in Italia

(Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova)

ANNI — MESI	NOLI MEDI IN SCELLINI E DENARI					NUMERI INDICI (Base: 1928 = 100)					INDICE generale per il complesso delle rotte
	Canale di Bristol	Costa or. inglese	Scozia	Canale di Bristol		Canale di Bristol	Costa or. inglese	Scozia	Canale di Bristol		
	Ponente Italia			Napoli	Venezia	Ponente Italia			Napoli	Venezia	
1928	8.4 3/4	8.2 ½	8.8 ¼	8.5 3/4	10.5 ½	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1929	9.1	9.4	9.9	9.7 ¼	11.1 ½	108.2	113.7	112.2	113.3	106.4	110.2
1930	6.7 ¼	6.7	6.11 3/4	6.10 3/4	7.11½	78.7	80.2	80.3	81.3	76.1	79.1
1931	6.3 3/4	6.2 ¼	6.8	6.7 ½	7.5 3/4	75.2	75.4	76.7	78.1	71.5	75.1
1932	6.3 3/4	6.4	6.9 ¼	6.6 ½	7.3 ¼	75.2	77.2	77.9	77.2	69.5	75.4
1933	5.11½	5.10½	6.3 ¼	6.0	6.11	71.0	71.6	72.2	70.8	66.1	70.7
1934	6.6 ¼	6.4 ¼	6.8 ¼	6.6 3/4	7.6 ½	77.7	77.4	77.0	77.4	72.1	76.9
1935	7.2 3/4	7.1 ¼	7.4 ¼	7.5 3/4	8.1 3/4	86.1	86.5	84.7	88.2	77.9	85.3
1936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1937	9.5 3/4	10.4 3/4	10.9	12.7 ½	10.1 3/4	112.9	126.7	123.7	148.9	97.0	118.0
1938	6.0 3/4	6.1 ¼	5.11 ¼	6.1 ¼	6.9 ¼	72.2	74.4	68.8	72.0	64.7	71.7
Marzo 1938	6.0 ½	6.3 ½	6.3	6.1 ½	6.11½	72.0	76.7	71.9	72.2	66.5	72.7
Aprile »	6.2	6.4	—	6.2 ¼	6.9 3/4	73.5	77.2	—	73.0	65.1	73.6
Maggio »	6.5 3/4	6.9 ½	—	7.0	7.1 ½	77.2	82.7	—	82.6	68.1	78.1
Giugno »	6.3 ¼	6.3	—	—	6.10¼	74.7	76.1	—	—	65.5	74.0
Luglio »	6.1	5.10 3/4	—	5.9 3/4	6.8 ½	72.5	71.8		68.5	64.1	71.0
Agosto »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Settembre »	5.8 ½	—	—	5.10 ½	6.6	68.0	—	—	69.3	62.2	67.1
Ottobre »	5.7 ¼	—	—	5.9	6.3	66.7	—	—	67.8	59.8	65.6
Novembre »	5.6	5.6	5.7 ½	5.6	6.3 3/4	65.5	67.0	64.8	64.9	60.4	65.3
Dicembre »	5.9	5.4 3/4	—	—	6.6	68.5	65.7	—	—	62.2	66.8
Gennaio 1939	5.6	5.5 3/4	—	5.6	6.7 ½	65.5	66.8	—	64.9	63.3	65.6
Febbraio »	5.11 3/4	5.8 ¼	—	5.11 ¼	6.8	71.2	69.3	—	70.0	63.8	69.6
Marzo »	5.10	5.9	6.0	5.10 ½	6.7 ½	69.5	70.1	69.1	69.3	63.3	68.9

AVVERTENZA. — I noli medi di rotta indicati nella prima parte della presente tavola, risultano determinati come *media aritmetica semplice* dei noli fatti su ciascuna rotta secondo le rilevazioni del Lloyd's List e relativi al mercato libero. Inoltre i noli stessi vengono espressi in scellini e denari *correnti*.
I numeri indici di rotta, contenuti nella seconda parte della tavola, sono determinati sulla base dei menzionati noli medi di rotta; l'*indice generale* per il complesso delle rotte risulta come *media aritmetica ponderata* degli indici di rotta. I coefficienti di ponderazione sono stati determinati in base al tonnellaggio caricato in media su ciascuna rotta nel periodo 1927-30 moltiplicato per il nolo medio relativo al 1928.

Prezzi di costo e di vendita delle costruzioni

TAV. XIX. — Prezzi medi di vendita a vano dei fabbricati, praticati in talune principali città (1)

(Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati)

CITTÀ	VECCHIE COSTRUZIONI							NUOVE COSTRUZIONI						
	1935 (5)	1936	1937	1938	1° quadrim. 1938	2° quadrim. 1938	3° quadrim. 1938	1935 (5)	1936	1937	1938	1° quadrim. 1938	2° quadrim. 1938	3° quadrim. 1938
Edifici di tipo signorile nel centro della città (2)														
Torino	8133	8400	9233	9300	9300	9300	9300	13233	13700	16583	17600	17600	17600	17600
Genova	12333	11000	10333	10000	10000	10000	10000	15167	15500	14167	13167	13000	13000	13500
Milano	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	26667	28000	32000	32667	32000	32000	34000
Trieste	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500
Bologna	12000	12000	12000	13200	*13200	13200	13200	—	—	—	15000	15000	15000	15000
Roma	13433	13500	14850	15100	14850	14850	15600	22667	23000	26450	26650	26450	25500	28000
Napoli	12400	10800	10000	10000	10000	10000	10000	15200	16200	16700	18400	18400	18400	18400
Palermo	15667	15500	14667	13000	13000	13000	13000	16267	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Edifici di tipo medio nel corpo della città (3)														
Torino	6100	6300	6900	6950	6950	6950	6950	9667	10000	12550	13650	13650	13650	13650
Genova	6167	6500	5833	5500	5500	5500	5500	7500	7500	7167	7000	7000	7000	7000
Milano	8333	9000	9000	9000	9000	9000	9000	16333	1 700	20000	20667	20000	20000	22000
Trieste	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	8700	8700	8700	8700	8700	8700	8700
Bologna	6940	6940	6940	7650	*7650	7650	7650	8140	8140	8140	8950	*8950	8950	8950
Roma	12400	12000	13200	13433	13200	13200	13900	16533	16500	19050	19683	19050	19000	21000
Napoli	7500	7600	7600	7600	7600	7600	7600	9700	10367	10700	11700	11700	11100	11700
Palermo	11000	11000	10333	9000	9000	9000	9000	13232	14000	13500	12500	12500	12500	12500
Edifici di tipo economico alla periferia (4)														
Torino	5000	5000	5533	5700	5700	5700	5700	8133	8400	10000	10800	10800	10800	10800
Genova	3400	3400	3133	3000	3000	3000	3000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Milano	3000	3333	3000	4000	4000	4000	4000	7333	9000	10333	11333	11000	11000	12000
Trieste	1733	1600	1600	1600	1600	1600	1600	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
Bologna	3000	2000	3000	3300	*3300	3300	3300	5000	5000	5000	5500	*5500	55[illegible]0	5500
Roma	6717	6500	7150	7267	7150	7150	7500	11333	11500	13225	13442	13225	1[illegible]000	14100
Napoli	4700	5232	5333	5000	5000	5000	5000	8200	8733	9000	10000	10000	10000	10000
Palermo	7767	7500	7500	7500	7500	7500	7500	8333	8000	8000	8000	8000	8000	8000

(1) (2), (3), (4), e *(5)* Vedi le note *(1), (2), (3), (4)* e *(5)*, a pag. 458 del fascicolo n. 8 dell'8 agosto 1935. — *(*)* Cifre rettificate.

Mercato monetario e finanziario

TAV. XX. — Corso secco dei titoli di Stato e costo del denaro

A) Corso medio ufficiale meno interessi e saggio di rendimento dei titoli di Stato (1)

ANNI E MESI	Rendita 3.50 % (1906)		Rendita 3.50 % (1902)		Cons. 3 % lordo (2.40% netto)		Rendita 5 % (1935)		Prestito redimibile conv. 3.50 %		Buoni noven. del Tesoro 5% 1940		Buoni noven. del Tesoro 5% 1941		Buoni noven. del Tesoro 4% 15-2-1943		Buoni noven. del Tesoro 4% 15-12-1943		Buoni noven. del Tesoro 5% 1944	
	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio	Corso ufficiale	Saggio
1934 (Media mensile)	85.848	4.09	84.524	4.15	64.093	3.75	—	—	85.518	4.10	105.950	4.72	106.225	4.71	100.625	3.97	—	—	—	—
1935 » »	73.503	4.79	71.433	4.93	53.843	4.50	—	—	71.378	4.93	97.750	5.13	97.725	5.13	89.025	4.52	88.500	4.54	—	—
1936 » »	73.891	4.74	70.427	4.98	51.568	4.67	—	—	73.245	4.79	98.675	5.07	98.700	5.07	88.125	4.55	88.200	4.54	94.650	5.28
1937 » »	72.696	4.82	70.516	4.96	52.686	4.56	91.542	5.46	70.691	4.95	101.600	4.93	101.825	4.91	92.025	4.35	91.875	4.36	97.825	5.11
1938 » »	72.858	4.80	70.058	5.00	51.060	4.70	92.887	5.41	69.124	5.06	101.563	4.92	102.538	4.88	91.831	4.36	91.498	4.37	98.554	5.07
Gennaio 1938	72.774	4.81	70.552	4.96	51.302	4.68	92.666	5.40	69.946	5.00	101.650	4.92	102.675	4.87	92.600	4.32	91.700	4.36	98.825	5.06
Febbraio »	72.752	4.81	70.066	5.00	51.302	4.68	92.743	5.39	69.701	5.02	102.175	4.89	103.000	4.85	92.825	4.31	91.925	4.35	98.800	5.06
Marzo »	73.548	4.76	70.364	4.97	51.331	4.68	92.602	5.40	69.645	5.03	102.525	4.88	102.925	4.86	92.475	4.33	91.875	4.35	98.675	5.07
Aprile »	73.194	4.78	70.175	4.99	51.133	4.69	92.431	5.41	69.193	5.06	102.725	4.87	102.875	4.86	92.500	4.32	92.100	4.34	98.425	5.08
Maggio »	72.965	4.80	69.728	5.02	50.840	4.72	91.985	5.44	68.930	5.08	101.875	4.93	102.250	4.89	91.725	4.36	91.625	4.37	98.100	5.10
Giugno »	73.101	4.79	69.873	5.01	50.752	4.73	92.478	5.41	69.181	5.06	101.425	4.93	102.475	4.88	91.625	4.37	91.475	4.37	98.750	5.06
Luglio »	73.117	4.79	70.211	4.98	51.134	4.69	92.700	5.39	68.818	5.09	101.325	4.93	102.700	4.87	91.600	4.37	91.275	4.38	99.225	5.04
Agosto »	72.525	4.83	69.894	5.01	51.015	4.70	92.294	5.42	68.081	5.14	101.350	4.93	102.950	4.86	92.000	4.35	91.600	4.37	99.175	5.04
Settembre »	72.212	4.85	69.841	5.01	50.734	4.73	91.455	5.47	67.521	5.18	101.025	4.95	102.400	4.88	91.125	4.39	90.975	4.40	98.025	5.10
Ottobre »	72.578	4.82	69.672	5.02	51.127	4.69	91.948	5.44	69.443	5.04	101.925	4.91	102.875	4.86	91.400	4.38	91.350	4.38	98.450	5.08
Novembre »	72.883	4.80	70.228	4.98	51.059	4.70	92.904	5.38	70.267	4.98	101.050	4.95	102.050	4.90	91.425	4.38	91.400	4.38	98.525	5.07
Dicembre »	72.654	4.82	70.092	4.99	50.993	4.71	92.448	5.41	68.808	5.09	100.200	4.99	101.275	4.94	90.675	4.41	90.675	4.41	97.675	5.12
Gennaio 1939	72.627	4.82	70.027	5.00	50.457	4.76	92.375	5.41	67.892	5.16	100.900	4.96	101.900	4.91	91.050	4.39	91.000	4.40	97.750	5.12
Febbraio »	72.251	4.84	69.752	5.02	50.101	4.79	92.111	5.43	67.162	5.21	100.975	4.95	102.200	4.89	91.700	4.36	91.575	4.37	98.050	5.10
Marzo »	71.428	4.90	69.372	5.05	49.884	4.81	90.819	5.51	65.950	5.31	100.500	4.98	101.550	4.92	91.325	4.38	91.300	4.38	97.425	5.13

(1) I dati relativi a ciascun mese sono calcolati come medie dei dati giornalieri, i dati annuali risultano dalle medie di quelli mensili.

B) Saggio ufficiale di sconto, saggi di sconto privato e saggi dei riporti sui titoli industriali

ANNI E MESI	Saggio ufficiale di sconto (1)	Saggi di sconto privato a Milano (2)		SAGGI DEI RIPORTI SUI TITOLI INDUSTRIALI DI PRIM'ORDINE									
				praticati in banca					praticati in borsa				
		Carta commerc.	Carta finanz.	Torino	Genova	Milano	Roma	Napoli	Torino	Genova	Milano	Roma	Napoli
1934 (Media mensile)	3.10	3.08–3.60	3.09–5.33	4.52–5.08	3.87–5.29	3.92–4.79	4.63–5.13	4.21–4.58	4.06–4.25	3.71–3.88	3.83–4.48	4.27–4.88	4.40–4.46
1935 » »	4.14	4.17–4.67	4.79–5.79	5.21–5.63	4.29–6.07	5.06–5.75	5.50–6.04	4.90–5.38	4.81–4.92	4.46–4.50	4.60–5.29	4.92–5.31	4.88–5.44
1936 » »	4.69	4.67–5.17	5.17–6.10	5.00–5.69	4.40–6.13	4.73–5.81	5.19–5.77	4.96–5.46	4.35–4.58	4.26–4.28	4.19–4.83	5.00–5.23	4.94–5.42
1937 » »	4.50	4.79–5.29	5.29–6.00	4.90–5.65	4.65–6.17	4.60–5.81	5.00–5.60	5.21–5.33	4.54–4 71	4.44–4.58	4.08–4.78	4.98–5.13	5 00–5.13
1938 » »	4.50	5.00–5.50	5.63–6.00	5.44–6.04	4.85–6.25	4.88–5.73	5.08 5.88	4.87–5.21	5.11–5.17	4.69–4.90	4.27–4.85	5.23–5.35	5.08–5.10
Gennaio 1938	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	4.25–6.00	4.50–6.50	4.75–6.00	5.25–5.75	5.00–5.25	5.38–5.50	5.50	4.00–5.00	5.00–5.50	5.00
Febbraio »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.50–6.00	5.50–6.50	4.75–6.00	5.50–6.00	5.00–5.25	5.50	5.50	4.50–5.25	5.50	5.25
Marzo »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	6.00	5.50–6.00	5.50–6.00	5.75–6.50	5.38–5.75	5.75–5.88	6.00	5.25–5.75	6.00	5.75
Aprile »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	6.00–6.50	6.00–6.50	5.00–5.75	5.25–6.25	5.50	6.00–6.50	4.75	5.00–5.50	6.00	5 75
Maggio »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.50–6.00	6.00–6.50	5.00–5.75	5.25–6.00	5.25–5.50	5.00	4.50	4.50–5.00	5 50	5.25
Giugno »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.50–6.00	4.50–6.50	5.00–5.75	5.00–5.75	5.00–5.25	5.00	4.00	4.00–4.50	5.00–5.25	5 00
Luglio »	4.50	5.00–5.50	5.75–6.00	5.50–6.00	4.50–6.50	4.75–5.75	4.75–5.75	4.75–5.00	5.00	3.75–4.00	4.00–4.75	4.50–5.00	4.75–5.00
Agosto »	4.50	5.00–5.50	5.75–6.00	5.00–6.00	3.75–5.50	4.75–5.50	4.75–5.75	4.25–5.00	4.75	3.25–4.25	4.00–4.50	5.00	4.75
Settembre »	4.50	5 00–5.50	5.75–6.00	5.50–6.00	4.50–5.75	4.75–5.50	4.75–5.75	4.00–5.00	4.75	4.25–5.25	4.00–4.50	5.00	4.75
Ottobre »	4.50	5 00–5.50	5.75–6.00	5.50–6.00	4.50–6.50	4.75–5.50	4.75–5.50	4.75–5.00	4.63	4.75–5.00	4.00–4.50	5.00	4.75
Novembre »	4.50	5.00–5.50	5.75–6.00	5.50–6.00	4.50–6.50	4.75–5.50	5.00–5.75	4.75–5.00	4.75	5.00	4.00–4.50	5.00	5.00
Dicembre »	4.50	5.00–5.50	5.75–6.00	5.50–6.00	4.50–5.75	4.75–5.75	5.00–5.75	4.75–5.00	4.75–4.78	5.00	4.00–4.50	5.25–5 50	5.00
Gennaio 1939	4,50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.25–6.00	4.50–5.75	4.50–5.50	4.50–5.50	4.00–4.75	4.50	4.50	3.75–4.25	4.50–5.00	4.75
Febbraio »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.00–6.00	4.00–5.75	4.75–5.50	4.50–5.25	4.00–4.75	4.00–4.25	4.25	3.75–4.25	4.50	4.75
Marzo »	4.50	5.00–5.50	5.50–6.00	5.50–6.00	4.00–5.75	4.75–5.50	4.75–5.50	4.25–4.75	4.50–4.75	4.50	3.75–4.25	4.75–5.25	4.75

(1) Vedi la nota *(1)* del quadro precedente.
(2) Saggi di fine mese rilevati dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano.

C) Saggi dei riporti su alcuni titoli di Stato, praticati nelle Borse del Regno

ANNI e MESI	Rendita 3,50 %					Rendita 5%					Prestito redim. conver. 3,50 %				
	Torino	Genova	Milano	Roma	Napoli	Torino	Genova	Milano	Roma	Napoli	Torino	Genova	Milano	Roma	Napoli
1934 (Med. men.)	2.79–3.21	1.77–2.19	2.84–3.10	3.02–3.50	3.29–3.36	—	—	—	—	—	3.11–3.50	3.10–3.43	3.25–3.55	3.09–3.52	3.30–3.36
1935 » »	3.13–3.52	1.94–2.40	2.02–2.96	3.96–4.27	4.08–4.38	—	—	—	—	—	4.02–4.35	3.92–4.16	3.44–4.10	4.06–4.44	4.08–4.38
1936 » »	3.08–3.27	1.58–1.92	2.63–3.31	3.79–4.08	3.98–4.35	—	—	—	—	—	2.88–3.27	2.17–2.48	2.38–3.19	3.25–3.71	3.98–4.35
1937 » »	3.81–3.88	3.15–3.19	3.10–3.31	3.98–4.29	4.10–4.21	3.85–4.10	3.58–3.79	3.52–4.09	3.98–4.29	4.10–4.21	4.09–4.30	3.65–3.79	3.68–4.10	3.98–4.29	4.10–4.21
1938 » »	3.92–3.98	3.54–3.56	3.00–3.40	3.88–4.35	4.31–4.40	3.58 3.88	3.88–4.02	3.00–3.41	3.79–4.35	4.35–4.44	4.29–4.40	4.28–4.37	3.31–3.80	4.10–4.52	4.35–4.44
Gennaio 1938	3.50	4.75	3.75–4.25	3.50–4.00	4.50	3.00–3.50	4.00–4.25	2.00–3.00	3.50–4.00	4.50	4.50	4.50	3.75–4.25	3.50–4.00	4.50
Febbraio »	4.00	4.00	3.50–4.00	4.00	4.50	3.50–4.00	4.00–4.25	2.75–3.00	3.00–4.00	4.50	4.50	4.63	3.50–4.00	4.00	4.50
Marzo »	4.00	4.50	4.00	4.00–4.50	4.75	4.00–4.50	4.75	4.00–4.25	4.00–4.50	4.75	4.25–4.50	5.00	4.13–4.38	5.00–5.75	4.75
Aprile »	4.00	3.75	4.00	4.50–5.00	4.75	4.50	4.25	3.50–4.50	4.50–5.00	4.75	4.50–4.75	4.25–4.50	3.50–4.50	5.50–5.75	4.75
Maggio »	4.00	3.75	3.75–4.00	4.50–5.00	5.00	4.25	4.00	3.50–4.00	4.50–5.00	5.00	4.50	4.00	3.25–4.00	4.50–5.00	5.00
Giugno »	3.75–4.00	3.00	3.00–3.50	4.25–4.50	4.00	4.00–4.25	3.00	3.00–3.38	4.25–4.50	4.50	4.50	3.50	3.13–3.50	4.25–4.50	4.50
Luglio »	4.25	2.50–2.75	3.00–3.50	3.50–3.75	4.25–4.50	4.00	3.00–3.50	2.75–3.00	3.50–3.75	4.25–4.50	4.25	3.75	3.25–3.50	3.50–3.75	4.25–4.50
Agosto »	3.75–4.00	3.00	3.00	3.50	4.25	3.75	3.25	3.00–3.25	3.50	4.25	4.25	4.00	3.00–3.25	3.50	4.25
Settembre »	4.00–4.25	3.25	1.00–2.00	3.25–4.00	4.00	2.00–2.50	4.00	2.75–3.00	3.25–4.00	4.00	4.00–4.25	4.50	3.00–3.25	4.00	4.00
Ottobre »	4.00	3.50	2.00	3.00–4.00	3.50–4.25	3.00–3.50	4.25–4.50	3.00–3.75	3.00–4.00	3.50–4.25	4.00–4.25	4.50–4.75	3.00–3.75	3.00–4.00	3.50–4.25
Novembre »	3.75	3.00	3.00	4.00–4.75	4.25	3.75–4.25	3.50–4.00	3.00	4.00–4.75	4.25	4.00–4.25	4.25–4.75	3.00–3.75	4.00–4.75	4.25
Dicembre »	4.00	3.50	2.00–3.50	4.50–5.25	4.00	3.25–3.50	4.50	2.75	4.50–5.25	4.00	4.25	4.50	3.25–3.50	4.50–5.25	4.00
Gennaio 1939	3.50	3.00–3.50	2.50–3.00	2.75–4.00	3.00	3.00	3.25	2.87–3.00	2.75–4.00	3.00	4.00–4.25	4.25–4.50	3.25–3 50	2.75 4.00	3.00
Febbraio »	3.00	2.75–3.00	2.00	2.00–3.75	2.00	2.00–2.50	2.50–3.00	2.50–3.00	2.00–3.75	2.00	3.58–4.00	3.75–4.00	3.00–3.50	2.00–3.75	2.00
Marzo »	3.75	3.25	2.00	3.25.4.25	2.50	3.50–4.25	3.00	2.25–2.50	3.25–4.25	2.50	4.25–4.50	4.00–4,25	3.00–3.50	3.25–4.25	2.50

Confronti internazionali

TAV. XXI. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso, del costo della vita e dei prezzi al minuto dei generi alimentari in Italia e nei principali Stati

(base: 1928 = 100)

ANNI — MESI	PAESI EUROPEI													PAESI EXTRA-EUROPEI					
	Italia	Belgio	Danimarca	Francia	Germania	Inghilterra	Jugoslavia	Norvegia	Paesi Bassi	Polonia	Svezia	Svizzera	Ungheria	Argentina	Australia	Canadà	Egitto	Giappone	Stati Uniti
							A) **Numeri indici dei prezzi all'ingrosso**												
1929	95.4	100.9	98.0	97.2	98.0	97.3	95.3	94.9	97.6	—	94.6	97.5	89.6	98.0	101.6	100.0	95.9	99.4	98.6
1930	85.4	88.3	85.0	85.9	89.0	85.2	82.1	83.7	87.7	—	82.4	87.3	71.1	93.9	93.4	90.6	85.1	81.8	89.3
1931	74.5	74.3	81.0	77.8	70.2	74.8	68.9	77.7	74.7	—	75.0	75.7	69.6	90.8	84.7	75.0	78.5	69.3	75.5
1932	69.6	63.1	76.5	66.2	68.9	72.9	61.3	77.7	63.2	62.0	73.6	66.2	68.1	91.8	83.1	69.8	68.6	73.3	67.0
1933	63.4	59.4	81.7	61.7	66.6	73.0	60.4	77.7	61.5	56.0	72.3	62.8	56.3	87.8	82.5	69.8	58.7	81.3	68.1
1934	62.0	56.1	85.6	58.3	70.3	75.0	59.4	79.0	61.6	56.0	70.3	62.0	59.3	100.0	82.5	75.0	71.9	80.1	77.5
1935	68.2	63.7	87.6	52.4	72.7	75.8	62.3	80.9	60.2	53.0	78.4	62.1	66.7	99.0	83.6	75.0	77.7	84.1	82.7
1936	76.4	71.8	84.3	63.7	74.4	80.4	65.1	85.4	62.4	54.0	81.1	66.1	65.9	101.0	85.2	78.1	71.1	89.2	83.6
1937	89.1	81.1	94.8	90.1	75.7	92.6	70.8	99.4	74.6	60.0	92.6	76.9	69.6	114.3	91.8	88.5	71.9	107.4	88.9
1938	95.3	74.7	89.6	101.2	75.7	86.4	73.6	97.5	70.4	56.0	87.8	74.1	71.1	107.1	91.8	82.3	74.4	114.0	81.7
1938 - febbraio	98.7	77.9	92.4	97.8	75.5	90.1	75.4	100.0	72.6	57.7	90.5	75.6	68.9	113.5	90.7	87.1	73.5	112.6	82.5
marzo	93.8	76.4	90.8	98.3	75.6	88.7	74.2	98.7	71.6	56.9	89.2	74.9	69.6	111.6	90.2	86.6	71.9	113.6	82.4
aprile	95.0	75.9	89.2	99.7	75.4	87.8	74.8	98.1	70.9	57.2	88.5	74.8	74.8	110.3	91.8	85.7	71.9	111.4	81.4
maggio	95.7	74.9	88.4	101.4	75.3	86.9	75.6	98.1	70.4	56.9	87.8	74.0	73.3	108.5	92.3	83.6	74.4	112.5	80.8
giugno	96.2	74.6	87.6	102.3	75.4	85.8	74.9	97.5	70.1	56.8	87.8	74.1	72.6	106.8	93.4	83.4	72.7	115.0	81.0
luglio	94.9	73.9	87.6	101.1	75.4	85.7	72.2	98.1	69.8	56.4	87.8	73.6	71.1	106.1	95.6	81.9	74.4	115.0	81.5
agosto	96.0	73.5	86.8	100.6	75.6	84.8	72.5	96.8	69.3	55.1	86.0	72.9	71.1	104.4	95.1	79.2	73.5	*113.0	80.8
settembre	96.8	73.8	86.8	101.1	75.4	83.8	73.6	96.2	69.0	55.0	85.8	73.0	73.3	103.5	91.8	77.6	75.2	*113.0	81.0
ottobre	96.9	73.2	87.6	102.9	75.5	84.4	72.5	95.5	69.4	54.8	86.0	73.2	71.9	103.9	90.7	77.2	78.5	*114.2	80.2
novembre	97.2	72.4	86.8	104.5	75.8	83.8	72.4	95.5	68.7	54.6	85.8	73.4	69.6	103.6	89.1	76.6	75.2	*114.8	80.1
dicembre	97.4	72.0	86.8	106.0	75.9	83.7	73.1	95.5	69.1	55.0	85.8	73.4	69.6	103.1	89.6	76.4	74.4	*115.4	79.6
1939 - gennaio	97.1	71.6	86.8	106.8	76.1	82.8	73.1	?	68.7	?	85.8	*73.1	69.6	?	?	76.4	72.7	117.2	*79.5
febbraio	97.2	71.6	86.8	106.2	76.1	82.5	72.3	?	68.4	?	85.8	?	?	?	?	?	?	?	?
							B) **Numeri indici del costo della vita (1)**												
1929	101.2	104.8	98.2	107.1	101.5	98.8	101.1	96.0	99.2	102.0	98.8	100.0	100.0	—	104.0	101.0	101.3	—	99.6
1930	97.7	108.2	93.8	111.9	97.6	95.2	92.5	92.5	95.1	94.0	95.9	98.1	90.6	—	97.0	100.0	99.3	—	95.8
1931	88.3	95.2	88.5	109.6	89.7	89.2	88.2	88.4	89.2	86.0	92.4	93.2	86.3	—	85.0	90.9	91.9	—	86.4
1932	84.1	87.5	88.5	101.3	79.5	86.7	81.7	86.7	83.2	78.0	91.3	85.7	83.8	—	81.0	82.8	88.6	—	77.6
1933	80.5	86.1	92.0	100.2	77.8	84.3	80.6	85.0	82.3	71.0	89.0	81.4	77.8	83.0	79.0	78.8	83.9	—	74.6
1934	76.4	83.2	94.7	99.4	79.8	84.9	76.3	85.5	82.8	67.0	89.5	80.7	76.1	78.0	80.0	79.8	85.2	—	79.1
1935	77.5	84.1	98.2	92.9	81.1	81.6	75.3	87.3	80.5	64.0	91.3	79.5	77.8	83.0	81.0	79.8	87.2	—	82.3
1936	83.5	89.9	99.1	97.7	82.1	88.6	75.3	89.6	80.0	61.0	91.9	81.4	82.1	91.0	84.0	81.8	87.2	—	84.5
1937	91.7	97.6	102.7	119.3	82.5	93.4	83.9	96.0	83.3	64.9	94.8	*85.1	87.2	93.0	86.9	83.8	86.6	—	88.1
1938	99.1	98.6	104.0	132.8	83.1	94.0	89.6	98.8	84.0	60.9	96.5	85.1	88.0	?	?	84.8	87.9	100.0	85.7
1938 - febbraio	99.2	100.0	—	132.6	82.5	94.0	85.1	99.4	84.1	61.2	—	85.1	88.6	91.3	—	84.7	87.2	105.8	86.4
marzo	99.3	98.8	—	—	82.7	92.8	85.2	98.8	83.6	60.8	95.9	85.1	88.7	93.6	88.1	85.1	87.2	106.8	86.4
aprile	98.7	97.0	104.4	—	82.8	94.0	86.9	98.8	83.8	60.9	—	85.1	89.3	91.8	—	85.2	88.6	108.0	86.5
maggio	99.7	97.8	—	133.3	83.0	93.4	88.8	98.8	84.3	61.0	—	84.5	89.3	91.9	—	85.1	88.6	108.3	86.2
giugno	98.8	100.0	—	—	83.1	93.4	88.5	99.4	85.2	60.8	96.5	85.1	87.8	94.0	89.2	84.9	88.6	109.0	86.4
luglio	99.0	97.7	103.5	—	83.6	94.0	87.5	100.0	84.1	60.8	—	85.1	86.8	93.3	—	85.1	87.9	112.2	86.2
agosto	98.6	97.1	—	132.8	83.4	94.0	87.6	99.4	83.9	60.8	—	84.5	86.9	91.4	—	85.8	87.9	113.8	85.6
settembre	98.6	97.6	—	—	82.5	93.4	88.3	98.3	84.1	60.6	97.1	85.1	88.7	90.5	90.5	84.9	87.2	113.2	85.6
ottobre	99.0	98.3	103.5	—	82.3	94.0	90.1	98.3	83.9	60.6	—	85.1	87.7	91.3	—	84.6	88.6	113.2	85.5
novembre	99.5	99.0	—	139.1	82.4	94.0	90.4	98.3	83.3	60.6	—	85.1	87.5	?	—	84.5	88.6	113.0	85.3
dicembre	100.0	98.7	—	—	82.6	93.4	90.8	98.3	93.9	60.8	97.1	85.1	87.3	?	?	84.4	87.9	113.4	85.5
1939 - gennaio	*100.4	99.3	104.4	—	82.9	93.4	89.5	97.7	?	60.6	—	85.1	86.7	?	—	83.9	87.2	?	?
febbraio	100.1	98.1	—	?	82.9	?	88.9	?	?	60.6	—	?	?	?	—	?	?	?	?
							C) **Numeri indici dei prezzi al minuto dei generi alimentari**												
1929	105.4	106.7	97.4	108.6	102.0	98.1	—	91.3	97.0	97.0	98.0	99.4	96.9	—	104.5	102.0	101.4	105.8	101.9
1930	96.9	106.6	89.6	113.0	94.1	92.4	—	87.3	89.8	83.7	91.5	96.8	82.0	—	94.2	100.0	97.9	87.9	92.9
1931	83.1	97.3	81.7	114.2	84.2	83.4	—	80.3	81.9	73.8	85.6	89.8	75.0	—	83.1	77.8	85.4	78.6	79.2
1932	79.7	87.8	83.5	99.1	73.7	80.3	—	77.5	71.7	64.8	83.0	79.6	71.1	—	79.9	64.6	77.8	79.2	66.2
1933	75.5	86.0	86.1	88.5	72.4	76.4	—	75.7	71.7	56.0	79.1	74.5	63.3	—	75.3	64.6	70.1	84.4	64.9
1934	71.0	81.3	92.2	84.7	76.3	77.7	—	76.3	72.3	52.3	81.0	73.2	60.2	—	78.6	69.7	76.4	86.1	72.1
1935	73.4	79.9	99.1	73.6	79.6	79.0	—	79.2	68.7	49.9	85.0	72.6	63.3	—	80.5	70.7	79.9	87.9	79.9
1936	80.9	83.5	100.9	80.8	80.3	82.8	—	83.2	69.9	48.5	87.6	76.4	68.0	—	82.5	73.7	78.5	91.9	81.9
1937	90.4	89.6	103.5	105.0	80.3	88.5	—	91.3	75.0	53.9	91.5	82.8	73.4	—	85.1	77.8	77.1	100.6	84.9
1938	94.6	92.8	107.8	122.5	80.3	89.8	—	94.8	76.8	52.1	94.1	82.8	74.2	—	89.0	78.8	79.9	115.6	?
1938 - febbraio	96.6	93.0	—	120.5	79.9	90.4	—	95.4	75.5	52.6	93.5	82.8	75.0	—	86.4	78.7	79.9	110.1	77.8
marzo	94.4	92.3	—	—	80.4	89.2	—	94.8	74.5	52.0	93.5	82.2	75.0	—	86.6	79.4	79.2	111.4	78.0
aprile	93.3	91.6	109.0	—	80.4	87.3	—	94.8	74.9	52.1	93.5	82.2	76.6	—	88.0	79.6	80.6	114.2	78.8
maggio	92.5	91.8	—	120.9	80.8	88.5	—	95.4	76.3	52.2	94.1	81.5	76.6	—	88.0	78.5	79.9	114.2	78.5
giugno	92.8	92.8	—	—	80.9	87.9	—	96.0	77.8	51.9	94.8	82.8	74.2	—	89.1	78.9	79.9	113.8	79.6
luglio	92.8	92.1	107.0	—	81.8	87.9	—	97.1	75.2	52.0	94.8	82.2	72.7	—	90.1	79.2	79.2	115.2	79.4
agosto	93.4	92.1	—	120.1	81.5	89.8	—	96.0	74.8	52.0	94.8	82.2	72.7	—	91.0	81.5	78.5	117.4	77.8
settembre	93.9	93.2	—	—	79.8	89.8	—	94.2	75.3	51.8	95.4	82.8	74.2	—	90.4	78.4	78.5	118.1	78.1
ottobre	95.1	93.8	107.0	—	79.4	88.5	—	94.2	75.5	51.7	94.8	82.8	74.2	—	90.0	77.9	81.3	120.1	77.5
novembre	96.5	94.1	—	128.3	79.5	89.8	—	93.6	74.6	51.7	94.1	82.8	73.4	—	89.3	77.4	81.8	121.2	?
dicembre	97.1	93.7	—	—	79.8	88.5	—	93.6	75.3	52.0	95.4	82.8	73.4	—	91.2	77.0	79.9	122.5	?
1939 - gennaio	*95.8	93.8	107.9	—	80.3	87.9	—	?	?	51.8	96.1	82.2	71.9	—	92.3	76.0	?	122.1	?
febbraio	94.7	92.6	—	?	80.2	87.9	—	?	?	51.7	95.4	?	?	—	?	?	?	?	?

(1) Per l'Argentina: base 1929 = 100, per il Giappone: base luglio 1937 = 100.

AVVERTENZA. — Tutti gli indici riguardanti i Paesi esteri considerati nella tavola sono ottenuti riportando alla base comune 1928 = 100 gli indici ufficiali dei Paesi cui si riferiscono, ad eccezione degli indici relativi alla Polonia che sono direttamente calcolati sulla base indicata e dei casi specificati nella precedente nota (1). Per gli organi calcolatori vedasi fascicolo n. 2 del febbraio 1939-XVII del presente Bollettino.

(*) Cifre rettificate.

TAV. XXII. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso delle principali materie prime di mercato internazionale

(*Confederazione fascista degli industriali*)

(Nuova serie: dicembre 1934 = 100)

GRUPPI DI MERCI	Medie annuali		1938												1939	
	1937	1938	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
Materie per l'alimentazione	121.6	99.0	106.9	105.2	101.2	101.8	96.7	97.2	96.1	96.9	98.3	93.6	93.3	92.5	94.5	94.3
Materie per l'industria d'origine animale e vegetale	132.4	99.5	104.8	104.1	97.4	97.1	92.8	94.6	99.6	98.4	93.9	102.8	99.4	101.8	99.4	98.0
Materie per l'industria d'origine minerale	123.8	113.2	116.0	115.5	114.2	114.2	110.1	112.3	112.6	112.1	112.2	112.9	112.2	111.7	110.0	109.2
Indice generale ...	*126.5*	*102.8*	*108.3*	*107.4*	*102.9*	*103.0*	*98.4*	*99.9*	*101.7*	*101.4*	*102.5*	*102.2*	*100.6*	*101.1*	*100.4*	*99.7*

AVVERTENZA. — A partire dal presente fascicolo viene iniziata la pubblicazione di una nuova serie di indici dei prezzi all'ingrosso delle principali materie prime di mercato internazionale, avendo l'Organo elaboratore abbandonata la prosecuzione di quella precedente. Per la composizione merceologica ed i criteri di elaborazione dei nuovi indici, vedasi il « Bollettino di Notizie Economiche » n. 3 del 10 marzo 1939-XVII edito a cura della Confederazione indicata in testa alla tavola. Per il periodo retrospettivo al 1938 il detto Organo ha calcolato soltanto gli indici del settembre 1936 e dei singoli mesi del 1937, che sono riportati a pag. 239.

TAV. XXIII. — Tassi di sconto in Italia e nei principali Stati

(*Recueil de Statistique de l'Institut International du Commerce*)

A) Tassi di sconto ufficiali (istituti di emissione)

STATI	Data dell'ultima variazione	Medie annue		1938	1939 (fine mese)		
		1937	1938	XII	I	II	III (1)
Europa							
Italia.............	18-V-36	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Belgio	27-X-38	2.00	2.64	2.50	2.50	2.50	2.50
Bulgaria	15-VIII-35	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Danimarca	23-II-39	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.50
Francia	3-I-39	3.82	2.76	2.50	2.00	2.00	2.00
Germania	22-IX-32	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Grecia.............	4-I-37	6.01	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Inghilterra	30-VI-32	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Jugoslavia	1-II-35	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Norvegia	5-I-38	4.00	3.51	3.50	3.50	3.50	3.50
Paesi Bassi........	2-XII-36	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Polonia............	18-XII-37	4.98	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
Portogallo	11-VIII-37	4.31	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Romania.	5-V-38	4.50	3.84	3.50	3.50	3.50	3.50
Spagna............	14-VII-35	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Svezia	1-XII-33	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Svizzera...........	25-XI-36	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
(*segue*) **Europa**							
Turchia	1-VII-38	5.50	4.74	4.00	4.00	4.00	4.00
Ungheria..........	28-VIII-35	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Asia							
Giappone..........	11-III-38	3.29	3.43	3.46	3.46	3.46	3.46
India Inglese.	28-XI-35	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Indie Olandesi....	14-I-37	3.04	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Africa							
Unione Sud-Africa	15-V-33	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
America							
Argentina	1-III-36	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Brasile	31-V-35	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Cile (2)	8-I-36	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Perù (2)...........	20-V-32	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Stati Uniti (Fed. R. B. New York)	26-VIII-37	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Oceania							
Australia	3-III-36	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

B) Tassi di sconto privati (fuori banca)

STATI, CITTÀ, EFFETTI	Medie annue			1938											1939	
	1936	1937	1938	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II
Europa																
Italia, *carta comm. a 4 mesi (b)*........	4.92	5.04	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
Belgio, *Bruxelles, carta commerciale*........	1.32	1.16	2.28	1.52	1.50	1.50	1.50	3.25	3.12	2.89	3.26	3.00	2.01	2.21	2.04	?
Bulgaria, *Sofia, effetti da 1 a 3 mesi (a)*........	8.90	7.90	7.90	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	?	?
Danimarca, *Copenaghen, effetti da 1 a 3 mesi (a)*	4.51	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	4.75	?
Francia, *Parigi, effetti da 1 a 3 mesi*........	3.76	4.20	2.92	3.27	3.53	3.38	3.38	2.50	2.50	2.58	2.79	2.81	2.79	2.36	1.99	1.04
Germania, *Berlino, effetti a breve e a lunga scadenza*......	2.96	2.91	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	?
Inghilterra, *Londra, effetti a 3 mesi (b)*........	0.58	0.58	0.62	0.53	0.53	0.53	0.55	0.56	0.55	0.53	1.07	0.56	0.88	0.63	0.56	0.53
Jugoslavia, *Belgrado, effetti da 1 a 3 mesi (a)*........	8.63	8.50	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	?	?
Paesi Bassi, *Amsterdam, effetti da 1 a 3 mesi*........	1.73	0.28	0.21	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.19	0.19	0.42	0.31	0.20	0.19	0.10	?
Polonia, *effetti da scontare alla Banca Nazionale*	8.63	8.70	8.50	8.50	8.50	8.40	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	?
Romania, *Bucarest, effetti da 1 a 3 mesi*........	8.50	8.50	?	8.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	?	?	?	?
Svizzera, *Zurigo, effetti da 1 a 3 mesi*........	2.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	?
Ungheria, *Budapest, carta commerciale a tre mesi (a)*......	5.27	5.25	?	5.25	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.38	5.50	5.50	5.50	5.50	?	?
Asia																
Giappone, *Tokio, media dei tassi minimi*	2.68	2.62	?	2.37	2.43	2.36	2.32	2.29	2.33	2.37	2.24	2.34	2.43	2.34	?	?
America																
Stati Uniti, *New York, carta commerciale 4-6 mesi*	0.91	1.00	?	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	?	?
Stati Uniti, *New York, accettazione bancarie 90 giorni (a)*..	0.16	0.43	?	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	?	?

(1) I dati si riferiscono al 20 marzo 1939. — *(2)* Tasso minimo.
(a) Media dei tassi estremi. — *(b)* Media dei tassi estremi di fine mese.

Avvertenze alla Tav. XVII indicativa dei salari percepiti dagli operai adulti in alcune categorie di industrie in 9 grandi città del Regno, pubblicata alle pagg. 231, 232 e 233

1. — Vale quanto è detto al n. 1 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

2. — Vale quanto è detto al n. 2 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

3. — Vale quanto è detto al n. 3 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

4. — L'orario normale settimanale (escluso l'intervallo per i pasti), generalmente stabilito, è di 40 ore. Valgono al riguardo le eccezioni di cui al n. 4 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938, con le seguenti varianti: per *Torino* i lavoratori di cui alle categorie 24 e 25 fanno 48 ore invece di 40; per *Genova* i lavoratori di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 fanno 30 ore dal 16 novembre al 16 marzo, 40 ore dal 16 marzo al 15 maggio e dal 16 settembre al 15 novembre e 50 ore dal 16 maggio al 15 settembre; per *Milano* i lavoratori di cui alle categorie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 fanno 42 ore invece di 48; per *Trieste* i lavoratori di cui alle categorie da 1 a 9 fanno 48 ore da maggio a agosto, 32 ore da novembre a febbraio e 40 ore nei mesi di settembre, ottobre, marzo e aprile.

5. — Vale quanto è detto al n. 5 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

Anche per le percentuali di maggiorazione dei salari considerati come minimi di garanzia, valgono i dati contenuti nelle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

6. — Vale quanto è detto al n. 6 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

7. — Vale quanto è detto al n. 7 delle « Avvertenze » alla Tavola XXII del fascicolo di dicembre 1938.

8. — GIORNATE DI FERIE PAGATE. — Vengono corrisposti giorni 6 ai lavoratori di cui ai numeri da 10 a 22 per tutte le città considerate, (fatta eccezione per i lavoratori di cui ai numeri 15, 16 e 17 della città di Bologna ai quali vengono corrisposti n. 4 giorni) a condizione che contino almeno un anno di ininterrotto servizio presso la medesima Ditta (per Genova tali giorni sono frazionabili in ragione di 1 ogni due mesi; per Milano, per le categorie n. 5 e da 10 a 14 in caso di ferie collettive e in caso di licenziamento, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie spetta il compenso di un giorno ogni due mesi interi e consecutivi di anzianità e per Trieste tale diritto spetta a tutte le categorie di cui ai numeri da 10 a 22); giorni 6 ai lavoratori di cui al n. 23 (Torino, Genova, Bologna e Roma) (per la città di Genova, anche tali giorni sono frazionabili in ragione di 1 ogni due mesi); giorni 6 ai lavoratori di cui ai numeri 24 e 25 (Torino e Bologna); giorni da 10 a 20 ai lavoratori di cui ai numeri 23 e 25 (Brescia); giorni 7 ai lavoratori di cui al n. 23 (Milano); giorni da 10 a 15 ai lavoratori di cui ai numeri 23, 24 e 25 (Trieste); giorni da 7 a 10 ai lavoratori di cui al n. 23 (Venezia e Firenze); giorni da 10 a 14 ai lavoratori di cui ai numeri 24 e 25 (Genova); giorni 3 ai lavoratori di cui al n. 25 (Roma); giorni da 8 a 15 ai lavoratori di cui al n. 24 (Firenze); giorni da 8 a 20 ai lavoratori di cui ai numeri 26, 27, 28 e 29 (Torino, Genova e Trieste), esclusi per Genova i lavoratori di cui ai numeri 27 e 29 che hanno 10 giorni e per Trieste i lavoratori di cui al n. 27 che hanno da 6 a 10 giorni; giorni 14 ai lavoratori di cui ai numeri 26 e 28 (Milano); giorni 7 ai lavoratori di cui ai numeri 27 e 29 (Milano); giorni da 10 a 20 ai lavoratori di cui ai numeri 26, 27, 28 e 29 (Firenze); giorni 8 ai lavoratori di cui al n. 28 (Venezia); giorni 7 ai lavoratori di cui al n. 29 (Venezia); giorni 7 ai lavoratori di cui ai numeri 30, 31 e 32 (Torino); giorni 6 ai lavoratori di cui ai numeri 30, 31 e 32 (Genova, Bologna e Firenze), esclusi per Firenze i lavoratori di cui al n. 30 che ne hanno da 6 a 8; giorni 6 ai lavoratori di cui ai numeri 30 e 31 (Brescia e Roma); giorni 6 ai lavoratori di cui ai numeri 30 e 32 (Milano); giorni da 6 a 8 ai lavoratori di cui al n. 30 (Trieste); giorni 6 ai lavoratori di cui al n. 30 (Venezia); giorni 5 ai lavoratori di cui ai numeri 31 e 32 (Trieste); giorni 6 ai lavoratori di cui al n. 33 (Genova e Brescia); giorni da 8 a 20 ai lavoratori di cui al n. 33 (Torino); giorni da 8 a 10 ai lavoratori di cui al n. 33 (Roma); giorni da 6 a 10 ai lavoratori di cui al n. 33 (Milano e Trieste); giorni 7 ai lavoratori di cui al n. 33 (Venezia); giorni da 10 a 20 ai lavoratori di cui al n. 33 (Firenze) giorni 10 ai lavoratori di cui al n. 35 (Torino e Genova); giorni 6 ai lavoratori di cui al n. 35 (Brescia, Venezia, Bologna e Roma); giorni da 6 a 15 ai lavoratori di cui al n. 35 (Milano); giorni 14 ai lavoratori di cui al n. 35 (Trieste) e giorni 7 ai lavoratori di cui al n. 35 (Firenze).

I lavoratori di cui al n. 34 godono di giorni 6 di ferie in tutte le città considerate, eccezion fatta per quelli di Trieste e Bologna che ne hanno rispettivamente 5 e 4. Per Torino e Genova le giornate corrisposte sono però proporzionate al numero dei mesi di lavoro in ragione di 1 giorno ogni due mesi.

Ai lavoratori di cui ai numeri da 1 a 9 della città di Torino viene concesso in caso di licenziamento il pagamento di giorni 3 a titolo di indennità. Agli stessi lavoratori della città di Milano (esclusi quelli di cui al n. 5) sono concessi 6 giorni di ferie retribuite a paga base. In caso di ferie collettive all'operaio, che non abbia maturato il diritto alla ferie, spetta il compenso di un giorno ogni due mesi interi di anzianità. In caso di licenziamento spettano inoltre 2 giorni per ogni anno di anzianità oppure quattro ore ogni tre mesi di lavoro consecutivo.

Ai lavoratori di cui agli stessi numeri da 1 a 9 delle città di Genova, Brescia, Venezia, Trieste, Bologna e Firenze vengono concessi 6 giorni di ferie pagati; per Trieste, esclusi i lavoratori di cui al n. 5, in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie spetta 1 giorno di ferie per ogni due mesi interi e consecutivi di anzianità; per Brescia, oltre a 6 giorni, vengono concessi 2 giorni a titolo d'indennità di licenziamento; per Genova e Bologna tali giorni sono frazionabili in ragione di 1 ogni due mesi; per Roma, il pagamento di detti 6 giorni (non frazionabili) è limitato ai soli lavoratori di cui ai numeri da 5 a 9; per la stessa città di Roma, il numero di detti giorni è limitato a 3 pei lavoratori di cui ai numeri da 1 a 4 e proporzionato al periodo di servizio prestato, in ragione di 1 giorno ogni due mesi.

Numeri indici dei prezzi all'ingrosso delle principali materie prime di mercato internazionale

GRUPPI DI MERCI	1936 Settembre	1937											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Materie per l'alimentazione	109.7	123.2	122,6	128.8	125.0	122.6	123.8	124.8	123.4	123.0	130.8	109.4	111.1
Materie per l'industria di origine animale e vegetale	121.0	139.3	141.0	156.2	146.9	144.1	136,8	132.2	129.8	123.3	116.5	108.0	109,0
Materie per l'industria d'origine minerale........................	105.8	116.8	125.0	127.1	123.8	125,7	125.0	129.3	128.0	125,2	121.1	117.1	116.9
Indice generale	107.9	127.8	130.5	138,9	133,1	131.9	129.8	128.8	127.2	123.7	118.9	110.8	111.7

Vedasi *Avvertenza* in calce alla Tav. XXII di pag. 237.

ERRATA-CORRIGE

Fascicolo		Pagina	Tavola			Colonna	Errata	Corrige
Febbraio	1939	152	XVII	*Mantova*	....	2	100.32	100.52
»	»	»	»	*Mantova*	....	4	90.87	91.20
»	»	»	»	*Pesaro*	....	2	90.52	90.51
»	»	»	»	*Pesaro*	....	10	93.14	92.86
Marzo	»	164	V		Numeri indici prezzi al minuto..............................		Novem. 1938	Dicem. 1938

APPENDICE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI PREZZI EMANATE DAL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

13 MARZO - 12 APRILE 1939-XVII

I. — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Vigilanza sui prezzi. — Con circolare telegrafica dell'11 marzo 1939 nel segnalare alla particolare attenzione dei Consigli provinciali delle corporazioni la deliberazione del Comitato corporativo centrale, presieduto dal Duce, circa il divieto di aumento dei prezzi e il rigoroso rispetto dei limiti stabiliti in materia dalle competenti autorità, il Ministero delle corporazioni ha interessato i Consigli ad intensificare l'azione di vigilanza alla quale essi già attendono.

Perchè a tale decisione possa corrispondere da parte dei Consigli un'opera veramente efficace, quale è richiesta, da un lato dalla complessività della materia e dall'altro dall'assoluta necessità di evitare qualsiasi ingiustificato inasprimento del costo della vita, il Ministero delle corporazioni dispone che ciascun Consiglio rafforzi adeguatamente l'apposito servizio, in modo che esso pur senza assumere il carattere di un pesante organo burocratico sia tale da poter esplicare continuamente quella rapida e fattiva autorità che occorre di svolgere. Il personale di tale ufficio, dovrà perciò essere scelto tra i migliori più apprezzati ed energici impiegati dei Consigli, e potrà essere completato con l'assunzione di quegli altri elementi idonei che fosse del caso.

La vigilanza sui prezzi deve essere esercitata con indagini approfondite e complete, non limitandosi, come spesso avviene, a constatare la esistenza di prezzi maggiori di quelli autorizzati, ma individuando i trasgressori, procedendo presso le aziende senza distinzioni di categorie e d'importanza, alla verifica dei costi e delle fatture, e perseguendo le varie forme con le quali si maschera l'abuso, cioè i sottomano, le vendite abbinate, le variazioni delle condizioni e modalità di vendita, le doppie fatture, l'invio di merci in quantità inferiore a quella fatturata e simili altri espedienti.

Il controllo sui prezzi deve essere svolto non già vigilando soltanto sui prezzi al minuto, cioè considerando solo l'ultimo atto di scambio di cui la merce è oggetto e colpendo solo il rivenditore che spesso è un modesto lavoratore vittima anch'egli delle trasgressioni altrui, ma deve riguardare altresì con uguale periodicità ed intensità le precedenti fasi di scambio, cioè le vendite all'ingrosso sia dal produttore al grossista che da questi al dettagliante, e deve essere esercitato tanto in rispetto alle merci di produzione nazionale, quanto nei confronti dei prodotti di importazione. E poichè fra i fattori che turbano in misura sensibile l'andamento del mercato, va annoverata la speculazione di cui sono oggetto le merci importate soggette a contingentamento che vengono molte volte gravate di sovraprezzi esagerati con lucri eccessivi per gli importatori od altri rivenditori, necessita che le quotazioni dei prodotti importati siano seguite attentamente dove gli inconvenienti rilevati possano essere più facilmente acclarati, rendendone edotto il Ministero delle corporazioni per i provvedimenti necessari.

È intendimento del Ministero delle corporazioni che i Consigli esercitino in materia di controllo dei prezzi un'azione concreta di repressione nei confronti di coloro che, malgrado le assicurazioni generiche più volte date alle rispettive organizzazioni di categoria, continuino a dimostrarsi poco scrupolosi dell'osservanza delle norme stabilite, sia dall'Amministrazione centrale che dai Comitati di presidenza dei Consigli. I trasgressori vanno puniti con severità e esemplarmente, ed i Consigli provinciali delle corporazioni hanno il dovere di procedere senz'altro alla loro denunzia all'autorità giudiziaria, senza tentennamenti od incertezze e senza rinvio della decisione ad altri uffici, sia pure quelli centrali. Una volta accertato l'abuso, esso va sottoposto al Magistrato che stabilirà se e quali sanzioni vanno applicate.

Come molti Consigli già conoscono, presso il Ministero delle corporazioni è stato già costituito un apposito nucleo di Polizia tributaria e di esso l'amministrazione continuerà ad avvalersi per dirette indagini; ma in collegamento con l'azione che svolgeranno gli agenti del nucleo centrale, i Consigli potranno chiedere ai locali comandi l'opera degli agenti della polizia tributaria residenti sul posto, con i quali, per i casi di maggiore importanza, potrà collaborare il nucleo centrale suddetto.

Occorre in sostanza esercitare una vigilanza che si svolga nei confronti di tutti, con imparzialità e severità, giacchè la giustizia sociale si realizza applicando decorosamente la legge a tutti i cittadini, e si ricorda che, procedendo con la necessaria severità, la Germania è riuscita già da vari anni, pur in condizioni economiche non facili, a mantenere una stabilità di prezzi che non è stata raggiunta in nessun altro mercato.

Con l'attuazione di un servizio di vigilanza bene organizzato, e ripartito fra i 94 Consigli provinciali delle corporazioni, si potranno, anche presso di noi e senza la costituzione di nuovi macchinosi organismi, raggiungere risultati altrove conseguiti. (*Circolare* n. 385 del 18 marzo 1939-XVII).

II. — PREZZI DEI GENERI ALIMENTARI

Latte industriale. — In relazione alle segnalazioni che sono giunte al Ministero delle corporazioni circa la prossima fornitura del latte, si ricorda che le norme sancite con le Circolari nn. 178 e 267 circa i prezzi del latte e derivati debbono essere rigorosamente rispettate. I prezzi massimi fissati dal Ministero delle corporazioni non debbono essere superati e le eventuali maggiorazioni che furono convenute direttamente o indirettamente dagli interessati debbono ritenersi nulle di diritto. I Consigli provinciali delle corporazioni, agli effetti della determinazione del prezzo provinciale, non terranno alcun conto di tali maggiorazioni e quando fossero accertate dovranno denunciare gli inadempienti per l'applicazione delle penalità previste dalla legge sui prezzi. (*Telegramma-circolare* n. 387 dell'8 aprile 1939-XVII).

Granoturco. — Per la vendita di granoturco da seme in quantitativi anche inferiori al quintale è consentito il prezzo massimo di L. 125 al quintale. Per le varietà di prodotto, provviste di marchio, può consentirsi la maggiorazione di L. 5 per quintale. Per essere venduto come granoturco per seme e al prezzo suddetto, il prodotto deve essere contenuto in sacchi sigillati portanti un cartellino con le indicazioni della qualità della merce e la ditta venditrice autorizzata alla vendita di sementi ai sensi delle disposizioni di vigenti. (*Telegramma-circolare* n. 384 del 20 marzo 1939-XVII).

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 91 del 15 aprile 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Soppressione della Corporazione delle bietole e dello zucchero.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, con il quale è costituita, con sede presso il Ministero delle corporazioni, la Corporazione delle bietole e dello zucchero;
Viste le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

La Corporazione delle bietole e dello zucchero, costituita con decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, è soppressa.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1748)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Soppressione della Corporazione della metallurgia e della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, con il quale è costituita, con sede presso il Ministero delle corporazioni, la Corporazione della metallurgia e della meccanica;
Viste le tabelle *A* e *B* allegate alla legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

La Corporazione della metallurgia e della meccanica, costituita con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, è soppressa.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1749)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Soppressione della Corporazione viti-vinicola e della Corporazione olearia e costituzione della Corporazione viti-vinicola ed olearia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Visti i propri decreti 29 maggio 1934-XII, che costituiscono la Corporazione viti-vinicola e la Corporazione olearia, presso il Ministero delle corporazioni;
Visti il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

La Corporazione viti-vinicola e la Corporazione olearia, costituite con decreti del DUCE 29 maggio 1934-XII, sono soppresse.
In loro vece è istituita la Corporazione viti-vinicola ed olearia, con sede presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di cinquantatre membri, dei quali:
a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;
b) dieci rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e dieci rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura,
— per la viticoltura,
— per la coltura dell'olivo e di altre piante da olio.
Dei detti rappresentanti, otto per i datori di lavoro e otto per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;
c) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
— per le industrie enologiche (vini, aceto, liquori),
— per le industrie della birra e affini,
— per l'industria dell'alcole di 2ª categoria,
— per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di oliva,
— per l'industria della spremitura e della raffinazione dell'olio di semi,
— per l'industria dell'olio solfuro.
Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;
d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e cinque rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.
Dei detti rappresentanti due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori in qualità di consiglieri aggregati;
e) due rappresentanti dei professionisti,
— per i chimici,
— per i tecnici agricoli.
Dei detti rappresentanti uno è nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato;
f) due rappresentanti delle cantine sociali, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente;

dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quelli indicati nella lettera *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice-presidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1750)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Costituzione della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È costituita la Corporazione della siderurgia e della metallurgia, con sede presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di ventisette membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria:

— per l'industria siderurgica,

— per le altre industrie metallurgiche.

Dei detti rappresentanti tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e due rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,

— per gli ingegneri,

— per i chimici.

Dei detti rappresentanti, uno è nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria ed uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, e dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli Enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri Enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovente l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1751)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Costituzione della Corporazione della meccanica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli art. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione della meccanica, con sede presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di cinquantotto membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) diciotto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e diciotto rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

— per le industrie della costruzione dei mezzi di trasporto (automobili, motocicli, aeroplani, materiale ferroviario, costruzioni navali),

— per le industrie della costruzione delle macchine e apparecchi per la radio e per la generazione trasformazione e utilizzazione dell'energia elettrica,

— per l'industria della costruzione di macchine ed apparecchi per uso agricolo ed industriale,

— per l'industria delle costruzioni e lavorazioni metalliche, fonderie e impianti,

— per l'industria della costruzione di strumenti ottici e di misura e della meccanica di precisione e di armi,

— per l'industria degli strumenti musicali,

— per l'industria dei prodotti di gomma per uso industriale,

— per l'industria dei prodotti di cuoio per uso industriale,

— per l'industria dei cavi e cordoni isolanti,

— per gli orafi e gli argentieri.

Dei detti rappresentanti, quattro per i datori di lavoro e quattro per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; quattordici per i datori di lavoro e quattordici per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) tre rappresentanti dei professionisti;

— per gli ingegneri,

— per i chimici.

Dei detti rappresentanti due sono nominati in qualità di consiglieri effettivi, uno in qualità di consigliere aggregato;

f) due rappresentanti degli artigiani, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi e un rappresentante delle cooperative di produzione e lavoro, nominati in qualità di consiglieri aggregati.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dello art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vicepresidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dei Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1752)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Costituzione della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti con sede presso il Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

Il Consiglio della Corporazione si compone del presidente e di trentasei membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e tre rappresentanti di lavoratori dell'agricoltura, per la bieticoltura.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

c) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

— per le industrie della ricerca, raffinazione, idrogenazione e distillazione degli olii minerali,

— per l'industria della distillazione delle rocce bituminose, degli scisti, delle ligniti,

— per l'industria dei combustibili liquidi vari,

— per l'industria dei combustibili gassosi naturali,

— per l'industria dell'alcole di prima categoria.

Dei detti rappresentanti due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; sei per i datori di lavoro e sei per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) tre rappresentanti dei professionisti;

— per gli ingegneri minerari,

— per i chimici,

— per i tecnici agricoli.

Dei detti rappresentanti due sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 3.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri Enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1753)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dei cereali.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei cereali presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dei cereali, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, si compone del presidente e di trentanove membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, per la produzione dei cereali, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per l'industria della trebbiatura,
— per l'industria molitoria e della pastificazione,
— per l'industria risiera.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per la panificazione e per il commercio dei cereali e degli altri prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori in qualità di consiglieri aggregati;

e) un rappresentante delle cooperative di consumo, nominato in qualità di consigliere effettivo;

f) due rappresentanti dei professionisti.

— per i chimici,
— per i tecnici agricoli.

Dei detti rappresentanti uno è nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante degli artigiani, nominato in qualità di consigliere effettivo.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*); dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *e*),

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1754)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzione delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dell'orto-floro-frutticoltura, costituita presso il Ministero delle corporazioni con

decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, si compone del presidente e di quarantasei membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) nove rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e nove rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura;
— per l'orto-floro-frutticoltura,
— per la bieticoltura.

Dei detti rappresentanti, otto per i datori di lavoro e otto per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

c) sette rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria;
— per l'industria delle conserve alimentari vegetali,
— per l'industria dolciaria,
— per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze,
— per l'industria dello zucchero,
— per l'industria dell'alcool di prima categoria.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; quattro per i datori di lavoro e quattro per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,
— per i chimici,
— per i tecnici agricoli.

Dei detti rappresentanti uno è nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato;

f) un rappresentante delle cooperative di esportatori di prodotti orto-floro-frutticoli, nominato in qualità di consigliere effettivo.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per i membri indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, per quello indicato nella lettera *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di qui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle cor-

porazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1755)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzione delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca presso il Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, si compone del presidente e di quarantanove membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, per la praticoltura e l'allevamento del bestiame e della selvaggina, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) sette rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria;
— per l'industria della pesca, marittima e di acque interne, e della lavorazione del pesce,
— per l'industria del latte per consumo diretto,
— per l'industria dei derivati del latte,
— per l'industria delle carni insaccate e delle conserve alimentari animali.
Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori in qualità di consiglieri aggregati;

d) sei rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e sei rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,
— per i medici veterinari,
— per i tecnici agricoli,
nominati in qualità di consiglieri effettivi;

f) un rappresentante delle latterie sociali e un rappresentante delle cooperative di pescatori, nominati in qualità di consiglieri effettivi.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*); e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quelli indicati nella lettera *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vicepresidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori della Corporazione, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1756)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione del legno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione del legno presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione del legno, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, si compone del presidente e di trentotto membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, per la produzione de legno, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) sette rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e sette rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
— per l'industria forestale,
— per la prima lavorazione del legno,
— per la fabbricazione del mobilio e di oggetti vari di arredamento domestico,
— per la produzione degli infissi e dei pavimenti,
— per la produzione del sughero,
— per le lavorazioni varie.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi, cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio delle attività conomiche sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) tre rappresentanti dei professionisti,
— per gli ingegneri,
— per i tecnici agricoli forestali,
— per gli artisti.

Dei detti rappresentanti, uno è nominato in qualità di consigliere effettivo, due in qualità di consiglieri aggregati;

f) due rappresentanti degli artigiani, di cui uno nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria ed uno per il conmmercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, e dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dello art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1757)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dei prodotti tessili, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 29 maggio 1934-XII, si compone del presidente e di settanta membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura ed otto rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura,
— per la produzione della lana,
— per la coltivazione del cotone,
— per la gelsi-bachicoltura,
— per la coltivazione della canapa,
— per la coltivazione del lino,
— per la coltivazione delle altre fibre vegetali.

Dei detti rappresentanti, sette per i datori di lavoro e sette per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

c) diciotto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e diciotto rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
— per l'industria del cotone,
— per l'industria della lana,
— per l'industria della trattura e torcitura della seta,
— per l'industria della produzione delle fibre tessili artificiali,
— per l'industria della tessitura della seta e del raion,
— per l'industria del lino e della canapa,
— per l'industria della juta,
— per l'industria della tintoria e della stampa dei tessuti,
— per le industrie tessili varie,
— per l'industria del seme-bachi.

Dei detti rappresentanti, cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tredici per i datori di lavoro e tredici per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle attività economiche sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) quattro rappresentanti dei professionisti,

— per i chimici,

— per i tecnici agricoli,

— per i periti industriali,

— per gli artisti.

Dei detti rappresentanti, due sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e due in qualità di consiglieri aggregati;

f) due rappresentanti degli artigiani, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante degli essiccatoi cooperativi, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'agricoltura, uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice-presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1758)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'abbigliamento presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dell'abbigliamento, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di cinquantotto membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) diciassette rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e diciassette rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per le industrie dell'abbigliamento (confezioni di abiti, biancheria, ecc.),
— per l'industria della pellicceria,
— per l'industria del cappello,
— per l'industria delle calzature e di altri oggetti di pelle per uso personale,
— per l'industria dei guanti,
— per la produzione di oggetti vari di gomma per uso di abbigliamento,
— per i maglifici ed i calzifici,
— per la produzione di pizzi, ricami e nastri, tessuti elastici e passamanerie,
— per l'industria dei bottoni,
— per gli ombrellifici,
— per le produzioni varie per l'abbigliamento.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; quattordici per i datori di lavoro e quattordici per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e cinque rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) tre rappresentanti degli artigiani, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo e due in qualità di consiglieri aggregati;

f) un rappresentante degli artisti, nominato in qualità di consigliere effettivo;

g) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizza-

zione dei rispettivi Ministri, i direttori generali ed altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1759)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della chimica presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli art. 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione della chimica, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e sessantotto membri dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) ventiquattro rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per le industrie degli acidi inorganici, degli alcali, del cloro, dei gas compressi, e degli altri prodotti chimici inorganici,

— per l'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura,

— per l'industria degli acidi organici e dei prodotti chimici organici,

— per l'industria degli esplosivi,

— per l'industria del fosforo e dei fiammiferi,

— per l'industria dei materiali plastici,

— per le industrie dei coloranti sintetici, dei prodotti medicinali sintetici, e dei prodotti sensibili per fotografia,

— per le industrie dei colori minerali, delle vernici, degli inchiostri, delle creme e dei lucidi per calzature e pellami,

— per l'industria saponiera e dei detersivi in genere, per l'industria stearica e della glicerina,

— per l'industria degli estratti concianti,

— per l'industria conciaria,

— per l'industria degli olii essenziali e sintetici e delle profumerie,

— per l'industria della distillazione del carbone e del catrame e per la industria delle emulsioni bituminose,

— per le industrie farmaceutiche.

Dei detti rappresentanti, quattro per i datori di lavoro e quattro per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; venti per i datori di lavoro e venti per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e quattro rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) tre rappresentanti dei professionisti,

— per gli ingegneri,

— per i chimici,

— per i farmacisti.

Dei detti rappresentanti due sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e uno in qualità di consigliere aggregato;

f) un rappresentante dei consorzi agrari cooperativi, e un rappresentante delle imprese di prodotti chimici, gestite in forma cooperativa, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quelli indicati nella lettera *f*).

La designazione delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente è effettuata per una durata corrispondente a qualla della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della Corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alla riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1760)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della carta e della stampa presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione della carta e della stampa, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di quaranta membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) nove rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e nove rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per l'industria della carta,
— per la cartotecnica,
— per le industrie poligrafiche ed affini,
— per le industrie editoriali,
— per le industrie editoriali giornalistiche.

Dei detti rappresentanti, quattro per i datori di lavoro e quattro per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) cinque rappresentanti dei professionisti,
— per gli autori e scrittori,
— per i musicisti,
— per le belle arti,
— per i giornalisti.

Dei detti rappresentanti, tre sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e due in qualità di consiglieri aggregati;

f) un rappresentante degli artigiani, nominato in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice-presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1761)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCIMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle costruzioni edili presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di trentasei membri dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) due rappresentanti per i datori di lavoro dell'agricoltura e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) sette rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria ed otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per l'industria delle costruzioni (costruzioni edilizie ed opere pubbliche),
— per l'industria dei laterizi,
— per l'industria dei manufatti di cemento,
— per l'industria dei cementi, della calce e del gesso.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) un rappresentante per i proprietari di fabbricati in qualità di consigliere effettivo;

e) tre rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro e uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

f) cinque rappresentanti dei professionisti,

— per gli ingegneri,
— per gli architetti,
— per i medici (per la consulenza sanitaria),
— per i geometri,
— per i periti industriali edili.

Dei detti rappresentanti, tre sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e due in qualità di consiglieri aggregati;

g) un rappresentante degli artigiani, nominato in qualità di consigliere aggregato;

h) un rappresentante delle cooperative edili, nominato in qualità di consigliere effettivo.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *h*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1762)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dell'acqua, del gas e dell'elettricità presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di trentaquattro membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro dell'agricoltura e due rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) dieci rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e dieci rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
— per l'industria degli acquedotti,
— per le industrie del gas,
— per le industrie elettriche.

Dei detti rappresentanti, quattro per i datori di lavoro e quattro per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; sei per i datori di lavoro e sei per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e due rappresentanti dei lavoratori del commercio, nominati in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,
— per gli ingegneri,
— per i periti industriali.

Dei detti rappresentanti, uno è nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato;

f) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria sono compresi tre rappresentanti delle aziende municipalizzate; in quello dei rappresentanti dei lavoratori dell'industria, tre rappresentanti dei dipendenti da aziende municipalizzate.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è altresì compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali, per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*); e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanza esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle Corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1763)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle industrie estrattive presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione delle industrie estrattive, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di trentatre membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) nove rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e nove rappresentanti dei lavoratori dell'industria.

— per l'industria dei minerali metallici,
— per l'industria dello zolfo e delle piriti,
— per l'industria dei combustibili fossili,
— per le industrie della estrazione e della lavorazione del marmo, del granito, della pietra ed affini,
— per l'industria dei minerali vari.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi, sei per i datori di lavoro e sei per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,
— per gli ingegneri minerari,
— per i periti industriali minerari.

Dei detti rappresentanti, uno è nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato;

f) un rappresentante degli artigiani, nominato in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria e uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente;

dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vicepresidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1764)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzione delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto del 9 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del vetro e della ceramica presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE del 9 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di quaranta membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) dodici rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e dodici rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per le industrie delle ceramiche artistiche, porcellane, terraglie forti, semiforti e dolci, grés, abrasivi,

— per l'industria dei materiali refrattari,
— per l'industria delle bottiglie,
— per l'industria del vetro bianco,
— per l'industria delle lastre;
— per l'industria degli specchi e cristalli,
— per l'industria del vetro scientifico (compreso quello d'ottica),
— per l'industria del vetro artistico e conterie,
— per l'industria delle lampade elettriche.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; nove per i datori di lavoro e nove per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio, per il commercio dei prodotti delle industrie sopra elencate.

Dei detti rappresentanti uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti degli artigiani, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo e uno in qualità di consigliere aggregato;

f) due rappresentati dei professionisti,
— per i chimici,
— per gli artisti.

Dei detti rappresentanti uno è nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere effettivo.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria ed uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle

corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle Corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1765)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione delle comunicazioni interne, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di cinquantatre membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) venti rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e venti rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

— per le ferrovie e le tramvie extra-urbane,

— per le tramvie urbane,

— per le filovie, funicolari e ascensori,

— per la navigazione interna,

— per gli autoservizi di linea e le funivie,

— per i servizi di noleggio,

— per il servizio taxistico,

— per il servizio camionistico,

— per le attività portuali,

— per i trasporti ippici,

— per le attività complementari del traffico su rotaie e su strada,

— per le comunicazioni telefoniche, radio-telegrafoniche e cablografiche,

— per le aziende municipalizzate di trasporti.

Dei detti rappresentanti, cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; quindici per i datori di lavoro e quindici per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) due rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e due rappresentanti dei lavoratori del commercio, per gli spedizionieri, nominati in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti degli artigiani (corrieri, birocciai, vetturini, ecc.) nominati in qualità di consiglieri aggregati;

f) un rappresentante dei professionisti, per gli ingegneri, nominato in qualità di consigliere aggregato;

g) un rappresentante delle imprese di trasporto gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi due rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per l'industria ed uno per il commercio.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione, per quello indicato nella lettera *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, per-

sone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1766)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, numero 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione del mare e dell'aria, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di trentaquattro membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) dodici rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e dodici rappresentanti dei lavoratori dell'industria,

— per la marina da passeggeri.
— per la marina da carico,
— per la marina velica,
— per i trasporti aerei,
— per le attività ausiliarie dei trasporti marittimi ed aerei.

Dei detti rappresentanti, sei per i datori di lavoro e sei per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; sei per i datori di lavoro e sei per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) un rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed un rappresentante dei lavoratori del commercio, per gli ausiliari del traffico marittimo ed aereo, nominati in qualità di consiglieri aggregati;

e) due rappresentanti dei professionisti,

— per gli ingegneri,
— per i periti, esperti e stimatori, nominati in qualità di membri effettivi;

f) un rappresentante delle imprese gestite in forma cooperativa, nominato in qualità di consigliere effettivo.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quello indicato nella lettera *f*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o di chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE e dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice-presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi isti-

tuiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dai datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai probemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1767)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce le Corporazioni dello spettacolo presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dello spettacolo, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di trentacinque membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dell'Opera nazionale dopolavoro, nominato in qualità di consigliere aggregato;

c) un rappresentante della Società italiana autori ed editori, nominato in qualità di consigliere aggregato;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale L.U.C.E., nominato in qualità di consigliere aggregato;

e) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria e otto rappresentanti dei lavoratori dell'industria,
— per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi,
— per le industrie affini (scenografia, case di costumi e di attrezzi teatrali, edizioni fotomeccaniche),
— per le imprese di produzione cinematografica,
— per le imprese di spettacoli sportivi,
— per le radiotrasmissioni,
— due rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria per le imprese editoriali.

Dei detti rappresentanti, due per i datori di lavoro e due per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; otto per i datori di lavoro e sei per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

f) tre rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria, per i teatri gestiti da enti pubblici, per le imprese liriche e di operette, per gli enti di concerto e per i capocomici e tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria, per gli artisti di canto, per gli artisti di prosa, per i concertisti e per gli orchestrali, nominati in qualità di consiglieri aggregati;

g) cinque rappresentanti dei professionisti,
— per i musicisti,
— per gli autori del teatro drammatico e del cinematografo,
— per i registi e scenotecnici.

Dei detti rappresentanti, tre sono nominati in qualità di consiglieri effettivi e due in qualità di consiglieri aggregati.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dagli enti interessati per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), e dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *e*), *f*), *g*).

La designazione da parte degli enti e delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1768)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione dell'ospitalità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione dell'ospitalità, presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni:

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione dell'ospitalità, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di venticinque membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, in qualità di consiglieri effettivi;

b) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura e un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

c) sei rappresentanti dei datori di lavoro del commercio e sei rappresentanti dei lavoratori del commercio,

— per gli alberghi e le pensioni,

— per gli uffici e le agenzie di viaggio,

— per gli esercizi pubblici in genere (ristoranti, caffè, bar),

— per le case private di cura.

Dei detti rappresentanti, tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) un rappresentante dei datori di lavoro dell'industria e due rappresentanti dei lavoratori dell'industria, per gli stabilimenti idroclimatici e termali.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; uno per i lavoratori, in qualità di consigliere aggregato;

e) un rappresentante dei proprietari di fabbricati, nominato in qualità di consigliere aggregato;

f) due rappresentanti delle attività artigiane connesse con l'ospitalità, nominati in qualità di consiglieri aggregati;

g) due rappresentanti dei professionisti,

— per i medici,

— per gli ingegneri.

Dei detti rappresentanti uno è nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro del commercio è compreso un rappresentante dei dirigenti di azienda.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 4.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 5.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 7.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 8.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 9.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 11.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1769)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.
Riforma del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1, della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti presso il Ministero delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;
Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti, costituita presso il Ministero delle corporazioni con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di quarantaquattro membri, dei quali:
a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;
b) cinque rappresentanti degli avvocati e procuratori, dei quali tre nominati in qualità di consiglieri effettivi e due in qualità di consiglieri aggregati;
c) un rappresentante dei notai, nominato in qualità di consigliere effettivo;
d) un rappresentante dei patrocinatori legali, nominato in qualità di consigliere effettivo;
e) tre rappresentanti dei dottori in economia e commercio, dei quali due nominati in qualità di consiglieri effettivi ed uno in qualità di consigliere aggregato;
f) un rappresentante dei ragionieri, nominato in qualità di consigliere effettivo;
g) un rappresentante dei periti, esperti e stimatori, nominato in qualità di consigliere aggregato;
h) tre rappresentanti dei medici, dei quali due nominati in qualità di consiglieri effettivi ed uno in qualità di consigliere aggregato;
i) un rappresentante dei farmacisti, nominato in qualità di consigliere effettivo;
l) un rappresentante dei veterinari, nominato in qualità di consigliere effettivo;
m) un rappresentante delle infermiere diplomate, nominato in qualità di consigliere aggregato;
n) un rappresentante delle ostetriche, nominato in qualità di consigliere aggregato;
o) un rappresentante degli ingegneri, nominato in qualità di consigliere effettivo;
p) un rappresentante degli architetti, nominato in qualità di consigliere effettivo;
q) un rappresentante dei tecnici agricoli, nominato in qualità di consigliere effettivo;
r) un rappresentante dei geometri, nominato in qualità di consigliere effettivo;
s) un rappresentante dei periti industriali, nominato in qualità di consigliere effettivo;
t) un rappresentante dei chimici, nominato in qualità di consigliere effettivo;
u) un rappresentante degli autori e scrittori, nominato in qualità di consigliere effettivo;
v) due rappresentanti delle belle arti, nominati in qualità di consiglieri effettivi;
z) tre rappresentanti dei giornalisti, dei quali due nominati in qualità di consiglieri effettivi, uno in qualità di consigliere aggregato;
a') un rappresentante dei musicisti, nominato in qualità di consigliere effettivo;
b') un rappresentante degli insegnanti privati, nominato in qualità di consigliere effettivo;
c') un rappresentante degli istituti privati di educazione e istruzione, nominato in qualità di consigliere aggregato;
d') un rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed un rappresentante dei lavoratori dell'industria, per le attività industriali di arte applicata, nominati in qualità di consiglieri effettivi;
e') due rappresentanti delle attività artigiane di arte applicata, dei quali uno nominato in qualità di consigliere effettivo ed uno in qualità di consigliere aggregato;
f') un rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed un rappresentante dei lavoratori del commercio, per il commercio dell'arte antica e moderna, nominati in qualità di consiglieri effettivi;
g') un rappresentante degli addetti agli studi professionali, nominato in qualità di consigliere aggregato.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente, e dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere da *b*) a *g'*).
La designazione da parte delle Associazioni sindacali è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

In seno al Consiglio della corporazione sono istituite le seguenti sezioni:
1) Sezione delle professioni legali;
2) Sezione delle professioni sanitarie;
3) Sezione delle professioni tecniche;
4) Sezione delle arti.

Fanno parte della Sezione delle professioni legali i consiglieri indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*); fanno parte della Sezione delle professioni sanitarie i consiglieri indicati nelle lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*); fanno parte della Sezione delle professioni tecniche i consiglieri indicati nelle lettere *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*); fanno parte della Sezione delle arti i consiglieri indicati nelle lettere *p*), *u*), *v*), *z*), *a'*), *b'*), *c'*), *d'*), *e'*), *f'*).
I tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista ed il rappresentante degli addetti agli studi professionali fanno parte di tutte le Sezioni sopra indicate.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio, e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice-presidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito negativo dell'esperimento definitivo di conciliazione in sede sindacale.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1770)

DECRETO DEL DUCE 14 febbraio 1939-XVII.

Riforma del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione della previdenza e del credito, presso il Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1850;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito, costituita presso il Ministero delle corporazioni, con decreto del DUCE 23 giugno 1934-XII, si compone del presidente e di ottantaquattro membri, dei quali:

a) tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

b) diciannove rappresentanti dei datori di lavoro del credito e diciannove rappresentanti dei lavoratori del credito,

— per gli istituti di credito di diritto pubblico e per le banche di interesse nazionale,
— per gli istituti di credito ordinario,
— per le banche di provincia,
— per gli istituti finanziari,
— per le casse di risparmio ordinarie,
— per gli istituti speciali di credito agrario,
— per i monti di credito su pegno di prima categoria,
— per le banche popolari cooperative,
— per i banchieri privati,
— per gli agenti di cambio e per le ditte commissionarie di borsa e cambiavalute,
— per le casse rurali ed artigiane.

Dei detti rappresentanti, undici per i datori di lavoro e undici per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; otto per i datori di lavoro e otto per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

c) otto rappresentanti dei datori di lavoro dell'assicurazione e otto rappresentanti dei lavoratori dell'assicurazione,

— per le imprese di assicurazione,
— per le agenzie di assicurazione,

Dei detti rappresentanti, cinque per i datori di lavoro e cinque per i lavoratori sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; tre per i datori di lavoro e tre per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

d) tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori, per i servizi di appalto,

— delle esattorie e delle ricevitorie delle imposte dirette,

— delle tesorerie comunali,

— delle esattorie delle imposte di consumo e tasse affini.

Dei detti rappresentanti, uno per i datori di lavoro ed uno per i lavoratori, sono nominati in qualità di consiglieri effettivi; due per i datori di lavoro e due per i lavoratori, in qualità di consiglieri aggregati;

e) un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura ed un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

f) un rappresentante dei datori di lavoro dell'industria ed un rappresentante dei lavoratori dell'industria, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

g) un rappresentante dei datori di lavoro del commercio ed un rappresentante dei lavoratori del commercio, per i magazzini generali e per i depositi franchi, nominati in qualità di consiglieri effettivi;

h) un rappresentante degli artigiani, nominato in qualità di consigliere effettivo;

i) un rappresentante delle mutue agrarie di assicurazione del bestiame, nominato in qualità di consigliere effettivo;

l) il Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nominato in qualità di consigliere aggregato;

m) un rappresentante dell'Istituto per la ricostruzione industriale, nominato in qualità di consigliere aggregato;

n) un rappresentante dell'Associazione tra le società italiane per azioni, nominato in qualità di consigliere aggregato;

o) un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nominato in qualità di consigliere aggregato;

p) un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, nominato in qualità di consigliere aggregato;

q) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli, nominato in qualità di consigliere aggregato;

r) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle casse mutue di malattia dell'industria, nominato in qualità di consigliere aggregato;

s) un rappresentante della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, nominato in qualità di consigliere aggregato;

t) un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle casse mutue infortuni agricoli, nominato in qualità di consigliere aggregato;

u) un rappresentante dei dipendenti da istituti di diritto pubblico rappresentati nel Consiglio e non inquadrati sindacalmente, nominato in qualità di consigliere aggregato;

v) tre rappresentanti dei professionisti,

— per gli avvocati e procuratori,

— per i dottori in economia e commercio,

— per i ragionieri.

Dei detti rappresentanti due sono nominati in qualità di consiglieri effettivi ed uno in qualità di consigliere aggregato.

Nel numero dei rappresentanti dei datori di lavoro sono compresi tre rappresentanti dei dirigenti di azienda, dei quali uno per il credito, uno per l'assicurazione ed uno per i servizi di esazione.

Art. 2.

La designazione dei consiglieri è fatta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per quelli indicati nella lettera *a*) dell'articolo precedente; dalle Associazioni sindacali per quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *v*); dall'Ente nazionale fascista della cooperazione per quell indicato nella lettera *i*); dall'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego, per quello indicato nella lettera *u*); dagli altri enti specificatamente indicati nell'articolo precedente per quelli di cui alle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*).

La designazione da parte delle Associazioni sindacali, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione e degli altri enti di cui al precedente comma è fatta dai rispettivi organi competenti, a norma degli statuti, o da chi ne esercita legalmente i poteri.

Art. 3.

In seno al Consiglio della corporazione sono istituite le seguenti sezioni:

1) Sezione del credito,

2) Sezione della previdenza.

Fanno parte della Sezione del credito i consiglieri indicati nelle lettere *b*), *d*), *g*), *l*), *m*), *n*); fanno parte della Sezione della previdenza i consiglieri indicati nelle lettere *c*), *i*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *t*), *u*).

I tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista e i consiglieri di cui alle lettere *u*) e *v*) fanno parte delle due sezioni.

Art. 4.

La nomina dei membri del Consiglio della corporazione, salva la loro sostituzione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'articolo precedente, è effettuata per una durata corrispondente a quella della legislatura, stabilita ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 5.

La Corporazione è presieduta dal DUCE o dal Ministro per le corporazioni.

Con successivo decreto saranno nominati i membri del Consiglio e, tra quelli in rappresentanza del Partito, il vice presidente.

Art. 6.

Il presidente della Corporazione, sentiti i Ministri eventualmente interessati, fissa l'ordine del giorno delle materie da trattarsi dal Consiglio e lo trasmette al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 7.

Tutte le deliberazioni prese ed i pareri emessi dalla Corporazione e dai Comitati consultivi e tecnici corporativi istituiti nel suo seno, sono trasmessi al segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti interessati.

Art. 8.

Alle riunioni del Consiglio della corporazione possono sempre intervenire i Ministri e i Sottosegretari dei Dicasteri interessati ai problemi in discussione.

Possono altresì intervenire alle riunioni i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Alle riunioni stesse interviene un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici operanti nel campo della produzione, ogni qualvolta siano in discussione problemi che interessino comunque gli enti stessi.

Art. 9.

Il presidente della Corporazione ha facoltà di fare intervenire alle adunanze del Consiglio, senza diritto a voto, persone esperte nei problemi in discussione, e, con l'autorizzazione dei rispettivi Ministri, i direttori generali e altri capi di servizi dei Ministeri interessati.

Può altresì chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche e ad altri organi tecnici il parere o il compimento di particolari indagini sui problemi in discussione.

Può inoltre consentire alle Associazioni sindacali e ad altri enti interessati ai problemi in discussione di fare intervenire alle adunanze esperti, nel numero e con le modalità da stabilirsi caso per caso.

Art. 10.

Il Collegio di conciliazione, previsto dall'art. 13 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, è nominato di volta in volta dal presidente della Corporazione ed è composto di un presidente, scelto tra i membri estranei alle categorie collegate, e di due membri, dei quali uno in rappresentanza dei datori di lavoro e uno in rappresentanza dei lavoratori.

L'Associazione sindacale, che chiede l'intervento del Collegio di conciliazione, deve depositare presso il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni il verbale comprovante l'esito definitivo di conciliazione.

Art. 11.

Il Collegio di conciliazione è assistito da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, che redige il relativo verbale, il quale è sottoscritto dalle parti interessate, dal Collegio e dal funzionario stesso.

Art. 12.

Il Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni provvede ai servizi di coordinamento dei lavori delle corporazioni, al collegamento della Corporazione con i servizi competenti delle varie Amministrazioni statali e con gli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni, nonchè ai servizi di segreteria.

Roma, addì 14 febbraio 1939-XVII

MUSSOLINI

(1771)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.